

Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici

**PROCEDURE APPLICATIVE DEL D.M. 6 luglio 2012 CONTENENTI I
REGOLAMENTI OPERATIVI PER LE PROCEDURE D'ASTA E PER LE
PROCEDURE DI ISCRIZIONE AI REGISTRI**

(Ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.M. 6 luglio 2012)

Aggiornamento del

13 gennaio 2014

Indice

1	INQUADRAMENTO GENERALE	1
1.1	Illustrazione sintetica delle Procedure applicative	1
1.2	Schema di sintesi del D.M. 6 luglio 2012 e flusso del processo di riconoscimento degli incentivi	2
1.2.1	Tipologia di incentivi	2
1.2.2	Livello di incentivazione in funzione della tipologia di fonte e di impianto	2
1.2.3	Condizioni per l'accesso ai meccanismi di incentivazione	3
1.3	Precisazioni per l'applicazione del Decreto	8
1.3.1	Entrata in esercizio	8
1.3.2	Progetto autorizzato e Progetto "as-built"	11
1.3.3	Potenza dell'impianto	11
1.3.4	Impianti a fonte idraulica	15
1.3.5	Impianti a biomasse, a biogas o a bioliquidi	17
1.3.6	Indicazioni per impianti qualificati IAFR	24
1.3.7	Obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (articolo 11 D.Lgs. 28/2011)	25
2	REGOLAMENTI PER L'ACCESSO AI REGISTRI E ALLE ASTE	27
2.1	Portale per l'iscrizione ai Registri e la partecipazione alle Aste	27
2.2	Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri	30
2.2.1	Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a presentare la richiesta	31
2.2.2	Invio telematico della richiesta di iscrizione al Registro	34
2.2.3	Contributo a copertura dei costi di istruttoria	35
2.2.4	Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione al Registro	36
2.2.5	Comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto durante l'apertura dei Registri	37
2.2.6	Motivi di esclusione dalla graduatoria	38
2.2.7	Formazione della graduatoria	38
2.2.8	Decadenza dall'iscrizione al Registro	41
2.2.9	Rinuncia	42
2.2.10	Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati, documenti non veritieri o contenenti dati non più rispondenti a verità	43
2.2.11	Verifiche e controlli	43
2.3	Regolamento operativo per la partecipazione alle Procedure d'Asta	44
2.3.1	Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a partecipare alle Procedure d'Asta	45
2.3.2	Invio telematico della domanda di partecipazione alle Procedure d'Asta	49
2.3.3	Contributo a copertura dei costi di istruttoria	51
2.3.4	Offerta economica	52
2.3.5	Modifiche e variazioni delle domande di partecipazione alle Procedure d'Asta e dell'offerta economica	52
2.3.6	Comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto durante l'apertura della Procedura d'Asta	54
2.3.7	Motivi di esclusione dalla graduatoria	54
2.3.8	Formazione della graduatoria	55
2.3.9	Decadenza dalla graduatoria	57
2.3.10	Rinuncia	58
2.3.11	Cause di escussione delle fideiussioni	59
2.3.12	Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati, documenti non veritieri o contenenti dati non più rispondenti a verità	59
2.3.13	Verifiche e controlli	60

2.4	Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri per impianti oggetto di rifacimento totale o parziale.....	61
2.4.1	Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a presentare la richiesta.....	62
2.4.2	Invio telematico della richiesta di iscrizione al Registro dei rifacimenti	64
2.4.3	Contributo a copertura dei costi di istruttoria	65
2.4.4	Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione al Registro per i rifacimenti.	66
2.4.5	Comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto durante l'apertura dei Registri per i rifacimenti.....	68
2.4.6	Motivi di esclusione dalla graduatoria	68
2.4.7	Formazione della graduatoria	69
2.4.8	Decadenza dall'iscrizione al Registro.....	71
2.4.9	Rinuncia	71
2.4.10	Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati documenti non veritieri o contenenti dati non più rispondenti a verità.....	72
2.4.11	Verifiche e controlli.....	73
3	TRANSIZIONE DAL VECCHIO AL NUOVO MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE.....	74
3.1	Condizioni per l'accesso al vecchio meccanismo di incentivazione previste dall'articolo 30 del Decreto.....	74
3.2	Adempimenti per l'accesso al vecchio meccanismo di incentivazione	75
3.3	Modalità di accesso al vecchio meccanismo di incentivazione per gli impianti ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	76
4	RICHIESTA ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI	78
4.1	Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti.....	78
4.1.1	Richiesta di accesso diretto ai meccanismi di incentivazione	80
4.1.2	Documentazione da allegare alla richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione	83
4.2	Processo di valutazione della richiesta di incentivazione.....	91
4.2.1	Comunicazioni dell'esito della valutazione	93
4.2.2	Richiesta di integrazione documentale	94
4.2.3	Preavviso di rigetto della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti e provvedimento conclusivo (procedura ai sensi della legge 241/90)	94
4.3	Stipula del contratto	95
4.3.1	Contratto per il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva	95
4.3.2	Contratto per il riconoscimento dell'incentivo	96
4.3.3	Ulteriori regole per la stipula del contratto nei casi di interventi di potenziamento.....	96
4.4	Modalità di calcolo degli incentivi	97
4.4.1	Schema metodologico di riferimento.....	97
4.4.2	Misura dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete.....	98
4.4.3	Determinazione dei consumi dei servizi ausiliari e delle perdite	99
4.4.4	Determinazione della tariffa onnicomprensiva e dell'incentivo per gli impianti nuovi	100
4.4.5	Determinazione del livello di incentivazione per le diverse fonti rinnovabili e categorie d'intervento	100
4.4.6	Determinazione del livello di incentivazione per gli impianti ibridi	103
4.4.7	Determinazione del livello di incentivazione per gli interventi di potenziamento di impianti geotermoelettrici con utilizzo di biomasse.....	105
4.4.8	Determinazione degli eventuali premi da aggiungere agli incentivi	107
4.5	Erogazione degli incentivi ed altri corrispettivi da/verso il GSE	113
4.5.1	Corrispettivi di sbilanciamento.....	113
4.5.2	Oneri/ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero	114
4.5.3	Costi del servizio	114

4.5.4	Riduzioni delle tariffe.....	115
4.5.5	Modalità di erogazione degli incentivi	116
4.5.6	Aspetti fiscali connessi all'erogazione degli incentivi.....	117
4.6	Copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo	118
5	CONTROLLI E VERIFICHE.....	119
6	ALLEGATI	120
	Allegato 1 - Definizioni	121
	Allegato 2 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri.....	124
	Allegato 3 - Modello di richiesta di partecipazione alle Procedure d'Asta	128
	Allegato 4 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri per interventi di rifacimento totale o parziale	132
	Allegato 5 - Modello di offerta economica ai sensi dell'art.14 del D.M. 6 luglio 2012	136
	Allegato 6 - Modello di dichiarazione capacità finanziaria.....	138
	Allegato 7 - Modello di dichiarazione su impegno a finanziare l'investimento	140
	Allegato 8 - Modello di dichiarazione capitalizzazione adeguata	142
	Allegato 9 - Schema di garanzia provvisoria.....	144
	Allegato 10 - Schema di garanzia definitiva	147
	Allegato 11 - Modello di dichiarazione di entrata in esercizio da utilizzare per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.....	150
	Allegato 12 - Schemi di impianto e di misurazione dei flussi di energia	153
	Allegato 13 - Zone di mercato per l'applicazione dei prezzi zionali orari	159
	Allegato 14 - Schema del processo di valutazione della richiesta di incentivazione e di stipula del contratto	160
	Allegato 15 - Modello di dichiarazione di entrata in esercizio da utilizzare per gli impianti ubicati nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	161
	Allegato 16 - Lista dei Comuni che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni normative relative agli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.....	165
	Allegato 17 - Modello di ripresentazione della richiesta di iscrizione ai Registri.....	168
	Allegato 18 - Modello di richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione	170
	Allegato 19 - Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal del Direttore Lavori o dal Tecnico Abilitato	178
	Allegato 20 - Modello di scheda tecnica finale d'impianto	180
	Allegato 21 - Linee guida per il riconoscimento delle sub-tipologie di impianti idroelettrici di cui all'art.4, comma 3, lettera b) e art.10, comma 3, lettera e) del D.M. 6 luglio 2012	183
	Allegato 22 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura	188
	Allegato 23 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi	190

1 INQUADRAMENTO GENERALE

1.1 Illustrazione sintetica delle Procedure applicative

Il presente documento aggiorna le Procedure applicative delle disposizioni del D.M. 6 luglio 2012: “Attuazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”.

Il documento, redatto ai sensi dell’articolo 24 del D.M. 6 luglio 2012 (di seguito “Decreto”), descrive le fasi di accesso agli incentivi e della relativa gestione e contiene:

- i regolamenti per l’iscrizione ai Registri, alle Procedure d’Asta e ai Registri per i rifacimenti;
- la richiesta di accesso agli incentivi;
- le modalità di calcolo e di erogazione degli incentivi, ivi incluse le modalità di riconoscimento dei premi;
- le modalità di svolgimento dei controlli e delle verifiche sugli impianti.

In particolare, il documento si articola nei seguenti capitoli:

- Capitolo 1 – “Inquadramento generale”, nel quale sono sintetizzati in modo schematico i principali concetti del Decreto e sono fornite alcune precisazioni ritenute necessarie;
- Capitolo 2 – “Regolamenti per l’accesso ai Registri e alle Aste”, ove sono esplicitate le modalità per la partecipazione ai Registri ed alle Aste e le regole del loro svolgimento;
- Capitolo 3 – “Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione”, in cui sono fornite le modalità attuative dell’articolo 30 del Decreto, nonché le indicazioni sulle modalità di accesso al vecchio meccanismo di incentivazione, ai sensi dell’articolo 8 della Legge 122/2012;
- Capitolo 4 – “Richiesta ed erogazione degli incentivi”, nel quale sono illustrate le procedure per la richiesta della tariffa incentivante, dopo l’entrata in esercizio degli impianti, e la stipula del contratto, le modalità di misura dell’energia prodotta, di calcolo dell’energia incentivata, di determinazione e di erogazione degli incentivi spettanti; in questo capitolo sono anche fornite le modalità per la corresponsione del contributo per la copertura degli oneri posti in capo al GSE, ai sensi dell’articolo 21, commi 5 e 6, del Decreto;
- Capitolo 5 – “Controlli e verifiche”, ove sono richiamati i controlli svolti dal GSE in attuazione del Decreto e del D.Lgs. 28/2011.

Completano il documento una serie di allegati, contenenti, tra l’altro, i *fac-simile* delle dichiarazioni sostitutive scaricabili dal Portale dedicato alle FER elettriche (Portale FER-E, paragrafo 2.1) e da inviare tramite lo stesso per la richiesta di iscrizione ai Registri, alle Procedure d’Asta e ai Registri per interventi di rifacimento, nonché per la richiesta di accesso agli incentivi.

Il GSE aggiornerà le presenti procedure nel caso di mutamento del quadro normativo di riferimento.

Il GSE si riserva inoltre di aggiornare le procedure a valle dei provvedimenti adottati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dagli altri soggetti previsti dal Decreto agli articoli 8, 26 e 27 e qualora, anche sulla base dell’esperienza acquisita nella gestione dei nuovi meccanismi, dovesse ritenersi utile fornire indicazioni di maggior dettaglio su alcuni aspetti particolari.

1.2 Schema di sintesi del D.M. 6 luglio 2012 e flusso del processo di riconoscimento degli incentivi

Il Decreto stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.

Al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento, il Decreto definisce i casi in cui, nell'ambito di un arco temporale di alcuni mesi, è ancora consentito optare per il vecchio meccanismo di incentivazione (articolo 30).

Inoltre, il Decreto disciplina le modalità con cui gli impianti già in esercizio passano, dal 2016, dal meccanismo dei certificati verdi ai nuovi meccanismi di incentivazione (articolo 19).

In questo paragrafo sono sintetizzati, con l'aiuto di alcuni quadri sinottici, i nuovi meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto, con particolare riferimento a:

- tipologia di incentivi;
- livello di incentivazione in funzione della tipologia di fonte e di impianto;
- condizioni per l'accesso ai meccanismi di incentivazione;
- flusso del processo di riconoscimento degli incentivi.

1.2.1 Tipologia di incentivi

Il Decreto prevede che l'incentivazione sia riconosciuta in riferimento all'energia prodotta netta da impianti a fonti rinnovabili e immessa in rete (articoli 2 e 7), ovvero al minor valore fra la produzione netta e l'energia effettivamente immessa in rete.

In particolare sono previste due tipologie di incentivi (articolo 7 e Allegato 1):

- A) una tariffa incentivante onnicomprensiva (T_o) per gli impianti di potenza non superiore a 1 MW calcolata secondo la seguente formula:

$$T_o = T_b + P_r \quad (T_b: \text{tariffa incentivante base; } P_r: \text{ammontare totale degli eventuali premi})$$

- B) un incentivo (I) per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e per quelli di potenza non superiore a 1 MW che non optano per la tariffa onnicomprensiva, calcolato come differenza tra un valore fissato (ricavo complessivo) e il prezzo zonale orario dell'energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto):

$$I = T_b + P_r - P_z \quad (P_z: \text{prezzo zonale orario})$$

Nel caso di tariffa onnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell'energia che viene ritirata dal GSE¹; nel caso di incentivo, l'energia resta invece nella disponibilità del produttore.

1.2.2 Livello di incentivazione in funzione della tipologia di fonte e di impianto

Il Decreto individua, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, il valore delle tariffe incentivanti base (T_b) di riferimento per gli impianti che entrano in esercizio nel 2013 (Allegato 1, Tabella

¹ Per un maggiore dettaglio si rimanda al paragrafo 4.5.

1.1 del Decreto). Nella stessa tabella è individuata la vita media utile convenzionale delle diverse tipologie di impianti, cui corrisponde il periodo di incentivazione.

Il Decreto definisce altresì una serie di premi (Pr) cui possono accedere particolari tipologie di impianti che rispettano determinati requisiti di esercizio (articoli 8, 26, 27, Allegato 1, Tabella 1.1 del Decreto).

Nella tabella che segue (Tabella 1), per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, sono individuate le tariffe incentivanti base, valide per l'anno 2013, che, per gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione negli anni successivi, saranno aggiornate sulla base delle modalità definite dal Decreto. Nella stessa tabella sono indicati anche i premi stabiliti dal Decreto.

1.2.3 Condizioni per l'accesso ai meccanismi di incentivazione

Il Decreto definisce quattro diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione, a seconda della potenza e della categoria di intervento (articolo 4):

- accesso diretto, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di rifacimento o potenziamento con potenza non superiore a un determinato limite (per i potenziamenti non deve essere superiore a tale limite l'incremento di potenza);
- iscrizione a Registri, in posizione tale da rientrare entro contingenti annui di potenza incentivabili, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento, se la relativa potenza è superiore a quella massima ammessa per l'accesso diretto, ma non superiore ad un determinato valore soglia (per i potenziamenti non deve essere superiore a tale valore soglia l'incremento di potenza);
- partecipazione a Procedure competitive di Aste al ribasso, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento se la relativa potenza è superiore a un determinato valore soglia (per i potenziamenti deve essere superiore a tale valore soglia l'incremento di potenza);
- iscrizione a Registri, in posizione tale da rientrare entro contingenti annui di potenza incentivabili, nel caso di rifacimenti di impianti la cui potenza è superiore a quella massima ammessa per l'accesso diretto.

Nella Tabella 2 e nella Tabella 3 che seguono sono schematizzate le diverse modalità di accesso agli incentivi in funzione del tipo di impianto e di fonte, della classe di potenza e della categoria di intervento.

Nella Tabella 4 è rappresentato schematicamente il flusso del processo di riconoscimento degli incentivi.

Tabella 1 – Tariffe incentivanti base previste per il 2013 e premi stabiliti dal Decreto

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	VITA UTILE degli IMPIANTI	TARIFFA INCENTIVANTE BASE (per il 2013)	PREMI (Pr)												Primi 10 MW su aree nuove	Abbattimento 95% gas incondensabili nel fluido in ingresso	Opere di connessione alla rete a proprie spese
					Biomasse da filiera	Riduzione gas serra	Requisiti di emissioni in atmosfera	Cogenerazione ad alto rendimento	Cogenerazione ad alto rendimento + teleriscaldamento	Cogenerazione ad alto rendimento + recupero azoto per produrre fertilizzanti	Cogenerazione ad alto rendimento + recupero 30% azoto per produrre fertilizzanti	Recupero 40% azoto per produrre fertilizzanti	Totale reiniezione fluido geotermico con emissioni nulle	art. 27, c. 1, l.a)	art. 27, c. 1, l. b)	art. 27, c. 1, l. c)			
				art. 8, c. 6, l.b), Tab.1-B	art. 8, c. 6, l. a)	art. 8, c. 7, all. 5	art. 8, c. 8, ll. a) e c)	art. 8, c. 8, l. b)	art. 26, c. 1 e 2	art. 26, c. 3	art. 26, c. 3	art. 27, c. 1, l.a)	art. 27, c. 1, l. b)	art. 27, c. 1, l. c)	all. 1, tab. 1.1				
		kW	anni	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh			
Eolica	On-shore	1<P≤20	20	291															
		20<P≤200	20	268															
		200<P≤1000	20	149															
		1000<P≤5000	20	135															
	Off-shore	P>5000	20	127															
		1<P≤5000	25	176												40			
Idraulica	ad acqua fluente (compresi gli impianti su acquedotto)	P>5000	25	165												40			
		1<P≤20	20	257															
		20<P≤500	20	219															
		500<P≤1000	20	155															
	a bacino o a serbatoio	1000<P≤10000	25	129															
		P>10000	30	119															
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		1<P≤10000	25	101															
		P>10000	30	96															
Geotermica		1<P≤5000	15	300															
		P>5000	20	194															
		1<P≤1000	20	135									30	30	15				
tecnologie avanzate (art. 27, comma 2)		1000<P≤20000	25	99									30	30	15				
		P>20000	25	85									30	30	15				
		1<P≤5000	25	200 ⁽¹⁾										30	15				
Gas di discarica		1<P≤1000	20	99															
		1000<P≤5000	20	94															
		P>5000	20	90															
Gas residuati dai processi di depurazione		1<P≤1000	20	111															
		1000<P≤5000	20	88															
		P>5000	20	85															
Biogas	a) prodotti di origine biologica	1<P≤300	20	180				40		30	20	15							
		300<P≤600	20	160				40		30	20	15							
		600<P≤1000	20	140				40		30									
		1000<P≤5000	20	104				40		30									
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	P>5000	20	91				40		30									
		1<P≤300	20	236				10		30	20	15							
		300<P≤600	20	206				10		30	20	15							
		600<P≤1000	20	178				10		30									
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2	1000<P≤5000	20	125				10		30									
		P>5000	20	101				10		30									
		1<P≤600	20	216				10		30	20	15							
		600<P≤1000	20	216				10		30									
Biomasse		1000<P≤5000	20	109				10		30									
		P>5000	20	85				10		30									
		a) prodotti di origine biologica	1<P≤300	20	229			30	40										
			300<P≤1000	20	180			30	40										
			1000<P≤5000	20	133	20 ⁽²⁾	10 ⁽²⁾	30	40										
			P>5000	20	122	20 ⁽³⁾	10 ⁽³⁾	30	40										
		b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤300	20	257			30 ⁽⁴⁾	10	40 ⁽⁴⁾									
			300<P≤1000	20	209			30 ⁽⁴⁾	10	40 ⁽⁴⁾									
			1000<P≤5000	20	161		10	30 ⁽⁴⁾	10	40 ⁽⁴⁾									
			P>5000	20	145		10 ^{(3) (4)}	30 ⁽⁴⁾	10	40 ⁽⁴⁾									
		c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2	1<P≤5000	20	174				10										
			P>5000	20	125				10										
Bioliquidi sostenibili		1<P≤5000	20	121				40											
		P>5000	20	110				40											

(1) Sempre Tariffa Onnicomprensiva con valore massimo pari a 200, nel caso la temperatura (T) del fluido geotermico sia maggiore di 151°C, la tariffa è pari a: 200 - (T - 151) * 0,75.

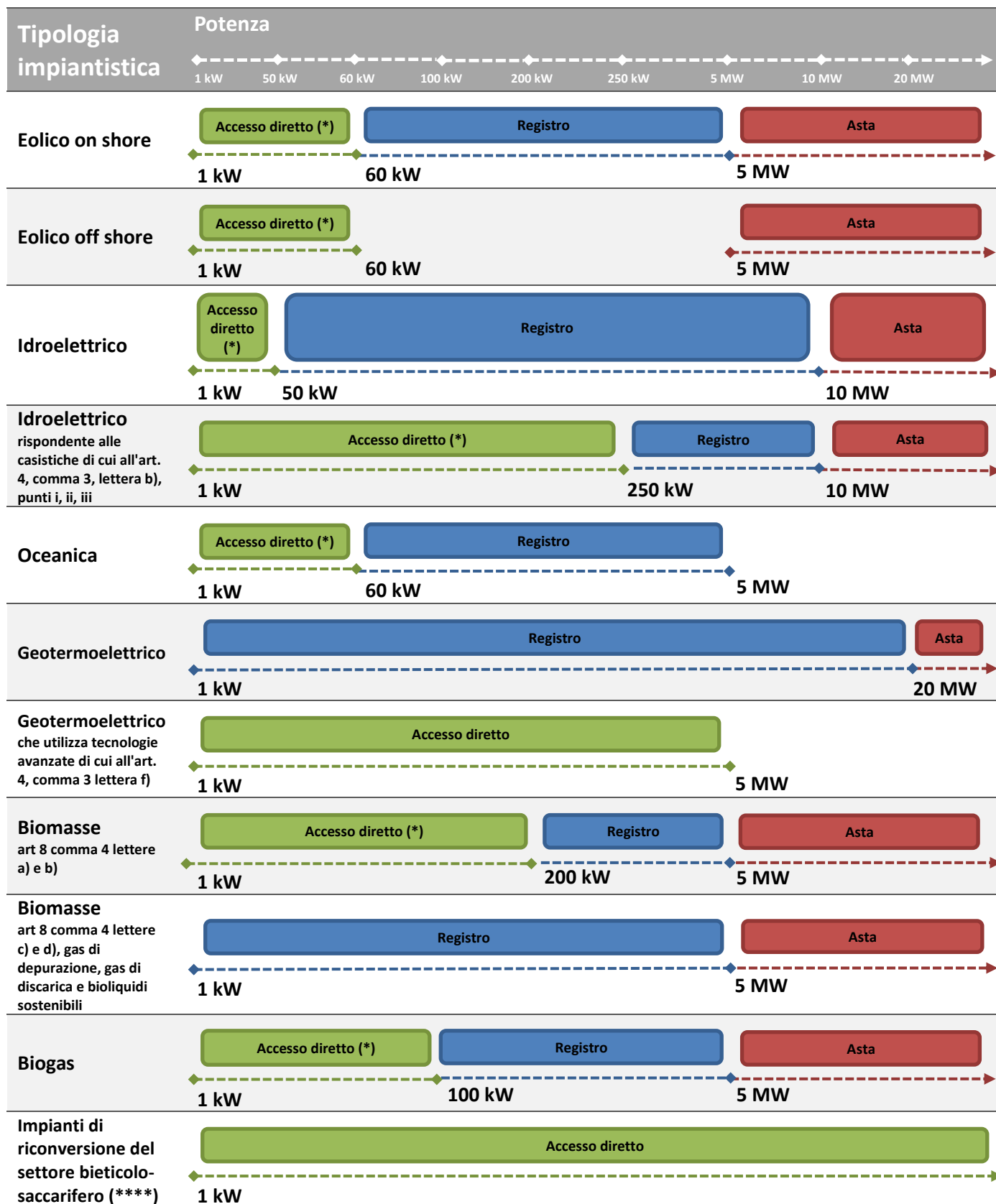
(2) Per tutte le categorie di intervento, esclusi i rifacimenti, anche per impianti di potenza pari a 1000 kW.

(3) Solo per interventi di rifacimento.

(4) Solo per per b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A

Premi non cumulabili tra di loro

Tabella 2 – Schema delle modalità di accesso agli incentivi per impianti nuovi, riattivazioni, integrali ricostruzioni () e potenziamenti (***)**



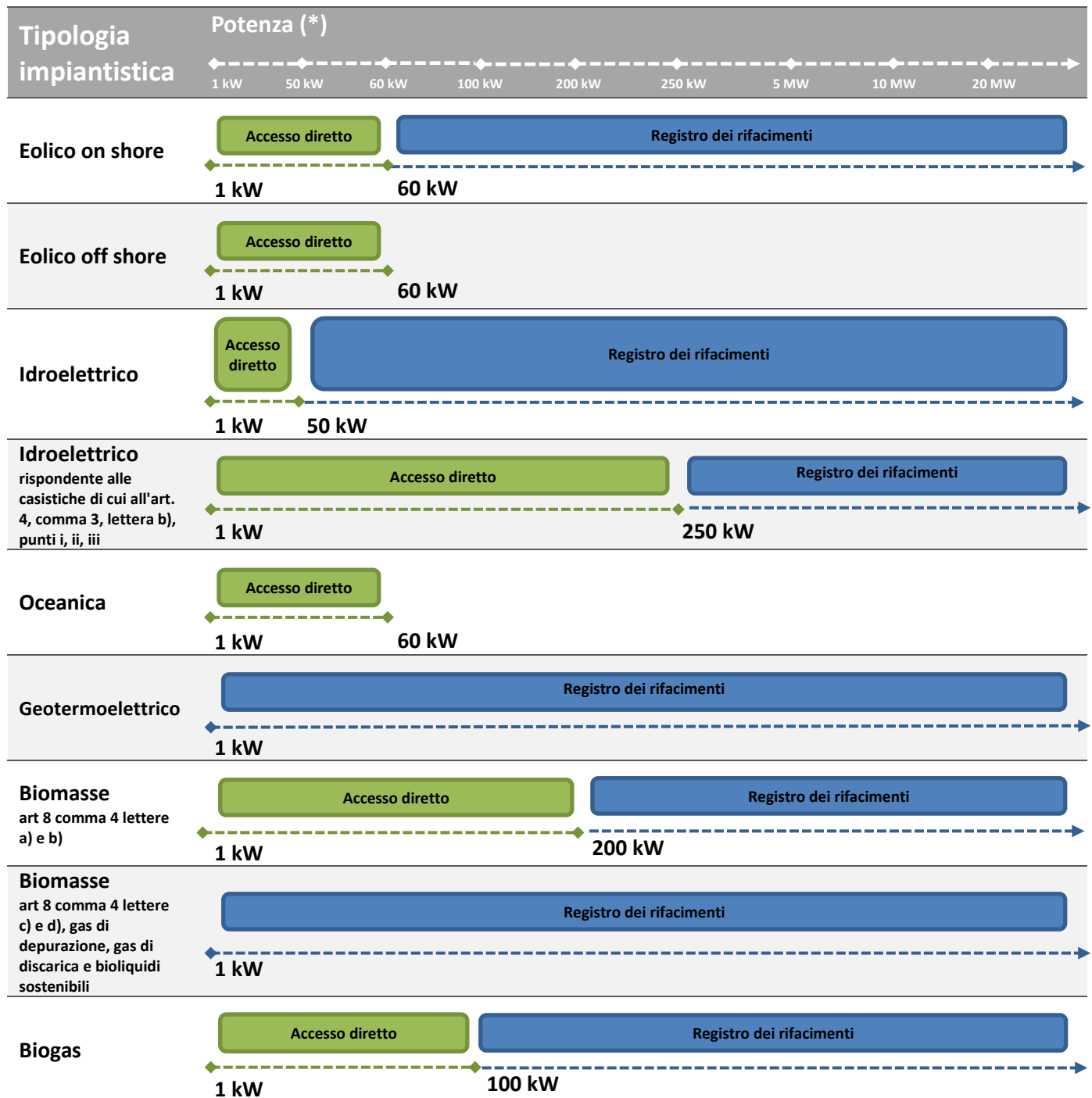
(*) Per impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, ad eccezione dei potenziamenti, le potenze massime per l'accesso diretto sono raddoppiate.

(**) L'intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas, gas di discarica, gas residuati dei processi di depurazione e idroelettrici installati negli acquedotti.

(***) Per interventi di potenziamento gli intervalli di potenza sono riferiti all'aumento della potenza dell'impianto al termine dell'intervento.

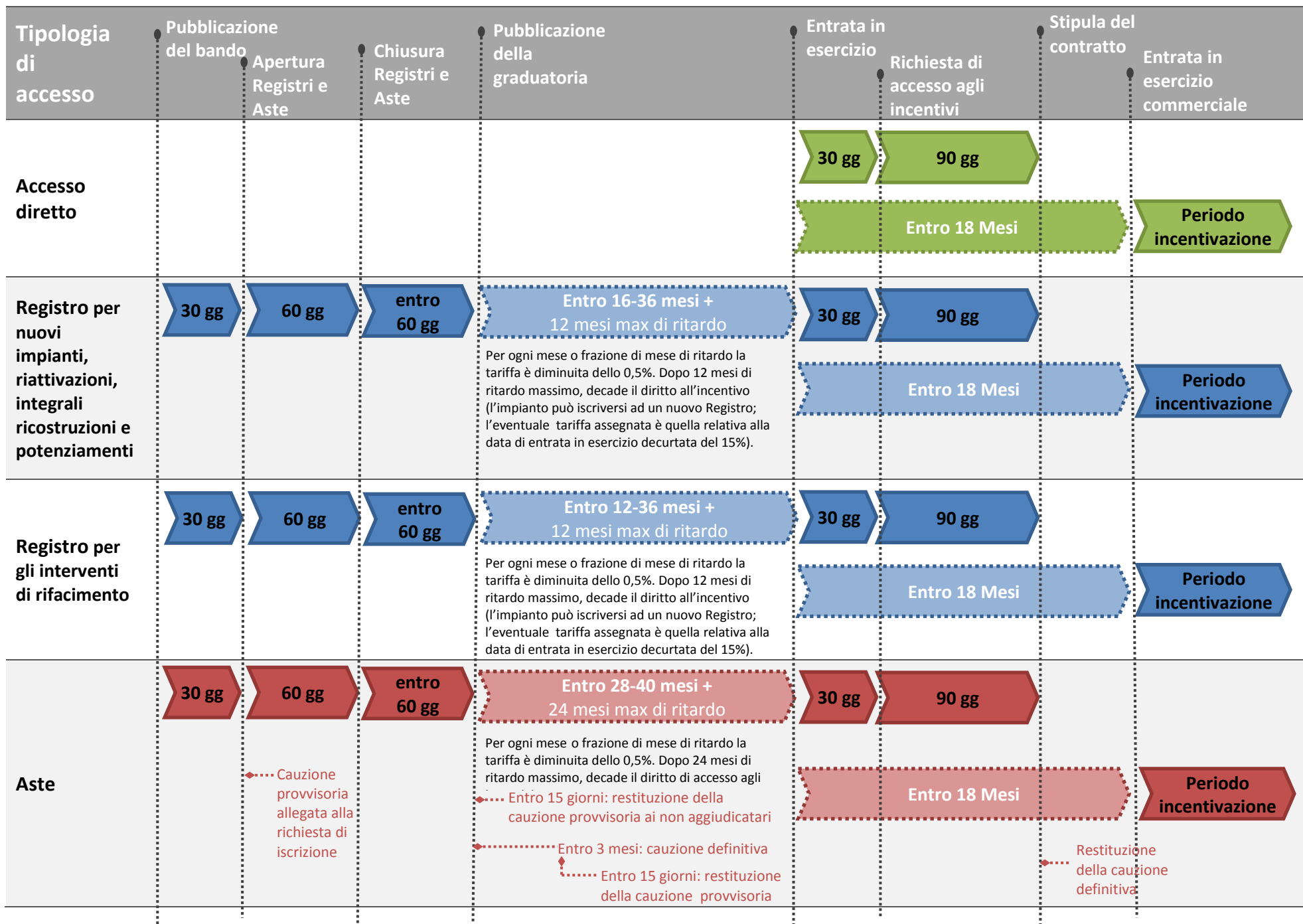
(****) Impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del D.L. 10/1/2006, n.2 convertito dalla L. 11/3/2006, n. 81.

Tabella 3 – Schema delle modalità di accesso agli incentivi per impianti oggetto di rifacimento



(*) Per gli interventi di rifacimento gli intervalli di potenza sono riferiti alla potenza dell'impianto al termine dell'intervento.

Tabella 4 – Flusso del processo di riconoscimento degli incentivi



1.3 Precisazioni per l'applicazione del Decreto

1.3.1 Entrata in esercizio

Per entrata in esercizio si intende il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento (nuova costruzione, rifacimento totale o parziale, potenziamento, riattivazione, integrale ricostruzione).

Per "completamento dei lavori", per tutte le categorie di intervento, come definite all'articolo 2 e nell'Allegato 2 del Decreto, e per tutte le modalità di accesso agli incentivi (Registri, Aste o Accesso Diretto), si intende l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili di impianto in conformità a quanto autorizzato e a quanto dichiarato nella richiesta di iscrizione al Registro o di partecipazione alla Procedura d'Asta se del caso, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete. In particolare, devono essere realizzate e installate tutte le opere impiantistiche, tutte le opere civili strutturali e tutte le opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato. Qualora oggetto di specifica prescrizione vincolante ai fini della messa in esercizio dell'impianto da parte del titolo autorizzativo, devono essere ultimate anche tutte le opere accessorie, seppur non strettamente funzionali all'esercizio dell'impianto.

Un impianto si intende in esercizio quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- 1) i lavori di realizzazione dell'impianto sono stati completati e tutti gli alternatori dell'impianto, così come previsto dal progetto autorizzato, sono nelle condizioni di generare una quota di energia da fonte rinnovabile;
- 2) l'impianto di connessione alla rete elettrica, comprensivo dei gruppi di misura, è stato messo in tensione dal Gestore di Rete.

L'impianto può dunque ritenersi in esercizio solo quando risulti totalmente conforme, sia per quanto attiene alla potenza installata sia per quanto attiene alla configurazione complessiva, a quello autorizzato per il quale il Soggetto Responsabile richiede l'accesso diretto o ha richiesto l'iscrizione al relativo Registro o ha partecipato alla Procedura d'Asta, fatta salva la facoltà di rinuncia alla richiesta di incentivazione per una parte della potenza iscritta, secondo le modalità disciplinate dalle presenti Procedure, ciò in coerenza con il Decreto, ed in particolare con:

- l'articolo 2, comma 1, lettera m) che collega la definizione di data di entrata in esercizio al "completamento dell'intervento";
- l'articolo 7, comma 1 che richiama l'Allegato 1, nel quale sono individuate le tariffe incentivanti di riferimento per l'anno 2013 (generalmente decrescenti in funzione della potenza degli impianti), e stabilisce che i valori di dette tariffe subiscono una decurtazione (2%, salvo casi particolari) per gli impianti che entrano in esercizio negli anni successivi;
- l'articolo 7, comma 8 che specifica che "in tutti i casi" la tariffa incentivante di riferimento è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto e dunque al momento di completamento dell'intervento;
- gli articoli 11, 16 e 17 che definiscono termini molto precisi per l'entrata in esercizio degli impianti inclusi nelle graduatorie (Registri, Aste, Rifacimenti), il cui mancato rispetto comporta una

decurtazione degli incentivi entro un limite massimo di ritardo, oltre il quale è prevista la decadenza dal diritto agli incentivi.

Risulta evidente che l'impostazione del Decreto è diretta a tutelare e garantire la parità di trattamento ai fini dell'iscrizione ai Registri ovvero della partecipazione alle Procedure d'Asta, prevedendo che alla data di entrata in esercizio dichiarata dal Soggetto Responsabile l'impianto debba essere completamente ultimato.

Si riportano di seguito alcuni esempi utili all'individuazione della data di entrata in esercizio con riferimento a diverse tipologie di impianto e categorie di intervento:

- per un impianto a biogas, la data di entrata in esercizio coincide con la data in cui avviene il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento; in particolare tutti gli alternatori previsti dal progetto autorizzato devono essere installati e connessi alla rete di distribuzione/trasmissione, tutti i digestori primari e secondari (ivi incluse le vasche di premiscelazione) devono essere riempiti con matrice organica di qualità idonea all'innesco delle cinetiche di fermentazione e deve essere presente in sito un quantitativo di fonte primaria in grado di garantire il funzionamento di almeno uno dei gruppi di generazione dell'impianto.
- in caso di impianti a biomasse/bioliquidi, la data di entrata in esercizio coincide con la data in cui avviene il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento; in particolare devono essere installati e connessi alla rete di distribuzione/trasmissione tutti gli alternatori previsti dal progetto autorizzato e deve essere presente in sito un quantitativo di biomassa/bioliquidi in grado di garantire l'alimentazione di almeno uno dei gruppi di generazione dell'impianto;
- per un impianto idroelettrico, la data di entrata in esercizio coincide con la data in cui avviene il primo parallelo con la rete successivamente all'avvenuto completamento di tutte le opere idrauliche ed elettromeccaniche. In particolare non può considerarsi in esercizio un impianto idroelettrico che, in seguito a intervento di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, immetta in rete energia elettrica con i lavori sulle opere idrauliche (condotte, canali di adduzione, opera di presa) o elettromeccaniche solo parzialmente completate;
- per un impianto eolico, la data di entrata in esercizio coincide con la data in cui avviene il primo parallelo con la rete successivamente all'avvenuta installazione e al completamento delle attività di *pre-commissioning* di tutti gli aerogeneratori costituenti l'impianto e previsti dal progetto autorizzato. In particolare non può considerarsi in esercizio un impianto eolico in cui risulti non attivato o connesso alla rete anche un solo aerogeneratore;
- per un impianto di cogenerazione, devono essere realizzate anche tutte le parti funzionali alla sola produzione del calore utile ivi incluse le caldaie di integrazione, gli scambiatori, gli eventuali assorbitori e ogni altro dispositivo non direttamente connesso con la generazione di potenza elettrica.

La data di entrata in esercizio, così come risultante dal sistema GAUDÌ (lettera m, comma 1, articolo 2 del Decreto), è validata dal gestore di rete, ai sensi dell'articolo 10, comma 12 e dell'articolo 23, comma 8 della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (nel seguito AEEG) ARG/elt 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive, nel seguito TICA), entro 5 giorni lavorativi dall'attivazione della connessione.

La data di entrata in esercizio, per gli impianti oggetto di riattivazione, integrale ricostruzione, rifacimento, potenziamento o di trasformazione in impianto ibrido, qualora non disponibile in GAUDÌ, coincide con la data, dichiarata e documentata dal produttore (secondo le modalità di cui al paragrafo 4.1), corrispondente al primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico dopo il completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento.

Nel caso di un impianto con più sezioni, la data di entrata in esercizio coincide con quella di validazione dell'ultima sezione completata.

Nelle more della piena operatività del sistema GAUDÌ e della relativa interoperabilità con il portale per la gestione degli incentivi, fissata dall'AEEG, il Soggetto Responsabile dovrà documentare l'avvenuto completamento dei lavori mediante l'invio di un'apposita dichiarazione di avvenuto completamento dei lavori rilasciata dal Direttore lavori, e della documentazione riportata nel paragrafo 4.1.2 delle presenti Procedure.

Il Decreto prevede, ai fini dell'ammissione agli incentivi a seguito di interventi di potenziamento o di rifacimento, che gli impianti siano in esercizio da almeno:

- 5 anni, per gli interventi di potenziamento, con esclusione degli interventi eseguiti su impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- 2/3 della vita utile convenzionale dell'impianto per gli interventi di rifacimento (come definita dalla Tab. 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto).

A tal riguardo, si precisa che, nel caso l'intervento di potenziamento o di rifacimento sia effettuato su un impianto che già benefici o abbia beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, i periodi minimi di esercizio sopra indicati devono essere calcolati a partire dalla data di entrata in esercizio a seguito dell'ultimo intervento precedentemente effettuato.

Tale condizione deve essere verificata:

- per gli impianti soggetti a Registro o a Procedura d'Asta, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione o partecipazione (nel caso di richiesta di iscrizione o di partecipazione presentata successivamente alla data di entrata in esercizio a seguito di potenziamento/rifacimento, la condizione deve essere verificata a quest'ultima data);
- per gli impianti con accesso diretto, alla data di entrata in esercizio a seguito di potenziamento/rifacimento.

La realizzazione di un intervento di rifacimento esclude la possibilità di eseguire, durante il periodo dell'incentivazione spettante al rifacimento stesso, un intervento di potenziamento sul medesimo impianto.

Parimenti l'intervento di riattivazione è definito dal Decreto come "la messa in esercizio di un impianto dismesso da oltre 10 anni". Tale condizione deve essere verificata:

- per gli impianti soggetti a Registro o a Procedura d'Asta, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione o partecipazione (nel caso di richiesta di iscrizione o di partecipazione presentata successivamente alla data di entrata in esercizio a seguito di riattivazione, la condizione deve essere verificata a quest'ultima data);
- per gli impianti con accesso diretto, alla data di entrata in esercizio a seguito di potenziamento/rifacimento.

1.3.2 Progetto autorizzato e Progetto “as-built”

Per progetto autorizzato, da presentarsi all’atto della richiesta di accesso all’incentivo, s’intende l’insieme degli elaborati tecnici, timbrati e sottoscritti da Tecnico Abilitato, cui fa riferimento l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio rilasciata dall’Ente competente, ovvero all’esecuzione dell’intervento, in caso di riattivazione, integrale ricostruzione, rifacimento o potenziamento. Se la procedura autorizzativa lo prevede, gli elaborati tecnici dovranno essere timbrati e sottoscritti per approvazione dall’Ente competente.

Per progetto “as-built” (“come costruito”), da presentarsi all’atto della richiesta di accesso all’incentivo, s’intende, invece, il progetto redatto successivamente all’entrata in esercizio dell’impianto, riportante lo stato di fatto.

Tutti gli elaborati (per il cui elenco dettagliato si rimanda al paragrafo 4.1.2) nell’intestazione (cosiddetta “copertina” in caso di relazione e “cartiglio” in caso di tavole progettuali) devono esplicitamente riferirsi alla versione “as-built” (o anche “come costruito”) e recare una data coerente con la data di entrata in esercizio, il timbro e la firma del Tecnico abilitato che li ha redatti.

1.3.3 Potenza dell’impianto

1.3.3.1 Definizione

Secondo la definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lett. p) del Decreto, la potenza di un impianto è *“la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore medesimo. Per i soli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua”*.

Al riguardo, si precisa che:

- la potenza dell’impianto (ad eccezione degli impianti a fonte idraulica) è pari alla somma delle potenze nominali degli alternatori; pertanto, l’eventuale utilizzo di gruppi depotenziati o interventi di regolazione e controllo effettuati sui motori primi non modificano il valore della potenza complessiva dell’impianto;
- la potenza dell’impianto, per i soli impianti a fonte idraulica, è pari alla potenza nominale media annua indicata dalla concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico;
- in caso di interventi di rifacimento e di integrale ricostruzione, la potenza dell’impianto deve intendersi come potenza risultante a seguito dell’intervento;
- in caso di interventi di potenziamento:
 - ✓ ai fini della determinazione della modalità di accesso agli incentivi (Accesso Diretto, Registri o Aste) e della saturazione del contingente, la potenza da considerare corrisponde all’incremento di potenza a seguito dell’intervento; gli interventi di potenziamento su impianti a fonte idraulica che non determinano un aumento della potenza nominale di concessione possono accedere agli incentivi ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del Decreto;
 - ✓ ai fini dell’accesso alla Tariffa Onnicomprensiva ($P \leq 1\text{MW}$), dell’applicazione del criterio di priorità nella graduatoria dei Registri (impianti di minor potenza), della determinazione della

tariffa base e della quantificazione del contributo a copertura dei costi di istruttoria, la potenza da considerare corrisponde a quella complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento;

- in caso di interventi di rifacimento su impianti articolati con diverse linee produttive, dotate di autonomia di esercizio e di misuratori dedicati dell'energia generata, per ciascuna delle quali il Soggetto Responsabile presenti richiesta separata di accesso ai Registri per gli interventi di rifacimento, la potenza da considerare è pari alla somma delle potenze nominali degli alternatori operanti sulla singola linea;
- in caso di impianti ibridi di cui all'articolo 2, comma 1 lettere g) e h) del Decreto, la potenza dell'impianto è pari alla somma della potenza nominale di tutti gli alternatori installati presso l'impianto, ivi inclusi gli eventuali alternatori azionati da motori primi alimentati parzialmente o totalmente con fonte non rinnovabile;
- in caso di impianti dotati di più alternatori, devono essere considerati tutti gli alternatori, compreso l'alternatore del gruppo di riserva. Fanno eccezione le apparecchiature non fisicamente installate e giacenti in magazzino;
- in caso di una coppia di alternatori azionabili alternativamente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza dell'impianto, si considera il solo alternatore di potenza maggiore.

Si precisa che, anche nel caso l'unità di generazione elettrica, quali ad esempio l'aerogeneratore per impianti eolici o il "gen-set" per impianti termoelettrici, abbia una propria potenza di targa, la potenza dell'impianto ai fini del Decreto è comunque determinata dalla somma delle potenze nominali degli alternatori installati.

Pertanto, l'eventuale domanda di iscrizione ai Registri, di partecipazione alle Procedure d'Asta o di accesso agli incentivi dovrà essere effettuata indicando tale valore, anche qualora il titolo autorizzativo sia stato rilasciato con riferimento alla potenza di targa dell'unità di generazione elettrica (ad esempio con riferimento alla potenza di targa dell'aerogeneratore o del "gen-set").

Con riferimento agli interventi che comportino un incremento di potenza su impianti che beneficiano di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche nei casi in cui gli stessi non siano effettuati ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti per la categoria di intervento del potenziamento, si rappresenta che le condizioni per l'effettuazione dell'intervento e le modalità di gestione dell'incentivo in essere, a seguito dell'intervento stesso, saranno definite nelle relative regole applicative di prossima pubblicazione sul sito del GSE.

1.3.3.2 Articolo 5, comma 2

L'articolo 5, comma 2 del Decreto prevede inoltre che, *"ai fini della determinazione della potenza dell'impianto e dei valori di potenza di soglia:*

- a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica [come di seguito definito]; per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione;*
- b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella*

catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.”

Si precisa che:

- la condizione di cui al punto a) si applica esclusivamente nel caso in cui gli impianti siano nella disponibilità del medesimo produttore o siano riconducibili, a livello societario, a un unico produttore;
- l'articolo 5, comma 2 non si applica a impianti idroelettrici dotati di distinte concessioni di derivazione d'acqua o di un'unica concessione, sempre che la stessa preveda potenze medie annue distinte;
- in ogni caso due o più impianti funzionalmente interconnessi sono da considerarsi come un unico impianto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera ee) e dall'articolo 5, comma 1 del TICA:

- *“punto di connessione (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica”;*
- *“ai soli ed esclusivi fini di identificare il punto di connessione con il corredo delle proprie informazioni tecniche (in termini di potenza, livello di tensione, ecc.), tutti i punti di connessione sono identificati con il codice POD (Point of Delivery) di cui all'articolo 14 del Testo Integrato Settlement”.*

A tal riguardo, si precisa che, ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 18 dicembre 2008 e al D.M. 6 luglio 2012, nel caso impianti alimentati da fonti diverse o impianti alimentati dalla stessa fonte non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 2 del Decreto condividano un unico POD, ciascun impianto, identificato da un proprio codice Censimp e da una UP commerciale, deve essere dotato di dedicata apparecchiatura di misura dell'energia prodotta lorda.

Si precisa, inoltre, che le regole dell'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), trovando applicazione per la definizione della potenza di soglia, sono finalizzate anche all'applicazione dei criteri di priorità per la formazione delle graduatorie e all'individuazione della tariffa incentivante base.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera b) del Decreto:

- si intendono soggetti riconducibili ad unico Soggetto Responsabile le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario;
- si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua o da una superficie la cui area è inferiore al 20% della superficie della particella di dimensioni maggiori;
- non sono da considerarsi le particelle catastali interessate esclusivamente dai cavidotti e/o dalla cabina di connessione.

Si precisa che, nel caso di impianti che accedono direttamente agli incentivi, si farà riferimento alla situazione catastale esistente alla data di entrata in esercizio, mentre, nel caso di impianti che si iscrivono ai Registri o partecipano alle Procedure d'Asta, si farà riferimento alla situazione catastale esistente alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione ai Registri o di partecipazione alle Procedure d'Asta. Qualora l'impianto sia già in esercizio alla data di presentazione dell'istanza o di partecipazione alle Procedure si farà riferimento alla situazione catastale esistente alla data di entrata in esercizio.

La situazione catastale così dichiarata dal Soggetto Responsabile al GSE non deve subire modifiche tali da determinare l'aumento della potenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), fino al termine dell'intero periodo di incentivazione, pena la decadenza dal diritto agli incentivi.

Nel caso di impianti ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2 del Decreto (nel seguito "sotto-impianti"), ai fini dell'individuazione del meccanismo di accesso agli incentivi (Accesso Diretto, Registri o Aste), il Soggetto Responsabile è tenuto a considerare la somma delle potenze di tutti i "sotto-impianti".

A tal riguardo, i soggetti responsabili devono presentare una domanda per ciascun "sotto-impianto", avendo cura di riportare nel campo "Potenza" della sezione "Dati Preliminari" del Portale FER-E il valore della potenza complessiva dei "sotto-impianti" ricadenti nell'ambito di applicazione del citato articolo 5, comma 2, a pena di esclusione dall'ammissione ai Registri/Aste e dal diritto agli incentivi.

Tali "sotto-impianti", che non devono presentare interconnessioni funzionali e devono disporre di titoli autorizzativi autonomi, potranno essere realizzati ed entrare in esercizio anche in momenti differenti e, ai fini dell'erogazione degli incentivi, saranno gestiti in maniera disgiunta (con codici di mercato, POD e misure distinte ecc.).

Nel caso in cui un Soggetto Responsabile presenti una domanda di accesso ai meccanismi di incentivazione per un "sotto-impianto" che si aggiunga a uno o più "sotto-impianti", già incentivati ai sensi del Decreto o per i quali sia stata presentata richiesta di iscrizione ai Registri o di partecipazione alle Procedure d'Asta, ricadendo nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2 del Decreto, il Soggetto Responsabile dovrà fornire tutte le informazioni necessarie all'individuazione di detti "sotto-impianti" e dei relativi soggetti responsabili.

Fatto salvo il caso in cui, anche a seguito dei controlli effettuati dal GSE, emerga che la fattispecie integri *ab origine* una situazione dalla quale debba derivare la decadenza dai benefici acquisiti, l'eventuale

ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5 del Decreto determina la ridefinizione degli incentivi spettanti a tutti i "sotto-impianti" ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5 con riferimento:

- alla tariffa incentivante base spettante alla somma delle potenze, nel caso in cui la somma delle potenze dei "sotto-impianti" non superi il valore di soglia;
- alla minore delle tariffe incentivanti spettanti ai diversi "sotto-impianti", nel caso in cui la somma delle potenze degli stessi superi il valore di soglia.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, non sono da considerare i "sotto-impianti" già in esercizio che non accedono ad alcun tipo di meccanismo di incentivazione e i "sotto-impianti" che accedono a meccanismi di incentivazione diversi da quelli previsti dal Decreto.

1.3.3.3 Chiarimenti in merito agli interventi di incremento di potenza non incentivati

Con riferimento agli interventi che comportino un incremento della potenza nominale elettrica di un impianto incentivato, senza richiesta di incentivi relativamente all'energia prodotta dalla porzione di impianto aggiuntiva, si rinvia alla specifica procedura di prossima pubblicazione sul sito del GSE.

In ogni caso, si precisa che al fine di garantire al GSE la corretta erogazione degli incentivi:

1. fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso ai meccanismi incentivanti previsti dalla normativa (quali, ad esempio, i limiti di potenza per l'accesso alla tariffa onnicomprensiva e la relativa incompatibilità con il meccanismo di scambio sul posto o per la definizione della tariffa base di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto), ogni incremento, deve essere preventivamente comunicato al GSE, al fine di consentire le verifiche di propria competenza;
2. è necessario che l'impianto, oggetto dell'intervento, sia dotato di idonee apparecchiature di misura che assicurino la rilevazione distinta dell'energia elettrica prodotta lorda dalle singole porzioni dell'impianto pre-esistenti e quella prodotta dalla porzione aggiuntiva, garantendo, in particolare, la rilevazione distinta della misura di energia prodotta lorda incentivata da quella non incentivata.

1.3.4 Impianti a fonte idraulica

Ai fini della determinazione del valore della tariffa incentivante base, nonché della durata dell'incentivo, il Decreto suddivide gli impianti a fonte idraulica in due diverse categorie:

- impianti ad acqua fluente ;
- impianti a bacino o a serbatoio;
- su acquedotto.

Tali categorie devono essere individuate sulla base delle definizioni di EURELECTRIC (ex UNIPED) e dei criteri di seguito indicati.

Nell'ambito della definizione dei criteri di priorità per la formazione delle graduatorie dei Registri l'articolo 10, comma 3, lettera e) del Decreto definisce le seguenti sub-tipologie di impianti ad acqua fluente e di impianti a bacino o a serbatoio:

- a) impianti realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
- b) impianti che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;

- c) impianti che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
- d) impianti che utilizzano una quota parte del DMV (Deflusso Minimo Vitale) senza sottensione di alveo naturale.

Ai fini della determinazione della potenza massima per l'accesso diretto agli incentivi (come meglio definita nel paragrafo 2.2.1), l' articolo 4, comma 3, lettera b) del Decreto definisce le seguenti condizioni per l'accesso diretto con potenza nominale non superiore a 250 kW (500 kW se realizzati da Amministrazioni pubbliche con procedure ad evidenza pubblica):

- e) impianti realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
- f) impianti che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
- g) impianti che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.

Per un approfondimento in merito alle condizioni per all'appartenenza alle sub-tipologie succitate si rimanda all'Allegato 21.

1.3.4.1 Impianti idroelettrici che utilizzano sistemi di pompaggio

Nel caso di impianti idroelettrici che, secondo le definizioni di EURELECTRIC (ex UNIPEDE), utilizzano sistemi di pompaggio, la quota di energia elettrica prodotta a questi attribuibile non è incentivabile. L'energia elettrica prodotta attribuibile al pompaggio deve essere calcolata secondo le modalità definite nella Procedura di qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvata con D.M. 21 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del D.M. 24 ottobre 2005.

1.3.4.2 Impianti idroelettrici "su acquedotto"

Un impianto idroelettrico è ricompreso nella categoria "su acquedotto" nel caso in cui soddisfi tutti i seguenti requisiti:

- a. il Soggetto Responsabile deve essere il gestore di uno o più servizi idrici o il concessionario di un gestore di servizi idrici per la realizzazione e gestione dell'impianto idroelettrico. Per servizi idrici si intendono la distribuzione a terzi e/o a consorziati di acqua potabile, industriale e di irrigazione;
- b. l'impianto deve essere realizzato utilizzando le opere idrauliche del servizio idrico, integrando le stesse con opere idrauliche aggiuntive e/o accessorie funzionali:
 - all'utilizzo della portata del servizio idrico per l'alimentazione dei gruppi turbina-alternatore;
 - alla restituzione dell'acqua turbinata alle condotte e/o canali del servizio idrico oppure al corpo idrico di valle;
- c. nel periodo di erogazione dei servizi idrici, la portata idroelettrica è costituita esclusivamente dalla portata prelevata per il servizio stesso e a essa contemporanea. Nel caso in cui l'impianto operi anche nei periodi di interruzione dei servizi idrici previsti dalla concessione di cui sopra, l'esercizio deve essere garantito dalle sole portate di supero, di laminazione o dai rilasci per il DMV o deve poter essere assimilabile a quello di un impianto ad acqua fluente (Tempo efficace di riempimento del bacino $T_{rh} < 2$ ore).

Il "Tempo efficace di riempimento" (T_{rh}) del bacino al fine dell'uso idroelettrico è definito come:

$$T_{rh} = (V/Q_h) \times (T_h/365)$$

dove:

T_h è il numero di giorni di assenza del servizio idrico prevalente;

V è il volume utile dell'invaso, calcolato al netto del volume destinato a compenso e riserva per il servizio idrico;

Q_h è la portata affluente media nel periodo T_h ; se non disponibile si considera la portata media di concessione a scopo idroelettrico.

1.3.4.3 Impianti idroelettrici alimentati da invasi a uso plurimo

Di seguito si identificano i criteri di distinzione tra impianti a bacino e impianti ad acqua fluente in caso di prelievo a uso idroelettrico da invasi a uso plurimo, a eccezione degli impianti su acquedotto di cui al paragrafo precedente.

Nel caso di impianti idroelettrici che prelevano da invasi a uso plurimo, la distinzione tra impianto a bacino e impianto a acqua fluente deve essere condotta calcolando il Tempo di riempimento efficace T_{rh} come:

$$T_{rh} = V/Q_{dh}$$

Dove Q_{dh} è la somma delle portate medie annue destinate a ciascuna destinazione d'uso e V il volume utile dell'invaso, calcolato al netto del volume destinato a compenso e riserva per gli altri servizi idrici.

Sia nel caso di impianti su acquedotto sia nel caso di impianti alimentati da invasi a uso plurimo resta salvo quanto previsto nel paragrafo 1.3.4.1 in merito agli impianti che utilizzano sistemi di pompaggio.

1.3.5 Impianti a biomasse, a biogas o a bioliquidi

1.3.5.1 Individuazione delle tipologie di alimentazione degli impianti a biomasse o a biogas

L'articolo 8, comma 4 e l'articolo 18, comma 3 del Decreto definiscono le seguenti quattro tipologie di alimentazione per gli impianti a biomasse e a biogas:

- prodotti di origine biologica ("Tipo a");
- sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A dell'Allegato 1 del Decreto ("Tipo b");
- rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta ai sensi dell'Allegato 2 del Decreto ("Tipo c");
- rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dal "Tipo c" e la frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) utilizzata in ingresso agli impianti a biogas, per quest'ultima fattispecie anche qualora i rifiuti siano raccolti in modo differenziato ("Tipo d").

Nel "Tipo a" ricadono i prodotti agricoli destinati o destinabili al consumo umano, i prodotti derivanti dalla gestione del bosco e dalla silvicoltura non classificati come rifiuti o sottoprodotti e non ricompresi nella Tabella 1-A dell'Allegato 1 del Decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono di "Tipo a": mais, tritiale, barbabietole, avena, segale, grano, orzo, colza, prodotti orticoli e ortofrutticoli, specie erbacee e arboree riportate nella Tabella 1-B dell'Allegato 1 del Decreto.

Nel "Tipo b" sono compresi esclusivamente i sottoprodotti che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

- sono riportati nella Tabella 1-A dell'Allegato 1 del Decreto;
- rispettano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e, per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, del regolamento CE n. 1069/2009 e del regolamento CE n. 142/2011.

Si precisa che:

- il digestato ottenuto nell'ambito del processo di digestione anaerobica di un altro impianto non rientra in alcuna delle tipologie elencate nella Tabella 1-A e, pertanto, ai fini dell'accesso agli incentivi, non può essere considerato di "Tipo b";
- gli oli vegetali derivanti dalla spremitura di semi ottenuti come scarti da processi di lavorazione di prodotti di "Tipo a", anche nell'eventualità in cui questi fossero ricompresi nella Tabella 1-A, non possono considerarsi sottoprodotti di "Tipo b" in quanto, come tutti gli oli, essendo combustibili liquidi, sono da ricomprendersi nella categoria dei bioliquidi e pertanto non soggetti alla classificazione di cui all'articolo 8, comma 4 del Decreto, ma ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 28/2011.

Nel "Tipo c" ricadono i rifiuti la cui quota biodegradabile è computata forfetariamente con le modalità di cui al paragrafo 6 dell'Allegato 2 del Decreto.

Nella Tabella 5 è riportato l'elenco delle tipologie di rifiuto riconducibili al "Tipo c" con un dettaglio delle caratteristiche minime e delle eventuali condizioni di utilizzo.

Tabella 5 – Rifiuti di Tipo c: classificazione, condizioni e forfait

ALIMENTAZIONE DI “TIPO C”				
Codice	TIPO DI RIFIUTO	Codici CER e requisiti tecnici	Condizioni di utilizzo ai fini del riconoscimento del forfait	Forfait
R1	Rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata	CER 20 03 xx e 20 02 xx con esclusione dei 20 02 02 e 20 02 03	nessuna	51% ⁽¹⁾
R2	Combustibile solido secondario (CSS) prodotto da rifiuti urbani	- CSS art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - rispetto caratteristiche di classificazione e specificazione UNI EN 15359 e s.m.i. - il CDR UNI 9903-1:2004 qualificato come RDF di qualità normale si considera CSS	- PCI ≤ 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri	51% ⁽¹⁾
R3	Rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata	Elenco CER Tabella 6.A del Decreto	- somma massa di R3, R4 e R6 ≤ 30% del peso totale dei rifiuti (su base annua). Alle eventuali eccedenze sarà riconosciuta quota biogenica nulla. E' consentita una franchigia fino al 5% in peso di eventuali altri rifiuti speciali non pericolosi non compresi nell'elenco di cui alla Tabella 6.A del Decreto (compresa entro il 30% sopracitato)	51% ⁽¹⁾
R4	CSS prodotto da R3 e da rifiuti urbani	- CSS art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - rispetto caratteristiche di classificazione e specificazione UNI EN 15359 e s.m.i. - il CDR UNI 9903-1:2004 qualificato come RDF di qualità normale si considera CSS	- PCI ≤ 20 MJ/kg - massa di R3 utilizzati per la produzione del CSS ≤ 30 % del totale dei rifiuti in ingresso all'impianto di produzione CSS - somma R3, R4 e R6 ≤ 30% della massa totale dei rifiuti (su base annua) Alle eventuali eccedenze sarà riconosciuta quota biogenica nulla	51% ⁽¹⁾
R5	R3 provenienti da impianti di trattamento e/o separazione meccanica dei rifiuti urbani, alimentati esclusivamente con rifiuti urbani indifferenziati a valle della raccolta differenziata	CER 19 xx xx	nessuna	51% ⁽¹⁾
R6 ⁽²⁾	R3 provenienti da impianti di trattamento e/o separazione meccanica dei rifiuti urbani, alimentati con rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi	CER 19 xx xx	- massa di R3 ≤ 30% del peso totale dei rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento e/o separazione meccanica. - somma R3, R4 e R6 ≤ 30% della massa totale dei rifiuti (su base annua). Alle eventuali eccedenze sarà riconosciuta quota biogenica nulla. E' consentita una franchigia fino al 5% in peso di eventuali altri rifiuti speciali non pericolosi non compresi nell'elenco di cui alla Tabella 6.A del Decreto (compresa entro il 30%)	51% ⁽¹⁾
R7	Rifiuti sanitari e veterinari a rischio infettivo	CER 18 01 03* e 18 02 02*	In caso di utilizzo congiunto con rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata e a rifiuti speciali non pericolosi, la quantità di R7 concorre alla percentuale del 30% in massa prevista per i rifiuti R3 Nel caso di impianti dedicati per R7 si assume un PCI = 10,5 MJ/kg	40% ⁽³⁾
R8	Pneumatici fuori uso	CER 16 01 03	solo se utilizzato in impianti dedicati	35% ⁽¹⁾

(1) Quota dell'energia elettrica netta immessa in rete imputabile a fonti rinnovabili

(2) Nel caso di utilizzo contestuale di rifiuti di cui ai punti R1 e R3, laddove detti rifiuti siano avviati all'impianto di produzione energetica, in tutto o in parte, previo trattamento e/o separazione meccanica eseguito nel medesimo sito in cui è ubicato l'impianto, la verifica della condizione della quota massima del 30% in massa è effettuata considerando le quantità e la classificazione dei rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento e/o separazione meccanica.

(3) La quota rinnovabile a forfait per i rifiuti di cui al punto R7 (pari al 40%) è riferita alla massa.

Nella tipologia di alimentazione di “Tipo d” ricadono i rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli assoggettabili a forfait (“Tipo c”) e la frazione organica dei rifiuti urbani utilizzata in ingresso agli impianti a biogas (FORSU), per quest’ultima fattispecie anche qualora i rifiuti siano raccolti in modo differenziato. Nel “Tipo d” ricadono anche i rifiuti indicati nel paragrafo 6.1 dell’allegato 2 del Decreto diversi dagli urbani, qualora il titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto non preveda anche l’utilizzo di rifiuti di cui al punto i) e punto ii) del medesimo paragrafo.

Gli impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di syngas, prodotto dalla gassificazione della biomassa, sono classificati secondo la definizione di cui al paragrafo 1.1 dell’Allegato 1 del Decreto: *un “impianto a biomasse è l’insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell’acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento.”.*

1.3.5.2 Individuazione delle tariffe incentivanti per ciascuna tipologia di alimentazione

Ai fini della determinazione della tariffa incentivante base dell’impianto (di cui alla Tabella 1.1 dell’Allegato 1 del Decreto) è necessario individuare la tipologia di alimentazione dell’impianto facendo riferimento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all’esercizio.

Nei casi in cui il titolo autorizzativo non indichi in modo esplicito l’obbligo all’utilizzo di una sola tipologia (“Tipo a”, “Tipo b”, “Tipo c” o “Tipo d”) o, comunque, consenta un utilizzo di fonti ricadenti in più tipi, l’individuazione della tariffa incentivante di riferimento è effettuata attribuendo all’intera produzione incentivabile la tariffa base incentivante di minor valore fra quelle riferibili alle tipologie autorizzate. Per i soli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW e nel solo caso in cui dall’autorizzazione risulti che per l’alimentazione possono essere utilizzati sottoprodotti ricadenti nel “Tipo b” congiuntamente a biomasse rientranti nel “Tipo a”, con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, si attribuisce all’intera produzione la tariffa incentivante base prevista per i sottoprodotti di “Tipo b”. In tal caso, il titolo autorizzativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto deve riportare in modo puntuale i prodotti e i sottoprodotti di cui si prevede l’utilizzo e le relative quantità massime (in peso) previste in ingresso all’impianto.

Nel caso di impianti autorizzati all’utilizzo di rifiuti di “Tipo c” e/o di “Tipo d”, la quota di produzione incentivabile deve essere calcolata mediante l’applicazione di metodi analitici o, laddove previsto, del forfait (paragrafo 4.4.6).

In via generale, nel caso di impianti autorizzati all’utilizzo di più tipologie, il valore della tariffa incentivante base è unico per l’intera produzione incentivabile e deve essere pari al valore riportato in Tabella 6 per lo specifico mix di alimentazione previsto nel titolo autorizzativo.

In particolare, il Decreto prevede, per impianti alimentati a biogas o per impianti alimentati a biomasse, tariffe incentivanti di riferimento in funzione della tipologia di alimentazione e della potenza, nonché tariffe incentivanti di riferimento in funzione della sola potenza per impianti alimentati da altre fonti come, ad esempio, i bioliquidi sostenibili. Con la sola eccezione degli impianti solari termodinamici con

integrazione a fonte rinnovabile, per i quali si rimanda alle relative regole applicative di prossima pubblicazione, e degli interventi di potenziamento di impianti geotermoelettrici con utilizzo di biomasse di cui al paragrafo 4.4.7, il Decreto non prevede la possibilità di incentivare gli impianti con alimentazione mista del tipo, ad esempio, biomasse-bioliquidi sostenibili.

Tabella 6 – Tariffa incentivante base per gli impianti a biogas e biomasse in funzione della potenza e della tipologia di prodotti combustibili autorizzati

BIOMASSE AUTORIZZATE	TIPO FONTE	POTENZA [kW]	TARIFFA ⁽¹⁾ [€/MWh]
- Fonti rientranti in tutte e quattro le tipologie ("Tipo a", "Tipo b", "Tipo c" e "Tipo d") - Fonti rientranti nel "Tipo a", nel "Tipo b" e nel "Tipo c" - Fonti rientranti nel "Tipo a", nel "Tipo d" e nel "Tipo c"	biogas	1<P≤300	180
		300<P≤600	160
		600<P≤1000	140
		1000<P≤5000	104
		P>5000	85
	biomasse	1<P≤300	174
		300<P≤1000	174
		1000<P≤5000	133
		P>5000	122
- Sia prodotti di "Tipo a", sia sottoprodotti di "Tipo b"	biogas	1<P≤300	180
		300<P≤600	160
		600<P≤1000	140
		1<P≤300 ⁽²⁾	236
		300<P≤600 ⁽²⁾	206
		600<P≤1000 ⁽²⁾	178
		1000<P≤5000	104
		P>5000	91
	biomasse	1<P≤300	229
		300<P≤1000	180
		1<P≤300 ⁽²⁾	257
		300<P≤1000 ⁽²⁾	209
		1000<P≤5000	133
		P>5000	122
- Sia prodotti di "Tipo a", sia rifiuti di "Tipo d" - Sia prodotti di "Tipo a", sia sottoprodotti di "Tipo b", sia rifiuti di "Tipo d"	biogas	Per ogni potenza	tariffa prevista per "Tipo a"
	biomasse	Per ogni potenza	tariffa prevista per "Tipo a"
- Sia prodotti di "Tipo a", sia rifiuti di "Tipo c"	biogas	1<P≤300	180
		300<P≤600	160
		600<P≤1000	140
		1000<P≤5000	104
		P>5000	85
	biomasse	1<P≤300	174
		300<P≤1000	174
		1000<P≤5000	133
		P>5000	122
- Sia sottoprodotti di "Tipo b", sia rifiuti di "Tipo c" - Sia rifiuti di "Tipo d", sia rifiuti di "Tipo c" - Sia rifiuti di "Tipo d", sia rifiuti di "Tipo c", sia sottoprodotti di "Tipo b"	biogas	1<P≤300	216
		300<P≤600	206
		600<P≤1000	178
		1000<P≤5000	109
		P>5000	85
	biomasse	1<P≤300	174
		300<P≤1000	174
		1000<P≤5000	161
		P>5000	125

(1) Tariffa riconosciuta all'energia prodotta netta immessa in rete dall'impianto ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5 per gli impianti entrati in esercizio nell'anno 2013 e che risultino ammessi in posizione utile nei Registri o nelle Aste aperte nel 2012 o nel 2013.

(2) Impianto autorizzato all'utilizzo di una quantità di prodotti di "Tipo a" ≤ 30% in peso della quantità totale di biomassa autorizzata.

1.3.5.3 Individuazione del Registro/Asta per gli impianti di cui all'articolo 8 del Decreto

Per la classificazione degli impianti a biogas o a biomasse ai fini della individuazione dello specifico Registro/Asta e del rispettivo contingente, è necessario far riferimento alla tipologia di alimentazione prevista dal titolo autorizzativo. A tale scopo si precisa che:

- a) gli impianti autorizzati all'utilizzo di una o più fonti di alimentazione ricadenti esclusivamente in una delle tipologie ("Tipo a", "Tipo b", "Tipo c" o "Tipo d") rientrano nello specifico Registro/Asta previsto per la tipologia di alimentazione autorizzata;
- b) gli impianti autorizzati all'utilizzo di più fonti di alimentazione ricadenti in più di una tipologia ("Tipo a", "Tipo b" e/o "Tipo d") rientrano nello specifico Registro/Asta per *"impianti a biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d) e biogas gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili"*;
- c) gli impianti autorizzati all'utilizzo di almeno una fonte di alimentazione ricadente nel "Tipo c", rientrano nel Registro/Asta per *"impianti a biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)"*.

A titolo di esempio, un impianto a biomasse autorizzato all'utilizzo di rifiuti di "Tipo c" e sottoprodotti di "Tipo b" di potenza compresa tra 1 MW e 5 MW rientra nel Registro per *"impianti a biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)"*. Il livello di incentivazione dell'impianto, tuttavia, è individuato considerando la tariffa incentivante base per impianti a biomasse di "Tipo b", in quanto la tariffa prevista per impianti a biomasse alimentati con sottoprodotti di "Tipo b" di potenza compresa tra 1 MW e 5 MW è inferiore alla tariffa prevista per un impianto analogo alimentato con rifiuti di "Tipo c".

1.3.5.4 Criteri di priorità

Il Decreto attribuisce agli impianti a biomasse e biogas alimentati con specifiche tipologie di fonte le seguenti priorità per la formazione delle graduatorie di Registri, Procedure d'Asta e Registri per rifacimenti:

REGISTRI (*"impianti a biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d) e biogas"*):

- a) impianti alimentati da biomasse e biogas di "Tipo a" e di "Tipo b, di proprietà di aziende agricole, singole o associate", con potenza non superiore a 600 kW;
- b) impianti a biomassa e biogas alimentati con sottoprodotti di "Tipo b";

Al fine di usufruire del criterio di priorità di cui alla lettera a), l'impianto deve essere autorizzato esclusivamente all'uso di biogas/biomasse di "Tipo a" e di "Tipo b".

Al fine di usufruire del criterio di priorità di cui alla lettera b), l'impianto deve essere autorizzato esclusivamente all'uso di biogas/biomasse di "Tipo b". Non possono usufruire di tale criterio gli impianti autorizzati all'uso di biogas/biomasse di "Tipo a" e di "Tipo b" anche qualora abbiano una potenza non superiore a 1 MW e utilizzino biomasse/biogas di Tipo a in una percentuale in peso non superiore al 30%.

REGISTRI, ASTE e REGISTRI PER RIFACIMENTI (*“impianti a biomasse di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c”) :*

- c) impianti alimentati da rifiuti di “Tipo c” con dichiarazione dell’Autorità competente attestante, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell’impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;

Al fine di usufruire del criterio di priorità di cui alla lettera c), l’impianto deve essere autorizzato esclusivamente all’uso di rifiuti di “Tipo c” e di “Tipo d”.

REGISTRI, ASTE e REGISTRI PER RIFACIMENTI (*“impianti a biomasse di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d) e biogas”) :*

- d) impianti alimentati da rifiuti di “Tipo d” con dichiarazione dell’Autorità competente attestante, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell’impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti.

Al fine di usufruire del criterio di priorità di cui alla lettera d), l’impianto deve essere autorizzato esclusivamente all’uso di rifiuti di “Tipo d”.

A titolo di esempio un impianto a biogas di potenza pari a 600 kW autorizzato all’utilizzo sia di prodotti di “Tipo a” sia di sottoprodotti di “Tipo b” e rispondente a tutti gli ulteriori requisiti del Decreto può avvalersi del criterio di priorità di cui alla lettera a), mentre non può avvalersi del criterio di priorità di cui alla lettera b). Allo stesso modo un impianto autorizzato all’utilizzo sia di sottoprodotti di “Tipo b” sia di rifiuti di “Tipo c” non può avvalersi di alcuno dei citati criteri di priorità.

Sempre a titolo esemplificativo, il premio di 40 €/MWh di cui all’articolo 8, comma 8, lettera b) è previsto per i soli impianti autorizzati esclusivamente all’utilizzo di biomasse di Tipo b) operanti in cogenerazione ad alto rendimento qualora il calore cogenerato sia utilizzato per teleriscaldamento. Il premio non è quindi riconoscibile a impianti a biomassa o biogas che siano autorizzati a un utilizzo di biomassa di Tipo a) al 30% e b) al 70%, anche se di potenza non superiore a 1 MW. Un impianto a biomassa o biogas di potenza non superiore a 1 MW autorizzato all’utilizzo di biomassa di Tipo a) al 30% e b) al 70% , per l’energia prodotta in cogenerazione ad alto rendimento, può tuttavia accedere al premio di 10 €/MWh di cui all’articolo 8, comma 8, lettera c).

Come già specificato, ai fini della determinazione della tariffa incentivante base dell’impianto, dello specifico Registro/Asta, del rispettivo contingente e dell’eventuale applicazione di criteri di priorità o di accesso ai premi, è necessario individuare la tipologia di alimentazione dell’impianto facendo riferimento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all’esercizio.

A tale scopo si precisa che, nel caso di autorizzazione unica, le suddette informazioni devono essere riportate nel testo dell’autorizzazione stessa o nei relativi allegati. Nel caso di iter autorizzativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto che non preveda l’emanazione di specifico provvedimento o atto d’assenso comunque denominato da parte dell’Autorità competente, le suddette informazioni devono essere riportate nella documentazione che il richiedente è tenuto a presentare alla stessa Autorità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- in caso di PAS, fatte salve eventuali diverse prescrizioni e/o indicazioni contenute nella determinazione di conclusione del procedimento di cui all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., le informazioni devono essere riportate nella dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare al Comune ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.;
- in caso di Comunicazione per attività di edilizia libera, le informazioni devono essere riportate nella relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un Tecnico Abilitato, prevista dal punto 11.9, lettera b), del D.M. 10 settembre 2010 e s.m.i.

1.3.5.5 Impianti alimentati a bioliquidi sostenibili

Il Decreto definisce bioliquidi sostenibili i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 28/2011.

Per gli impianti la cui alimentazione risponda a tale definizione non è applicabile l'individuazione della tipologia di alimentazione di cui al paragrafo 1.3.5.1, prevista unicamente per impianti a biomasse o a biogas.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i grassi animali fusi e gli oli vegetali, tra i quali anche gli oli esausti di friggitoria, ricadono nel perimetro dei combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa e pertanto possono accedere agli incentivi previsti dal D.M. 6 luglio 2012 a condizione che rispettino i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 28/2011.

Si precisa che le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5 del D.Lgs. 28/2011, relative agli scarti di macellazione e ai sottoprodotti delle attività agricole, si riferiscono al riconoscimento della tariffa onnicomprensiva di cui alla riga 6 della Tabella 3 allegata alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e pertanto sono da ritenersi applicabili ai soli impianti aventi diritto a tale tipologia di incentivo, vale a dire agli impianti entrati in esercizio entro il 31 gennaio 2012 oppure che accedono al regime transitorio alle condizioni previste dall'articolo 30 del Decreto.

Per tale ragione, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al Decreto, gli scarti di macellazione e i sottoprodotti delle attività agricole che subiscono un trattamento di liquefazione o di estrazione meccanica sono da considerarsi combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa e, dunque, gli impianti che ne prevedono l'utilizzo in alimentazione devono rispettare le prescrizioni del Decreto.

1.3.6 Indicazioni per impianti qualificati IAFR

Possono presentare domanda di accesso ai meccanismi di incentivazione anche impianti già qualificati IAFR a progetto o che abbiano presentato istanza di qualifica IAFR.

In tal caso, il Soggetto Responsabile è tenuto a indicare nell'apposita sezione del Portale dedicato alle FER elettriche (Portale FER-E) il numero IAFR e, per gli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento o potenziamento, i dati relativi all'eventuale periodo di riconoscimento della tariffa onnicomprensiva o dei certificati verdi.

Gli impianti che entrino in esercizio entro i termini previsti dall'articolo 30 del Decreto, anche qualificati IAFR, potranno richiedere l'accesso al meccanismo di incentivazione previsto per il periodo di transizione secondo le modalità riportate nel capitolo 3.

Qualora un impianto qualificato IAFR a progetto non entri in esercizio entro i termini previsti dall'articolo 30 del Decreto, la qualifica cessa di validità.

La documentazione allegata all'istanza di qualifica o resa disponibile con successive integrazioni non potrà essere in alcun modo considerata ai fini delle procedure di valutazione e ammissione definite dal Decreto. La redazione delle graduatorie previste da Registri, Aste e Registri per i rifacimenti, nonché l'istruttoria per l'accesso diretto agli incentivi, saranno svolte considerando i soli dati comunicati dal Soggetto Responsabile attraverso il Portale FER-E e dallo stesso sottoscritti con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il possesso di una qualifica IAFR non costituisce in alcun modo criterio di priorità ai fini dell'accesso agli incentivi definiti dal Decreto.

1.3.7 Obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (articolo 11 D.Lgs. 28/2011)

Nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti², per i quali la richiesta del pertinente titolo autorizzativo è presentata successivamente al 30 maggio 2012, è necessaria l'installazione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del D.Lgs. 28/2011, sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, di impianti alimentati da fonte rinnovabile la cui potenza d'obbligo P_o è determinata secondo quanto nel seguito riportato:

$$P_o = \frac{1}{K} * S$$

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m^2 , e K è un coefficiente (m^2/kW) che assume i seguenti valori:

- a) $K = 80$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b) $K = 65$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- c) $K = 50$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

Per gli edifici pubblici la quota d'obbligo precedentemente definita è incrementata del 10%, mentre per le zone A del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n.1444, la quota d'obbligo è ridotta del 50%.

Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori percentuali come sopra definiti.

² Si definisce edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante : a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

Qualora si intenda realizzare un impianto a fonti rinnovabili di potenza P maggiore della potenza d'obbligo P_o , è possibile accedere alle tariffe incentivanti del Decreto limitatamente alla potenza dell'impianto $P - P_o$.

L'energia incentivabile E_{inc} è calcolata nel seguente modo:

$$E_{inc} = \left(\frac{P - P_o}{P} \right) \cdot E_N$$

in cui E_N rappresenta l'energia prodotta netta immessa in rete relativo all'intero impianto.

La tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, in base alla tipologia riconosciuta e in riferimento al valore della potenza dell'impianto P .

Per quanto concerne l'accesso agli incentivi e il pagamento del contributo alle spese di istruttoria valgono, di norma, le modalità previste per i potenziamenti.

2 REGOLAMENTI PER L'ACCESSO AI REGISTRI E ALLE ASTE

2.1 Portale per l'iscrizione ai Registri e la partecipazione alle Aste

La richiesta di iscrizione ai Registri, la richiesta di iscrizione alle Procedure d'Asta, la richiesta di accesso agli incentivi, nonché l'invio della documentazione, ivi incluse le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, mediante l'applicazione informatica, denominata Portale FER-E, accessibile dal sito internet del GSE secondo le procedure di seguito specificate. Si sottolinea che le richieste di iscrizione inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi da quello previsto dalle presenti Procedure, quali, in via esemplificativa, posta raccomandata, posta elettronica certificata, email e fax, non saranno tenute in considerazione.

Il Portale FER-E è interoperabile con il sistema GAUDÌ, gestito dalla Società Terna S.p.a. (nel seguito Terna) ai sensi della Delibera AEEG ARG/elt 124/10 del 04/08/2010, al fine di consentire un'interazione quanto più efficace tra i due sistemi. Per tale motivo, prima di inoltrare la richiesta al GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati dell'impianto registrati su GAUDÌ.

I dati presenti su GAUDÌ devono essere sempre aggiornati in caso di modifiche apportate sull'impianto. Le modifiche, inoltre, devono essere tempestivamente comunicate al GSE che si riserva di valutarne gli effetti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza in graduatoria dell'impianto secondo i criteri indicati al paragrafo 4.2.

L'invio della richiesta di iscrizione ai Registri, alle Procedure d'Asta e ai Registri per rifacimenti da parte del Soggetto Responsabile implica l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Procedure, del Bando e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Per poter accedere al Portale FER-E il Soggetto Responsabile deve preliminarmente registrarsi sul Portale del GSE nella sezione Area Clienti (<https://applicazioni.gse.it>) e, solo dopo, richiedere l'accesso al Portale FER-E. I dati anagrafici richiesti comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale al quale assoggettare gli incentivi. Per maggiori dettagli relativi alla fiscalità si rimanda al paragrafo 4.5.6.

Il sistema rilascia all'Utente che si è registrato le credenziali personali di accesso (User ID e Password) nonché un codice identificativo univoco del Soggetto Responsabile da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori Utenti. Le credenziali di accesso e il codice identificativo univoco, essendo personali, non devono essere cedute a terzi. Il Soggetto Responsabile e gli Utenti sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE o a terzi. Il Soggetto Responsabile e gli Utenti, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Responsabile, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE per qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

Successivamente all'inserimento dei dati preliminari sul Portale FER-E il sistema informatico assegna automaticamente un codice richiesta (Codice FER) che identifica univocamente la singola richiesta (una richiesta per ciascun impianto, relativa a una determinata categoria di intervento come individuata nelle definizioni riportate nell'articolo 2 e nell'Allegato 2 del Decreto).

All'atto della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro, alle Procedure d'Asta, ai Registri per rifacimenti, il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a corrispondere il contributo per le spese di istruttoria (articolo 21 del Decreto). Il versamento non va effettuato prima di aver ottenuto il Codice FER, da utilizzare nella causale di pagamento.

Il Portale FER-E è unico per Registri, Procedure d'Asta, Registri per rifacimenti e Accesso Diretto. Il Soggetto Responsabile non può scegliere la modalità di accesso, ma è il sistema informatico che, sulla base dei dati inseriti, indirizza il Soggetto Responsabile verso la corretta modalità di accesso agli incentivi (Registri, Aste, Registri rifacimenti o Accesso Diretto). Il sistema effettua tale instradamento sulla base di un set di informazioni preliminari inserito dal Soggetto Responsabile nella prima sezione del Portale.

Inserite le informazioni preliminari, il Soggetto Responsabile accede automaticamente alla sezione del portale dedicata alla specifica modalità di accesso e alle specifiche caratteristiche dell'impianto (tipologia di fonte e categoria di intervento).

L'inserimento del valore della potenza dell'impianto nello specifico campo del Portale FER-E, che in base alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) del Decreto è espressa in MW, deve essere effettuato con arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale.

A titolo esemplificativo, nel caso di un impianto di potenza pari a 60,4 kW, il valore di potenza deve:

- essere convertito in MW: $60,4 \text{ kW} = 0,0604 \text{ MW}$;
- essere arrotondato per eccesso alla terza cifra decimale: 0,0604 MW deve essere inserito nel Portale FER-E come 0,061 MW.

Per proseguire nella presentazione della domanda, è necessario caricare tutti i documenti e inserire le informazioni richieste per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità per la stesura delle graduatorie previsti dal Decreto.

Al termine della compilazione di tutti i campi obbligatori del Portale, il Soggetto Responsabile deve scaricare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la veridicità dei dati dichiarati, siglarla in ogni sua pagina, sottoscriverne l'ultima in segno di integrale assunzione di responsabilità e ricaricarla sul Portale. La dichiarazione sostitutiva è generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile ed è resa disponibile e scaricabile solo se il Soggetto Responsabile ha inserito tutti i dati richiesti e caricato tutti i documenti obbligatori. L'invio della richiesta di iscrizione ai Registri e di partecipazione alle Aste è possibile solo a seguito dell'avvenuto caricamento della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76, nonché di quelle amministrative di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, debitamente sottoscritta e, per le sole Procedure d'Asta, dell'offerta economica, della copia della fideiussione provvisoria e dei documenti attestanti la solidità finanziaria del Soggetto Responsabile.

Alcuni dati da indicare, quali ad esempio le potenze di targa dei motori primi, potrebbero non essere disponibili in forma definitiva all'atto dell'iscrizione ai Registri o di partecipazione alle Aste.

In tali casi, è necessario indicare i dati coerentemente a quanto riportato nel progetto autorizzato, come definito nel paragrafo 1.3.2.

Si rappresenta che, al fine di garantire la propria terzietà, il GSE non può fornire specifica assistenza ai fini dell'iscrizione, potendo eventualmente dare risposta solamente ai quesiti di carattere generale mediante la pubblicazione, sul proprio sito internet, di specifiche FAQ.

Si invitano pertanto i soggetti responsabili ad assumere, nella compilazione della dichiarazione sostitutiva, l'atteggiamento eventualmente più "conservativo", caricando sul portale, ove ritenuto utile, unitamente alla dichiarazione per l'iscrizione, una breve nota riportante le assunzioni in base alle quali la dichiarazione stessa è stata resa.

Tale nota avrà lo scopo di evidenziare il "ragionamento" seguito dal Soggetto Responsabile nel dichiarare un determinato dato o una determinata circostanza, così da circoscrivere le eventuali contestazioni e le relative conseguenze in caso di accertata dichiarazione non veritiera.

Il caricamento delle richieste di iscrizione ai Registri o di partecipazione alle Aste deve avvenire necessariamente, a pena di esclusione, durante il periodo di apertura dei Registri, delle Procedure d'Asta e dei Registri per rifacimenti, individuato dai relativi Bandi; a tutela della parità di trattamento le richieste pervenute successivamente alla chiusura del suddetto periodo non saranno per nessun motivo tenute in considerazione. Sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancata o ritardata ricezione della richiesta di iscrizione; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario come registrati nel sistema informatico del GSE.

L'invio della richiesta di iscrizione entro il termine di chiusura dei Registri, delle Procedure d'Asta e dei Registri per Rifacimenti è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Responsabile. E' consentito il completamento della procedura di iscrizione della singola richiesta, anche oltre tale termine e comunque entro e non oltre l'ora successiva, esclusivamente nel caso in cui la sessione di caricamento della singola richiesta sia stata avviata prima del termine di chiusura dei Registri. Le sessioni di caricamento di richieste avviate oltre il termine di chiusura dei Registri non saranno tenute in considerazione. Si raccomanda, pertanto, ai soggetti responsabili di prendere visione delle presenti Procedure e di collegarsi all'applicazione *web* con il dovuto anticipo.

Il GSE si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al portale qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura dei Registri e della Procedura d'Asta.

Si sottolinea che non sono considerate ammissibili le richieste corredate di dichiarazioni sostitutive di atto notorio difformi dal format reso disponibile dal sistema o riportanti modifiche o correzioni apportate dal Soggetto Responsabile. Non è consentito caricare sul sistema informatico documenti protetti da scrittura e/o firmati digitalmente.

Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul portale ed asseriti mediante la succitata dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Si precisa che il Soggetto Responsabile di un impianto iscritto al precedente Registro in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza disponibile, che intenda ripresentare per il medesimo impianto la richiesta di iscrizione avvalendosi del criterio di priorità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera f) del Decreto (paragrafo 2.2.7 delle presenti Procedure), deve accedere alla sezione "Richieste esistenti" del menù "Gestione Pratiche", individuare la richiesta di iscrizione già inviata e selezionare la funzionalità "Reinvia Pratica".

Per maggiori dettagli si rinvia alla "Guida all'utilizzo dell'applicazione web per la richiesta degli incentivi da fonti rinnovabili FER ELETTRICHE D.M. 06 luglio 2012".

2.2 Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri

Il Decreto individua i valori di potenza al superamento dei quali l'accesso agli incentivi è subordinato, oltre che al rispetto di tutti i requisiti e delle condizioni ivi indicate, all'iscrizione ad appositi Registri informatici tenuti dal GSE e all'ammissione in graduatoria entro i contingenti annuali di potenza indicati dall'articolo 9 del Decreto.

A decorrere dal 2013, il GSE pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno e 30 giorni prima dell'apertura dei Registri, i bandi recanti i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione, nonché l'indicazione del contingente di potenza da assegnare.

I Registri restano aperti per un periodo di 60 giorni e le relative graduatorie sono pubblicate entro 60 giorni dalla data di chiusura dei Registri.

Le risorse disponibili in termini di contingenti di potenza annui, riportati dalla tabella seguente, sono stabilite dal Decreto.

Tabella 7 – Contingenti di potenza annui relativi ai Registri

	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico onshore	60	60	60
Eolico offshore	0	0	0
Idroelettrico	70	70	70
Geotermoelettrico	35	35	35
Biomasse di cui all' articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	170	160	160
Biomasse di cui all' articolo 8, comma 4, lettera c)	30	0	0
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)	3	0	0

L'articolo 9, commi 5 e 6, stabilisce le modalità di incremento e/o riduzione dei contingenti di potenza da assegnare in ciascuna Procedura.

2.2.1 Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a presentare la richiesta

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro gli impianti oggetto di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione e potenziamento, aventi potenza superiore ai valori stabiliti per l'accesso diretto agli incentivi e non superiore al valore di soglia oltre il quale è prevista la partecipazione a Procedure di Aste competitive al ribasso (10 MW per gli impianti idroelettrici, 20 MW per gli impianti geotermoelettrici e 5 MW per gli altri impianti).

Gli impianti ibridi sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro qualora la potenza complessiva dell'impianto non superi il valore di soglia specifico per la fonte rinnovabile impiegata stabilito dal Decreto.

Nel caso di impianti oggetto di potenziamento il valore di potenza che rileva ai fini della determinazione delle modalità di accesso agli incentivi è la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento.

Gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale sono soggetti ad una specifica procedura di Registro, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto, descritta al paragrafo 2.4.

Fermi restando i valori di soglia al superamento dei quali sono previste le Procedure competitive di Asta al ribasso, si riportano di seguito, per ciascuna tipologia di impianto, i limiti di potenza oltre i quali è necessaria l'iscrizione al Registro:

- a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza superiore a 60 kW;
- b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione superiore a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
 - i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
 - ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
 - iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- c) gli altri impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione superiore a 50 kW;
- d) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'articolo 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza superiore a 200 kW;
- e) gli impianti alimentati a biogas di potenza superiore a 100 kW.

Per gli impianti realizzati, ad eccezione di quelli oggetto di potenziamenti e rifacimenti, con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche³, i limiti di potenza di cui alle lettere precedenti, al di sopra dei quali è necessaria l'iscrizione al Registro, sono raddoppiati.

Si precisa che per gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, i limiti di potenza di cui alle lettere precedenti, al di sopra dei quali è necessaria l'iscrizione al Registro, sono riferiti alla differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello prima dell'intervento.

Rientrano, inoltre, nei Registri gli impianti geotermoelettrici, gli impianti a bioliquidi sostenibili, a gas di discarica, a gas di depurazione e a biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), nonché gli "Altri impianti ibridi" aventi potenza inferiore ai succitati limiti di potenza di soglia.

³ Per un maggiore dettaglio si rimanda allo specifico box al paragrafo 4.1.1.

Possono richiedere l'iscrizione ai Registri i soggetti responsabili titolari del titolo autorizzativo/abilitativo conseguito per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, anche a seguito di voltura, e, con la sola eccezione dei casi in cui l'intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente e/o del relativo regolamento d'esercizio (per interventi di integrale ricostruzione, potenziamento e riattivazione), del preventivo di connessione del gestore di rete accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile.

Per gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici il titolo autorizzativo/abilitativo può essere sostituito dal titolo concessorio.

Il titolo autorizzativo, ove necessario ai fini dell'iscrizione ai Registri, deve essere già stato conseguito alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Per ulteriori dettagli sulla data di conseguimento del titolo autorizzativo si rimanda al paragrafo 3.1. Per gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, ove non risulti ancora conseguito il titolo autorizzativo, il titolo concessorio deve essere già stato conseguito alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Il titolo concessorio si intende conseguito alla data del rilascio, da parte dell'Ente competente, del disciplinare di concessione per l'uso idroelettrico e dell'atto di concessione.

Nel caso di trasferimento di titolarità di un progetto prima dell'iscrizione al Registro, è necessario che all'atto dell'iscrizione, siano stati volturati a favore del nuovo titolare del progetto, sia il titolo autorizzativo, ivi incluso, ove previsto, il titolo concessorio, sia il preventivo di connessione. Nel caso in cui l'iscrizione sia effettuata per un impianto già in esercizio, è necessario che all'atto dell'iscrizione al Registro sia stato volturato a favore del nuovo titolare anche il contratto di connessione⁴, ivi incluso il regolamento di esercizio.

In particolare, in riferimento al titolo autorizzativo, è necessario che l'Amministrazione competente, con proprio provvedimento espresso, abbia preso atto della voltura, avendo accertato il possesso in capo al Soggetto subentrante dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito il rilascio del titolo autorizzativo nei confronti del Soggetto precedentemente autorizzato e sia pertanto stata messa in condizioni di esercitare le proprie funzioni di carattere tecnico-amministrativo tendenti alla ricognizione degli elementi legittimanti l'esercizio dell'attività autorizzata.

Quanto al preventivo di connessione o, nel caso di impianti già in esercizio, al contratto di connessione, ivi incluso il regolamento di esercizio, è invece necessario che il Gestore di rete abbia preso atto della voltura, aggiornando di conseguenza il sistema GAUDÌ.

Si rammenta che è invece vietato il trasferimento a terzi dell'iscrizione al Registro nonché dell'impianto iscritto, ad eccezione di quello effettuato a seguito della sua entrata in esercizio e della successiva ammissione agli incentivi da parte del GSE.

⁴ Si precisa che il titolare del preventivo di connessione o del contratto di connessione può non coincidere con il titolare del punto di connessione.

Con riferimento al requisito del possesso del preventivo di connessione accettato in via definitiva, si rappresenta che le modalità di accettazione sono definite dall'Allegato A alla Deliberazione AEEG ARG/elt 99/08 e s.m.i. – Testo Integrato delle Connessioni Attive (nel seguito TICA).

Ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lettera e) dell'Allegato, la data di accettazione del preventivo per la connessione è definita come "la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione".

Lo stesso TICA definisce le modalità di gestione delle modifiche ai preventivi.

Ai fini dell'iscrizione ai Registri e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'efficacia del preventivo per la connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi e la data di accettazione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA e comunque tali da non aver determinato varianti sostanziali al titolo autorizzativo.

Non possono accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto i soggetti responsabili per i quali sia stata dichiarata, con specifico provvedimento, l'esclusione decennale dalla percezione degli incentivi, ai sensi degli articoli 23 e 43 del D.Lgs. 28/2011, che non sia stato oggetto di sospensione/annullamento da parte dell'Autorità giudiziaria.

L'eventuale richiesta di iscrizione sarà pertanto considerata improcedibile e l'impianto non potrà essere inserito in graduatoria.

Qualora l'efficacia di tali provvedimenti sia stata sospesa dall'Autorità giudiziaria, i predetti soggetti responsabili possono accedere ai meccanismi di incentivazione, ma l'eventuale ammissione degli impianti in graduatoria deve intendersi condizionata all'esito definitivo del giudizio, con conseguente esclusione dalla graduatoria nel caso di sentenza con conferma definitiva della legittimità dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 23 e/o 43 del D.Lgs. 28/2011.

Fatti salvi i limiti di potenza e le soglie di cui al presente paragrafo, si ricorda che sono tenuti a richiedere l'iscrizione ai Registri anche:

- i soggetti responsabili di impianti che, seppur qualificati IAFR ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008, non siano entrati in esercizio entro il 30 aprile 2013, ovvero entro il 30 giugno 2013 nel caso di impianti alimentati da rifiuti la cui porzione biodegradabile è determinata forfetariamente con le modalità previste dal Decreto;
- i soggetti responsabili di impianti iscritti ai precedenti Registri in posizione tale da non rientrare nei limiti del contingente di potenza, qualora intendano accedere successivamente ai meccanismi incentivanti previsti dal Decreto;
- i soggetti responsabili di impianti iscritti ai precedenti Registri in posizione utile che abbiano comunicato al GSE la rinuncia, qualora intendano accedere successivamente ai meccanismi incentivanti previsti dal Decreto;
- i soggetti responsabili di impianti decaduti da precedenti graduatorie in ragione della mancata entrata in esercizio degli impianti entro il termine di 12 mesi (limite massimo di ritardo), decorrente dai termini di scadenza per l'entrata in esercizio, individuati per ciascuna tipologia di impianto, dall'articolo 11, comma 1 del Decreto.

2.2.2 Invio telematico della richiesta di iscrizione al Registro

Il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare la richiesta di iscrizione al Registro esclusivamente secondo le modalità illustrate al paragrafo 2.1 e dettagliate nella apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

In particolare, il Soggetto Responsabile deve:

- inserire il Codice CENSIMP dell'impianto e il Codice richiesta, attribuito da Terna (nel caso in cui il sistema non riconosca i codici inseriti, è posta in capo al Soggetto Responsabile la verifica della loro correttezza presso Terna);
- compilare la sezione dedicata all'inserimento del set di dati preliminari, indicando i dati necessari all'indirizzamento automatico alla sezione del Portale dedicata ai Registri;
- completare, a seguito della conferma dei dati preliminari, le seguenti sezioni:
 - a. "Costi di Istruttoria": in tale sezione devono essere inseriti, oltre ai dati amministrativi/fiscali del Soggetto Responsabile, la copia digitale della documentazione attestante l'avvenuto pagamento previsto dall'articolo 21 del Decreto, del contributo a copertura delle spese di istruttoria, secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2.3 delle presenti Procedure;
 - b. "Riferimenti": in tale sezione devono essere inseriti i Dati relativi al Rappresentante Legale della Società;
 - c. "Scheda Tecnica": in tale sezione occorre indicare le caratteristiche generali dell'impianto necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del Decreto, nonché all'applicazione dei criteri di priorità previsti dal Decreto per la formazione della graduatoria. Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a indicare i dati richiesti dal sistema, necessari al calcolo del Costo indicativo cumulato degli incentivi (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ac del Decreto).

Dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati sopra richiamati e aver caricato tutti i documenti richiesti nella sezione "Allegati", nella sezione "Conferma" sarà possibile stampare la Richiesta di iscrizione al Registro in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile. Una volta verificata la correttezza e la completezza di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a siglarla in ogni sua pagina, sottoscriverne l'ultima e caricarla in formato digitale sul portale nella sezione "Conferma", corredandola di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità⁵ del Rappresentante Legale (il fac-simile della Richiesta di iscrizione al Registro, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, è riportato nell'Allegato 2).

Il Soggetto Responsabile, dopo aver verificato la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati, le informazioni e i documenti inseriti, dovrà inviare la richiesta al GSE, utilizzando l'apposita funzionalità della sezione "Conferma" disponibile sul portale FER-E.

La richiesta si intende trasmessa e acquisita dal sistema informatico del GSE solo a seguito di tale adempimento. E' possibile scaricare dal Portale la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione.

⁵ Il documento d'identità va caricato nell'apposita area dell'applicazione.

2.2.3 Contributo a copertura dei costi di istruttoria

I soggetti responsabili che richiedono l'iscrizione ai Registri sono tenuti a corrispondere al GSE, a pena di esclusione, un contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dall'articolo 21 del Decreto. Il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari ad un importo di 100 €, incrementato di:

- 80 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Tali importi dovranno essere maggiorati dell'IVA (pari al 22% al momento della pubblicazione delle presenti Procedure). Il GSE renderà disponibile sul Portale FER-E la corrispondente fattura emessa nei confronti del Soggetto Responsabile.

Si precisa che in caso di potenziamento le spese di istruttoria sono calcolate in riferimento alla potenza totale dell'impianto, come risultante a seguito dell'intervento di potenziamento.

L'iscrizione al Registro necessita, a pena di esclusione, del versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria dovute ai sensi dell'articolo 21 del Decreto.

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità illustrate al paragrafo 3.4 dell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

A pena di esclusione, il pagamento dovrà avere la data valuta beneficiario non successiva al terzo giorno lavorativo dalla data del versamento. Si precisa che l'importo non deve essere ridotto di eventuali spese bancarie.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a indicare, nella **causale del bonifico bancario**, il **Codice FER**, attribuito automaticamente dal sistema informatico al completamento della sezione relativa ai dati preliminari, riportando gli estremi del pagamento (IBAN ricevente, causale, beneficiario) nella sezione "*Costi di Istruttoria*".

Alla richiesta di iscrizione va allegata la copia digitale della documentazione attestante l'avvenuto pagamento (contabile bancaria) mediante caricamento nella stessa sezione.

L'importo, da versare esclusivamente a mezzo bonifico bancario, e le relative coordinate bancarie (codice IBAN) sono indicati nel Portale FER-E nella sezione "*Costi di Istruttoria*".

Non sono ammessi versamenti cumulativi per più richieste.

Si precisa infine che nei casi in cui il Soggetto Responsabile, successivamente al salvataggio dei dati preliminari durante il caricamento degli stessi sul portale FER-E e dopo aver completato la sezione "*Costi di Istruttoria*", o successivamente all'invio della richiesta di iscrizione, dovesse rendersi conto di aver indicato dei dati inesatti e pertanto debba procedere con l'inserimento di una nuova pratica, richiedendo l'annullamento della precedente (come indicato nel paragrafo 2.2.4), dovrà necessariamente effettuare un nuovo versamento pari all'importo relativo ai costi di istruttoria calcolati automaticamente dal sistema. Si ricorda che nella causale del bonifico bancario deve essere indicato il codice FER della nuova pratica.

Nel caso di pratiche sostituite, il GSE provvederà a restituire gli importi riferiti alle richieste annullate dal Soggetto Responsabile previa domanda specifica indirizzata a: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Amministrazione Finanza e Controllo - Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, indicando in oggetto “Rimborso spese di istruttoria FER”.

Nel caso in cui un impianto sia iscritto a un Registro in posizione non utile, vale a dire tale da non rientrare nel relativo contingente di potenza, e il Soggetto Responsabile presenti la richiesta di iscrizione al Registro successivo per il medesimo impianto, il contributo per le spese di istruttoria non è dovuto. Tale esenzione non è riconosciuta ai soggetti responsabili degli impianti che siano stati esclusi dalla precedente graduatoria per aver presentato una richiesta non completa o carente dei requisiti necessari, né ai soggetti responsabili degli impianti decaduti o per i quali sia stata comunicata rinuncia; detti Soggetti saranno infatti tenuti a corrispondere il contributo alla presentazione della nuova richiesta di iscrizione al successivo Registro.

2.2.4 Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione al Registro

La richiesta di iscrizione al Registro in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile. Pertanto il Soggetto Responsabile, qualora apporti modifiche ai dati caricati prima di procedere alla sottoscrizione della richiesta, al suo caricamento sul Portale e al suo successivo invio, è tenuto a verificare la congruità tra i nuovi dati inseriti e quelli risultanti nella richiesta di iscrizione al Registro generata a seguito delle rettifiche operate.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile dovesse rendersi conto, successivamente al salvataggio dei dati preliminari durante il caricamento degli stessi sul portale FER-E o all’invio della richiesta di iscrizione, di aver indicato dati inesatti o incompleti, dovrà, esclusivamente durante il periodo di apertura del Registri e delle Procedure d’Asta, annullare la richiesta già trasmessa presentando una nuova richiesta.

A tal fine, il Soggetto Responsabile dovrà nuovamente accedere all’applicazione e ripetere le operazioni descritte nel paragrafo 2.2.2, indicando il Codice FER della domanda di cui si richiede l’annullamento.

Il Soggetto Responsabile è tenuto al versamento di un nuovo contributo a copertura delle spese di istruttoria di cui al paragrafo 2.2.3.

Si ricorda che nella causale del bonifico bancario deve essere indicato il codice FER della nuova pratica.

Nel caso di pratiche sostituite, il GSE provvederà a restituire gli importi riferiti alle richieste annullate dal Soggetto Responsabile previa domanda specifica indirizzata a: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Amministrazione Finanza e Controllo - Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, indicando in oggetto “Rimborso spese di istruttoria FER”.

La nuova domanda, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola ad essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà la richiesta di iscrizione al Registro sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Soggetto Responsabile a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso sarà tenuto in considerazione.

Nel caso in cui vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla Richiesta di iscrizione al Registro, generata automaticamente sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Soggetto Responsabile mediante l'applicazione informatica, la richiesta di iscrizione sarà esclusa dalla graduatoria.

In considerazione della natura telematica della procedura, le integrazioni e/o le modifiche trasmesse dal Soggetto Responsabile, seppure durante il periodo di apertura dei Registri, avvalendosi di canali di comunicazione diversi (a titolo esemplificativo, posta, fax, PEC, etc.), sono inammissibili e non saranno dunque tenute in considerazione ai fini dell'iscrizione ai Registri.

L'articolo 10, comma 2 del Decreto vieta, successivamente alla chiusura del Registro, l'integrazione e/o la modifica dei documenti e/o delle informazioni contenute nella richiesta di iscrizione, non risultando dunque prevista né consentita l'eventuale istanza del Soggetto Responsabile volta a rettificare o completare la richiesta già presentata.

Il GSE non terrà dunque in considerazione eventuali integrazioni e/o modifiche pervenute successivamente alla chiusura del Registro, qualunque sia il canale di comunicazione utilizzato.

Come specificato al paragrafo 2.1, il Soggetto Responsabile di un impianto iscritto al precedente Registro in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza disponibile, che intenda ripresentare per il medesimo impianto la richiesta di iscrizione avvalendosi del criterio di priorità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera f) del Decreto (paragrafo 2.2.7 delle presenti Procedure), deve accedere alla sezione "Richieste esistenti" del menù "Gestione Pratiche", individuare la richiesta di iscrizione già inviata e selezionare la funzionalità "Reinvia Pratica". In tal caso il sistema provvederà automaticamente a generare una nuova pratica del tutto identica a quella originale ma con un nuovo codice FER.

I soggetti responsabili di impianti iscritti a un Registro in posizione tale da non rientrare nel relativo contingente di potenza, per i quali si sia resa necessaria una modifica dei dati indicati alla precedente iscrizione, con la sola esclusione dei dati relativi al legale rappresentante nei casi il Soggetto Responsabile sia persona giuridica, devono invece presentare una nuova richiesta di iscrizione al Registro successivo, che sarà la sola ad essere considerata ai fini della formazione della graduatoria. In tal caso, trattandosi di impianto "differente", non sarà possibile applicare il criterio di priorità di cui all'articolo 10, comma 3, lett. f) del Decreto per la formazione delle graduatorie relative al successivo Registro.

2.2.5 Comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto durante l'apertura dei Registri

Qualora l'impianto sia entrato in esercizio prima della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro, il Soggetto Responsabile dovrà dichiarare la data di entrata in esercizio, accedendo alla sezione "*Scheda Tecnica*" dell'applicazione e completando tutte le operazioni propedeutiche all'invio della richiesta in conformità a quanto già indicato al paragrafo 2.2.2.

Qualora invece l'impianto entri in esercizio successivamente alla presentazione della richiesta di iscrizione al Registro e comunque durante il periodo di apertura il Soggetto Responsabile potrà comunicare l'avvenuta entrata in esercizio come descritto nella *Guida all'applicazione web*, pubblicata sul sito internet del GSE.

2.2.6 Motivi di esclusione dalla graduatoria

Il ricorrere delle seguenti circostanze, accertate dal GSE, comporta l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme di riferimento, dalle presenti Procedure, dai Bandi, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista a pena di esclusione dalle presenti Procedure o dai Bandi;
- mancato possesso dei requisiti di iscrizione al Registro;
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal Decreto, dalle presenti Procedure e dai Bandi;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità, o l'allegazione di dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato o tardivo versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria in misura inferiore al dovuto;
- mancata allegazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione al Registro e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE.

Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della dichiarazione, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

2.2.7 Formazione della graduatoria

La graduatoria, pubblicata entro 60 giorni dalla data di chiusura dei Registri, è formata sulla base dei dati dichiarati dai soggetti responsabili, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche dall'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, ciò anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

Il Soggetto Responsabile è pienamente consapevole che:

- il Decreto non consente, successivamente alla chiusura del Registro, l'integrazione dei documenti e delle informazioni fornite;
- in base alle presenti Procedure è consentito modificare i dati e le informazioni fornite esclusivamente entro il periodo di apertura del Registro e secondo le modalità previste al paragrafo 2.2.4;
- la procedura di iscrizione al Registro è interamente basata su autodichiarazioni senza prevedere l'allegazione di documenti a supporto;
- la graduatoria viene formata sulla base dei dati dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine ad asseriti errori commessi all'atto della richiesta di iscrizione al Registro dal Soggetto Responsabile, non potendosi invocare il principio del "soccorso amministrativo", visti i principi stabiliti dal Decreto all'articolo 10, comma 2, la natura della procedura e la possibilità, offerta dall'applicazione informatica, di rivedere i dati già inseriti, di provvedere alla relativa modifica, nonché di annullare la richiesta originaria.

La graduatoria è redatta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati dall'articolo 10, del Decreto, di seguito elencati:

- a) impianti di proprietà di aziende agricole, singole o associate, alimentati da biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), con potenza non superiore a 600 kW;
- b) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati dalla tipologia di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b);
- c) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d): dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- d) per gli impianti geotermoelettrici: impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c);
- e) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine:
 - i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
 - ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
 - iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
 - iv. che utilizzano una quota parte del deflusso minimo vitale senza sottensione di alveo naturale.
- f) impianti iscritti al precedente Registro che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente Decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel limite di potenza previsto;
- g) minore potenza degli impianti;
- h) anteriorità del titolo autorizzativo;
- i) precedenza della data della richiesta di iscrizione al Registro.

Ai fini dell'applicazione del criterio di cui alla lettera h), si precisa che il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il Verbale della Conferenza dei Servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica.

Nell'ipotesi di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), per esempio, il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 D.P.R. 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011).

Ai fini dell'applicazione del criterio di anteriorità del titolo autorizzativo, si considera la data di rilascio dell'autorizzazione o, in caso di modifiche sostanziali, la data delle autorizzazioni in variante.

La data del titolo autorizzativo originario può essere presa a riferimento solo se le modifiche apportate al progetto siano espressamente dichiarate non sostanziali dall'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo originario.

Per i soli contingentati relativi alle fonti idraulica e geotermica, la graduatoria sarà formata applicando il criterio di cui alla lettera h) facendo riferimento prima agli impianti dotati di titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio, poi, in caso di ulteriore potenza da assegnare, agli impianti dotati di titolo concessorio.

Nel caso in cui la richiesta di iscrizione al Registro sia presentata avvalendosi di titolo concessorio (impianti idroelettrici, geotermoelettrici), sarà tenuta in considerazione la data di rilascio della concessione o dell'eventuale subconcessione, ovvero, se oggetto di rinnovo, la data del relativo provvedimento.

In caso di iscrizione mediante titolo autorizzativo/abilitativo volturato, la data di riferimento è quella di conseguimento del titolo originario.

Nel caso in cui nel periodo di apertura del Registro dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali, a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione, scadenza dell'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi/concessori, il Soggetto Responsabile deve annullare la richiesta di iscrizione al Registro contenente dati non più rispondenti a verità collegandosi al Portale e seguendo le istruzioni riportate nell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

Qualora, nonostante le variazioni intervenute, sussistano comunque i requisiti per presentare una nuova richiesta di iscrizione al Registro, il Soggetto Responsabile potrà inoltrare la nuova richiesta indicando il Codice FER di quella annullata entro e non oltre il periodo di apertura del Registro.

Qualora le risorse di cui al contingente di potenza non siano sufficienti a coprire l'intera potenza dell'ultimo impianto ammesso, il Soggetto Responsabile di tale impianto potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte di potenza rientrante nel contingente disponibile. La scelta di accedere agli incentivi per la quota di potenza rientrante nel contingente determina la rinuncia all'incentivazione della quota di potenza restante e alla presentazione della domanda di iscrizione ai Registri nei bandi successivi.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai Registri non sono soggette a scorrimento.

Si precisa che, per gli impianti ammessi in graduatoria in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza incentivabile (Tabelle C delle graduatorie), qualsiasi modifica, anche non sostanziale, alla configurazione dell'impianto rispetto a quanto indicato in fase di iscrizione a un Registro comporta, trattandosi di impianto diverso, la necessità di presentare una nuova domanda ai fini dell'eventuale iscrizione a un Registro successivo. In tal caso, preventivamente alla nuova iscrizione, è necessario rinunciare alla precedente iscrizione mediante l'apposita funzionalità prevista dal Portale FER-E.

Per effetto della rinuncia la posizione conseguita in graduatoria per l'impianto nella configurazione che precede le modifiche apportate, viene meno e con essa viene meno la possibilità di avvalersi del criterio di priorità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera f) del Decreto.

Si precisa inoltre che le Società titolari di impianti ammessi in graduatoria in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza incentivabile (Tabelle A delle graduatorie) e di impianti ammessi in graduatoria in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza incentivabile (Tabelle C delle graduatorie) possono modificare la propria denominazione sociale, già indicata in fase di richiesta d'iscrizione al Registro, senza per questo perdere il diritto alla posizione conseguita, sempre che la partita IVA resti invariata.

2.2.8 Decadenza dall'iscrizione al Registro

A – Divieto di cessione dell'iscrizione

E' vietata, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Decreto, qualunque modalità di trasferimento a terzi dell'iscrizione al Registro nonché dell'impianto iscritto, ad eccezione della cessione effettuata a seguito della sua entrata in esercizio e dell'ammissione agli incentivi da parte del GSE.

Il divieto riguarda la cessione, in qualsiasi forma, dell'impianto ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano l'effetto di modificare la titolarità dell'impianto.

Non rientra nell'ambito del divieto la cessione del capitale sociale, parziale o totale, della società intestataria dell'iscrizione. La società, infatti, mantiene inalterata la propria soggettività giuridica e la titolarità del complesso dei beni aziendali, ivi inclusi l'iscrizione al Registro e l'impianto oggetto dell'iscrizione.

La cessione dell'impianto o la cessione dell'iscrizione al Registro ad esso riferita effettuata in data precedente all'entrata in esercizio dell'impianto e all'ammissione agli incentivi da parte del GSE comporta la decadenza dalla graduatoria.

In tal caso il cessionario dell'impianto o dell'iscrizione dovrà presentare richiesta di iscrizione al successivo Registro qualora intenda accedere alle tariffe incentivanti per il medesimo impianto.

B – Superamento del termine di entrata in esercizio

La mancata entrata in esercizio entro il termine massimo di ritardo di 12 mesi, di cui all'articolo 11, comma 2 del Decreto, comporta la decadenza dalla graduatoria. A tal proposito si precisa che i termini massimi per l'entrata in esercizio relativi agli impianti a gas di discarica e a gas di depurazione coincidono con quelli previsti per gli impianti a biogas di "Tipo a" e di "Tipo b" (22 mesi), mentre i termini previsti per gli impianti a biogas di "Tipo c" e di "Tipo d", ivi inclusi gli impianti a biogas ottenuto dalla frazione organica dei rifiuti urbani, coincidono con quelli previsti per gli impianti a biomasse di "Tipo c" e di "Tipo d" (28 mesi).

I termini previsti dal Decreto per l'entrata in esercizio degli impianti iscritti al Registro sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi, riconosciuti come tali dalle autorità competenti con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine, nonché, per impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardi del rilascio dell'AIA da parte dell'amministrazione competente. Non è prevista alcuna sospensione dei termini in caso di ritardi imputabili a soggetti terzi, ivi inclusi i gestori di rete, nel caso, ad esempio, di mancata connessione dell'impianto nei tempi stabiliti. Nel caso di decadenza per mancato rispetto del termine, il Soggetto Responsabile dovrà presentare richiesta di iscrizione al successivo Registro qualora intenda accedere alle tariffe incentivanti per il medesimo impianto, ferma restando la riduzione dell'incentivo prevista, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Decreto.

In caso di aggiornamento della graduatoria a seguito di scorrimento secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 del Decreto, ai fini della decorrenza del suddetto termine per l'entrata in esercizio, si farà riferimento alla prima graduatoria pubblicata dal GSE nella quale l'impianto figuri in posizione utile.

C – Assenza dei requisiti, difformità e false dichiarazioni

L'impianto decade dal Registro nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24 del Decreto dovesse emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al pertinente Registro o rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, come dichiarati al momento dell'iscrizione.

In caso di dichiarazioni false o mendaci si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 28/2011 e le altre conseguenze previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

2.2.9 Rinuncia

Per un impianto iscritto a un Registro in posizione utile non è possibile presentare una nuova richiesta di iscrizione al successivo Registro, a meno di rinuncia preventiva.

Il GSE considererà improcedibile la richiesta di iscrizione presentata dal Soggetto Responsabile di un impianto già ammesso in posizione utile in graduatoria che non abbia preventivamente rinunciato alla posizione acquisita in precedenza.

I soggetti responsabili possono comunicare la rinuncia al GSE entro 6 mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria. La comunicazione della rinuncia dopo il sesto mese dalla pubblicazione della graduatoria è equiparata alla mancata entrata in esercizio entro i limiti massimi previsti dal Decreto e, in caso di partecipazione e ammissione a un successivo Registro, comporta l'applicazione della decurtazione del 15% prevista dall'articolo 11, comma 3 del Decreto.

Le risorse liberatesi per effetto di rinunce comunicate al GSE entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria andranno ad incrementare i contingenti di potenza disponibili per il successivo Registro, come previsto dall'articolo 9, comma 5 del Decreto.

Si precisa che il Soggetto Responsabile si intende rinunciatario della quota parte di potenza eventualmente non installata e la tariffa da riconoscere all'intervento sarà quella spettante alla potenza dichiarata nella richiesta di iscrizione al Registro, a condizione che la riduzione di potenza non configuri una variante sostanziale del titolo autorizzativo originario.

2.2.10 Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati, documenti non veritieri o contenenti dati non più rispondenti a verità

La richiesta di iscrizione al Registro è effettuata dal Soggetto Responsabile dell'impianto, esclusivamente mediante il modello generato automaticamente dal Portale FER-E, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche nell'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011 in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità (a mero titolo esemplificativo una copia del modello è riportata nell'Allegato 2). La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel corso della procedura informatica di iscrizione al Registro il Soggetto Responsabile è chiamato a verificare i dati e i documenti inseriti e, nella consapevolezza della loro rilevanza anche ai fini della formazione della graduatoria e delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, a confermarne la correttezza e la veridicità.

La richiesta di iscrizione al Registro dà avvio al processo di incentivazione di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011.

2.2.11 Verifiche e controlli

Il GSE effettua controlli in ordine al possesso dei requisiti previsti e alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti responsabili all'atto della richiesta di iscrizione al Registro e/o della richiesta di incentivazione ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, dell'articolo 42 del D.Lgs. 28/2011 e dell'articolo 24 del Decreto.

Il GSE si riserva di verificare, fin dalla data di apertura del Registro, la veridicità delle informazioni e dei dati resi con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che avviano la procedura di incentivazione di

cui sono elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011.

A tal fine, il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare per l'intero periodo di incentivazione tutta la documentazione necessaria alla verifica della veridicità dei dati e delle informazioni fornite. Tale documentazione, riportata di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà essere resa disponibile al GSE in caso di controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del Decreto.

Documentazione da conservare:

- copia del progetto autorizzato (paragrafo 1.3.2);
- titolo autorizzativo, eventuale titolo concessorio e ogni documento tecnico o amministrativo da essi prescritto ai fini della costruzione e dell'esercizio;
- preventivo di connessione redatto dal gestore di rete e accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile;
- documentazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti previsti per i criteri di priorità nella definizione delle graduatorie per gli impianti idroelettrici di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e) del Decreto;
- dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti (per gli impianti alimentati da biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) o d) nei soli casi in cui tale requisito sia stato dichiarato dal Soggetto Responsabile);
- documentazione presentata all'Agenzia delle Dogane (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per dieci anni consecutivi) o documentazione rilasciata nell'ambito della dismissione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto (per impianti oggetto di intervento di riattivazione);

Al riguardo, fatte salve le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e amministrative di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impianto per il quale le stesse siano state rese:

- è escluso dalla graduatoria, nel caso di pubblicazione non ancora avvenuta;
- decade, in caso di controllo effettuato successivamente alla pubblicazione.

L'ammissione in graduatoria non determina il riconoscimento incondizionato da parte del GSE degli incentivi, né vincola il GSE alla concessione degli stessi, né dà diritto alla formalizzazione di alcun contratto, né ad alcuna pretesa o aspettativa da parte dei soggetti responsabili degli impianti ammessi in graduatoria ma successivamente non ammessi agli incentivi per mancanza dei requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Procedure applicative.

2.3 Regolamento operativo per la partecipazione alle Procedure d'Asta

Il Decreto individua i valori di soglia, vale a dire i valori di potenza, al superamento dei quali l'accesso agli incentivi è subordinato alla partecipazione a Procedure competitive di Asta al ribasso (nel seguito anche: Procedure d'Asta o Aste), gestite dal GSE esclusivamente per via telematica.

Il valore della potenza di soglia è pari a 5 MW, ad eccezione degli impianti idroelettrici per i quali il valore è fissato in 10 MW di potenza nominale di concessione e degli impianti geotermoelettrici per i quali il valore di soglia è pari a 20 MW.

A decorrere dall'anno 2013, il GSE pubblica i relativi Bandi entro il 31 marzo di ogni anno e 30 giorni prima del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta.

Con riferimento ai soli impianti eolici on-shore, a decorrere dalla seconda Procedura d'Asta, qualora risulti assegnata una potenza inferiore all'80% del contingente di potenza da assegnare, il Bando successivo è pubblicato decorsi sei mesi dal precedente.

Il periodo per la presentazione delle domande è fissato in 60 giorni e la graduatoria è pubblicata entro 60 giorni dalla data di conclusione della procedura.

Le risorse disponibili in termini di contingenti di potenza annui, riportati nella tabella seguente, sono stabiliti dal Decreto.

Tabella 8 – Contingenti di potenza annui relativi alle Procedure d'Asta

	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico on-shore	500	500	500
Eolico offshore	650	0	0
Idroelettrico	50	0	0
Geotermoelettrico	40	0	0
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	120	0	0
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	350	0	0

Le risorse disponibili in termini di contingenti di potenza annui individuati all'articolo 12 del Decreto, da assegnare per ciascuna Procedura d'Asta, sono incrementate e/o ridotte in conformità a quanto previsto ai commi 5 e 6 della medesima disposizione.

2.3.1 Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a partecipare alle Procedure d'Asta

Sono soggetti all'obbligo di partecipazione alle Procedure d'Asta gli impianti oggetto di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione e potenziamento, aventi potenza superiore al valore di soglia: 10 MW per gli impianti idroelettrici, 20 MW per gli impianti geotermoelettrici e 5 MW per gli altri impianti.

Gli impianti ibridi partecipano alle Procedure d'Asta qualora la potenza complessiva dell'impianto superi il valore di soglia specifico per la fonte rinnovabile impiegata.

Nel caso di impianti oggetto di potenziamento il valore di potenza che rileva ai fini della determinazione delle modalità di accesso agli incentivi è la differenza tra il valore della potenza risultante dopo l'intervento e quello della potenza precedente l'intervento.

Gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale sono soggetti ad una specifica procedura di Registro, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto, descritta al paragrafo 2.4.

Possono partecipare alla Procedura d'Asta i soggetti responsabili, titolari del titolo autorizzativo/abilitativo conseguito per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, anche a seguito di voltura, e, con la sola eccezione dei casi in cui l'intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente e/o del relativo regolamento d'esercizio (per interventi di integrale ricostruzione, potenziamento e riattivazione), del preventivo di connessione del gestore di rete accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile.

Per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore il titolo autorizzativo/abilitativo può essere sostituito dal titolo concessorio.

Per i soli impianti eolici off-shore di qualsiasi potenza e per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW il titolo autorizzativo/abilitativo può essere sostituito dal provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale.

Il titolo autorizzativo, ove necessario ai fini della partecipazione alle Procedure d'Asta, deve essere già stato conseguito alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Per ulteriori dettagli sulla data di conseguimento del titolo autorizzativo si rinvia al precedente paragrafo 3.1. Per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, ove la richiesta sia presentata avvalendosi del titolo concessorio, il titolo deve essere già stato conseguito alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Il titolo concessorio si intende conseguito alla data del rilascio, da parte dell'Ente competente, del disciplinare di concessione per l'uso idroelettrico e dell'atto di concessione. Per gli impianti eolici off-shore di qualsiasi potenza e per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW, ove la richiesta sia presentata avvalendosi del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale, tale provvedimento deve essere già stato conseguito alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Si precisa che per giudizio di compatibilità ambientale deve intendersi la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o il giudizio/provvedimento positivo di compatibilità ambientale rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale o dalla Regione quale atto endoprocedimentale dell'iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio o del titolo concessorio. La verifica di non assoggettabilità a V.I.A. o il parere preventivo al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, da parte del Comitato Tecnico Regionale, non sono assimilabili al giudizio di compatibilità ambientale.

Nel caso di trasferimento di titolarità di un progetto prima della presentazione della domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta, invece, è necessario che siano stati volturati a favore del nuovo titolare del progetto sia il titolo autorizzativo, ivi inclusi, ove previsto, il titolo concessorio e il giudizio di compatibilità ambientale, sia il preventivo di connessione. Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta sia effettuata per un impianto già in esercizio, è necessario che all'atto della presentazione della domanda sia stato volturato a favore del nuovo titolare anche il contratto di connessione⁶, ivi incluso il regolamento di esercizio.

⁶ Si precisa che il titolare del preventivo di connessione o del contratto di connessione può non coincidere con il titolare del punto di connessione.

In particolare, in riferimento al titolo autorizzativo, è necessario che l'Amministrazione competente, con proprio provvedimento espresso, abbia preso atto della voltura, avendo accertato il possesso in capo al Soggetto subentrante dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito il rilascio del titolo autorizzativo nei confronti del Soggetto precedentemente autorizzato, e sia pertanto stata messa in condizioni di esercitare le proprie funzioni di carattere tecnico-amministrativo tendenti alla ricognizione degli elementi legittimanti l'esercizio dell'attività autorizzata.

Quanto al preventivo di connessione o, nel caso di impianti già in esercizio, al contratto di connessione, ivi incluso il regolamento di esercizio, è invece necessario che il Gestore di rete abbia preso atto della voltura, aggiornando di conseguenza il sistema GAUDì.

Anche in ragione dei requisiti di partecipazione, di cui all'articolo 13, comma 2 del Decreto, legati a caratteristiche soggettive dei partecipanti, è invece vietato il trasferimento a terzi della richiesta di partecipazione alla Procedura d'Asta, nonché dell'impianto iscritto, ad eccezione di quello effettuato a seguito della sua entrata in esercizio e alla successiva ammissione agli incentivi da parte del GSE.

Il divieto riguarda la cessione, in qualsiasi forma, dell'impianto ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano l'effetto di modificare la titolarità dell'impianto.

Non rientra nell'ambito del divieto la cessione del capitale sociale, parziale o totale, della società intestataria dell'iscrizione. La società, infatti, mantiene inalterata la propria soggettività giuridica e, pertanto, la titolarità del complesso dei beni aziendali, ivi inclusi la domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta, il posizionamento in graduatoria e il relativo impianto.

Con riferimento al requisito del possesso del preventivo di connessione accettato in via definitiva, si rappresenta che le modalità di accettazione sono definite dall'Allegato A alla Deliberazione AEEG ARG/elt 99/08 e s.m.i. – Testo Integrato delle Connessioni Attive (nel seguito TICA).

Ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lettera e) dell'Allegato, la data di accettazione del preventivo per la connessione è definita come "la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione".

Lo stesso TICA definisce le modalità di gestione delle modifiche ai preventivi.

Ai fini dell'iscrizione alle Procedure d'Asta e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'efficacia del preventivo per la connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi e la data di accettazione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA e comunque tali da non aver determinato varianti sostanziali al titolo autorizzativo.

Non possono accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto i soggetti responsabili per i quali sia stata dichiarata, con specifico provvedimento, l'esclusione decennale dalla percezione degli incentivi, ai sensi degli articoli 23 e 43 del D.Lgs. 28/2011, che non sia stato oggetto di sospensione/annullamento da parte dell'Autorità giudiziaria.

L'eventuale richiesta avanzata sarà pertanto considerata improcedibile e l'impianto non potrà essere inserito in graduatoria.

Qualora l'efficacia di tali provvedimenti sia stata sospesa dall'Autorità giudiziaria, i predetti soggetti responsabili possono accedere ai meccanismi di incentivazione, ma l'eventuale ammissione degli impianti in graduatoria deve intendersi condizionata all'esito del giudizio, con conseguente esclusione dalla graduatoria nel caso di sentenza che confermi la legittimità dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 23 e/o 43 del D.Lgs. 28/2011.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può individuare eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione alle Procedure d'Asta a seguito delle indicazioni fornite dai gestori di rete in merito alle zone caratterizzate da elevata concentrazione di impianti non programmabili in esercizio per i quali si manifestino criticità nella gestione delle reti e per le quali gli stessi gestori propongano motivate misure di riduzione dell'ulteriore capacità produttiva incentivabile.

Fermi restando i valori di soglia di cui al presente paragrafo, si ricorda che, al fine dell'accesso agli incentivi, sono tenuti a partecipare alle Procedure d'Asta anche:

- i soggetti responsabili di impianti che seppur qualificati IAFR ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 non siano entrati in esercizio entro il 30 aprile 2013 ovvero entro il 30 giugno 2013 nel caso di impianti alimentati da rifiuti la cui porzione biodegradabile è determinata forfaitariamente con le modalità previste dal Decreto;
- i soggetti responsabili che abbiano partecipato a precedenti Procedure d'Asta di cui non siano risultati aggiudicatari, qualora intendano accedere successivamente ai meccanismi incentivanti previsti dal Decreto;
- i soggetti responsabili che, pur risultando aggiudicatari nelle precedenti Procedure d'Asta, abbiano comunicato al GSE la rinuncia, qualora intendano accedere successivamente ai meccanismi incentivanti previsti dal Decreto;
- i soggetti responsabili che, pur risultando aggiudicatari nelle precedenti Procedure d'Asta, siano decaduti essendosi verificate le condizioni previste al paragrafo 2.3.9 delle presenti Procedure.

Il Soggetto Responsabile che intenda partecipare alla Procedura d'Asta deve allegare alla domanda:

- la dichiarazione di un istituto bancario o intermediario, autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, che attesti la capacità finanziaria ed economica del Soggetto in relazione all'entità del singolo intervento e tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso per il quale partecipa alla Procedura d'Asta, ovvero che rechi l'impegno del medesimo istituto bancario o intermediario autorizzato a finanziare l'intervento ovvero, in alternativa, la dichiarazione dello stesso Soggetto Responsabile relativa alla capitalizzazione di cui alla lett. b) dell'articolo 13, comma 2 del Decreto. Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere redatte secondo gli schemi riportati negli Allegati 6, 7 e 8 alla presente Procedura;
- la cauzione provvisoria, a garanzia della qualità del progetto, sotto forma di fideiussione nella misura del 5% del costo di investimento previsto, ottenuto moltiplicando la potenza dell'impianto per il costo specifico di riferimento, così come definito nella Tabella I dell'Allegato 2 del Decreto in merito alla specifica tipologia di fonte/impianto per il quale si partecipa alla Procedura d'Asta, in conformità a quanto previsto nell'Allegato 3 del Decreto e secondo lo schema riportato nell'Allegato 9 delle presenti Procedure; a tal proposito si precisa che per gli interventi di

- potenziamento il costo di investimento previsto deve essere calcolato moltiplicando l'incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo all'intera potenza dell'impianto *post operam*;
- l'offerta di riduzione percentuale rispetto alla tariffa incentivante posta a base d'asta (Allegato 5).

La fideiussione provvisoria, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato 9 delle presenti Procedure, deve essere recapitata in originale al GSE entro 15 giorni successivi alla chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta.

La fideiussione definitiva, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato 10 delle presenti Procedure, deve essere recapitata in originale al GSE entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria in cui l'impianto risulti ammesso.

Ai fini del rispetto dei precedenti termini, fa fede la data del timbro postale di ricevimento o del protocollo GSE, nel caso di consegna *brevi manu*.

Le fideiussioni provvisoria e definitiva, quest'ultima di durata almeno annuale automaticamente rinnovabile, devono essere incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni e devono espressamente contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Nel caso di fideiussione definitiva di durata inferiore all'intero periodo previsto per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 16, commi 2 e 3 del Decreto, la stessa deve essere rinnovata dal Soggetto Responsabile entro i 90 giorni antecedenti la scadenza.

Si precisa che:

- ai fini dell'attestazione della solidità finanziaria ed economica di cui all'articolo 13, comma 2 del Decreto, la capitalizzazione di cui alla lettera b) non è estendibile al gruppo societario di appartenenza, come invece previsto per la dichiarazione dell'Istituto bancario di cui alla lettera a);
- le eventuali fideiussioni rilasciate a terzi in ottemperanza a prescrizioni di tipo autorizzativo non possono considerarsi "forme di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore" e non determinano, pertanto, l'esonero dagli obblighi previsti dall'articolo 13, comma 3 del Decreto;
- la restituzione della cauzione provvisoria è prevista nel caso di impianti che abbiano partecipato alle Procedure d'Asta e siano stati esclusi dalla graduatoria per carenze o vizi di forma della domanda di partecipazione;
- la restituzione della cauzione definitiva è prevista solo a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto nei termini previsti dall'articolo 16, commi 2 e 3 del Decreto come verificata nel corso dell'attività di istruttoria per l'ammissione agli incentivi da parte del GSE;
- la restituzione della cauzione provvisoria o definitiva non è prevista nel caso in cui, per impianti che abbiano partecipato alle Procedure d'Asta con un titolo diverso da quello autorizzativo, venga negata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio successivamente alla presentazione della fideiussione.

2.3.2 Invio telematico della domanda di partecipazione alle Procedure d'Asta

Al fine di presentare la domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta, il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare la domanda di partecipazione esclusivamente secondo le modalità illustrate nelle linee

generali nel paragrafo 2.1 e dettagliate nell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

In particolare il Soggetto Responsabile deve:

- inserire il Codice CENSIMP dell'impianto e il Codice richiesta attribuito da Terna (nel caso in cui il sistema non riconosca i codici inseriti, è posta in capo al Soggetto Responsabile la verifica della loro correttezza presso Terna);
- compilare la sezione dedicata all'inserimento del set di dati preliminari, indicando i dati necessari all'indirizzamento automatico alla sezione del Portale dedicata alle Procedure d'Asta;
- completare, a seguito della conferma dei dati preliminari, le seguenti sezioni:
 - a. "Costi di Istruttoria": in tale sezione devono essere caricati, oltre ai dati amministrativi/fiscali del Soggetto Responsabile, la copia digitale della documentazione attestante l'avvenuto pagamento previsto dall'articolo 21 del Decreto, del contributo a copertura delle spese di istruttoria, secondo le modalità indicate al paragrafo 2.3.3 delle presenti Procedure;
 - b. "Riferimenti": in tale sezione devono essere inseriti i Dati relativi al Rappresentante Legale della Società;
 - c. "Scheda Tecnica": in tale sezione occorre indicare le caratteristiche generali dell'impianto necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del Decreto nonché all'applicazione dei criteri di priorità previsti dal Decreto per la formazione della graduatoria. Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a indicare i dati richiesti dal sistema, necessari al calcolo del Costo indicativo cumulato degli incentivi (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ac del Decreto);
 - d. "Offerta Economica": in tale sezione occorre indicare l'offerta di riduzione percentuale rispetto alla base d'asta secondo le modalità indicate al paragrafo 2.3.4.

Dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati sopra richiamati e aver caricato tutti i documenti richiesti nella sezione "Allegati", nella sezione "Conferma" sarà possibile stampare la domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile. Una volta verificata la correttezza e la completezza di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a siglarla in ogni sua pagina, sottoscriverne l'ultima e caricarla in formato digitale sul portale nella sezione "Conferma", corredandola di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità⁷ del Rappresentante Legale (il fac-simile della domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile, è riportato nell'Allegato 3).

Il Soggetto Responsabile, dopo aver verificato la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati, le informazioni e i documenti inseriti, dovrà inviare la domanda al GSE, utilizzando l'apposita funzionalità della sezione "Conferma" disponibile sul portale FER-E.

⁷ Il documento d'identità va caricato nell'apposita area dell'applicazione.

La domanda si intende trasmessa e acquisita dal sistema informatico del GSE solo a seguito di tale adempimento. E' possibile scaricare dal Portale la ricevuta di avvenuto invio della domanda di partecipazione.

2.3.3 Contributo a copertura dei costi di istruttoria

I soggetti responsabili che richiedono l'iscrizione alle Procedure d'Asta sono tenuti a corrispondere al GSE, a pena di esclusione, un contributo a copertura delle spese di istruttoria nella misura prevista dall'articolo 21 del Decreto. Il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari ad un importo fisso di 2300 €. Tale importo dovrà essere maggiorato dell'IVA (pari al 22% al momento della pubblicazione delle presenti Procedure). Il GSE renderà disponibile sul Portale FER-E la corrispondente fattura emessa nei confronti del Soggetto Responsabile.

La partecipazione alla Procedura d'Asta prevede, a pena di esclusione, il versamento delle spese di istruttoria dovute ai sensi dell'articolo 21 del Decreto.

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità illustrate al paragrafo 3.4 dell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

A pena di esclusione, il pagamento dovrà avere la data valuta beneficiario non successiva al terzo giorno lavorativo dalla data del versamento. Si precisa che l'importo non deve essere ridotto di eventuali spese bancarie.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a indicare, nella **causale del bonifico bancario**, il **Codice FER**, attribuito automaticamente dal sistema informatico al completamento della sezione relativa ai dati preliminari, riportando gli estremi del pagamento (IBAN ricevente, causale, beneficiario) nella sezione "*Costi di Istruttoria*".

Alla domanda di partecipazione va allegata la copia digitale della documentazione attestante l'avvenuto pagamento (contabile bancaria) mediante caricamento nella stessa sezione.

L'importo, da versare esclusivamente a mezzo bonifico bancario, e le relative coordinate bancarie (codice IBAN) sono indicati nel Portale FER-E nella sezione "*Costi di Istruttoria*".

Non sono ammessi versamenti cumulativi per più domande di partecipazione alle Procedure d'Asta.

Si precisa infine che nei casi in cui il Soggetto Responsabile, successivamente al salvataggio dei dati preliminari durante il caricamento degli stessi sul portale FER-E e dopo aver completato la sezione "*Costi di Istruttoria*", o successivamente all'invio della domanda di partecipazione, dovesse rendersi conto di aver indicato dei dati inesatti e pertanto debba procedere con l'inserimento di una nuova pratica, richiedendo l'annullamento della precedente (come indicato nel paragrafo 2.3.5), dovrà necessariamente effettuare un nuovo versamento pari all'importo relativo ai costi di istruttoria calcolati automaticamente dal sistema. Si ricorda che nella causale del bonifico bancario deve essere indicato il codice FER della nuova pratica.

Nel caso di pratiche sostituite, il GSE provvederà a restituire gli importi riferiti alle richieste annullate dal Soggetto Responsabile previa domanda specifica indirizzata a: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Amministrazione Finanza e Controllo - Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, indicando in oggetto "Rimborso spese di istruttoria FER".

Nel caso in cui per un impianto sia stata già presentata domanda di partecipazione ad una Procedura d'Asta ma l'impianto non sia stato ammesso in graduatoria e il Soggetto Responsabile presenti una nuova domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta successiva per il medesimo impianto, il contributo per le spese di istruttoria non è dovuto.

L'esenzione non è riconosciuta ai soggetti responsabili degli impianti che siano stati esclusi dalla graduatoria riferita alla precedente Procedura d'Asta per aver presentato una domanda non completa o carente dei requisiti necessari, né ai soggetti responsabili degli impianti decaduti o per i quali sia stata comunicata rinuncia; detti Soggetti saranno infatti tenuti a corrispondere il contributo alla presentazione della nuova domanda di partecipazione, del medesimo impianto, alla successiva Procedura d'Asta.

2.3.4 Offerta economica

Il Soggetto Responsabile dell'impianto deve formulare la propria offerta economica presentando un ribasso percentuale rispetto al valore posto a base d'asta. La percentuale di ribasso, espressa in percento, deve essere arrotondata alla seconda cifra decimale e deve essere espressa in cifre (es: 20,15 %). Qualora il partecipante indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, i decimali omessi saranno considerati pari a zero.

Sono escluse dalla Procedura d'Asta le offerte recante ribassi percentuali inferiori al 2% della base d'asta e sono equiparate al 30%, percentuali eccedenti il 30%. Il Portale pertanto consente di inserire soltanto valori inclusi nell'intervallo tra il 2% e il 30% (estremi inclusi).

L'offerta economica va comunicata dal Soggetto Responsabile attraverso l'apposita sezione del Portale FER-E indicando il ribasso percentuale secondo le modalità descritte nella *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

Il Soggetto Responsabile dovrà stampare l'offerta, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti (in conformità al format riportato nell'Allegato 5 delle presenti Procedure) e, una volta verificata la correttezza, sottoscriverla, a pena di esclusione, e caricarla in formato digitale sul Portale.

2.3.5 Modifiche e variazioni delle domande di partecipazione alle Procedure d'Asta e dell'offerta economica

La domanda di partecipazione alle Procedure d'Asta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile. Nel caso in cui il Soggetto Responsabile, apporti modifiche ai dati prima di procedere alla sottoscrizione della domanda, al suo caricamento sul Portale e al successivo invio, è tenuto a verificare la congruità tra i nuovi dati inseriti e quelli risultanti nella domanda di partecipazione alle Procedure d'Asta generata a seguito delle rettifiche operate.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile dovesse rendersi conto, successivamente al salvataggio dei dati preliminari durante il caricamento degli stessi sul portale FER-E o all'invio della domanda di partecipazione, di aver indicato dati inesatti o incompleti, o nel caso in cui il Soggetto Responsabile decidesse di modificare l'offerta economica, dovrà, esclusivamente durante il periodo di presentazione

delle domande di partecipazione alle Procedure d'Asta, annullare la richiesta già trasmessa e presentarne una nuova.

A tal fine, il Soggetto Responsabile dovrà nuovamente accedere all'applicazione e ripetere le operazioni descritte nel paragrafo 2.3.2 indicando il Codice FER della domanda di cui si richiede l'annullamento.

Nel caso il Soggetto Responsabile avesse già presentato l'offerta economica, è tenuto a presentarne una nuova, riferita al nuovo Codice FER.

Il Soggetto Responsabile è tenuto al versamento di un nuovo contributo a copertura delle spese di istruttoria di cui al paragrafo 2.3.3.

Si ricorda che nella causale del bonifico bancario deve essere indicato il codice FER della nuova pratica.

Nel caso di pratiche sostituite, il GSE provvederà a restituire gli importi riferiti alle richieste annullate dal Soggetto Responsabile previa domanda specifica indirizzata a: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Amministrazione Finanza e Controllo - Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, indicando in oggetto "Rimborso spese di istruttoria FER".

La nuova domanda, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola ad essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà la domanda di partecipazione alle Procedure d'Asta sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Soggetto Responsabile a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso sarà tenuto in considerazione.

In considerazione della natura telematica della procedura, le integrazioni e/o le modifiche trasmesse dal Soggetto Responsabile, anche durante il periodo di apertura della Procedura d'Asta, ma avvalendosi di canali di comunicazione diversi (a titolo esemplificativo, posta, fax, PEC, etc.), sono inammissibili e non saranno dunque tenute in considerazione ai fini della partecipazione alla Procedura d'Asta.

Parimenti, nel caso in cui vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla domanda di partecipazione e/o all'offerta, generata automaticamente sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Soggetto Responsabile mediante l'applicazione informatica, la domanda, e l'offerta economica che ne è parte integrante, saranno escluse dalla graduatoria.

L'articolo 15, comma 2 del Decreto vieta, successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta, l'integrazione e/o la modifica dei documenti e/o delle informazioni contenute nella domanda di partecipazione, non risultando, infatti, prevista, né consentita l'eventuale istanza del Soggetto Responsabile volta a rettificare o completare la domanda già presentata.

Il GSE non terrà dunque in considerazione eventuali integrazioni e/o modifiche pervenute alla chiusura della Procedura, qualunque sia il canale di comunicazione utilizzato.

I soggetti responsabili di impianti che non risultino aggiudicatari della Procedura che intendano comunque accedere successivamente alle tariffe incentivanti, devono presentare una nuova domanda di partecipazione alla successiva Procedura d'Asta.

2.3.6 Comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto durante l'apertura della Procedura d'Asta

Il Soggetto Responsabile può dichiarare la data di entrata in esercizio dell'impianto alla presentazione della domanda di partecipazione alla Procedura, qualora l'impianto sia già entrato in esercizio, o anche successivamente alla presentazione della domanda, esclusivamente nel periodo di presentazione delle domande per la partecipazione alla Procedura d'Asta.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile presenti la domanda di partecipazione per un impianto già in esercizio, dovrà dichiarare la data di entrata in esercizio, accedendo alla sezione "*Scheda Tecnica*" dell'applicazione, completando tutte le operazioni propedeutiche all'invio della domanda in conformità a quanto già indicato al paragrafo 2.3.2.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile, avendo presentato la domanda di partecipazione per l'impianto a progetto, volesse comunicare, durante il periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta, la sua entrata in esercizio, dovrà attenersi alle indicazioni riportate nella *Guida all'applicazione web*.

Si precisa che a parità di riduzione d'offerta, si applica, come previsto dall'articolo 15, comma 3, quale primo criterio di priorità, la precedenza dell'avvenuta entrata in esercizio, dichiarata dal Soggetto Responsabile, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 23 del D. Lgs. 28/2011.

2.3.7 Motivi di esclusione dalla graduatoria

Il ricorrere delle seguenti circostanze, accertate dal GSE, comporta l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme di riferimento, dalle presenti Procedure, dai Bandi, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista a pena di esclusione dalle presenti Procedure o dai Bandi;
- mancato possesso dei requisiti di partecipazione alla Procedura d'Asta;
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal Decreto, dalle presenti Procedure e dai Bandi;
- mancata presentazione della documentazione attestante la capacità finanziaria ed economica;
- mancata costituzione e/o allegazione della fideiussione provvisoria adeguata;
- mancata consegna in originale della fideiussione provvisoria nei termini previsti al paragrafo 2.3.1;
- costituzione e/o allegazione della fideiussione provvisoria non conforme ai requisiti previsti dal Decreto e dalla presente Procedura;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della domanda di partecipazione e/o dell'offerta economica, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità, allegazione di dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa del sottoscrittore);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o all'offerta economica;
- mancato o tardivo versamento del contributo a copertura delle spese istruttorie;

- versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria in misura inferiore al dovuto;
- mancata allegazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* alla partecipazione alla Procedura d'Asta e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE;
- sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.

Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della dichiarazione, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze in termini di esclusione derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

2.3.8 Formazione della graduatoria

La graduatoria viene pubblicata entro 60 giorni dalla data di chiusura della Procedura d'Asta ed è formata esclusivamente sulla base dei dati dichiarati dai soggetti responsabili, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche dall'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, ciò anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

Il Soggetto Responsabile è pienamente consapevole che:

- il Decreto non consente, successivamente alla chiusura della Procedura d'Asta, l'integrazione dei documenti e delle informazioni fornite;
- in base alle presenti Procedure è consentito modificare i dati e le informazioni fornite entro e non oltre il periodo di apertura della Procedura d'Asta secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.5;
- la graduatoria viene formata sulla base dei dati dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine a asseriti errori commessi all'atto della domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta dal Soggetto Responsabile, non potendosi invocare, data la natura della procedura e i principi stabiliti dal Decreto all'articolo 15, comma 2, il principio del "soccorso amministrativo".

La graduatoria è ordinata sulla base del criterio della maggiore riduzione percentuale offerta. A parità di riduzione offerta si applicano in ordine di priorità i criteri di cui all'articolo 15, di seguito elencati:

- a) impianti i cui soggetti responsabili, alla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta, abbiano dichiarato al GSE l'entrata in esercizio;
- b) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- c) per gli impianti geotermoelettrici, totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano il requisito di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c);
- d) anteriorità del titolo autorizzativo o, in assenza del titolo autorizzativo e per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW, del giudizio di compatibilità ambientale.

Ai fini dell'applicazione del criterio di cui alla lettera d), si precisa che il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il Verbale della Conferenza dei Servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica.

Nell'ipotesi di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente, senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 D.P.R. 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011).

Ai fini dell'applicazione del criterio di anteriorità del titolo autorizzativo, si considera la data di rilascio dell'autorizzazione o, in caso di modifiche sostanziali, la data delle autorizzazioni in variante.

La data del titolo autorizzativo originario può essere presa a riferimento solo se le modifiche apportate al progetto siano espressamente dichiarate non sostanziali dall'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo originario.

Le graduatorie saranno formate applicando il criterio di cui lettera d) facendo riferimento prima agli impianti dotati di titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio poi, in caso di ulteriore potenza da assegnare e per i soli contingentati relativi alla fonte idraulica, eolica off-shore e geotermica, agli impianti dotati di titolo concessorio, infine, in caso di ulteriore potenza da assegnare e per i soli impianti di potenza non superiore a 20 MW o eolici offshore di qualsiasi potenza, agli impianti dotati di giudizio di compatibilità ambientale.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta sia presentata avvalendosi di titolo concessorio (impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore), sarà tenuta in considerazione la data di rilascio della concessione o dell'eventuale subconcessione, ovvero se oggetto di rinnovo, la data del relativo provvedimento.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta sia presentata avvalendosi del giudizio positivo di compatibilità ambientale, sarà tenuta in considerazione la data di rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale o del giudizio di compatibilità ambientale da parte del Comitato Tecnico Regionale.

In caso di iscrizione mediante titolo autorizzativo/abilitativo volturato, la data di riferimento è quella di conseguimento del titolo originario.

Nel caso in cui nel periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione o scadenza dell'efficacia dei titoli

autorizzativi/abilitativi/concessori, il Soggetto Responsabile deve annullare la domanda contenente i dati non più rispondenti a verità collegandosi al Portale e seguendo le istruzioni riportate nell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

Qualora, nonostante le variazioni intervenute, sussistano i requisiti per presentare una nuova domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta, il Soggetto Responsabile potrà inoltrare la nuova domanda indicando il Codice FER di quella annullata, entro e non oltre il periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta.

Qualora le risorse di cui al contingente di potenza non siano sufficienti a coprire l'intera potenza dell'ultimo impianto ammesso, anche a seguito dello scorrimento, il Soggetto Responsabile di tale impianto potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte di potenza rientrante nel contingente disponibile. La scelta di accedere agli incentivi per la quota di potenza rientrante nel contingente determina la rinuncia all'incentivazione della quota di potenza restante e alla presentazione della domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta nei bandi successivi.

La graduatoria è soggetta a scorrimento nel caso di mancata costituzione della cauzione definitiva entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura e/o nel caso di rinuncia comunicata dai soggetti aggiudicatari al GSE entro la data di pubblicazione del bando relativo alla successiva Procedura d'Asta. L'eventuale potenza non assegnata, anche a seguito di scorrimento, verrà sommata al contingente disponibile nella successiva Procedura d'Asta.

2.3.9 Decadenza dalla graduatoria

A – Divieto di cessione dell'iscrizione

E' vietata qualunque modalità di trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della Procedura d'Asta, ad eccezione della cessione effettuata a seguito della sua entrata in esercizio e dell'ammissione agli incentivi da parte del GSE.

Il divieto riguarda la cessione, in qualsiasi forma, dell'impianto ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano l'effetto di modificare la titolarità dell'impianto.

Non rientra nell'ambito del divieto la cessione del capitale sociale, parziale o totale, della società partecipante alla Procedura. La società, infatti, mantiene inalterata la propria soggettività giuridica e la titolarità del complesso dei beni aziendali, ivi inclusi la posizione utile derivata dall'aggiudicazione della Procedura d'Asta e il relativo impianto.

La cessione dell'impianto o dell'ammissione in graduatoria in posizione utile ad esso riferita, effettuata in data precedente all'entrata in esercizio dell'impianto e all'ammissione agli incentivi da parte del GSE, comporta la decadenza dalla graduatoria.

In tal caso il cessionario dell'impianto o dell'ammissione dovrà presentare una nuova richiesta di partecipazione alla Procedura d'Asta successiva.

B – Superamento del termine di entrata in esercizio

Il Soggetto Responsabile di un impianto risultato aggiudicatario della Procedura d'Asta decade dalla graduatoria nel caso in cui l'impianto non entri in esercizio entro il termine massimo di ritardo di 24 mesi di cui all'articolo 16, comma 3. Tale termine è da considerarsi al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi, riconosciuti come tali dalle autorità competenti con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine. Non è prevista alcuna sospensione dei termini in caso di ritardi imputabili a soggetti terzi, ivi incluse le Pubbliche Amministrazioni e nel caso, ad esempio, di mancata connessione dell'impianto nei tempi stabiliti, i gestori di rete.

A tal proposito si precisa che i termini massimi per l'entrata in esercizio relativi agli impianti a gas di discarica, a gas di depurazione e agli impianti a biogas di "Tipo c" e di "Tipo d", ivi inclusi gli impianti a biogas ottenuto dalla frazione organica dei rifiuti urbani, coincidono con quelli previsti per gli impianti a biogas di "Tipo a" e di "Tipo b" e per gli impianti a biomasse di "Tipo c" e "Tipo d" (40 mesi).

In caso di aggiornamento della graduatoria a seguito di scorrimento secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 8 del Decreto, ai fini della decorrenza del termine per l'entrata in esercizio, si farà riferimento alla prima graduatoria pubblicata dal GSE nella quale l'impianto figuri in posizione utile.

C – Assenza dei requisiti, difformità e false dichiarazioni

L'impianto decade dalla graduatoria nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24 del Decreto dovesse emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione alla pertinente Procedura d'Asta o rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, come dichiarati al momento dell'iscrizione.

In caso di dichiarazioni false o mendaci si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 28/2011 e le altre conseguenze previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

D – Mancata costituzione della fidejussione definitiva

Il Soggetto Responsabile decade altresì dalla graduatoria nel caso in cui non costituisca la fidejussione definitiva entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

2.3.10 Rinuncia

Per un impianto risultato aggiudicatario, non è possibile partecipare alla successiva Procedura d'Asta, a meno di rinuncia preventiva.

Il GSE considererà improcedibile la domanda di partecipazione presentata dal Soggetto Responsabile di un impianto già ammesso in posizione utile in graduatoria che non abbia preventivamente rinunciato alla posizione acquisita in precedenza.

L'annullamento della domanda effettuato nel periodo di apertura della Procedura comporta la restituzione della cauzione provvisoria.

La rinuncia presentata successivamente alla chiusura della Procedura d'Asta comporta l'escussione della cauzione costituita, provvisoria o definitiva.

In caso di realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella indicata all'atto di presentazione della richiesta di partecipazione alla Procedura d'Asta, il Soggetto Responsabile si intende rinunciatario della quota parte di potenza eventualmente non installata e la tariffa da riconoscere all'intervento sarà quella spettante alla potenza dichiarata nella richiesta di partecipazione alla Procedura d'Asta, a condizione che la riduzione di potenza non configuri una variante sostanziale del titolo autorizzativo/concessorio/giudizio di compatibilità originario. Ne consegue che la cauzione definitiva verrà escussa per la parte di potenza non realizzata. Nel caso in cui la riduzione della potenza e la conseguente rinuncia siano comunicate in data precedente alla presentazione della cauzione definitiva, l'escussione parziale della cauzione avrà effetto sulla cauzione provvisoria per il valore, fino al limite della escussione totale, calcolato in riferimento all'ammontare delle cauzione definitiva.

Nel caso dell'ultimo impianto aggiudicatario per una quota di potenza inferiore a quella per cui ha partecipato alla Procedura d'Asta, il GSE, qualora il Soggetto Responsabile non intenda accedere agli incentivi per la quota disponibile, provvede a restituire la cauzione provvisoria.

2.3.11 Cause di escussione delle fideiussioni

Il GSE procede a escutere la fideiussione provvisoria nei seguenti casi:

- rinuncia alla partecipazione da parte del Soggetto Responsabile alla Procedura d'Asta in data successiva alla chiusura del periodo di iscrizione ma precedente alla data di pubblicazione delle graduatorie;
- rinuncia da parte del Soggetto Responsabile ammesso in graduatoria nel limite del contingente disponibile, nel caso non sia ancora stata presentata la fideiussione definitiva;
- mancata costituzione della fideiussione definitiva entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Il GSE procede a escutere la fideiussione definitiva nei seguenti casi:

- rinuncia da parte del Soggetto Responsabile ammesso in graduatoria nel limite del contingente disponibile;
- decadenza dalla ammissione in graduatoria, anche in caso di cessione dell'ammissione in graduatoria avvenuta in data antecedente all'entrata in esercizio dell'impianto e all'ammissione dello stesso agli incentivi da parte del GSE;
- mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal Decreto;
- mancato rinnovo entro il termine di 90 giorni prima della scadenza della fideiussione.

2.3.12 Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati, documenti non veritieri o contenenti dati non più rispondenti a verità

La domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta è effettuata dal Soggetto Responsabile dell'impianto, esclusivamente mediante il modello generato automaticamente dal Portale FER-E, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche nell'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011 in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel corso della Procedura informatica d'Asta il Soggetto Responsabile sarà tenuto a dichiarare di aver verificato i dati e i documenti inseriti e, nella consapevolezza della loro rilevanza anche ai fini della formazione della graduatoria e delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, dovrà confermarne la correttezza e la veridicità.

La domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta dà avvio al processo di incentivazione di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011.

2.3.13 Verifiche e controlli

Il GSE effettua controlli in ordine al possesso dei requisiti previsti e alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti responsabili nell'ambito della domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta e/o della richiesta di incentivazione ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, dell'articolo 42 del D.Lgs. 28/2011 e dell'articolo 24 del Decreto.

Il GSE si riserva di accertare, anche nel corso delle Procedure d'Asta, la veridicità delle informazioni e dei dati resi con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che avviano la procedura di incentivazione di cui sono elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria alla verifica della veridicità dei dati e delle informazioni inserite sul portale. Tale documentazione, riportata nel seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà essere fornita al GSE in caso di controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del Decreto:

- copia del progetto autorizzato (paragrafo 1.3.2);
- titolo autorizzativo, eventuale titolo concessorio o giudizio di compatibilità ambientale e ogni documento tecnico o amministrativo da essi prescritto ai fini della costruzione e dell'esercizio;
- preventivo di connessione redatto dal gestore di rete e accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile;
- dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti (per gli impianti alimentati da biomasse e biogas di cui all'articolo 8 comma 4 lettere c) o d) nei soli casi in cui tale requisito sia stato dichiarato dal Soggetto Responsabile);
- documentazione presentata all'Agenzia delle Dogane (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per dieci anni consecutivi) o documentazione rilasciata nell'ambito della dismissione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto (per impianti oggetto di intervento di riattivazione);

Al riguardo, fatte salve le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e amministrative di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, l'impianto per il quale le stesse siano state rese:

- è escluso dalla graduatoria, nel caso di pubblicazione non ancora avvenuta;
- decade dalla graduatoria, in caso di controllo effettuato successivamente alla pubblicazione.

L'ammissione in graduatoria non determina il riconoscimento incondizionato da parte del GSE degli incentivi e non vincola pertanto di per sé il GSE alla concessione degli incentivi, né dà diritto alla formalizzazione di alcun contratto, né ad alcuna pretesa o aspettativa da parte dei soggetti responsabili degli impianti ammessi in graduatoria e successivamente non ammessi agli incentivi per mancanza dei requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Procedure applicative.

2.4 Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri per impianti oggetto di rifacimento totale o parziale

Il Decreto individua i valori di potenza al superamento dei quali l'accesso agli incentivi per impianti oggetto di rifacimento è subordinato, oltre che al rispetto di tutti i requisiti e delle condizioni ivi indicate, all'iscrizione ad appositi Registri informatici tenuti dal GSE e all'ammissione in graduatoria entro i contingenti annuali di potenza indicati dall'articolo 17 del Decreto.

Il Decreto prevede che le procedure avviate dal GSE, per ciascuna tipologia di impianto oggetto di rifacimento, siano conformi alle tempistiche e alle modalità previste per le Procedure d'Asta (si veda paragrafo 2.3).

A decorrere dal 2013, il GSE pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno e 30 giorni prima dell'apertura dei Registri per i rifacimenti, i Bandi recanti i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione, nonché l'indicazione del contingente di potenza da assegnare.

I Registri per i rifacimenti restano aperti per un periodo di 60 giorni e le relative graduatorie sono pubblicate entro 60 giorni dalla data di chiusura degli stessi Registri.

Le risorse disponibili in termini di contingenti di potenza annui, riportati dalla tabella seguente, sono stabiliti dal Decreto.

Tabella 9 – Contingenti di potenza annui relativi ai Registri per rifacimenti

	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico on-shore	150	150	150
Eolico offshore	0	0	0
Idroelettrico	300	300	300
Geotermoelettrico	40	40	40
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	65	65	65
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	70	70	70

L'articolo 17, commi 8 e 9, del Decreto stabilisce le modalità di incremento e/o riduzione del contingente di potenza da assegnare in ciascuna Procedura.

2.4.1 Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a presentare la richiesta

Possono richiedere l'iscrizione al Registro per i rifacimenti gli impianti oggetto di rifacimento parziale o totale, aventi potenza *post operam* superiore ai valori stabiliti per l'accesso diretto agli incentivi, purché:

- 1) siano in esercizio, prima dell'intervento di rifacimento, da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;
- 2) non beneficino, alla data di avvio della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali.

Si precisa che, ai fini del rispetto del requisito di cui alla precedente punto 2), il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a comunicare al GSE, prima della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro, la disdetta delle eventuali convenzioni in essere, regolanti la cessione di energia elettrica in conformità a quanto previsto dal D.M. 25 settembre 1992 e dall'articolo 3, comma 12 del D.Lgs. n. 79/1999 (convenzione CIP 6) e/o delle eventuali convenzioni per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 16 del D.M. 18 dicembre 2008 (convenzione TO). Per impianti titolari di qualifica IAFR, il Soggetto Responsabile è altresì tenuto, a pena di esclusione, a comunicare al GSE, con le tempistiche sopra indicate, la rinuncia alla qualifica stessa e ai suoi effetti a decorrere dalla data di presentazione della stessa.

Ai fini del rispetto del requisito di cui alla precedente punto 1), si rimanda a quanto espressamente indicato nel paragrafo 1.3.1.

La realizzazione di un intervento di rifacimento esclude la possibilità di eseguire, durante il periodo dell'incentivazione spettante al rifacimento stesso, un intervento di potenziamento sul medesimo impianto.

Si indicano nel seguito i limiti di potenza complessiva suddivisi per tipologia di impianto, oltre i quali è necessaria l'iscrizione al Registro dei rifacimenti:

- a) potenza superiore a 60 kW, per gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica;
- b) potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, per gli impianti idroelettrici che rientrino in una delle seguenti casistiche:
 - i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
 - ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
 - iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- c) potenza nominale di concessione superiore a 50 kW, per gli altri impianti idroelettrici;
- d) potenza superiore a 200 kW, per gli impianti alimentati a biomassa di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), e potenza superiore a 100 kW, per gli impianti alimentati a biogas.

Possono richiedere l'iscrizione ai Registri i soggetti responsabili, titolari, anche a seguito di voltura, del titolo autorizzativo/abilitativo per la realizzazione dell'intervento di rifacimento e, per gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, anche di titolo concessorio. Ai fini dell'iscrizione ai Registri, con la sola

eccezione dei casi in cui l'intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente e/o del relativo regolamento d'esercizio, i soggetti responsabili devono inoltre essere titolari del preventivo di connessione del gestore di rete accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile.

Il titolo autorizzativo e, per gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, il titolo concessorio devono essere già stati conseguiti alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Per ulteriori dettagli sulla data di conseguimento del titolo autorizzativo si rimanda al paragrafo 3.1. Per conseguimento del titolo concessorio si intende l'avvenuto rilascio, da parte dell'Ente competente, del disciplinare di concessione per l'uso idroelettrico e dell'atto di concessione.

Nel caso di trasferimento di titolarità di un impianto oggetto di rifacimento è necessario che all'atto dell'iscrizione al Registro, siano stati volturati a favore del nuovo titolare dell'impianto, sia il titolo autorizzativo, ivi incluso, ove previsto, il titolo concessorio, sia il contratto di connessione⁸, ivi incluso il regolamento di esercizio, sia, nei casi in cui l'intervento previsto comporti una modifica della connessione alla rete esistente, il preventivo di connessione.

In particolare, in riferimento al titolo autorizzativo, è necessario che l'Amministrazione competente, con proprio provvedimento espresso, abbia preso atto della voltura, avendo accertato il possesso in capo alla Società subentrante dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito il rilascio del titolo autorizzativo nei confronti del precedente soggetto proponente e sia pertanto stata messa in condizioni di esercitare le proprie funzioni di carattere tecnico-amministrativo tendenti alla ricognizione degli elementi legittimanti l'esercizio dell'attività autorizzata.

Quanto al preventivo di connessione o, nel caso di impianti già in esercizio, al contratto di connessione, ivi incluso il regolamento di esercizio, è invece necessario che il Gestore di rete abbia preso atto della voltura, aggiornando di conseguenza il sistema GAUDÌ.

Si rammenta che è invece vietato il trasferimento a terzi dell'iscrizione al Registro nonché dell'impianto iscritto, ad eccezione di quello effettuato a seguito della sua entrata in esercizio e dell'ammissione agli incentivi da parte del GSE.

Non possono accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto i soggetti responsabili per i quali sia stata dichiarata, con specifico provvedimento, l'esclusione decennale, ai sensi degli articoli 23 e 43 del D.Lgs. 28/2011, dalla percezione degli incentivi, che non sia stato oggetto di sospensione da parte dell'Autorità giudiziaria.

La richiesta eventualmente presentata sarà pertanto considerata improcedibile e l'impianto non sarà inserito in graduatoria.

Qualora l'efficacia di tali provvedimenti sia stata sospesa dall'Autorità giudiziaria, i predetti soggetti responsabili possono accedere ai meccanismi di incentivazione, ma l'eventuale ammissione degli impianti in graduatoria deve intendersi condizionata all'esito del giudizio, con conseguente esclusione

⁸ Si precisa che il titolare del preventivo di connessione o del contratto di connessione può non coincidere con il titolare del punto di connessione.

dalla graduatoria nel caso di sentenza che confermi la legittimità dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 23 e/o 43 del D.Lgs. 28/2011.

Fatti salvi i limiti di potenza di cui al presente paragrafo, si ricorda che sono tenuti a richiedere l'iscrizione ai Registri anche:

- i soggetti responsabili di impianti che seppur qualificati IAFR ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008, non siano entrati in esercizio entro il 30 aprile 2013 ovvero, entro il 30 giugno 2013, nel caso di impianti alimentati da rifiuti la cui porzione biodegradabile è determinata forfetariamente con le modalità previste dal Decreto;
- i soggetti responsabili di impianti iscritti ai precedenti Registri per i rifacimenti, in posizione tale da non rientrare nei limiti del contingente di potenza, qualora intendano accedere successivamente ai meccanismi incentivanti previsti dal Decreto;
- i soggetti responsabili di impianti iscritti ai precedenti Registri per i rifacimenti, in posizione utile che abbiano previamente comunicato al GSE la rinuncia, qualora intendano accedere successivamente ai meccanismi incentivanti previsti dal Decreto;
- i soggetti responsabili di impianti decaduti da precedenti graduatorie afferenti ai rifacimenti in ragione della mancata entrata in esercizio degli impianti entro l'ulteriore termine di 12 mesi (limite massimo di ritardo), decorrente dai termini di entrata in esercizio, individuati per ciascuna tipologia di impianto, dall'articolo 17, comma 5 del Decreto.

2.4.2 Invio telematico della richiesta di iscrizione al Registro dei rifacimenti

Al fine di presentare la richiesta di iscrizione al Registro, il Soggetto Responsabile è tenuto a inviarla esclusivamente secondo le modalità illustrate nelle linee generali del paragrafo 2.1 e dettagliate nell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

In particolare il Soggetto Responsabile deve:

- inserire il Codice CENSIMP dell'impianto e il Codice richiesta di Terna (nel caso in cui il sistema non riconosca i codici inseriti, è posta in capo al Soggetto Responsabile la verifica della loro correttezza presso Terna);
- compilare la sezione dedicata all'inserimento del set di dati preliminari, indicando i dati necessari all'indirizzamento automatico alla sezione del Portale dedicata ai Registri per rifacimenti;
- completare, a seguito della conferma dei dati preliminari, le seguenti sezioni:
 - a. "Costi di Istruttoria": in tale sezione devono essere caricati, oltre ai dati amministrativi/fiscali del Soggetto Responsabile, la copia digitale della documentazione attestante l'avvenuto pagamento previsto dall'articolo 21 del Decreto, effettuato a copertura delle spese di istruttoria, secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4.3 delle presenti Procedure;
 - b. "Riferimenti": in tale sezione devono essere inseriti i Dati relativi al Rappresentante Legale della Società;
 - c. "Scheda Tecnica": in tale sezione occorre indicare le caratteristiche generali dell'impianto necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del Decreto nonché all'applicazione dei criteri di priorità previsti dal Decreto per la formazione della graduatoria. Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a indicare i dati richiesti dal sistema, necessari al calcolo del

Costo indicativo cumulato degli incentivi (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ac del Decreto);

Dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati sopra richiamati e aver caricato tutti i documenti richiesti nella sezione "Allegati", nella sezione "Conferma" sarà possibile stampare la Richiesta di iscrizione al Registro in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile. Una volta verificata la correttezza e la completezza di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a siglarla in ogni sua pagina, sottoscriverne l'ultima e caricarla in formato digitale sul portale nella sezione "Conferma", corredandola di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità⁹ del Rappresentante Legale (il fac-simile della Richiesta di iscrizione al Registro, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, è riportato nell'Allegato 4).

Il Soggetto Responsabile, dopo aver verificato la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati, le informazioni e i documenti inseriti, dovrà inviare la richiesta al GSE, utilizzando l'apposita funzionalità della sezione "Conferma" disponibile sul portale FER-E.

La richiesta si intende trasmessa e acquisita dal sistema informatico del GSE solo a seguito di tale adempimento. E' possibile scaricare dal Portale la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione.

2.4.3 Contributo a copertura dei costi di istruttoria

I soggetti responsabili che richiedono l'iscrizione ai Registri per rifacimenti sono tenuti a corrispondere al GSE, a pena di esclusione, un contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dall'articolo 21 del Decreto, pari ad un importo di 100 €, incrementato di:

- 80 €, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 500 €, per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Tali importi dovranno essere maggiorati dell'IVA (pari al 22% al momento della pubblicazione delle presenti Procedure). Il GSE renderà disponibile sul Portale FER-E la corrispondente fattura emessa nei confronti del Soggetto Responsabile.

L'iscrizione al Registro per i rifacimenti necessita, a pena di esclusione, del versamento delle spese di istruttoria dovute ai sensi dell'articolo 21 del Decreto.

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità illustrate al paragrafo 3.4 dell' apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

⁹ Il documento d'identità va caricato nell'apposita area dell'applicazione.

A pena di esclusione, il pagamento dovrà avere la data valuta beneficiario non successiva al terzo giorno lavorativo dalla data del versamento. Si precisa che l'importo non deve essere ridotto di eventuali spese bancarie.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a indicare, nella **causale del bonifico bancario**, il **Codice FER**, attribuito automaticamente dal sistema informatico al completamento della sezione relativa ai dati preliminari, riportando gli estremi del pagamento (IBAN ricevente, causale, beneficiario) nella sezione *"Costi di Istruttoria"*.

Alla richiesta di iscrizione va allegata la copia digitale della documentazione attestante l'avvenuto pagamento (contabile bancaria) mediante caricamento nella stessa sezione.

L'importo, da versare esclusivamente a mezzo bonifico bancario, e le relative coordinate bancarie (codice IBAN) sono indicati nel Portale FER-E nella sezione *"Costi di Istruttoria"*.

Non sono ammessi versamenti cumulativi per più richieste.

Si precisa infine che nei casi in cui il Soggetto Responsabile, successivamente al salvataggio dei dati preliminari durante il caricamento degli stessi sul portale FER-E e dopo aver completato la sezione *"Costi di Istruttoria"*, o successivamente all'invio della richiesta di iscrizione, dovesse rendersi conto di aver indicato dei dati inesatti e pertanto debba procedere con l'inserimento di una nuova pratica, richiedendo l'annullamento della precedente (come indicato nel paragrafo 2.4.4), dovrà necessariamente effettuare un nuovo versamento pari all'importo relativo ai costi di istruttoria calcolati automaticamente dal sistema. Si ricorda che nella causale del bonifico bancario deve essere indicato il codice FER della nuova pratica.

Nel caso di pratiche sostituite, il GSE provvederà a restituire gli importi riferiti alle richieste annullate dal Soggetto Responsabile previa domanda specifica indirizzata a: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Amministrazione Finanza e Controllo - Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, indicando in oggetto *"Rimborso spese di istruttoria FER"*.

Nel caso in cui un impianto sia iscritto a un Registro per i rifacimenti in posizione tale da non rientrare nel relativo contingente di potenza, e il Soggetto Responsabile presenti una nuova richiesta di iscrizione al successivo Registro per i rifacimenti per il medesimo impianto, il contributo per le spese di istruttoria non è dovuto.

Tale esenzione non è riconosciuta ai soggetti responsabili degli impianti che siano stati esclusi dalla precedente graduatoria degli impianti oggetto di rifacimento per aver presentato una richiesta non completa o carente dei requisiti necessari, né ai soggetti responsabili degli impianti decaduti o per i quali sia stata comunicata rinuncia all'iscrizione al Registro per i rifacimenti; detti Soggetti saranno infatti tenuti a corrispondere il contributo alla presentazione della nuova richiesta di iscrizione al successivo Registro per i rifacimenti.

2.4.4 Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione al Registro per i rifacimenti.

La richiesta di iscrizione al Registro in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile. Pertanto qualora il Soggetto Responsabile apporti modifiche ai dati già caricati prima di procedere alla sottoscrizione della richiesta, al suo caricamento sul Portale e al suo invio, è tenuto a verificare la congruità tra i nuovi dati inseriti e quelli risultanti nella richiesta di iscrizione al Registro generata a seguito delle rettifiche operate.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile dovesse rendersi conto, successivamente al salvataggio dei dati preliminari durante il caricamento degli stessi sul portale FER-E o all'invio della richiesta di iscrizione, di aver indicato dati inesatti o incompleti, dovrà, esclusivamente durante il periodo di apertura del Registro, annullare la richiesta già trasmessa presentandone una nuova.

A tal fine, il Soggetto Responsabile dovrà nuovamente accedere all'applicazione e ripetere le operazioni descritte nel paragrafo 2.4.2 indicando il Codice FER della domanda di cui si richiede l'annullamento.

Il Soggetto Responsabile è tenuto al versamento di un nuovo contributo a copertura delle spese di istruttoria di cui al paragrafo 2.4.3.

Si ricorda che nella causale del bonifico bancario deve essere indicato il codice FER della nuova pratica.

Nel caso di pratiche sostituite, il GSE provvederà a restituire gli importi riferiti alle richieste annullate dal Soggetto Responsabile previa domanda specifica indirizzata a: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Amministrazione Finanza e Controllo - Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, indicando in oggetto "Rimborso spese di istruttoria FER".

La nuova domanda, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola ad essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà la richiesta di iscrizione al Registro per i rifacimenti sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Soggetto Responsabile a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria degli impianti oggetto di rifacimento. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso saranno tenuti in considerazione dal GSE.

Nel caso in cui vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla Richiesta di iscrizione al Registro, generata automaticamente sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Soggetto Responsabile mediante l'applicazione informatica, la richiesta di iscrizione al Registro per i rifacimenti sarà esclusa dalla graduatoria.

In considerazione della natura telematica della procedura, le integrazioni e/o le modifiche trasmesse dal Soggetto Responsabile, seppure durante il periodo di apertura dei Registri avvalendosi di canali di comunicazione diversi (a titolo esemplificativo, posta, fax, PEC, etc.), sono inammissibili e non saranno dunque tenute in considerazione.

Ai sensi del Decreto è vietata, successivamente alla chiusura dei Registri per i rifacimenti, l'integrazione e/o la modifica dei documenti e/o delle informazioni contenute nella richiesta di iscrizione, non risultando dunque prevista, né consentita l'eventuale istanza del Soggetto Responsabile volta a rettificare o completare la richiesta già presentata.

Il GSE non terrà dunque in considerazione eventuali integrazioni e/o modifiche pervenute successivamente alla chiusura dei Registri per i rifacimenti, qualunque sia il canale di comunicazione utilizzato.

I soggetti responsabili di impianti iscritti ad un Registro per i rifacimenti in posizione tale da non rientrare nel relativo contingente di potenza, che intendano comunque accedere alle tariffe incentivanti,

devono presentare una nuova richiesta di iscrizione al Registro successivo che sarà la sola ad essere considerata ai fini della formazione della graduatoria.

2.4.5 Comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto durante l'apertura dei Registri per i rifacimenti

Qualora l'impianto sia entrato in esercizio a seguito dell'intervento di rifacimento, prima della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro, il Soggetto Responsabile comunica la data di entrata in esercizio dell'impianto al momento della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro. In tale ipotesi il Soggetto Responsabile dovrà dichiarare la data di entrata in esercizio, accedendo alla sezione "*Scheda Tecnica*" dell'applicazione, completando tutte le operazioni propedeutiche all'invio della richiesta in conformità a quanto già indicato al paragrafo 2.4.2.

Qualora invece l'impianto entri in esercizio successivamente alla presentazione della richiesta di iscrizione al Registro per i rifacimenti, all'interno del periodo di apertura, il Soggetto Responsabile potrà comunicare, l'avvenuta entrata in esercizio, con le modalità descritte nella *Guida all'applicazione web*.

2.4.6 Motivi di esclusione dalla graduatoria

Il ricorrere delle seguenti circostanze, accertate dal GSE, comporta l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme di riferimento, dalle presenti Procedure, dai Bandi, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista a pena di esclusione dalle presenti Procedure o dai Bandi;
- mancato possesso dei requisiti di iscrizione ai Registri per i rifacimenti;
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal Decreto, dalle presenti Procedure e dai Bandi;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità, allegazione di dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa del sottoscrittore);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato o tardivo versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria in misura inferiore al dovuto;
- mancata allegazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione al Registro per i rifacimenti e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE.

Il Soggetto Responsabile, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti con la sottoscrizione della dichiarazione, è pienamente consapevole delle conseguenze in termini di esclusione derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

2.4.7 Formazione della graduatoria

La graduatoria, pubblicata entro 60 giorni dalla data di chiusura dei Registri per i rifacimenti, è formata sulla base dei dati dichiarati dai soggetti responsabili, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche dall'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, ciò anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

Il Soggetto Responsabile è pienamente consapevole che:

- il Decreto non consente, successivamente alla chiusura dei Registri per i rifacimenti, l'integrazione dei documenti e delle informazioni fornite;
- in base alle presenti Procedure è consentito modificare i dati e le informazioni fornite entro e non oltre il periodo di apertura dei Registri per i rifacimenti, secondo le modalità previste al paragrafo 2.4.4;
- la procedura di iscrizione ai Registri per i rifacimenti è interamente basata su autodichiarazioni;
- la graduatoria viene formata sulla base dei dati dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine ad asseriti errori commessi all'atto della richiesta di iscrizione ai Registri dal Soggetto Responsabile, non potendosi invocare, data la natura della procedura e i principi stabiliti dal Decreto, il principio del "soccorso amministrativo".

La graduatoria è redatta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati dall'articolo 17, del Decreto, di seguito elencati:

- a) anteriorità della data di entrata in esercizio dell'impianto, prima dell'intervento di rifacimento;
- b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
- c) per impianti alimentati dalla tipologia di biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- d) per impianti eolici, minore entità dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna (si farà riferimento alla Mancata Produzione Eolica calcolata ai sensi della Deliberazione ARG/elt 05/2010);
- e) per impianti geotermoelettrici, reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c);
- f) anteriorità del titolo autorizzativo all'esecuzione dell'intervento di rifacimento.

Ai fini dell'applicazione del criterio di cui alla precedente lettera a), fermo restando quanto indicato al paragrafo 1.3.1, si precisa che la prima data di entrata in esercizio deve essere documentata dal Processo Verbale di verifica di primo impianto rilasciato da UTF/UTIF/Agenzia delle Dogane. In caso di indisponibilità dello stesso, la prima data di entrata in esercizio corrisponde alla data di esercizio attestata dalla Dichiarazione di conferma di allacciamento sottoscritta dal gestore di rete o altra documentazione rilasciata o validata dall'Agenzia delle Dogane (quali a titolo d'esempio: Licenza di officina elettrica, Processo Verbale di sopralluogo, Dichiarazione di consumo timbrata, Registri di produzione timbrati). Il GSE si riserva di verificare caso per caso se ulteriore documentazione in possesso del Soggetto Responsabile possa essere sufficiente a comprovare la prima data di entrata in esercizio dell'impianto.

Ai fini dell'applicazione del criterio di cui alla precedente lettera f), si precisa che il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il Verbale della Conferenza dei Servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica.

Nell'ipotesi di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 D.P.R. 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011).

Ai fini dell'applicazione del criterio di anteriorità del titolo autorizzativo, si considera la data di rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di rifacimento o, in caso di modifiche sostanziali, la data delle autorizzazioni in variante.

La data del titolo autorizzativo originario può essere presa a riferimento solo se le modifiche apportate al progetto siano espressamente dichiarate non sostanziali dall'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo originario.

In caso di iscrizione mediante titolo autorizzativo/abilitativo volturato, la data di riferimento è quella di conseguimento del titolo originario.

La data di efficacia è pertanto quella di conseguimento del titolo (originario), a meno che l'atto di voltura non contenga anche una variante sostanziale, nel qual caso avrebbe invece rilevanza la data di conseguimento del titolo che si pronuncia sulla variante medesima.

Nel caso in cui nel periodo di apertura dei Registri per i rifacimenti dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione e scadenza dell'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi/concessori, il Soggetto Responsabile deve annullare la richiesta di iscrizione al Registro contenente dati non più rispondenti a verità collegandosi al Portale e seguendo le istruzioni riportate nell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

Qualora, nonostante le variazioni intervenute, sussistano i requisiti per presentare una nuova richiesta di iscrizione al Registro per i rifacimenti, il Soggetto Responsabile potrà inoltrare la nuova richiesta indicando il Codice FER di quella di cui si richiede l'annullamento entro e non oltre il periodo di apertura del Registro.

Qualora le risorse di cui al contingente di potenza non siano sufficienti a coprire l'intera potenza dell'ultimo impianto ammesso, il Soggetto Responsabile di tale impianto potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte rientrante nel contingente disponibile. La scelta di accedere agli incentivi per la quota di potenza rientrante nel contingente determina la rinuncia all'incentivazione della quota di potenza restante e alla presentazione della domanda di iscrizione ai Registri nei bandi successivi.

2.4.8 Decadenza dall'iscrizione al Registro

A – Superamento del termine di entrata in esercizio

La mancata entrata in esercizio entro il termine massimo di ritardo di 12 mesi, di cui all'articolo 17, comma 5 del Decreto, comporta la decadenza dalla graduatoria. A tal proposito si precisa che i termini massimi per l'entrata in esercizio relativi agli impianti a gas di discarica, a gas di depurazione, coincidono con quelli previsti per gli impianti a biogas di "Tipo a" e di "Tipo b" (24 mesi).

Tali termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi, riconosciuti come tali dalle autorità competenti con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto dei termini. Non è prevista alcuna sospensione dei termini in caso di ritardi imputabili a soggetti terzi, ivi incluse le Pubbliche Amministrazioni e nel caso, ad esempio, di mancata connessione dell'impianto nei tempi stabiliti, i gestori di rete.

Nel caso di decadenza per mancato rispetto del termine, il Soggetto Responsabile dovrà presentare richiesta di iscrizione al successivo Registro per i rifacimenti qualora intenda accedere alle tariffe incentivanti per il medesimo impianto oggetto di rifacimento, ferma restando la riduzione dell'incentivo prevista dall'articolo 17, comma 6 del Decreto.

B – Assenza dei requisiti, difformità e false dichiarazioni

L'impianto decade dal Registro nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24 del Decreto dovesse emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al pertinente Registro o rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, come dichiarati al momento dell'iscrizione.

In caso di dichiarazioni false o mendaci si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 28/2011 e le altre conseguenze previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

2.4.9 Rinuncia

Per un impianto iscritto a un Registro per i rifacimenti in posizione utile non è possibile presentare una nuova richiesta di iscrizione al successivo Registro per i rifacimenti, a meno di rinuncia preventiva.

Il GSE considererà improcedibile la richiesta di iscrizione presentata dal Soggetto Responsabile di un impianto già ammesso in posizione utile in graduatoria che non abbia preventivamente rinunciato alla posizione acquisita in precedenza.

I soggetti responsabili possono comunicare la rinuncia al GSE entro 6 mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria. La comunicazione della rinuncia dopo il sesto mese dalla pubblicazione della graduatoria, è equiparata alla mancata entrata in esercizio entro i limiti massimi previsti dal Decreto e, in caso di partecipazione e ammissione a un successivo Registro, comporta l'applicazione della decurtazione del 15% prevista dall'articolo 17, comma 6 del Decreto.

Il Soggetto Responsabile, decaduto dalla graduatoria o che abbia rinunciato all'iscrizione in posizione utile, che intenda accedere alle tariffe incentivanti per il medesimo impianto, oggetto di rifacimento, potrà presentare richiesta di iscrizione al successivo Registro per i rifacimenti.

Il Soggetto Responsabile che realizzi, a seguito di rifacimento, un impianto di potenza inferiore a quella iscritta ed ammessa al Registro per i rifacimenti è tenuto a darne comunicazione al GSE prima dell'entrata in esercizio. Da tale riduzione non deve derivare una variante sostanziale tale da richiedere la modifica del titolo autorizzativo originario. In tale caso, infatti, il Soggetto Responsabile si intende rinunciario della quota parte di potenza non installata. Si precisa che, in tali ipotesi, la tariffa riconosciuta all'intervento è quella spettante alla potenza dichiarata nella richiesta di iscrizione al Registro.

Le risorse liberatesi per effetto di rinunce comunicate al GSE entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, andranno ad incrementare il contingente di potenza del successivo Registro per i rifacimenti, come previsto dall'articolo 17, commi 8 e 9 del Decreto.

2.4.10 Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati documenti non veritieri o contenenti dati non più rispondenti a verità

La richiesta di iscrizione al Registro per i rifacimenti è effettuata dal Soggetto Responsabile dell'impianto, esclusivamente mediante il modello generato automaticamente dal portale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche dall'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011 in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità. La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel corso della procedura informatica di iscrizione al Registro il Soggetto Responsabile sarà chiamato a dichiarare di aver verificato i dati e i documenti inseriti e, nella consapevolezza della loro rilevanza anche ai fini della formazione della graduatoria e delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, dovrà confermarne la correttezza e la veridicità.

La richiesta di iscrizione al Registro dà avvio al processo di incentivazione di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011.

2.4.11 Verifiche e controlli

Il GSE effettua controlli in ordine al possesso dei requisiti previsti e alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti responsabili all'atto della richiesta di iscrizione al Registro per i rifacimenti e/o della richiesta di incentivazione ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, dell'articolo 42 del D.Lgs. 28/2011 e dell'articolo 24 del Decreto.

Il GSE si riserva di verificare, fin dalla data di apertura del Registro per i rifacimenti, la veridicità delle informazioni e dei dati resi con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che avviano la procedura di incentivazione di cui sono elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011.

A tal fine, il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria alla verifica della veridicità dei dati e delle informazioni caricate sul portale. Tale documentazione, riportata nel seguito a titolo esemplificativo, dovrà essere fornita al GSE in caso di controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del Decreto.

Documentazione da conservare:

- copia del progetto autorizzato (Cfr. paragrafo 1.3.2);
- titolo autorizzativo, eventuale titolo concessorio e ogni documento tecnico o amministrativo da essi prescritto ai fini della realizzazione dell'intervento di rifacimento;
- documentazione attestante la prima data di esercizio dell'impianto (secondo quanto specificato nell'apposito box al paragrafo 2.4.7);
- dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti (per gli impianti alimentati da biomasse e biogas di cui all'articolo 8 comma 4 lettere c) o d) nei soli casi in cui dichiarata dal Soggetto Responsabile).

Al riguardo, fatte salve le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e amministrative di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, l'impianto per il quale le stesse siano state rese:

- è escluso dalla graduatoria, nel caso di pubblicazione non ancora avvenuta;
- decade dalla graduatoria, in caso di controllo effettuato successivamente alla pubblicazione.

L'ammissione in graduatoria non determina il riconoscimento incondizionato da parte del GSE degli incentivi e non vincola pertanto di per sé il GSE alla concessione degli incentivi, né dà diritto alla formalizzazione di alcun contratto né ad alcuna pretesa o aspettativa da parte dei soggetti responsabili degli impianti ammessi in graduatoria e successivamente non ammessi agli incentivi per mancanza dei requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Procedure applicative.

3 TRANSIZIONE DAL VECCHIO AL NUOVO MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE

3.1 Condizioni per l'accesso al vecchio meccanismo di incentivazione previste dall'articolo 30 del Decreto

Al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento, il Decreto prevede che gli impianti dotati di titolo autorizzativo conseguito antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso (11 luglio 2012) che entrino in esercizio entro il 30 aprile 2013, possano richiedere di accedere agli incentivi con le modalità e le condizioni stabilite dal D.M. 18 dicembre 2008.

Qualora venga esercitata tale facoltà, alle tariffe onnicomprensive e ai coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi, individuati dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla Legge 244/2007 e successive modificazioni e dal comma 382-quater dalla Legge 296/2006 e successive modificazioni, così come vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto, si applica una riduzione del 3% al mese a decorrere da gennaio 2013, come indicato nella tabella successiva.

Per gli impianti alimentati a biomasse o biogas "Tipo c" di cui all'articolo 8 comma 4 del Decreto, per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfaitariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del Decreto, il periodo transitorio per l'entrata in esercizio è esteso fino al 30 giugno 2013 e la riduzione del 3% si applica solo a partire dal mese di maggio 2013.

Tabella 10 – Riduzione percentuale da applicare alle TO e ai coefficienti k per gli impianti entrati in esercizio durante il periodo transitorio

	Entrata esercizio 2013					
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno
Impianti alimentati a biomasse o biogas "Tipo c" (articolo 8, comma 4, lettera c)	0%	0%	0%	0%	3%	6%
Altri impianti	3%	6%	9%	12%	n.a.	n.a.

Si precisa che il titolo autorizzativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il Verbale della Conferenza dei Servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica.

Nell'ipotesi di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente, senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 D.P.R. 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011).

In caso di modifiche sostanziali, la data da considerare è quella dell'autorizzazione in variante.

Il titolo autorizzativo non può essere in nessun caso sostituito dal giudizio positivo di compatibilità ambientale o dal titolo concessorio, laddove previsto.

Sulla base dell'indirizzo interpretativo fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico, possono inoltre richiedere l'accesso agli incentivi secondo le modalità e le condizioni stabilite dal D.M. 18 dicembre 2008, senza le decurtazioni di cui sopra e senza il vincolo della data di entrata in esercizio, gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo e saccarifero approvati dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81. La scelta del regime di incentivazione previsto dal D.M. 18 dicembre 2008 da parte dei soggetti responsabili dei suddetti impianti esclude l'applicabilità del periodo di diritto agli incentivi previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.M. 6 luglio 2012, pari alla vita utile convenzionale come definita nella Tabella 1.1 del Decreto, e la cumulabilità con eventuali premi previsti dallo stesso Decreto.

Si precisa che per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 18 dicembre 2008, è necessario che l'impianto sia entrato in esercizio entro e non oltre il 31 dicembre 2012 o entro i termini e alle condizioni previste dall'articolo 30 del Decreto.

Poiché per "entrata in esercizio" si intende il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento (paragrafo 1.3.1), nel caso in cui il Soggetto Responsabile non abbia realizzato tutta la potenza autorizzata entro il 31 dicembre 2012 o entro i termini di cui all'articolo 30 e intenda accedere agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008, dovrà rinunciare a realizzare l'ulteriore potenza, previo conseguimento della relativa variante autorizzativa riconosciuta come non sostanziale.

Ai fini dell'accesso al regime transitorio di cui all'articolo 30 del Decreto, gli impianti devono essere dotati di titolo autorizzativo conseguito antecedentemente alla data dell'11 luglio 2012. Ne deriva che, se la rinuncia configura una variante sostanziale al titolo autorizzativo originario rilasciata dopo l'11 luglio 2012, l'impianto non può accedere al regime transitorio.

3.2 Adempimenti per l'accesso al vecchio meccanismo di incentivazione

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008, per gli impianti che entrano in esercizio nel periodo transitorio, i soggetti responsabili sono tenuti, come previsto dall'articolo 30, comma 4 del Decreto, a:

- a) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio improrogabilmente entro il mese successivo alla stessa;
- b) presentare la domanda per il riconoscimento della qualifica IAFR (articolo 4 D.M. 18 dicembre 2008) entro il sesto mese successivo alla data di entrata in esercizio.

Si richiama l'attenzione sull'importanza dei termini sopra indicati, giacché il mancato rispetto degli stessi comporta l'inammissibilità agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008; per detti impianti resta salva la possibilità di presentare richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto.

La comunicazione di entrata in esercizio deve essere resa mediante il modello disponibile sul sito internet del GSE.

Si precisa infine che, fatto salvo il rispetto dei requisiti richiesti, possono accedere agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008, alle condizioni previste per il periodo transitorio, anche i soggetti responsabili di impianti per i quali sia stata presentata richiesta di iscrizione ai Registri o domanda di ammissione alle Procedure d'Asta di cui al D.M. 6 luglio 2012.

In tal caso il Soggetto Responsabile, contestualmente alla comunicazione di entrata in esercizio e alla richiesta di ammissione agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008, dovrà espressamente rinunciare ai diritti derivanti dall'eventuale ammissione in posizione utile nei Registri o dall'aggiudicazione delle Procedure d'Asta, e alla possibilità di presentare successiva richiesta di iscrizione ai Registri o domanda di ammissione alle Procedure d'Asta per il medesimo impianto e intervento. Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto ad annullare tempestivamente l'eventuale richiesta di iscrizione al Registro o richiesta di iscrizione alla Procedura d'Asta, utilizzando l'apposita funzionalità del Portale FER-E. Nel caso di impianti aggiudicatari di Procedure d'Asta o che abbiano presentato richiesta di partecipazione alle stesse, la comunicazione di rinuncia di cui sopra determinerà la restituzione della cauzione provvisoria o definitiva presentata.

La mancata rinuncia comporta la decadenza del diritto agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008.

Parimenti la presentazione della richiesta di accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012 tramite accesso diretto comporta la decadenza del diritto agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008.

3.3 Modalità di accesso al vecchio meccanismo di incentivazione per gli impianti ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Come previsto dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla L. 122/2012¹⁰, dal D.L. del 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla L. 134/2012 e dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla L. 213/2012, recanti provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012:

- 1) gli impianti a fonti rinnovabili, diversi dai fotovoltaici, realizzati e quelli in fase di realizzazione nei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data del 6 giugno 2012 (meccanismo di incentivazione del D.M. 18 dicembre 2008), qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- 2) gli impianti a fonti rinnovabili, diversi dai fotovoltaici, già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 (meccanismo di incentivazione del D.M. 18 dicembre 2008), qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

¹⁰ Alla data di pubblicazione delle presenti Procedure il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla L. 122/2012, risulta modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150. In particolare, il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, è stato prorogato al 31 dicembre 2014. Il GSE provvederà ad aggiornare le presenti procedure a valle della conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150.

Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, si precisano nel seguito i concetti di impianto "realizzato", "già autorizzato" e "in fase di realizzazione":

- per impianto "realizzato" si intende un impianto che, alla data del sisma, risultava essere entrato in esercizio e che, alla stessa data, risultava ammesso agli incentivi o per il quale ricorrevano i presupposti per l'ammissione agli incentivi;
- per impianto "già autorizzato" si intende un impianto che, alla data del sisma, non era ancora entrato in esercizio e per il quale, al 30 settembre 2012, erano stati conseguiti i rispettivi titoli autorizzativi;
- per impianto "in fase di realizzazione" si intende un impianto "già autorizzato".

Di seguito si riportano alcune precisazioni riguardanti le diverse fattispecie disciplinate dalle norme.

Impianti realizzati, ubicati nei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero

Gli impianti realizzati, ubicati nei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero:

- qualora già incentivati dal GSE, mantengono gli incentivi per la durata del periodo di diritto degli incentivi, calcolata al netto del periodo di incentivazione già fruito, a partire dalla data di ripristino dell'impianto;
- accedono alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 18 dicembre 2008, se non ancora incentivati dal GSE, previo ottenimento della qualifica IAFR.

Impianti già autorizzati alla data del 30 settembre 2012

Gli impianti già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, previo ottenimento della qualifica IAFR, accedono alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 18 dicembre 2008, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

Al riguardo, si rappresenta che i soggetti responsabili degli impianti "già autorizzati" sono tenuti, come previsto dall'articolo 30, comma 4 del Decreto, a:

- a. comunicare al GSE la data di entrata in esercizio entro il mese successivo alla stessa mediante Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà secondo l'apposito modello disponibile sul sito internet del GSE e allegato alle presenti Procedure Applicative (Allegato 15)
- b. presentare la domanda per il riconoscimento della qualifica IAFR (articolo 4 del D.M. 18 dicembre 2008) entro il sesto mese successivo alla data di entrata in esercizio.

Infine, tutti gli impianti che rispondono alle definizioni di impianti realizzati o già autorizzati o in fase di realizzazione, non hanno l'obbligo di iscriversi ai Registri o alle Procedure d'Asta per accedere agli incentivi e, pur concorrendo al costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, sono comunque ammessi agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 anche qualora sia stato raggiunto il limite di costo di 5,8 miliardi di euro stabilito dal Decreto.

La lista dei Comuni rientranti nell'ambito di applicazione del presente paragrafo è disponibile all'Allegato 16.

4 RICHIESTA ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

4.1 Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti

La richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti deve essere inviata al GSE esclusivamente mediante il Portale FER-E (paragrafo 2.1).

Per gli impianti ammessi ai Registri in posizione utile o risultati aggiudicatari della Procedura d'Asta e per gli impianti che accedono direttamente agli incentivi, il Soggetto Responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto o, per gli impianti entrati in esercizio in data antecedente alla data di pubblicazione della graduatoria, entro 30 giorni solari dalla medesima data di pubblicazione.

La richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione deve contenere, tra l'altro, l'indicazione del codice CENSIMP e dei codici UP, nonché le altre informazioni sui principali dati caratteristici dell'impianto, sull'utente del dispacciamento in immissione a cui è ceduta l'energia (GSE o mercato libero), sulla data di decorrenza dell'esercizio commerciale (entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di entrata in esercizio) e, nel caso di impianti con potenza non superiore a 1 MW, sul meccanismo di incentivazione che si intende richiedere (tariffa onnicomprensiva o incentivo).

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7 e 23 del Decreto, i meccanismi di incentivazione sono alternativi al meccanismo dello scambio sul posto (SSP) e al ritiro dedicato (RID).

A tal riguardo si precisa che:

- **per gli impianti per i quali i soggetti responsabili abbiano scelto il GSE come utente del dispacciamento in immissione**, la Delibera AEEG 127/10 prevede che la richiesta di un contratto di cessione dell'energia in rete sia effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Nel caso entro il termine indicato non sia presentata una richiesta di accesso agli incentivi secondo le modalità definite in precedenza, il Soggetto Responsabile è comunque tenuto a stipulare con il GSE una convenzione per il ritiro dell'energia.

La suddetta convenzione è necessaria al fine di aver riconosciuta la remunerazione dell'energia immessa in rete.

In caso di eventuale successiva richiesta di accesso alla tariffa onnicomprensiva, i soggetti responsabili all'atto della stessa dovranno indicare il codice identificativo della convenzione stipulata, specificando la prima data utile a partire dalla quale si intende far decorrere l'incentivo.

In caso di ammissione ai meccanismi di incentivazione, il GSE procederà a disdettare d'ufficio la precedente convenzione adeguando la data di decorrenza dell'incentivo al primo giorno del mese successivo a quello di efficacia della disdetta dell'eventuale convenzione RID o SSP o, in caso di accesso all'incentivo a seguito di ammissione in posizione utile nelle graduatorie dei Registri o delle Aste, alla data di pubblicazione della prima graduatoria nella quale l'impianto sia risultato ammesso in posizione utile.

Se il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m del Decreto) e la data di decorrenza commerciale determinata sulla base delle suddette regole (data di entrata in esercizio commerciale), non supera il termine di 18 mesi (ai sensi

dell'articolo 2, comma 1, lettera o del Decreto), il periodo di incentivazione riconosciuto non subisce alcuna decurtazione.

In caso contrario sarà applicata una decurtazione del periodo incentivante definito dal Decreto pari al numero di giorni intercorrenti tra la data ultima possibile per la decorrenza commerciale (calcolata aggiungendo 18 mesi alla data di entrata in esercizio dell'impianto) e la data effettiva di decorrenza dell'incentivo riconosciuta dal GSE. La decurtazione si applica all'inizio del periodo incentivante.

- **per gli impianti per i quali i soggetti responsabili non abbiano scelto il GSE come utente del dispacciamento in immissione**, in caso di eventuale richiesta di accesso all'incentivo, i soggetti responsabili, all'atto della stessa, dovranno specificare la data di decorrenza commerciale a partire dalla quale si intende far decorrere l'incentivo.

In caso di ammissione ai meccanismi di incentivazione, il GSE provvederà ad adeguare la data di decorrenza indicata, in considerazione del fatto che tale data non può in ogni caso essere antecedente alla data di pubblicazione della prima graduatoria nella quale l'impianto sia risultato ammesso in posizione utile.

Se il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m del Decreto) e la data di decorrenza commerciale determinata sulla base della suddetta regola (data di entrata in esercizio commerciale), non supera il termine di 18 mesi (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o del Decreto), il periodo di incentivazione riconosciuto non subisce alcuna decurtazione.

In caso contrario sarà applicata una decurtazione del periodo di incentivazione pari al numero di giorni intercorrenti tra la data ultima possibile per la decorrenza commerciale (calcolata aggiungendo 18 mesi alla data di entrata in esercizio dell'impianto) e la data effettiva di decorrenza dell'incentivo riconosciuta dal GSE. La decurtazione si applica all'inizio del periodo incentivante.

Eventuali richieste di rettifica della data di entrata in esercizio commerciale (data decorrenza commerciale) successive alla richiesta di accesso agli incentivi saranno accettate dal GSE solo se presentate dal Soggetto Responsabile prima della stipula del contratto tramite l'apposita funzionalità del Portale FER-E nella sezione "Stipula del Contratto". Tale funzionalità sarà inibita nei casi di mancato riconoscimento dell'incentivo, nel caso in cui il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la prima data utile per la decorrenza dell'incentivazione risulti superiore ai 18 mesi previsti dal Decreto o nel caso di risoluzione di diritto da parte del GSE di contratti RID o SSP attivi.

Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 7 del Decreto e di cui all'articolo 40, comma 3 del D.Lgs. 28/2011 sono inoltre richiesti alcuni dati riguardanti i costi degli impianti.

Le modalità per la compilazione degli appositi moduli previsti nel Portale sono dettagliate nella *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza pari o superiore a 200 kW, in coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione ARG/elt 04/10 e s.m.i., è prevista la compilazione di ulteriori moduli on-line per la raccolta delle informazioni tecniche di impianto necessarie ad una prima analisi di fattibilità della telelettura da parte del GSE dei dati di produzione e della fonte primaria.

Al termine della compilazione di tutti i campi obbligatori previsti sul Portale, il Soggetto Responsabile deve scaricare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la

veridicità dei dati dichiarati, siglarla in ogni sua pagina, sottoscriverne l'ultima in segno di integrale assunzione di responsabilità e ricaricarla sul Portale. La dichiarazione sostitutiva è generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile ed è resa disponibile e scaricabile solo laddove il Soggetto Responsabile abbia inserito tutti i dati richiesti e caricato tutti i documenti obbligatori, così come specificati nel paragrafo 4.1.2.

L'invio della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione è reso possibile solo successivamente all'avvenuto caricamento della succitata dichiarazione debitamente sottoscritta.

Si precisa che non è consentito caricare sul sistema informatico documenti protetti da scrittura e/o firmati digitalmente.

4.1.1 Richiesta di accesso diretto ai meccanismi di incentivazione

A seguito dell'entrata in esercizio, i soggetti responsabili titolari del titolo autorizzativo/abilitativo conseguito per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e, in caso di impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, anche del titolo concessorio, possono presentare richiesta di accesso diretto ai meccanismi di incentivazione per le seguenti tipologie di impianto e di intervento:

- a) impianti eolici di potenza non superiore a 60 kW;
- b) impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW nel caso di impianti:
 - realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
 - che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
 - che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.
- c) impianti alimentati a biomassa di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del Decreto di potenza non superiore a 200 kW e impianti alimentati a biogas di potenza non superiore a 100 kW;
- d) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c); nel caso di impianti idroelettrici l'aumento di potenza dell'impianto è riferito alla potenza nominale di concessione;
- e) impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
- f) impianti previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010 e successive modificazioni (geotermoelettrici avanzati);
- g) impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c); nel caso di impianti idroelettrici oggetto di un intervento di rifacimento parziale o totale, la potenza dell'impianto *post operam* è riferita alla potenza nominale di concessione;
- h) impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni Pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere a), b) e c).

Con riferimento agli impianti di cui alla lettera g) si precisa che anche nel caso di accesso diretto è necessario il rispetto dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo 2.4.1, secondo le modalità indicate allo stesso paragrafo.

Con riferimento agli impianti di cui alla lettera h) si precisa che:

- il Soggetto Responsabile dell'impianto deve essere l'Amministrazione pubblica; per Amministrazioni pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici proprietari o gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 continuano ad applicarsi anche al CONI;
- gli enti pubblici economici e le società a regime privatistico, in qualsiasi misura partecipate o controllate da pubbliche amministrazioni, non rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche.

Con riferimento a quanto sopra si precisa che:

- sono ammesse le seguenti categorie di intervento: impianti nuovi, integrali ricostruzioni, riattivazioni, potenziamenti, rifacimenti parziali e totali e trasformazioni in impianti ibridi;
- possono presentare domanda di accesso diretto agli incentivi esclusivamente impianti già entrati in esercizio;
- nel caso di impianti idroelettrici oggetto di un intervento di potenziamento, l'aumento di potenza dell'impianto è pari all'aumento della potenza nominale di concessione;
- nel caso di impianti idroelettrici oggetto di un intervento di rifacimento parziale o totale, la potenza dell'impianto *post operam* è riferita alla potenza nominale di concessione;
- per quanto concerne gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero (lettera e), i soggetti responsabili, al fine di presentare la richiesta di accesso agli incentivi, sono tenuti a inviare una email all'indirizzo: rinnovabili@gse.it con oggetto "Impianto previsto da PROGETTI DI RICONVERSIONE DEL SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO: richiesta di accesso agli incentivi FER di cui al DM 6 luglio 2012". Nel testo dell'email dovranno essere riportati i riferimenti dell'impianto (ubicazione, tipologia di fonte e potenza), i riferimenti del referente tecnico (nome, cognome, recapito telefonico e email) e i riferimenti del Soggetto Responsabile;
- per quanto concerne gli impianti geotermoelettrici avanzati (lettera f), i soggetti responsabili potranno presentare richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione accedendo al Portale FER-E nelle modalità descritte nel paragrafo 2.1.

Per la determinazione delle tariffe incentivanti si applicano le regole individuate negli Allegati 1 e 2 del Decreto e nel paragrafo 4.4 delle presenti Procedure.

Per l'invio della domanda di accesso diretto agli incentivi il Soggetto Responsabile deve accedere al Portale FER-E dopo aver completato la registrazione della propria anagrafica sul sito internet del GSE nella Sezione Area Clienti (raggiungibile mediante il link <https://applicazioni.gse.it>) con le medesime modalità previste per le richieste di partecipazione ai Registri e alle Procedure d'Asta (paragrafo 2.1).

4.1.1.1 Contributo a copertura dei costi di istruttoria

Per gli impianti che accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione il Soggetto Responsabile, all'atto della richiesta, è tenuto a pagare il contributo a copertura delle spese di istruttoria. Il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari ad un importo di 100 €, incrementato di:

- 80 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Tali importi dovranno essere maggiorati dell'IVA (pari al 22% al momento della pubblicazione delle presenti Procedure). Il GSE renderà disponibile sul Portale FER-E la corrispondente fattura emessa nei confronti del Soggetto Responsabile.

Si precisa che in caso di potenziamento le spese di istruttoria devono essere calcolate in riferimento alla potenza totale dell'impianto, come risultante a seguito dell'intervento di potenziamento.

La richiesta di accesso diretto agli incentivi comporta il versamento del contributo per le spese di istruttoria dovuto ai sensi dell'articolo 21 del Decreto. Il mancato pagamento di tale contributo o il suo versamento in misura inferiore al dovuto comporta l'impossibilità di accedere agli incentivi. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità illustrate al paragrafo 3.4 dell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

Si precisa che il pagamento dovrà avere la data valuta beneficiario non successiva al terzo giorno lavorativo dalla data del versamento e che l'importo non dovrà essere ridotto di eventuali spese bancarie.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a indicare, nella **causale del bonifico bancario**, il **Codice FER**, attribuito automaticamente dal sistema informatico al completamento della sezione relativa ai dati preliminari, riportando gli estremi del pagamento (IBAN ricevente, causale, beneficiario) nella sezione "*Costi di Istruttoria*".

Alla richiesta di iscrizione va allegata la copia digitale della documentazione attestante l'avvenuto pagamento (contabile bancaria) mediante caricamento nella stessa sezione.

L'importo, da versare esclusivamente a mezzo bonifico bancario, e le relative coordinate bancarie (codice IBAN) sono indicati nel Portale FER-E nella sezione "*Costi di Istruttoria*".

Non sono ammessi versamenti cumulativi per più richieste.

Si precisa infine che nei casi in cui il Soggetto Responsabile, successivamente al salvataggio dei dati preliminari durante il caricamento degli stessi sul portale FER-E e dopo aver completato la sezione "*Costi*

di Istruttoria”, o successivamente all’invio della richiesta di iscrizione, dovesse rendersi conto di aver indicato dei dati inesatti e pertanto debba procedere con l’inserimento di una nuova pratica, dovrà necessariamente effettuare un nuovo versamento pari all’importo relativo ai costi di istruttoria calcolati automaticamente dal sistema. Si ricorda che nella causale del bonifico bancario deve essere indicato il codice FER della nuova pratica.

Nel caso di pratiche sostituite, il GSE provvederà a restituire gli importi riferiti alle richieste annullate dal Soggetto Responsabile previa domanda specifica indirizzata a: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Amministrazione Finanza e Controllo - Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, indicando in oggetto “Rimborso spese di istruttoria FER”.

4.1.2 Documentazione da allegare alla richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione

La trasmissione della richiesta di ammissione agli incentivi deve avvenire mediante la compilazione dell’apposita sezione disponibile sul Portale FER-E. All’interno della sezione dovrà, inoltre, essere caricata la seguente documentazione:

- attestazione dell’avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria (solo per gli impianti che accedono direttamente agli incentivi);
- richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta in ogni pagina, generata dal Portale FER-E a seguito del caricamento dei dati da parte del Soggetto Responsabile, completa di data e firma del Soggetto Responsabile;
- copia leggibile di un documento d’identità del Soggetto Responsabile/rappresentante legale;
- copia del progetto autorizzato (come definito nel paragrafo 1.3.2);
- attestazione GAUDì riportante il codice CENSIMP, il codice SAPR, il codice Sezione e il codice POD;
- schema elettrico unifilare “as-built”¹¹ dell’impianto, firmato dal Direttore Lavori o dal Tecnico Abilitato, recante: l’ubicazione dei contatori dell’energia prodotta, immessa in rete e prelevata dalle utenze elettriche di impianto, le corrispondenti matricole, indicazione delle modalità di alimentazioni delle utenze elettriche di impianto e l’ubicazione di eventuali gruppi elettrogeni, gruppi di continuità o altri dispositivi di accumulo o generazione, comprensivi di contatori dedicati, ove installati (per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW riportare l’indicazione di tutte le eventuali apparecchiature di misura dei servizi ausiliari e delle utenze elettriche ad essi sottese);
- schema elettrico unifilare definitivo dell’impianto riportante: l’ubicazione e la codifica dei punti di misura (PM) dove sono posizionati i contatori dell’energia prodotta, immessa in rete e prelevata dalle utenze elettriche di impianto, delle alimentazioni delle utenze elettriche di impianto e dell’ubicazione di eventuali gruppi elettrogeni, gruppi di continuità o altri dispositivi di accumulo o generazione, punto/i di consegna e relative codifiche, il perimetro e la codifica di ogni UP, le relative sezioni/gruppi e codifiche di tali elementi afferenti a ogni UP (le varie codifiche riportate nello schema unifilare dovranno essere coerenti con quelle indicate nel verbale di attestazione di GAUDì e nell’applicazione stessa di GAUDì);

¹¹ Come indicato al paragrafo 1.3.2, tutti gli elaborati “as-built” nella intestazione (cosiddetta “copertina” in caso di Relazione e “cartiglio” in caso di tavole progettuali) devono esplicitamente riferirsi alla versione “as-built” (o anche “come costruito”) e recare una data coerente con il completamento dei lavori, il timbro e la firma del Tecnico abilitato che li ha redatti.

- schema elettrico unifilare, ove richiesto dal Portale FER-E, che rappresenta la configurazione complessiva di tutti gli impianti e le Unità di Produzione (UP), anche non incentivati ai sensi del Decreto, che risultano nella titolarità del Soggetto Responsabile e afferenti ad una stessa apparecchiatura di misura o più in generale alla stessa sottostazione/cabina secondaria di consegna con la rete;
- Allegato 5, ove richiesto dal Portale FER-E, al contratto di dispacciamento comprensivo della scheda tecnica di misura (riportante tutti i PM_XXXXXXX_nn e MIS_XXXXXXX_nn, riportate in GAUDI) afferenti all'UP che richiede l'accesso agli incentivi, e il relativo dettaglio di tutti i misuratori per la contabilizzazione dell'energia prodotta, immessa e prelevata dalla rete) per ciascuna UP relativa alla richiesta di qualifica.
- comunicazione, ove richiesto dal Portale FER-E, di eventuali casi di configurazioni impiantistiche complesse che prevedono la condivisione della stessa sottostazione/cabina secondaria di consegna anche con altri impianti nella titolarità di un altro soggetto;
- dossier fotografico comprendente almeno 10 fotografie *ante operam* (2 fotografie nel solo caso di intervento di nuova costruzione) e almeno 10 fotografie *post operam* relative a tutti i componenti principali dell'impianto, secondo le definizioni di cui al capitolo 1.1. dell'Allegato 2 del Decreto;
- foto delle targhe dei motori primi e delle targhe degli alternatori installati (almeno 2 foto per ogni targa: una tale da documentare l'effettiva installazione sul motore/alternatore e una tale da consentire la lettura dei dati riportati sulla targa stessa). Nei casi in cui la targa non riporti la marcatura CE attestante la conformità al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 di attuazione della Direttiva 2006/42/CE, è necessario allegare un certificato di conformità alla medesima Direttiva, rilasciato dal produttore del componente con specifico riferimento al modello installato;
- schede tecniche dei motori primi e degli alternatori;
- dichiarazione/comunicazione di inizio lavori presentata alle autorità competenti, recante il timbro di ricezione dell'autorità competente e/o inclusiva del cedolino di ricevuta della raccomandata/ricevuta della consegna della PEC;
- dichiarazione/comunicazione di fine lavori presentata alle autorità competenti, ove prevista, riportante il timbro di ricezione dell'autorità competente e/o inclusiva del cedolino di ricevuta della raccomandata/ricevuta della consegna della PEC;
- copia dei certificati di taratura dei contatori (per gli impianti di potenza superiore a 1 MW allegare anche le specifiche tecniche e i certificati di taratura di tutte le eventuali apparecchiature di misura necessarie per la misura dell'energia elettrica consumata dai servizi ausiliari);
- Denuncia di Officina Elettrica o, laddove previsto dalla normativa di settore, Comunicazione di entrata in esercizio resa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riportante il timbro di ricezione e/o inclusiva del cedolino di ricevuta della raccomandata/ricevuta della consegna della PEC;
- solo per impianti con potenza > 1 MW, Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e schede tecniche per la quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione ai sensi dell'articolo 4 della Deliberazione 7 febbraio 2013 n. 47/2013/R/EF, compilate e sottoscritte secondo quanto previsto dalla "PROCEDURA APPLICATIVA DELLA DELIBERAZIONE AEEG n. 47/2013/R/EF PER LA QUANTIFICAZIONE DEL FATTORE PERCENTUALE CONVENZIONALE CORRELATO AI CONSUMI DEI SERVIZI AUSILIARI, ALLE PERDITE DI TRASFORMAZIONE E ALLE PERDITE DI LINEA FINO AL PUNTO DI CONNESSIONE", resa disponibile sul sito internet del GSE, e

inclusive degli allegati in esse richiamati (certificati di collaudo dei trasformatori e *data sheet* e/o certificati di collaudo dei cavi);

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal Direttore Lavori o dal Tecnico Abilitato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, generata dal Portale FER-E a seguito del caricamento dei dati da parte del Soggetto Responsabile, completa di data, firma e timbro del professionista o tecnico iscritto all'albo professionale attestante, tra l'altro, che l'impianto è stato realizzato a Regola d'Arte e nel rispetto delle norme tecniche di settore;
- copia leggibile del documento di identità del Direttore Lavori / Tecnico Abilitato;
- scheda tecnica d'impianto, sottoscritta dal Direttore Lavori o dal Tecnico Abilitato, generata dal Portale FER-E a seguito del caricamento dei dati da parte del Soggetto Responsabile, completa di data, firma e timbro del professionista o tecnico iscritto all'albo professionale;
- relazione tecnica "as-built"¹² che descriva l'impianto nel suo complesso e l'intervento effettuato, con particolare riferimento ai requisiti previsti per il riconoscimento della specifica categoria d'intervento (nuova costruzione, integrale ricostruzione, rifacimento ecc.) e alla potenza d'impianto (definizione articolo 2, comma 1, lettera p del Decreto), e la fonte rinnovabile utilizzata.

La relazione tecnica "as-built" sarà altresì comprensiva:

- a. in caso di impianti idroelettrici: dei valori di riferimento della concessione idroelettrica (portata, salto, potenza nominale annua media e massima ecc.);
 - b. in caso di impianti a biomasse, biogas, gas di depurazione e bioliquidi: di schema P&I, schema di processo, bilancio di massa e di energia, elenco materie/combustibili autorizzati con indicazione della relativa tipologia in base alla definizione di cui all'articolo 8, comma 4 del Decreto, degli eventuali limiti di utilizzo, dei consumi previsti e delle modalità di approvvigionamento per ciascuna tipologia di biomassa/sottoprodotto/rifiuto;
 - c. impianti a gas di discarica: schema P&I e bilancio di massa e di energia;
 - d. impianti geotermoelettrici: schema P&I, schema di processo e bilancio di massa e di energia;
 - e. in caso di interventi diversi dalla categoria "nuova costruzione": descrizione dettagliata dello stato di fatto nella configurazione *ante operam* e della configurazione *post operam*, in cui siano evidenziate le differenze tra le due configurazioni;
- disegni planimetrici "as-built"¹², comprensivi dell'inquadramento catastale dell'impianto, una o più planimetrie generali dell'impianto nel suo complesso ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica e, se presenti, le opere relative all'impiego del calore (nel caso di impianti termo-elettrici funzionanti in modalità cogenerativa).

I disegni planimetrici "as-built"¹² saranno altresì comprensivi:

- a. in caso di impianti idroelettrici: di una planimetria comprendente tutte le opere idrauliche (opera di presa, canali di adduzione, bacini di accumulo, condotte di carico, opere di restituzione) e dello schema e profilo idraulico funzionale dell'impianto;
- b. in caso di impianti a gas di discarica: di una planimetria con identificazione del lotto di discarica interessato e dell'esatta ubicazione dei pozzi di estrazione, delle condotte di adduzione e delle stazioni di aspirazione e regolazione;

¹² Come indicato al paragrafo 1.3.2, tutti gli elaborati "as-built" nella intestazione (cosiddetta "copertina" in caso di Relazione e "cartiglio" in caso di tavole progettuali) devono esplicitamente riferirsi alla versione "as-built" (o anche "come costruito") e recare una data coerente con il completamento dei lavori, il timbro e la firma del Tecnico abilitato che li ha redatti.

- c. in caso di impianti geotermoelettrici: di una planimetria con identificazione dei pozzi di estrazione, dei pozzi di reiniezione e delle relative condotte;
- solo per impianti con potenza > 50 kW, elaborati grafici di dettaglio “as-built”¹³ relativi ai prospetti e alle sezioni notevoli dell’impianto nel suo complesso da cui si evinca la posizione, la disposizione e l’ingombro dei motori primi, degli alternatori e dei principali dispositivi ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica e, se presenti, le opere relative all’impiego del calore (nel caso di impianti termoelettrici funzionanti in modalità cogenerativa);
- documentazione attestante il costo complessivo dell'intervento e la quota dello stesso coperta da incentivi pubblici (nel caso in cui l’intervento abbia beneficiato di altri incentivi pubblici).

Il Soggetto Responsabile è, inoltre, tenuto a caricare la seguente ulteriore documentazione in funzione della modalità di accesso agli incentivi e della categoria di intervento:

Nel caso di impianti ammessi in posizione utile nei Registri o aggiudicatari di Procedure d’Asta:

- preventivo di connessione comprensivo di:
 - relativa dichiarazione di accettazione definitiva;
 - documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del corrispettivo previsto per l’accettazione del preventivo, in conformità con quanto indicato dai commi 7.3, lettera d) e 19.1 lettera b) del TICA o con le Modalità e Condizioni Contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione (MCC) adottate dal Gestore di rete e verificate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Nel caso in cui le MCC non prevedano il pagamento del corrispettivo per l’accettazione del preventivo, deve essere allegata relativa attestazione in tal senso del Gestore di rete;
 - documentazione attestante l’avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di rete (obbligatoria anche per gli interventi diversi dai nuovi impianti, con la sola eccezione dei casi in cui l’intervento non abbia comportato alcuna modifica della connessione alla rete esistente e/o del relativo regolamento d’esercizio).

Nel caso di nuovo impianto:

- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete (nel caso di impianti con connessione in MT, AT o AAT);
- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete o, nel solo caso di impianti con connessione in BT, regolamento di esercizio in autocertificazione;
- verbale di installazione dei gruppi di misura dell’energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal gestore di rete;
- dichiarazione di messa in tensione dell’impianto di connessione sottoscritta dal gestore di rete (per impianti in MT, AT o AAT).

Nel caso di integrale ricostruzione:

- computo metrico a consuntivo sottoscritto dal Direttore dei Lavori;

¹³ Come indicato al paragrafo 1.3.2, tutti gli elaborati “as-built” nella intestazione (cosiddetta “copertina” in caso di Relazione e “cartiglio” in caso di tavole progettuali) devono esplicitamente riferirsi alla versione “as-built” (o anche “come costruito”) e recare una data coerente con il completamento dei lavori, il timbro e la firma del Tecnico abilitato che li ha redatti.

- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete (nel caso di impianti con connessione in MT, AT o AAT) eventualmente aggiornato sulla base delle caratteristiche dell'impianto a seguito dell'intervento;
- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete o, nel caso di impianti con connessione in BT, regolamento di esercizio in autocertificazione eventualmente aggiornato sulla base delle caratteristiche dell'impianto a seguito dell'intervento;
- verbale di intervento sui gruppi di misura dell'energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal gestore di rete o altra comunicazione intercorsa con il gestore di rete attestante l'avvenuta messa in esercizio dell'impianto successivamente all'intervento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'entrata in esercizio dell'impianto dopo l'intervento.

Nel caso di riattivazione:

- denuncia di chiusura di officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per almeno dieci anni consecutivi precedenti l'intervento;
- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete (nel caso di impianti con connessione in MT, AT o AAT);
- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete o, nel caso di impianti con connessione in BT, regolamento di esercizio in autocertificazione;
- verbale di intervento sui gruppi di misura dell'energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal gestore di rete o altra comunicazione intercorsa con il gestore di rete attestante l'avvenuta messa in esercizio dell'impianto successivamente all'intervento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'entrata in esercizio dell'impianto dopo l'intervento;
- dichiarazione di messa in tensione dell'impianto di connessione sottoscritta dal gestore di rete (per impianti in MT, AT o AAT).

Nel caso di potenziamento per impianti a fonte diversa da quella idraulica:

- dichiarazioni di consumo presentate all'Agenzia delle Dogane nei 5 anni precedenti l'intervento (non richieste per impianti a biogas, gas di depurazione e gas di discarica); nel caso l'intervento di potenziamento sia effettuato su un impianto che, a seguito di intervento di potenziamento, riattivazione o integrale ricostruzione, già benefici di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il GSE provvederà a verificare il periodo minimo di esercizio sopra indicato a partire dalla data di entrata in esercizio a seguito dell'ultimo intervento precedentemente effettuato;
- foto delle targhe dei motori primi e delle targhe degli alternatori dell'impianto nella configurazione precedente l'intervento da cui risulti il valore della potenza originaria dell'impianto;
- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete (nel caso di impianti con connessione in MT, AT o AAT) eventualmente aggiornato sulla base delle caratteristiche dell'impianto a seguito dell'intervento;
- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete o, nel caso di impianti con connessione in BT, regolamento di esercizio in autocertificazione eventualmente aggiornato sulla base delle caratteristiche dell'impianto a seguito dell'intervento;
- verbale di intervento sui gruppi di misura dell'energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal gestore di rete o altra comunicazione intercorsa con il gestore di rete attestante l'avvenuta messa in esercizio dell'impianto successivamente all'intervento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'entrata in esercizio dell'impianto dopo l'intervento.

Nel caso di potenziamento di impianti geotermoelettrici con utilizzo di biomasse solide:

- relazione tecnica di cui al paragrafo 4.4.7, necessaria al calcolo dell'energia elettrica imputabile alla biomassa;
- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete (nel caso di impianti con connessione in MT, AT o AAT) eventualmente aggiornato sulla base delle caratteristiche dell'impianto a seguito dell'intervento;
- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete o, nel caso di impianti con connessione in BT, regolamento di esercizio in autocertificazione eventualmente aggiornato sulla base delle caratteristiche dell'impianto a seguito dell'intervento;
- verbale di intervento sui gruppi di misura dell'energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal gestore di rete o altra comunicazione intercorsa con il gestore di rete attestante l'avvenuta messa in esercizio dell'impianto successivamente all'intervento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'entrata in esercizio dell'impianto dopo l'intervento.

Nel caso di potenziamento per impianti a fonte idraulica:

- relazione tecnico-economica a consuntivo prevista dall'Allegato 2, paragrafo 3.2 del Decreto. Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la documentazione tecnico-economica relativa all'intervento effettuato deve essere certificata da un soggetto terzo¹⁴;
- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete (nel caso di impianti con connessione in MT, AT o AAT) eventualmente aggiornato sulla base delle caratteristiche dell'impianto a seguito dell'intervento;
- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete o, nel caso di impianti con connessione in BT, regolamento di esercizio in autocertificazione eventualmente aggiornato sulla base delle caratteristiche dell'impianto a seguito dell'intervento;

¹⁴ Nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW sia la relazione tecnico-economica prevista dall'Allegato 2, paragrafo 3.2, sia quella a consuntivo prevista dall'Allegato 2 paragrafo 4.2.3 del Decreto dovranno essere corredate da una relazione redatta da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Tale relazione, qualora ritenuto opportuno, potrà essere predisposta anche dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società.

La relazione della società di revisione, da allegare alla relazione tecnica economica aggiornata, dovrà riportare le risultanze delle verifiche svolte sull'inerenza, l'effettivo sostenimento, la corretta attribuzione dei costi esposti dalla Società e l'idoneità della documentazione contabile predisposta a supporto della relazione tecnica economica. La relazione della società di revisione dovrà, inoltre, indicare in modo dettagliato il lavoro svolto per effettuare le suddette verifiche, basandosi sull'analisi della contabilità generale e analitica della società.

In particolare, la società di revisione dovrà verificare:

- il rispetto dei criteri indicati dal Decreto in merito alla specifica categoria di intervento.
- l'effettivo sostenimento, la corretta attribuzione al progetto, la presenza di adeguata documentazione a supporto dei valori dei costi del personale interno esposti dalla Società oltre alla corretta valorizzazione dei costi per le figure professionali impiegate e la riconciliazione dei dati con il bilancio d'esercizio;
- l'effettivo sostenimento, la corretta attribuzione al progetto, la presenza di adeguata documentazione a supporto dei costi sostenuti anche verso ditte esterne, ancorché appartenenti al medesimo gruppo societario, esposti dalla Società e la loro riconciliazione con il bilancio d'esercizio;
- la correttezza aritmetica dei prospetti contenuti nella relazione tecnico-economica e la derivazione dal bilancio d'esercizio dei dati presentati.

L'esame della documentazione da parte della società di revisione dovrà essere svolto secondo i criteri previsti dagli *International Standard on Auditing* applicabili nella fattispecie e dovrà comportare l'esame delle evidenze probative a supporto della relazione tecnico-economica presentata dal Soggetto Responsabile e lo svolgimento di quelle procedure ritenute necessarie per la verifica delle informazioni presentate, in accordo a quanto previsto dal Decreto.

La relazione della società di revisione dovrà essere datata e sottoscritta dal socio responsabile delle procedure di verifica concordate e indirizzata al Soggetto Responsabile e per conoscenza al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A..

Si precisa che la relazione della società di revisione non solleva il Soggetto Responsabile dalle responsabilità circa la correttezza e veridicità delle informazioni fornite e da eventuali ulteriori verifiche da parte del GSE o da soggetti dallo stesso incaricati a tal fine.

- verbale di intervento sui gruppi di misura dell'energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal gestore di rete o altra comunicazione intercorsa con il gestore di rete attestante l'avvenuta messa in esercizio dell'impianto successivamente all'intervento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'entrata in esercizio dell'impianto dopo l'intervento.

Nel caso di rifacimento parziale o totale:

- relazione tecnico-economica a consuntivo prevista dall'Allegato 2, paragrafo 4.2.3 del Decreto, corredata di idonea documentazione contabile, computo metrico a consuntivo e cronoprogramma consuntivo. Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la relazione tecnica economica dell'intervento effettuato deve essere certificata da un soggetto terzo¹⁵;
- Licenza di Officina elettrica o altra documentazione sottoscritta dall'Agenzia delle Dogane/UTF attestante l'esistenza in esercizio dell'impianto da un periodo superiore ai 2/3 della vita utile (come definita, per ciascuna fonte e potenza, nella Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto); nel caso l'intervento di rifacimento sia effettuato su un impianto che, a seguito di intervento di potenziamento, rifacimento, riattivazione o integrale ricostruzione, già benefici di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il GSE provvederà a verificare il periodo minimo di esercizio sopra indicato a partire dalla data di entrata in esercizio a seguito dell'ultimo intervento precedentemente effettuato;
- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete (nel caso di impianti con connessione in MT, AT o AAT) eventualmente aggiornato sulla base delle caratteristiche dell'impianto a seguito dell'intervento;
- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete o, nel caso di impianti con connessione in BT, regolamento di esercizio in autocertificazione eventualmente aggiornato sulla base delle caratteristiche dell'impianto a seguito dell'intervento;
- verbale di intervento sui gruppi di misura dell'energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal gestore di rete o altra comunicazione intercorsa con il gestore di rete attestante l'avvenuta messa in esercizio dell'impianto successivamente all'intervento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'entrata in esercizio dell'impianto dopo l'intervento.

Il Soggetto Responsabile è tenuto, altresì, a caricare la seguente ulteriore documentazione in funzione della tipologia di fonte:

Nel caso di impianti a fonte idraulica:

- titolo concessorio;
- relazione tecnica relativa al metodo di stima utilizzato per la determinazione degli assorbimenti elettrici dei dispositivi a servizio del sistema di pompaggio (nei soli casi di impianti con sistema di pompaggio);
- relazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 4, comma 3, lettera b) o 10, comma 3, lettera e) firmata dal Direttore Lavori o dal Tecnico Abilitato e inclusiva della dichiarazione, resa dal medesimo ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'Allegato 21 (nei soli casi in cui il Soggetto Responsabile si sia avvalso dei benefici derivanti dal rispetto di tali requisiti).

¹⁵ Quanto indicato alla nota precedente con riferimento alla documentazione tecnico-economica da presentare per gli interventi di potenziamento per impianti a fonte idraulica si applica anche agli interventi di rifacimento parziale o totale.

Nel caso di impianti geotermoelettrici:

- titolo concessorio;
- relazione tecnica di dettaglio relativa alle modalità di reiniezione del fluido attestante il rispetto dei requisiti di cui di cui all'articolo 1. comma 3-bis del D.Lgs. n.22 dell'11 febbraio 2010 e s.m.i. (in caso di totale reiniezione del fluido geotermico nelle formazioni di provenienza);
- documentazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), ove si intenda beneficiare del relativo premio;
- documentazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c), ove si intenda beneficiare del relativo premio.

Nel caso di impianti a biogas (tipo a, b, c, d), a biomasse (tipo a, b, c, d):

- scheda biomasse (con indicazione delle tipologie e delle quantità previste, descrizione del processo di pretrattamento, sintesi del piano di approvvigionamento e, per i rifiuti, della tipologia, in relazione ai CER, e dell'ambito di raccolta);
- dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti (nei soli casi di impianti a biomasse alimentati con fonti di "Tipo c" e "Tipo d" che si avvalgano dei relativi benefici);
- titoli autorizzativi, comprensivi degli eventuali elaborati atti alla determinazione della tipologia di alimentazione, come indicati nell'apposito box al paragrafo 1.3.5.4.

Nel caso di impianti a bioliquidi sostenibili:

- scheda bioliquidi (con specifica delle tipologie e delle quantità previste, descrizione del processo di pretrattamento e sintesi del piano di approvvigionamento);

Nel caso di "Altri impianti ibridi":

- scheda tecnica e foto della targa di ciascun motore primo costituente l'impianto;
- scheda tecnica e foto della targa di ciascun alternatore costituente l'impianto;
- relazione tecnica relativa al metodo di calcolo della quota di produzione annua attribuibile alle fonti rinnovabili. La relazione dovrà essere accompagnata da ogni documento utile alla verifica della correttezza del metodo di calcolo utilizzato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di primo funzionamento dell'impianto in assetto ibrido (primo parallelo a seguito introduzione fonte rinnovabile).

Nel caso di impianti eolici off-shore:

- titolo concessorio;
- documentazione attestante la realizzazione a proprie spese delle opere di connessione alla rete elettrica (nei soli casi di impianti che intendano accedere al premio di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto).

Il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare tutta la sopraindicata documentazione in originale, per tutto il periodo di incentivazione, ed esibire la stessa in caso di verifiche o controlli svolti dal GSE.

Il GSE si riserva la facoltà di chiedere alle Amministrazioni pubbliche competenti eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto quali, ad esempio, titoli autorizzativi, piani regolatori, certificati destinazione urbanistica, ecc.

Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti relativi alla banca dati unica prevista dall'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informativa antimafia. A tal fine il Soggetto Responsabile è tenuto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.159/2011, a compilare e ad allegare la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (Allegato 22), nonché la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti obbligati di cui all'articolo 85, riferita ai familiari conviventi (Allegato 23).

Per la procedura di compilazione e di invio delle predette dichiarazioni si rinvia alla documentazione presente sul sito del GSE alla sezione portale informatico GWA (https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/) denominata "Documentazione Antimafia" che consente agli operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni da compilare.

Tali dichiarazioni, opportunamente firmate e corredate da copia dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante, dovranno essere trasmesse al GSE sempre ed esclusivamente tramite l'indicata sezione del portale.

4.2 Processo di valutazione della richiesta di incentivazione

Il processo di valutazione della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, sintetizzato nell'Allegato 14, si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica dei dati caricati nel Portale FER-E;
- b) verifica della congruenza tra le informazioni fornite nel suddetto Portale con quanto riportato nella documentazione tecnica allegata;
- c) esame tecnico e amministrativo di tutte le informazioni e della documentazione inviate, nel rispetto del quadro normativo in vigore al momento dell'invio della richiesta e di quanto previsto dal Decreto;
- d) individuazione della pertinente tariffa onnicomprensiva o dell'incentivo da riconoscere e della data di decorrenza dell'incentivazione, nonché di ogni altro parametro utile ai fini dell'erogazione degli incentivi (es. servizi ausiliari, valutazione dell'energia imputabile alle fonti rinnovabili negli impianti ibridi, ecc.);
- e) comunicazione dell'esito della valutazione.

Il procedimento si concluderà sempre mediante l'adozione di un provvedimento espresso, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso.

Per gli impianti iscritti al Registro in posizione utile ovvero risultati aggiudicatari della Procedura d'Asta, il GSE, al momento della richiesta di incentivazione, verifica la corrispondenza tra le informazioni e le dichiarazioni fornite in fase di iscrizione al Registro o di partecipazione alla Procedura d'Asta e quelle dichiarate nell'ambito della richiesta di incentivazione, nonché desumibili dalla documentazione ad essa allegata.

Qualora da tale verifica dovessero emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al pertinente Registro o alla pertinente Procedura d'Asta o rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, il GSE non ammetterà l'impianto agli incentivi e procederà a dichiarare decaduto l'impianto dalla graduatoria.

Ai fini dell'ammissione agli incentivi, è necessaria, data l'impostazione del Decreto, la piena corrispondenza tra quanto realizzato e quanto dichiarato in fase di iscrizione ai Registri o alle Procedure d'Asta coerentemente con quanto previsto dal progetto autorizzato, con particolare riferimento ai dati individuati dal Decreto quali rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie (criteri di priorità).

Pertanto, in via esemplificativa, deve esserci piena corrispondenza relativamente alla potenza dell'impianto, alla tipologia di fonte, alla data di rilascio del titolo autorizzativo/concessorio. In caso di mancata corrispondenza il GSE non ammetterà l'impianto agli incentivi.

Il GSE, tuttavia, si riserva di valutare la possibilità di ammettere agli incentivi impianti pur in assenza di piena corrispondenza, purché in presenza di un provvedimento di variante non sostanziale rilasciato dall'Amministrazione competente.

A tal riguardo si precisa, infatti, che laddove la variante sia sostanziale, il titolo autorizzativo originario deve ritenersi inidoneo a soddisfare i requisiti di accesso agli incentivi previsti dal Decreto, determinando la posticipazione della data di conseguimento del titolo autorizzativo. Una modifica sostanziale, anche se autorizzata, intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi determina quindi la decadenza dell'iscrizione al Registro o della domanda di partecipazione ad Asta.

A titolo esemplificativo, potrà dunque essere ammesso agli incentivi un impianto di potenza inferiore alla potenza dichiarata in fase di iscrizione, sempre che il Soggetto Responsabile abbia conseguito il predetto provvedimento di variante non sostanziale e abbia rinunciato espressamente ad installare la quota di potenza residua.

In tal caso l'energia prodotta sarà comunque incentivata considerando la tariffa base corrispondente alla potenza dichiarata nella richiesta di iscrizione ai Registri, alle Aste o ai Registri per i rifacimenti.

Le modalità per la verifica dei principali requisiti e per l'individuazione della tariffa incentivante sono riportate nel paragrafo 4.4.4.

Nel caso in cui si accerti che, in relazione alla richiesta degli incentivi, il Soggetto Responsabile abbia fornito dati o documenti non veritieri ovvero abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, oltre a presentare esposto-denuncia agli organismi competenti per l'accertamento di eventuali reati.

4.2.1 Comunicazioni dell'esito della valutazione

Il GSE, dopo aver verificato la documentazione ricevuta, provvede a comunicare al Soggetto Responsabile l'esito della valutazione della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione con provvedimento espresso.

In particolare, a valle delle fasi a), b) c) e d) indicate al precedente paragrafo 4.2, il GSE potrà comunicare al Soggetto Responsabile, qualora ne ricorrano i presupposti di legge:

- la richiesta d'integrare la documentazione inviata, qualora essa risulti carente o non conforme;
- il preavviso di rigetto ai sensi della legge 241/90, articolo 10 bis;
- il riconoscimento o il diniego della tariffa incentivante richiesta.

Nell'ipotesi in cui la data di ricevimento delle comunicazioni rilevi ai fini di legge (preavviso di rigetto e diniego), le comunicazioni tra il GSE e il Soggetto Responsabile sono inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato dal Soggetto Responsabile nella richiesta di incentivazione o, in assenza di tale indicazione laddove il Soggetto non sia obbligato per legge, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Il riconoscimento degli incentivi è comunicato tramite il Portale FER-E; in particolare il GSE invierà un'email di avviso all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Soggetto Responsabile nella richiesta di incentivazione e la comunicazione di accoglimento sarà disponibile e visualizzabile nel Portale.

Nella comunicazione di accoglimento della richiesta e ammissione all'incentivazione vengono indicati:

- le principali caratteristiche tecniche dell'impianto (potenza, tipologia specifica di installazione, fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari ecc.);
- la data di entrata in esercizio dell'impianto, la data di decorrenza commerciale dell'incentivazione e la data di decorrenza del relativo contratto;
- il meccanismo di incentivazione riconosciuto e il valore della tariffa onnicomprensiva o dell'incentivo spettante;
- l'algoritmo utilizzato per il calcolo dell'incentivazione;
- gli eventuali premi riconoscibili e/o riduzioni applicate alla tariffa onnicomprensiva o all'incentivo spettante.

Nella lettera di accoglimento si darà evidenza del fatto che l'eventuale riconoscimento dei premi richiesti alla presentazione della domanda di accesso ai meccanismi incentivanti potrà essere effettuato dal GSE solo a valle delle opportune verifiche e/o di comunicazioni e acquisizione di documentazione da parte di soggetti terzi (quale ad esempio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali).

Inoltre, nella comunicazione di accoglimento, qualora all'atto della valutazione della richiesta di incentivazione non risulti possibile, per specifici motivi tecnici¹⁶, determinare in via definitiva l'algoritmo

¹⁶ A titolo di esempio, per la valutazione dell'energia rinnovabile imputabile agli impianti ibridi, per gli impianti geotermoelettrici potenziati con l'utilizzo delle biomasse, per la determinazione degli assorbimenti dei servizi ausiliari, per particolari condizioni di connessione dell'impianto alla rete elettrica, ecc.

di calcolo del livello della tariffa onnicomprensiva o dell'incentivo riconosciuto all'intervento realizzato, verranno indicati:

- eventuali dati specifici da monitorare, rilievi in sito per la caratterizzazione della fonte di alimentazione e/o documentazione da fornire al GSE per la definizione dell'algoritmo definitivo;
- la metodologia di calcolo che sarà utilizzata sino alla definizione dell'algoritmo definitivo¹⁷;
- la modalità di erogazione dell'incentivazione in acconto e di effettuazione dei conguagli a seguito della definizione dell'algoritmo definitivo.

4.2.2 Richiesta di integrazione documentale

Nella richiesta d'integrazione documentale sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale FER-E al fine del completamento dell'istruttoria per la valutazione della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione.

Nel caso in cui la documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche o difformità, ovvero nel caso in cui il Soggetto Responsabile non invii le integrazioni richieste, il GSE invia la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi della legge 241/90.

4.2.3 Preavviso di rigetto della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti e provvedimento conclusivo (procedura ai sensi della legge 241/90)

La mancata sussistenza anche di uno soltanto dei requisiti previsti dal Decreto oppure il verificarsi di una delle seguenti condizioni comportano l'invio del preavviso di rigetto della richiesta di ammissione agli incentivi:

- riscontro di difformità tecnico/amministrative nell'individuazione della fonte rinnovabile e/o nella realizzazione dell'impianto;
- mancato invio nei termini previsti della documentazione integrativa richiesta o invio di documentazione non pertinente o incompleta;
- riscontro del rilascio di dichiarazioni false o mendaci e/o presentazione di dati e documenti non veritieri inerenti alle disposizioni del Decreto.

La comunicazione del preavviso di rigetto, da parte del GSE, dell'istanza presentata dal Soggetto Responsabile si inserisce nell'ambito della procedura definita all'articolo 10 bis della legge 241/90 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) che, nei provvedimenti amministrativi su istanza di parte, quale il riconoscimento degli incentivi, prevede che, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, siano comunicati all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di concessione degli incentivi stessi.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Soggetto Responsabile può presentare, utilizzando il Portale FER-E, le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento delle suddette osservazioni è dato atto nelle motivazioni del provvedimento finale.

¹⁷ Per la determinazione dell'algoritmo vedi paragrafo 4.4.5

Anche in carenza di documenti e/o osservazioni, il provvedimento finale riporta le motivazioni che hanno indotto il GSE a non accogliere l'istanza.

4.3 Stipula del contratto

A seguito della ricezione della comunicazione di accoglimento della richiesta e ammissione all'incentivazione dell'impianto, il Soggetto Responsabile deve accedere alla sezione dedicata del Portale FER-E "Stipula del contratto" che regola il rapporto tra il GSE e il Soggetto Responsabile dell'impianto.

Accedendo a tale sezione, presa visione del testo del contratto generato dal sistema, il Soggetto Responsabile può richiedere al GSE eventuali rettifiche esclusivamente di natura anagrafica o relative alla data di entrata in esercizio commerciale (data decorrenza commerciale).

Le richieste di rettifica vengono analizzate dal GSE che, nel caso in cui siano ammissibili, provvede a effettuare le relative correzioni sul sistema rendendo disponibile al Soggetto Responsabile il testo aggiornato del contratto sul Portale FER-E.

A seguito della definizione del contratto, il Soggetto Responsabile dovrà stampare, firmare e trasmettere al GSE attraverso il Portale FER-E la dichiarazione con la quale accetta integralmente il contenuto del contratto, allegando una fotocopia del documento d'identità in corso di validità del Soggetto Responsabile o, nel caso di persona giuridica, del Rappresentante Legale.

A conclusione della procedura di stipula, il GSE rende disponibile in formato digitale, nella medesima sezione, la copia del contratto per l'operatore recante la firma digitalizzata del Rappresentante Legale del GSE.

Nel caso in cui l'operatore non sia ammesso al meccanismo di incentivazione, il GSE renderà disponibile nella medesima sezione un apposito contratto per regolare la remunerazione dell'eventuale energia non incentivata ritirata dal GSE nel periodo compreso tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di esclusione dello stesso dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE.

4.3.1 Contratto per il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva

Per gli impianti di potenza non superiore a 1 MW per i quali il Soggetto Responsabile richiede la tariffa onnicomprensiva, il GSE, ai sensi della Deliberazione 343/2012/R/EFR, nell'ambito del medesimo contratto, ritira l'intera quantità di energia elettrica immessa in rete, anche qualora la quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete sia maggiore di quella incentivata. Il GSE cede al mercato l'energia elettrica ritirata in qualità di utente del dispacciamento in immissione, applicando quanto previsto nelle regole del servizio di dispacciamento.

Nell'ambito della contrattualizzazione dell'energia ritirata dal GSE, possono verificarsi le seguenti casistiche:

1. con riferimento agli impianti che risultino compresi nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE:
 - a) nel caso in cui le verifiche di ammissibilità alla tariffa onnicomprensiva effettuate dal GSE diano riscontro positivo, il GSE procede alla stipula del contratto per il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. La quantità di energia elettrica ritirata dal GSE nel periodo compreso tra la data di entrata in

esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale viene remunerata come energia non incentivata;

- b) nel caso in cui le verifiche di ammissibilità alla tariffa onnicomprensiva effettuate dal GSE diano riscontro negativo, il GSE non stipula il contratto per il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva e l'impianto viene escluso dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore e a Terna. In tale fattispecie, per il periodo in cui l'impianto era compreso nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, l'energia elettrica ritirata dal GSE viene remunerata come energia non incentivata a valle della stipula di un apposito contratto.

2. con riferimento agli impianti che non risultino compresi nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE:

- c) nel caso in cui le verifiche di ammissibilità alla tariffa onnicomprensiva diano riscontro positivo, il GSE procede alla stipula del contratto con effetti a decorrere dalla data di inserimento dell'impianto nel contratto di dispacciamento del GSE;
- d) nel caso in cui le verifiche di ammissibilità alla tariffa onnicomprensiva diano riscontro negativo, il GSE non stipula il contratto.

Si ricorda che non è consentita la sovrapposizione temporale tra il contratto di incentivazione di cui al Decreto e i meccanismi del ritiro dedicato e dello scambio sul posto.

4.3.2 Contratto per il riconoscimento dell'incentivo

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e per quelli aventi potenza non superiore a 1 MW che optino per l'incentivo, il contratto regolerà esclusivamente l'erogazione dell'incentivo spettante. In tal caso, l'energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del Soggetto Responsabile che la cede al mercato direttamente o attraverso un utente del dispacciamento diverso dal GSE.

Si ricorda che non è consentita la sovrapposizione temporale tra il contratto di incentivazione di cui al Decreto e i meccanismi del ritiro dedicato e dello scambio sul posto.

L'articolo 7 comma 6 del Decreto prevede che gli impianti che hanno fatto richiesta di accesso alle tariffe onnicomprensive possano esercitare, per una sola volta nel periodo di vita utile, il diritto di optare per il meccanismo di incentivazione previsto per gli impianti con potenza superiore a 1 MW. Viceversa, per gli impianti di potenza fino a 1 MW che hanno richiesto il riconoscimento dell'incentivo, il Decreto non prevede la facoltà di chiedere passaggio alla tariffa onnicomprensiva.

4.3.3 Ulteriori regole per la stipula del contratto nei casi di interventi di potenziamento

Nel caso di intervento di potenziamento, come definito dal Decreto, l'operatore non dovrà creare nel portale GAUDÌ di Terna una nuova attestazione, ma modificare l'UP esistente aggiornando i dati caratteristici dell'impianto, eventualmente aggiungendo una nuova sezione. Si ricorda che le diverse sezioni ricomprese in un'unica UP devono avere lo stesso regime commerciale.

Per tale ragione, nel caso di intervento di potenziamento realizzato su un impianto con convenzione di ritiro dedicato o di scambio sul posto in essere, la data di decorrenza del contratto per l'accesso ai

meccanismi di incentivazione di cui al Decreto non può essere antecedente alla data di efficacia della disdetta della convenzione in essere.

Nel caso in cui l'intervento di potenziamento sia realizzato su un impianto che beneficia della tariffa onnicomprensiva di cui al D.M. 18 dicembre 2008, l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto per la produzione aggiuntiva dell'impianto, prevede le seguenti casistiche:

- ove la potenza complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento risulti non superiore a 1 MW (200 kW per impianti eolici) e il Soggetto Responsabile opti per la tariffa onnicomprensiva, il GSE stipula un unico contratto con riferimento alla tariffa onnicomprensiva di cui al D.M. 18 dicembre 2008 e alla tariffa onnicomprensiva richiesta ai sensi del Decreto;
- ove la potenza complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento risulti superiore a 1 MW (200 kW per impianti eolici), il Soggetto Responsabile deve rinunciare alla tariffa onnicomprensiva di cui al D.M. 18 dicembre 2008 a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'intervento di potenziamento, necessariamente optando per il riconoscimento dei Certificati Verdi sulla quota di energia storica, determinata secondo le modalità previste dal D.M. 18 dicembre 2008; relativamente all'intervento di potenziamento, il GSE stipula un contratto per il riconoscimento dell'incentivo di cui al Decreto.

4.4 Modalità di calcolo degli incentivi

4.4.1 Schema metodologico di riferimento

Premesso che:

- la tariffa onnicomprensiva oppure l'incentivo, da riconoscere agli interventi ammessi ai meccanismi incentivanti, è erogata per la produzione di energia elettrica netta immessa in rete (articolo 7, comma 4 e comma 5 del Decreto);
- la produzione netta di un impianto è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica (articolo 2, comma 1, lettera l) del Decreto);
- la tariffa onnicomprensiva oppure l'incentivo sono individuati in funzione della fonte rinnovabile, della tipologia, della potenza dell'impianto e della categoria dell'intervento effettuato (Allegati 1 e 2 del Decreto);

per poter sviluppare lo specifico calcolo dell'incentivo spettante agli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione, a seguito della loro entrata in esercizio, risulta utile riferirsi al seguente schema metodologico:

1. i gestori di rete devono fornire al GSE la misura dell'energia lorda prodotta e di quella effettivamente immessa in rete dall'impianto secondo le modalità tecniche e temporali indicate nell'articolo 22, comma 2 del Decreto e nell'articolo 8 dell'Allegato A della Deliberazione 343/2012/R/EFR;
2. il GSE provvede a determinare l'energia assorbita dai servizi ausiliari, l'energia attribuibile alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete secondo quanto specificato all'articolo 22, comma 3, lettere a) e b) del Decreto;

3. conseguentemente può essere effettuato il calcolo dell'energia netta prodotta dall'impianto come differenza tra la produzione lorda e i consumi attribuibili ai servizi ausiliari e alle perdite di cui al precedente punto 2;
4. sulla base delle caratteristiche tecniche dichiarate dal Soggetto Responsabile al GSE, viene determinato il livello della tariffa onnicomprensiva oppure dell'incentivo spettante all'intervento realizzato;
5. conseguentemente può essere individuato l'algoritmo per il calcolo dell'incentivo economico da erogare come funzione della produzione netta immessa in rete e del livello della tariffa onnicomprensiva oppure dell'incentivo spettante all'intervento realizzato.

Nei paragrafi seguenti vengono illustrati i punti 1, 2 e 4 che consentono di individuare l'algoritmo per il calcolo dell'incentivo spettante allo specifico intervento realizzato dal Soggetto Responsabile.

4.4.2 Misura dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete

Al fine di attuare il meccanismo di erogazione della tariffa onnicomprensiva e degli incentivi ai sensi del Decreto, ciascuna richiesta di incentivo presentata al GSE deve essere afferente a un unico impianto che potrà essere costituito da una o più unità di produzione (di seguito UP), correttamente censite e validate dal gestore di rete in GAUDÌ, in modo che sia garantita la corretta misurabilità dell'energia elettrica prodotta lorda e di quella effettivamente immessa in rete separatamente da ogni UP costituente l'impianto.

Quanto sopra riportato è valido anche per gli impianti di produzione che, al momento della richiesta d'incentivo cedono totalmente in rete l'energia prodotta. Nei casi di cessione totale per i quali non sia stata installata idonea apparecchiatura di misura dell'energia prodotta lorda, il GSE provvederà, nelle more dell'avvenuta installazione, a utilizzare come misura dell'energia prodotta lorda quella trasmessa dal gestore di rete competente relativa all'energia immessa in rete sul punto di scambio, applicando su tale misura, in via cautelativa, il valore percentuale attribuito all'energia elettrica consumata per i servizi ausiliari e le perdite di linea definito dal GSE come specificato nel successivo paragrafo 4.4.3.

Relativamente agli impianti oggetto di intervento di potenziamento si fa presente che, per consentire al GSE la corretta erogazione degli incentivi, è necessario che l'impianto sia dotato di idonee apparecchiature di misura che assicurino la rilevazione distinta dell'energia elettrica prodotta lorda delle singole porzioni di impianto pre-esistenti dalle porzioni aggiuntive.

In particolare si precisa che, nel caso di interventi di incremento di potenza e di connessione di eventuali altri impianti che condividono la medesima apparecchiatura di misura dell'energia scambiata con la rete con un impianto già incentivato, è necessario, garantire anche la rilevazione distinta della misura di energia prodotta lorda incentivata da quella non incentivata.

Nell'Allegato 12 sono riportati, a titolo puramente esemplificativo, alcuni casi di schema d'impianto e di misurazione dei flussi di energia.

4.4.3 Determinazione dei consumi dei servizi ausiliari e delle perdite

I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda¹⁸.

A tal fine:

- nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW si utilizzano i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4, Tabella 6 del Decreto;
- per tutti gli altri impianti, il GSE definisce il valore del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione, da applicare alla produzione lorda di energia elettrica.

Relativamente agli impianti di cui al punto b), si rimanda alla "PROCEDURA APPLICATIVA DELLA DELIBERAZIONE AEEG n. 47/2013/R/EFR PER LA QUANTIFICAZIONE DEL FATTORE PERCENTUALE CONVENZIONALE CORRELATO AI CONSUMI DEI SERVIZI AUSILIARI, ALLE PERDITE DI TRASFORMAZIONE E ALLE PERDITE DI LINEA FINO AL PUNTO DI CONNESSIONE" rese disponibili sul sito internet del GSE.

Tabella 11 – Valori standard dei servizi ausiliari come riportati nella Tabella 6 dell'Allegato 4 del Decreto

Fonte rinnovabile	Tipologia	Assorbimento ausiliari e perdite di linea e trasformazione
Eolica	on-shore	1,0%
	off-shore	2,0%
Idraulica	ad acqua fluente e a bacino o a serbatoio	3,0%
	impianti su acquedotto	2,0%
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		n.d.
Geotermica		7,0%
Gas di discarica		5,0%
Gas residuati dai processi di depurazione		11,0%
Biogas	a) prodotti di origine biologica;	11,0%
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	11,0%
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell'Allegato 2 del Decreto	11,0%
Biomasse	a) prodotti di origine biologica;	17,0%
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	17,0%
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell'Allegato 2 del Decreto	19,0%
Bioliquidi sostenibili		8,0%

¹⁸ Corrisponde alla definizione di cui all'art. 22, comma 3, lettere a) e b) del Decreto.

4.4.4 Determinazione della tariffa onnicomprensiva e dell'incentivo per gli impianti nuovi

Per i nuovi impianti il Decreto prevede la possibilità di scegliere tra due diversi meccanismi incentivanti da individuare in funzione della potenza, della fonte rinnovabile e della tipologia dell'impianto secondo quanto indicato nell'Allegato 1 del Decreto:

1) Tariffa onnicomprensiva

Gli impianti di potenza non superiore a 1 MW possono richiedere al GSE, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del Decreto, il ritiro della produzione netta immessa in rete mediante l'erogazione di una specifica tariffa onnicomprensiva.

La tariffa onnicomprensiva T_o è determinata secondo la formula di seguito indicata:

$$T_o = T_b + P_r \quad (1)$$

dove:

- T_b è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto e ridotta secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1 del Decreto;
- P_r è l'ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto.

2) Incentivo

Gli impianti di potenza superiore a 1 MW e quelli di potenza non superiore a 1MW che non optano per la Tariffa onnicomprensiva, possono richiedere al GSE, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del Decreto, sulla produzione netta immessa in rete, l'erogazione dell'incentivo I_{nuovo} sulla base dei dati della produzione di energia elettrica netta immessa in rete e dei prezzi zonali orari. L'incentivo I_{nuovo} è determinato applicando la seguente formula:

$$I_{nuovo} = T_b + P_r - P_z \quad (2)$$

dove:

- T_b è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto, ridotta secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1 del Decreto, nonché, qualora l'impianto abbia partecipato con esito positivo a una Procedura d'Asta, ridotta del ribasso percentuale aggiudicato nella medesima Procedura;
- P_r è l'ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto;
- P_z è il prezzo zonale orario della zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto ed è assunto pari a zero se negativo.

Nel caso in cui il valore dell'incentivo risulti negativo esso è posto pari a zero.

Si precisa che l'energia prodotta e immessa in rete dai suddetti impianti resta nella disponibilità del Soggetto Responsabile.

4.4.5 Determinazione del livello di incentivazione per le diverse fonti rinnovabili e categorie d'intervento

Il livello dell'incentivazione (tariffa onnicomprensiva oppure incentivo) da riconoscere agli interventi realizzati risulta variabile in funzione:

- a) della fonte rinnovabile, della tipologia e della potenza dell'impianto e, per le biomasse e il biogas, della tipologia di alimentazione (tipologie a, b, c, d di cui all'articolo 8, comma 4 del Decreto);
- b) della categoria dell'intervento: nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento (idroelettrici e non), rifacimenti parziali e totali e impianti ibridi (articolo 1, comma 1, lettere g) e h) del Decreto).

I dettagli per la determinazione del livello di incentivazione spettante all'intervento realizzato sono riportati, per ciascuna categoria di intervento, nell'Allegato 2 del Decreto.

Nella Tabella 12, di seguito riportata, sono stati sintetizzati i diversi livelli di incentivazione spettanti agli impianti che possono richiedere l'erogazione della tariffa onnicomprensiva To oppure dell'incentivo I.

Si precisa che, per gli interventi di potenziamento effettuati su impianti che già beneficiano di meccanismi di incentivazione sulla produzione di energia elettrica, a seguito dell'intervento di potenziamento e per il periodo residuo di diritto all'incentivo, la quota di energia incentivata ai sensi dei suddetti meccanismi non potrà superare la media della energia incentivata negli ultimi cinque anni utili precedenti l'intervento.

Per gli interventi di potenziamento effettuati entro cinque anni dalla prima data di entrata in esercizio, su impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di lavorazione e biogas, la *media della produzione netta degli ultimi cinque anni utili precedenti l'intervento* (E_5) sarà calcolata sulla base della produzione netta negli anni utili di esercizio. Conseguentemente, per gli interventi effettuati su impianti che già beneficiano di meccanismi di incentivazione sulla produzione di energia elettrica, la quota di energia incentivata ai sensi dei suddetti meccanismi sarà calcolata sulla base della energia incentivata negli anni utili di esercizio.

Nel caso non sia disponibile la produzione netta relativa ad almeno un intero anno utile, E_5 sarà considerata nulla e l'energia incentivata per l'intervento di potenziamento (E_i) sarà pari alla energia prodotta netta immessa in rete (E_N). Conseguentemente, per gli interventi effettuati su impianti che già beneficiano di meccanismi di incentivazione sulla produzione di energia elettrica, la quota di energia incentivata ai sensi dei suddetti meccanismi sarà pari a zero.

Nel caso di interventi di potenziamento effettuati su impianti idroelettrici che già beneficiano di meccanismi di incentivazione sulla produzione di energia elettrica, a seguito dell'intervento di potenziamento:

- l'energia incentivata annua ai sensi dei suddetti precedenti meccanismi sarà calcolata come il 95% della produzione netta e non potrà superare la media annua dell'energia incentivata negli ultimi 5 anni utili;
- la quota di energia incentivata ai sensi del Decreto sarà calcolata come il 5% della produzione netta immessa in rete.

Tabella 12 – Livello di incentivazione in funzione della fonte rinnovabile e della categoria di intervento

CATEGORIA INTERVENTO	TIPOLOGIA FONTE e IMPIANTO	LIVELLO DI INCENTIVAZIONE		ENERGIA INCENTIVATA
		Tariffa Onnicomprensiva	Incentivo	
Nuova Costruzione	tutte	$T_o = T_b + P_r$	$I_{nuovo} = T_b + P_r - P_z$	$E_i = E_N$
Integrale Ricostruzione	tutte ad eccezione di: - idroelettrici su acquedotto, - bioliquidi sostenibili, - biogas, - gas di discarica, - gas residuati dei processi di depurazione.	$T_o = 0,9 \cdot (T_b + P_r - P_{zm0}) + P_{zm0}$	$I = 0,9 \cdot I_{nuovo}$	$E_i = E_N$
Riattivazione	tutte	$T_o = 0,8 \cdot (T_b + P_r - P_{zm0}) + P_{zm0}$	$I = 0,8 \cdot I_{nuovo}$	$E_i = E_N$
Potenziamento non idroelettrico	tutte ad eccezione degli idroelettrici	$T_o = 0,8 \cdot (T_b + P_r - P_{zm0}) + P_{zm0}$	$I = 0,8 \cdot I_{nuovo}$	$E_i = (E_N - E_5)$
Potenziamento idroelettrico	idroelettrici	$T_o = 0,8 \cdot (T_b + P_r - P_{zm0}) + P_{zm0}$	$I = 0,8 \cdot I_{nuovo}$	$E_i = 0,05 \cdot E_N$
Rifacimento totale o parziale	tutte	$T_o = D \cdot (T_b + P_r - P_{zm0}) + P_{zm0}$ Imp. non a biomasse: $0,15 < R \leq 0,5 : D = R$ $R > 0,5 : D = 0,5$ Imp. a biomasse: $0,15 < R \leq 0,25 : D = R + 0,55$ $0,25 < R \leq 0,5 : D = 0,4R + 0,7$ $R > 0,5 : D = 0,9$	$I = D \cdot I_{nuovo}$	$E_i = E_N$
T _b = tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto e ridotta secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto.				
P _r = ammontare degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto				
P _z = prezzo zonale orario della zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto				
P _{zm0} = valore medio annuo del prezzo zonale dell'energia elettrica riferito all'anno precedente a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto				
E _i = energia elettrica incentivata				
E ₅ = media della produzione netta degli ultimi cinque anni utili precedenti l'intervento				
E _N = energia prodotta netta immessa in rete, corrispondente al minor valore fra la produzione netta e l'energia effettivamente immessa in rete				
R = rapporto tra il costo specifico dell'intervento di rifacimento effettuato e il costo specifico di riferimento per la realizzazione di un impianto nuovo come definito nella Tabella I dell'Allegato 2, paragrafo 4.2 del Decreto				
D = coefficiente di gradazione dei rifacimenti (determinato in funzione del rapporto R)				

4.4.6 Determinazione del livello di incentivazione per gli impianti ibridi

Per impianti ibridi si intendono centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili sia fonti rinnovabili, ivi inclusi impianti di co-combustione, ovvero sia impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.

Il Decreto distingue gli impianti ibridi in due diverse tipologie:

- a) Impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili: impianti alimentati da rifiuti aventi una frazione biodegradabile superiore al 10% in peso. Rientrano in tale tipologia gli impianti alimentati con le biomasse di cui all'articolo 8, comma 4 lettere c) e d) del Decreto (rifiuti di "Tipo c" e di "Tipo d" - si veda paragrafo 1.3.5.1).
- b) Altri impianti ibridi: impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da una fonte rinnovabile ivi incluse le biomasse di cui all'articolo 8, comma 4 lettere c) e d) del Decreto (rifiuti parzialmente biodegradabili).

Per entrambe le tipologie di impianti ibridi l'incentivazione è calcolata come prodotto tra le seguenti grandezze:

1. l'incentivo o, ove previsto, la tariffa onnicomprensiva,
2. l'energia incentivata,
3. il coefficiente di gradazione D, ove previsto.

L'incentivo o, laddove previsto, la tariffa onnicomprensiva, è calcolato a partire dalla tariffa incentivante base corrispondente alla tipologia di fonte caratteristica dell'impianto. Nel caso di impianti autorizzati all'utilizzo di più fonti rientranti nel "Tipo c" o nel "Tipo d" e di eventuali altre fonti ricadenti nel "Tipo a" e/o nel "Tipo b" la tariffa incentivante base è pari alla tariffa di minor valore tra quelle riferibili alle tipologie autorizzate.

L'energia incentivata deve essere calcolata secondo le modalità definite nelle procedure per la determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili, pubblicata dal GSE ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del Decreto

Con riferimento ai rifiuti soggetti a forfait ("Tipo c"), è possibile distinguere le seguenti sub-tipologie di rifiuto:

- I) Rifiuti Urbani soggetti a forfait:
 - rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata individuati dai CER che iniziano con le 4 cifre 20 03 e 20 02 con esclusione dei CER 200202 e 200203;
 - Combustibile solido secondario (CSS di cui all'articolo 183 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.), ivi incluso il CDR di cui alla norma UNI 9903-1:2004, prodotto da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma UNI EN 15359 e s.m.i. che abbia un PCI non superiore a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, come da dichiarazione del produttore tramite idonea certificazione;
 - rifiuti identificati dal codice CER categoria 19 ricompresi nella Tabella 6.A dell'Allegato 2 del Decreto provenienti da impianti di trattamento e/o separazione meccanica dei rifiuti urbani a cui siano destinati esclusivamente rifiuti urbani indifferenziati a valle di attività di raccolta differenziata;

nel caso di utilizzo di tali rifiuti, è consentita l'applicazione del forfait del 51%.

II) Rifiuti speciali non pericolosi soggetti a forfait:

- rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata che rientrano nell'elenco riportato in Tabella 6.A;
- Combustibile solido secondario (CSS di cui all'articolo 183 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.), ivi incluso il CDR di cui alla norma UNI 9903-1:2004, qualificato come RDF prodotto da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata di cui alla Tabella 6.A e da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma UNI EN 15359 e che abbia un Potere Calorifico Inferiore (PCI) non superiore a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, solo se la somma delle masse dei rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Tabella 6.A è non superiore al 30% del totale delle masse dei rifiuti utilizzati per la produzione del CSS.

Nel caso di utilizzo di tali rifiuti, l'applicazione del forfait pari al 51% è consentita solo se la somma delle masse di tali rifiuti è non superiore al 30% del peso totale dei rifiuti utilizzati su base annua. Nel caso in cui la percentuale del 30% in massa sia superata, alla quantità di rifiuti speciali in esubero rispetto al 30% viene attribuita una percentuale biogenica pari a zero e un PCI pari a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri. Nel caso in cui siano utilizzati anche altri rifiuti speciali non pericolosi non compresi nell'elenco di cui alla Tabella 6.A, è fissata una franchigia fino al 5% in peso di tali rifiuti, rispetto al totale dei rifiuti utilizzati su base annua, compresa entro il 30% sopracitato.

III) Altri rifiuti speciali soggetti a forfait:

- rifiuti sanitari e veterinari a rischio infettivo (codici CER 180103* 180202*). Nel caso di utilizzo di tali rifiuti, sia nel caso di impianti dedicati sia nel caso di impianti in cui essi siano trattati contestualmente a rifiuti ricadenti nella sub-tipologia "I" e nella sub-tipologia "II", è consentita l'applicazione di una percentuale forfettaria di biodegradabilità (frazione biodegradabile in massa) pari al 40%, di un PCI forfettario, riferito alla suddetta frazione biodegradabile, pari a 10,5 MJ/kg;
- pneumatici fuori uso (codice CER 160103), per i quali si assume un forfait pari al 35%. L'applicazione del forfait del 35% è consentita nel solo caso di uso esclusivo di tale rifiuto.

Nel caso di impianti in cui i rifiuti sanitari e veterinari e/o gli pneumatici fuori uso sopracitati siano trattati congiuntamente a rifiuti ricadenti nella sub-tipologia "I" e nella sub-tipologia "II", la quantità di tali rifiuti concorre alla determinazione del limite del 30% in massa previsto per i rifiuti speciali ricadenti nella sub-tipologia "II". In tal caso agli pneumatici fuori uso viene attribuito il medesimo forfait del 51% previsto per i rifiuti speciali ricadenti nella sub-tipologia "II".

Con riferimento a tali sub-tipologie si precisa che l'applicazione del forfait non è consentita nel caso di impianti che utilizzino rifiuti speciali rientranti nella sub-tipologia "II" senza contestuale utilizzo di rifiuti

urbani rientranti nella sub-tipologia “I”, ad eccezione dei soli pneumatici fuori uso (codice CER 160103), per i quali, in caso di utilizzo esclusivo, si assume un forfait pari al 35%.

Per quanto concerne i pagamenti il GSE, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto, eroga l’incentivo minimo spettante e corrisponde le eventuali quote dovute a conguaglio a seguito delle verifiche condotte sulla seguente documentazione:

- MUD o altre informazioni derivanti dall’applicazione dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 attestanti i quantitativi di rifiuti utilizzati, distinti per codice CER;
- documentazione attestante la quantità di sottoprodotti e prodotti utilizzati;
- documentazione fiscale attestante i consumi di combustibili fossili utilizzati;
- ogni altra documentazione specificata nelle procedure per la determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili pubblicate dal GSE ai sensi dell’articolo 18, comma 1 del Decreto.

4.4.7 Determinazione del livello di incentivazione per gli interventi di potenziamento di impianti geotermoelettrici con utilizzo di biomasse

Sono considerati interventi di potenziamento di impianti geotermoelettrici con utilizzo di biomasse gli interventi che prevedono l’utilizzo di calore prodotto da biomassa solida per aumentare la produzione di energia elettrica, qualora l’intervento rispetti le seguenti condizioni:

- a) l’impianto geotermoelettrico sia entrato in esercizio da almeno cinque anni;
- b) la produzione entalpica derivante da entrambe le fonti sia veicolata sul medesimo gruppo di generazione;
- c) la produzione annua imputabile alla fonte geotermica è comunque superiore alla produzione annua imputabile alle biomasse;
- d) l’impianto risulti alimentato da biomasse solide da filiera.

L’energia imputabile alla suddetta tipologia di potenziamento di impianto geotermoelettrico è calcolata come l’incremento di produzione annua netta immessa in rete dell’impianto ascrivibile all’implementazione dell’intervento.

L’energia incentivabile non può in ogni caso superare la differenza tra l’energia prodotta netta immessa in rete dall’impianto dopo l’intervento di potenziamento e la media della produzione netta immessa in rete degli ultimi 5 anni utili precedenti all’intervento. L’energia incentivabile è, quindi, il valore minimo tra l’incremento di produzione netta immessa in rete rispetto alla media storica e la quota di energia prodotta netta immessa in rete ascrivibile al solo contributo della biomassa:

$$\text{Energia incentivabile} = \text{MAX} [0; \text{MIN} [E_{P\text{-}bio} ; (E_N - E_5)]] \quad (1)$$

dove:

$E_{P\text{-}bio}$ = Energia imputabile all’intervento di potenziamento ascrivibile alla biomassa

E_N = Energia prodotta netta immessa in rete annualmente dopo l’intervento di potenziamento

E_5 = Media della produzione netta immessa in rete degli ultimi 5 anni utili precedenti l’intervento

In particolare, si precisa che gli interventi di potenziamento di impianti geotermoelettrici si possono realizzare in due modalità:

1. tipologia di intervento in “parallelo”, nella quale la caldaia a biomassa produce vapore integrativo, con le stesse caratteristiche del vapore geotermico, che viene veicolato sul gruppo di generazione preesistente determinando un incremento di produzione di energia elettrica;
2. tipologia di intervento “integrato”, nella quale la caldaia a biomassa opera in serie rispetto al ciclo geotermico provvedendo al surriscaldamento del vapore saturo geotermico prima della sua espansione nella turbina; in questo caso l’incremento di produzione elettrica non è determinato da una quantità integrativa di vapore prodotta dalla caldaia a biomassa, ma da un incremento entalpico (con conseguente incremento di rendimento del ciclo di conversione) conferito alla stessa quantità di vapore geotermico che evolveva nella turbina in condizioni preesistenti al potenziamento.

Nel primo caso, facendo riferimento ai contributi entalpici, il valore dell’energia imputabile alla biomassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$E_{p-bio} = \left(1 - \frac{H_{geo}}{H} \right) \cdot E_N \quad (2)$$

dove:

H = Contributo entalpico annuo complessivo sfruttato per la produzione di energia elettrica E_N

H_{geo} = Contributo entalpico annuo ascrivibile alla fonte geotermica sfruttato per la produzione di energia elettrica E_N .

I contributi entalpici annui H_{geo} e H devono essere valutati tramite l’impiego di opportuni sistemi di misura installati sull’impianto. A titolo esemplificativo, nel caso che il calore prodotto dalla biomassa venga impiegato direttamente per innalzare la temperatura del fluido geotermico, i contributi H_{geo} e H devono essere valutati attraverso adeguate misure in continuo della portata e delle caratteristiche del fluido geotermico rispettivamente a monte e a valle della centrale termica a biomassa.

Nel secondo caso, facendo riferimento al consumo specifico dell’impianto, il valore dell’energia imputabile alla biomassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$E_{p-bio} = \left(1 - \frac{C_{s,geo+bio}}{C_{s,geo}} \right) \cdot E_N \quad (3)$$

dove:

$C_{s,geo}$ = Consumo specifico per l’impianto precedente all’intervento di potenziamento;

$C_{s,geo+bio}$ = Consumo specifico per l’impianto successivo all’intervento di potenziamento.

Il consumo specifico della sola sezione geotermica ($C_{s,geo}$) deve essere valutato come valore medio nei 5 anni precedenti l’intervento di potenziamento, rapportando la quantità complessiva di vapore netta inviata alla turbina (cioè vapore alla turbina e non vapore estratto dal pozzo) nei cinque anni alla produzione elettrica della stessa in tale periodo.

Il consumo specifico dell’impianto potenziato ($C_{s,geo+bio}$) deve essere valutato come rapporto tra la quantità di vapore inviata annualmente alla turbina a seguito del potenziamento e produzione elettrica.

Il Soggetto Responsabile deve allegare alla richiesta di accesso agli incentivi una relazione tecnica in cui sono descritti i sistemi di misura delle grandezze sopra indicate e l'algoritmo che si intende applicare per il calcolo dell'energia imputabile alla biomassa. A supporto delle valutazioni relative alle misure di entalpia o dei consumi specifici, il Soggetto Responsabile deve anche indicare una metodologia di valutazione dell'energia imputabile sulla base dei quantitativi e delle caratteristiche delle biomasse utilizzate.

Tale relazione dovrà essere valutata e approvata, anche con eventuali integrazioni, dal GSE.

In particolare l'algoritmo di calcolo dell'energia elettrica imputabile alla biomassa, approvato dal GSE, verrà inserito, come metodo di riferimento per calcolare l'incentivo economico, nella comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione.

Per questo tipo di intervento, la tariffa riconoscibile all'energia incentivabile, calcolata come specificato sopra, è quella prevista per impianti alimentati da biomasse di "Tipo a", aventi potenza pari alla potenza totale dell'impianto geotermoelettrico a seguito dell'intervento di potenziamento con la biomassa.

La tariffa riconosciuta non è incrementabile con il premio previsto per l'utilizzo di biomasse da filiera.

Il coefficiente di gradazione D da applicare per l'individuazione del livello di incentivazione da riconoscere, come per gli altri potenziamenti, è pari a 0,8.

Il GSE potrà procedere a erogare l'incentivo corrispondente solo a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche effettuate da AGEA sulla sussistenza del requisito che la biomassa solida impiegata sia da filiera.

4.4.8 Determinazione degli eventuali premi da aggiungere agli incentivi

Il Decreto individua, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, il valore delle tariffe incentivanti base (Tb) di riferimento per gli impianti che entrano in esercizio nel 2013 (Allegato 1, Tabella 1.1 del Decreto) e le modalità di aggiornamento delle stesse negli anni successivi.

Il Decreto definisce altresì una serie di premi (Pr) che si possono aggiungere alla tariffa base, cui possono accedere particolari tipologie di impianti ovvero impianti che rispettano determinati requisiti di esercizio (articoli 8, 26, 27, Allegato 1, Tabella 1.1 del Decreto).

Premi per impianti alimentati da biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili

Per passare in rassegna i premi, occorre in primis ricordare che, per quanto riguarda gli impianti a biomasse e biogas, il Decreto raggruppa le diverse possibili fonti di alimentazione nelle seguenti quattro tipologie (articolo 8, comma 4):

- a) prodotti di origine biologica ("Tipo a") ;
- b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A ("Tipo b");
- c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del Decreto ("Tipo c");
- d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c) ("Tipo d").

I) Premio per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (articolo 8, comma 6, lett.a)

<i>Impianti</i>	Impianti alimentati ed autorizzati all'uso esclusivo di biomasse di "Tipo a" e/o di "Tipo b" di potenza non inferiore a 1 MW e non superiore a 5 MW o di potenza superiore a 1 MW nel caso di interventi di rifacimento
<i>Requisiti</i>	L'esercizio degli impianti dà luogo a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto a valori obiettivo; tali valori obiettivo sono definiti da un apposito decreto da emanare, con il quale è anche approvata una procedura, predisposta da ENEA in accordo con il CTI, per il calcolo dell'impatto dei gas serra conseguente all'utilizzo di biomasse in impianti di produzione di energia elettrica
<i>Premio</i>	10 €/MWh
<i>Controlli</i>	Nella procedura di cui all'articolo 8, comma 9 del Decreto saranno individuate le modalità con cui è verificato e comunicato al GSE il rispetto dei valori obiettivo
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi previsti a conguaglio a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche effettuate ai sensi della procedura di cui sopra

II) Premio per l'utilizzo di biomasse da filiera (articolo 8, comma 6, lett.b)

<i>Impianti</i>	Impianti alimentati ed autorizzati all'uso esclusivo di biomasse di "Tipo a" o di "Tipo a" e di "Tipo b" di potenza non inferiore a 1 MW e non superiore a 5 MW o di potenza superiore a 1 MW nel caso di interventi di rifacimento
<i>Requisiti</i>	Alimentazione con biomasse da filiera ricomprese fra le tipologie indicate nell'Allegato 1, Tabella 1-B del Decreto
<i>Premio</i>	20 €/MWh
<i>Controlli</i>	La verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilità della materia prima è eseguita dal MIPAAF avvalendosi di AGEA. Il MIPAAF predispone una procedura nella quale vengono definite le modalità dei controlli e il relativo costo, a carico dei produttori elettrici
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi previsti a conguaglio, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche effettuate da AGEA

III) Premio per la riduzione delle emissioni inquinanti (NOX, NH3, CO, SO2, COT, Polveri) (articolo 8, comma 7)

<i>Impianti</i>	Impianti alimentati ed autorizzati all'uso esclusivo di biomasse di "Tipo a" e/o di "Tipo b", di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento
<i>Requisiti</i>	Gli impianti soddisfano i requisiti di emissione in atmosfera di cui all'Allegato 5 del Decreto
<i>Premio</i>	30 €/MWh
<i>Controlli</i>	Con uno dei decreti previsti dall'articolo 281, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 sono stabilite le modalità con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni per l'accesso al premio, nonché il relativo costo, a carico dei produttori elettrici
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi previsti a conguaglio, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche effettuate ai sensi dei decreti di cui all'articolo 8, comma 12

Al premio di cui all'articolo 8, comma 7 del Decreto possono accedere anche gli impianti di gassificazione con motori a combustione interna purché autorizzati all'alimentazione esclusiva con biomasse di "Tipo a" e/o di "Tipo b" (così come definite nel paragrafo 1.3.5). I valori di emissione di cui all'Allegato 5 del Decreto devono in questo caso essere normalizzati al tenore di ossigeno dell'11%. Le modalità di verifica del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 7 del Decreto da parte delle ARPA e delle APPA saranno definite con uno dei decreti previsti dall'articolo 281, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

IV) Premio per la cogenerazione ad alto rendimento (articolo 8, comma 8, lett.a)

<i>Impianti</i>	Impianti alimentati ed autorizzati all'uso esclusivo di biomasse di "Tipo a" o biogas di "Tipo a" o bioliquidi sostenibili
<i>Requisiti</i>	Impianti operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento
<i>Premio</i>	40 €/MWh
<i>Controlli ed erogazione</i>	Il GSE eroga il premio, da applicare alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata ad alto rendimento, con periodicità compatibile con la verifica, da parte del GSE stesso, del rispetto delle condizioni stabilite dal D. Lgs. n. 20/2007 come integrato dal D.M. 4 agosto 2011

V) Premio per la cogenerazione ad alto rendimento (articolo 8, comma 8, lett.b)

<i>Impianti</i>	Impianti alimentati ed autorizzati all'uso esclusivo di biomasse di "Tipo b"
<i>Requisiti</i>	Impianti operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento che utilizzino il calore cogenerato per teleriscaldamento
<i>Premio</i>	40 €/MWh
<i>Controlli ed erogazione</i>	Il GSE eroga il premio, da applicare alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata ad alto rendimento, con periodicità compatibile con la verifica, da parte del GSE stesso, del rispetto delle condizioni stabilite dal D. Lgs. n. 20/2007 come integrato dal D.M. 4 agosto 2011

VI) Premio per la cogenerazione ad alto rendimento (articolo 8, comma 8, lett.c)

<i>Impianti</i>	Impianti alimentati ed autorizzati all'uso di biomasse o biogas che non rientrano nelle casistiche di cui all'articolo 8, comma 8, lettere a) e b).
<i>Requisiti</i>	Impianti operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento
<i>Premio</i>	10 €/MWh
<i>Controlli ed erogazione</i>	Il GSE eroga il premio, da applicare alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata ad alto rendimento, con periodicità compatibile con la verifica, da parte del GSE stesso, del rispetto delle condizioni stabilite dal D. Lgs. n. 20/2007 come integrato dal D.M. 4 agosto 2011

Ai fini dell'ottenimento dei premi di cui all'articolo 8, comma 8, il riconoscimento di "Cogenerazione ad Alto Rendimento" (CAR) deve avvenire attraverso la procedura definita dal D.M. 4 agosto 2011, mediante richiesta "a consuntivo" tramite portale Ricoge disponibile sul sito del GSE, conformemente a quanto previsto dalla normativa CAR.

E' quindi necessario, tra l'altro, che l'impianto disponga della strumentazione di misura adeguata a quanto previsto dal D.M. 4 agosto 2011 e dettagliata nelle Linee guida per l'applicazione del D.M. 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR).

Secondo quanto indicato ai paragrafi 4.4.2 e 4.4.3, l'incentivazione (incentivo o Tariffa onnicomprensiva) è riconosciuta alla produzione netta immessa in rete, cioè il minor valore tra la produzione netta e l'energia effettivamente immessa in rete.

L'energia CAR è riconosciuta sulla produzione lorda e, in particolare, può essere riconosciuta anche solo a una parte della produzione lorda totale dell'impianto (impianto virtuale).

L'energia alla quale è riconosciuto il premio CAR è determinata applicando alla produzione netta immessa in rete un coefficiente pari al rapporto tra la produzione lorda di energia elettrica riconosciuta CAR e l'intera produzione lorda di energia elettrica dell'impianto.

A titolo esemplificativo, si ricorda che, ai fini del riconoscimento della CAR, come specificato nelle Linee guida per l'applicazione del D.M. 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), il calore finalizzato alla produzione di energia da parte dell'impianto di cogenerazione, quale il calore utilizzato per riscaldare il digestore anaerobico, non può essere considerato calore utile.

Ai fini dell'ottenimento del premio di cui all'articolo 8, comma 8, lett. b), si applica la seguente definizione:

Rete di teleriscaldamento: rete di tubazioni che distribuisce energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, dall'unità di cogenerazione verso una pluralità di edifici o siti, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, che rientra nella proprietà o nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di società controllata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di separazione proprietaria, amministrativa e contabile per le imprese del settore dell'energia elettrica e del gas. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. la rete deve svilupparsi su terreni pubblici ovvero su più terreni privati, in ogni caso non esclusivamente riconducibili al Soggetto Responsabile ;
- b. l'allacciamento alla rete deve avvenire mediante dispositivi dotati di appositi strumenti di misura che consentano la contabilizzazione e la periodica fatturazione agli utenti del servizio;
- c. la cessione dell'energia termica deve riguardare utenti del servizio diversi da soggetti o pertinenze riconducibili all'operatore e deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura.

VII) Premio per biogas cogenerativi e recupero del 60% dell'azoto (articolo 26, commi 1 e 2)

<i>Impianti</i>	Impianti a biogas
<i>Requisiti</i>	1) impianti operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento; 2) recupero dell'azoto dalle sostanze trattate al fine di produrre fertilizzanti, rispettando le seguenti condizioni: a) il titolare dell'impianto deve presentare una comunicazione di spandimento ai sensi dell'articolo 18 del decreto MIPAAF del 7 aprile 2006, che preveda una rimozione di almeno il 60% dell'azoto totale in ingresso all'impianto; b) sia verificata la conformità del fertilizzante prodotto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 75/2010, e sia verificato che il fertilizzante e il produttore dello stesso siano iscritti ai rispettivi Registri di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 75/2010; c) la produzione del fertilizzante deve avvenire senza apporti energetici termici da fonti non rinnovabili; d) le vasche di stoccaggio del digestato e quelle eventuali di alimentazione dei liquami in ingresso siano dotate di copertura impermeabile; e) Il recupero dell'azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali.
<i>Premio</i>	30 €/MWh (in aggiunta al premio di cui all'articolo 8, comma 8 per la cogenerazione ad alto rendimento)
<i>Controlli</i>	Il MIPAAF, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura semplificata volta alla verifica del rispetto delle condizioni a) e b)
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi, da applicare alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche definite dalla procedura MIPAAF e con periodicità compatibile con la verifica, da parte del GSE stesso, del rispetto delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011

VIII) Premio per biogas cogenerativi e recupero del 30% dell'azoto (articolo 26, comma 3)

Impianti	Impianti a biogas di potenza fino a 600 kW
Requisiti	1) impianti operanti in assetto cogenerativo; 2) recupero dell'azoto dalle sostanze trattate al fine di produrre fertilizzanti, rispettando le seguenti condizioni: a) sia realizzato, attraverso la produzione di fertilizzante, un recupero del 30% dell'azoto totale in ingresso all'impianto; b) le vasche di stoccaggio del digestato e quelle eventuali di alimentazione dei liquami in ingresso siano dotate di copertura impermeabile; c) Il recupero dell'azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali.
Premio	20 €/MWh
Controlli	Il MIPAAF, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura semplificata volta alla verifica del rispetto delle condizioni
Erogazione	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi, da applicare alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche definite dalla procedura MIPAAF

Tale premio è cumulabile con quello previsto per la cogenerazione ad alto rendimento descritto al punto IV); esso però è alternativo al premio per il recupero del 60% dell'azoto, descritto al punto VI).

IX) Premio per biogas con rimozione del 40% dell'azoto (articolo 26, comma 3)

Impianti	Impianti a biogas di potenza fino a 600 kW
Requisiti	<u>Rimozione</u> dell'azoto dalle sostanze trattate, rispettando le seguenti condizioni: a) sia realizzata una rimozione del 40% dell'azoto totale in ingresso all'impianto b) le vasche di stoccaggio del digestato e quelle eventuali di alimentazione dei liquami in ingresso siano dotate di copertura impermeabile c) Il recupero dell'azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali
Premio	15 €/MWh
Controlli	Il MIPAAF, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura semplificata volta alla verifica del rispetto delle condizioni
Erogazione	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi previsti a conguaglio, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche definite dalla procedura MIPAAF.

Tale premio è alternativo al premio per il recupero del 60% dell'azoto, descritto al punto VI), ed al premio per il recupero del 30% dell'azoto, descritto al punto VII).

Con riferimento alla determinazione dei consumi di energia elettrica relativi ai sistemi di recupero o rimozione dell'azoto, si precisa che, secondo quanto indicato ai paragrafi 4.4.2 e 4.4.3, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica, per impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW sono comunque calcolati in misura forfettaria utilizzando i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nella Tabella 11. Per tutti gli altri impianti, il GSE definisce, per ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base di quanto previsto dalla "PROCEDURA APPLICATIVA DELLA DELIBERAZIONE AEEG n. 47/2013/R/EFr PER LA QUANTIFICAZIONE DEL FATTORE PERCENTUALE

CONVENZIONALE CORRELATO AI CONSUMI DEI SERVIZI AUSILIARI, ALLE PERDITE DI TRASFORMAZIONE E ALLE PERDITE DI LINEA FINO AL PUNTO DI CONNESSIONE" resa disponibile sul sito internet del GSE.

Per quanto riguarda l'energia termica eventualmente utilizzata nel processo di recupero dell'azoto, essa può essere considerata calore utile ai fini del riconoscimento CAR all'energia prodotta, fatte salve eventuali altre valutazioni specifiche che dovessero emergere nell'ambito dell'istruttoria di riconoscimento CAR.

Premi per impianti geotermoelettrici

X) Premio per totale reiniezione ed emissioni nulle (articolo 27, comma 1)

<i>Impianti</i>	Impianti geotermoelettrici, diversi da quelli che facciano ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 22/2010
<i>Requisiti</i>	Totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza ed emissioni nulle
<i>Premio</i>	30 €/MWh
<i>Controlli</i>	Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto dei requisiti di emissione, nonché il relativo costo, a carico dei produttori elettrici
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

XI) Premio per impianti su aree nuove (articolo 27, comma 1)

<i>Impianti</i>	Impianti geotermoelettrici
<i>Requisiti</i>	Primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su ogni nuova area oggetto di concessione di coltivazione su cui non preesistevano precedenti impianti geotermici
<i>Premio</i>	30 €/MWh
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo spettante a seguito delle verifiche della documentazione attestante il rispetto dei requisiti

XII) Premio per l'abbattimento dei gas incondensabili (articolo 27, comma 1)

<i>Impianti</i>	Impianti geotermoelettrici
<i>Requisiti</i>	Impianti ad alta entalpia in grado di abbattere almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione
<i>Premio</i>	15 €/MWh
<i>Controlli</i>	Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto dei requisiti di concentrazione dei gas, nonché il relativo costo, a carico dei produttori elettrici
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

Tale premio non è cumulabile con quello per le emissioni nulle descritto al punto IX).

Premi per impianti eolici off-shore

XIII) Premio per la realizzazione delle opere di connessione (Allegato 1, Tabella 1.1)

<i>Impianti</i>	Impianti eolici off-shore
<i>Requisiti</i>	Il Soggetto Responsabile realizza a proprie spese le opere di connessione alla rete elettrica
<i>Premio</i>	40 €/MWh
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo spettante a seguito delle verifiche della documentazione attestante il rispetto dei requisiti

Il quadro sinottico di tutti i premi descritti è illustrato nella tabella di pagina 4.

4.5 Erogazione degli incentivi ed altri corrispettivi da/verso il GSE

Successivamente alla stipula del contratto, il GSE, previa ricezione delle misure dai gestori di rete, procede all'erogazione degli incentivi.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 21 del Decreto, il GSE riconosce al Soggetto Responsabile la stipula del contratto e l'erogazione dei relativi corrispettivi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione presentata dal Soggetto Responsabile a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferma restando la decorrenza dell'incentivazione dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

A norma del Decreto, il termine di 90 giorni è determinato al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE al fine di acquisire la documentazione necessaria all'erogazione degli incentivi, quali ad esempio Amministrazioni pubbliche e gestori di rete.

Dal 1° gennaio 2013, alle unità di produzione a fonte rinnovabile programmabile e non programmabile, tra cui rientrano anche le unità di produzione aderenti al regime di Tariffa Fissa Onnicomprensiva con il Decreto, saranno attribuiti:

1. i maggiori oneri o ricavi derivanti dall'attribuzione della quota residua del corrispettivo di sbilanciamento calcolato da Terna, secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla Deliberazione AEEG 280/07, come modificato dalla Deliberazione AEEG 462/2013/R/EEL;
2. i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione del GSE al Mercato Infragiornaliero (MI), secondo quanto previsto dall'articolo 9 dell'Allegato A alla Deliberazione 280/07, come modificato dalla Deliberazione AEEG 462/2013/R/EEL;
3. i costi amministrativi, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del Decreto e dall'articolo 5 comma 3 lettere b3) dell'Allegato A alla Deliberazione AEEG 343/2012.

4.5.1 Corrispettivi di sbilanciamento

I corrispettivi di sbilanciamento, calcolati da Terna in attuazione dai provvedimenti dell'Autorità in materia di dispacciamento, vengono trasferiti ai produttori secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle "Regole tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di

sbilanciamento e alle offerte accettate sul mercato infragiornaliero”, approvate dall’Autorità e pubblicate sul sito del Gestore dei Servizi Energetici.

4.5.2 Oneri/ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero

Il GSE ha la facoltà di partecipare al Mercato Infragiornaliero (MI) per conto delle unità di produzione per cui è utente del dispacciamento al fine di correggere, fino in prossimità del tempo reale, il programma in immissione in esito al MGP, con la finalità di ridurre lo sbilanciamento fisico.

Il GSE attribuisce i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al MI. Gli stessi vengono calcolati come prodotto tra le quantità di energia offerte e accettate sul MI e la differenza tra i prezzi in esito al MGP e quelli in esito al MI al quale ha partecipato.

4.5.3 Costi del servizio

Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, i soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, a corrispondere allo stesso GSE, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata. Nei casi in cui il GSE proceda al ritiro dell’energia effettivamente immessa in rete (sia incentivata che non incentivata) da impianti ammessi a beneficiare delle tariffe fisse onnicomprensive di cui al Decreto, i soggetti sono inoltre tenuti a corrispondere allo stesso GSE un contributo pari a 0,05 c€ per ogni kWh di energia non incentivata.

Il Soggetto Responsabile deve consentire, ove previsto dalla regolazione vigente, al GSE l’acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell’energia elettrica, ai sensi dell’articolo 5 della Deliberazione AEEG ARG/elt 4/10 e s.m.i, ovvero consentire l’accesso all’impianto per l’installazione degli apparati e per l’implementazione dei sistemi funzionali all’acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.

In riferimento agli impianti di potenza superiore a 1 MW e a quelli di potenza non superiore a 1 MW che non optano per la tariffa onnicomprensiva, il GSE riconosce all’energia elettrica incentivata, la differenza, se positiva¹⁹, fra la tariffa base di cui agli Allegati 1 e 2 del Decreto, eventualmente maggiorata dei premi a cui ha diritto l’impianto, e il prezzo zonale orario. Per le ore in cui il prezzo zonale orario²⁰ dovesse risultare negativo, esso è posto pari a zero.

La tariffa spettante (tariffa onnicomprensiva o incentivo) è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto, fermo restando che il GSE provvede alla sua erogazione a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale per una durata pari alla vita media utile convenzionale indicata nell’Allegato 1 del Decreto.

¹⁹ Nel caso in cui il valore dell’incentivo risulti negativo esso è posto pari a zero.

²⁰ Vedere Allegato 13 per l’elenco delle zone di mercato

Tale periodo è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete o di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità, nonché, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.

Agli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previa ammissione in posizione utile nelle graduatorie dei Registri o delle Aste e che risultino entrati in esercizio in data antecedente alla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alle medesime procedure di Registri o Asta, viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto periodo.

Qualora a seguito di un intervento di potenziamento la potenza complessiva dell'impianto risultasse superiore a 1 MW valgono le seguenti disposizioni:

- il Soggetto Responsabile è tenuto ad aggiornare in GAUDÌ i valori complessivi di potenza della UP preesistente per tener conto dell'intervento di potenziamento;
- la quota di produzione imputabile al potenziamento può beneficiare dei meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto per gli impianti di potenza superiore a 1 MW;
- l'UP aggiornata a seguito del potenziamento non potrà beneficiare di convenzioni di commercializzazione dell'energia elettrica (SSP o RID) e dovrà recedere da eventuali convenzioni già in essere;
- per l'UP aggiornata a seguito del potenziamento ai fini della quantificazione dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica, si applica quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera b) del Decreto.

Nel caso in cui a seguito di un intervento di potenziamento, la potenza complessiva dell'impianto risultasse non superiore a 1 MW, valgono le seguenti disposizioni:

- il Soggetto Responsabile è tenuto ad aggiornare in GAUDÌ i valori complessivi di potenza della UP preesistente per tener conto dell'intervento di potenziamento, senza necessità di creare una nuova UP;
- la quota di produzione imputabile al potenziamento potrà beneficiare dei meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto per gli impianti di potenza non superiore a 1 MW;
- l'UP aggiornata a seguito del potenziamento non potrà beneficiare di convenzioni di commercializzazione dell'energia elettrica (SSP o RID) e dovrà recedere da eventuali convenzioni già in essere;
- per l'UP aggiornata a seguito del potenziamento ai fini della quantificazione dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica, si applica quanto previsto dall'articolo 22 comma 3, lettera a) del Decreto.

4.5.4 Riduzioni delle tariffe

Agli impianti ammessi in posizione utile nei Registri o risultanti aggiudicatari della Procedura d'Asta che non rispettano i termini per l'entrata in esercizio di cui agli articoli 11, 16 e 17 del Decreto e che

richiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione in un periodo successivo sono applicate le riduzioni descritte di seguito.

Per gli impianti nuovi, oggetto di riattivazione, potenziamento e integrale ricostruzione, iscritti al Registro in posizione utile in graduatoria valgono le seguenti regole:

- si applica una riduzione dello 0,5% alla tariffa incentivante di riferimento per ogni mese o frazione di mese di ritardo rispetto ai termini di entrata in esercizio di cui all'articolo 11 del Decreto, entro il limite massimo di 12 mesi di ritardo;
- decorso il termine massimo di 12 mesi di ritardo, il Soggetto Responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici di cui al Decreto e il GSE provvede ad escludere l'impianto dalla relativa graduatoria; nel caso in cui il Soggetto Responsabile richieda di accedere ai meccanismi di incentivazione a seguito di ammissione a un successivo Registro, si applica una riduzione del 15% rispetto alla tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Per gli impianti nuovi, oggetto di riattivazione, potenziamento e integrale ricostruzione, risultati aggiudicatari della Procedura d'Asta valgono le seguenti regole:

- si applica una riduzione dello 0,5% alla tariffa incentivante aggiudicata per ogni mese o frazione di mese di ritardo rispetto ai termini di entrata in esercizio di cui all'articolo 16 del Decreto, entro il limite massimo di 24 mesi di ritardo;
- decorso il termine massimo di 24 mesi di ritardo, il Soggetto Responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici di cui al Decreto e il GSE provvede ad escludere l'impianto dalla relativa graduatoria e ad escutere la fideiussione presentata nell'ambito della Procedura d'Asta.

Per gli impianti oggetto di rifacimento parziale o totale, iscritti al Registro, valgono le seguenti regole:

- si applica una riduzione dello 0,5% alla tariffa incentivante di riferimento per ogni mese o frazione di mese di ritardo rispetto ai termini di entrata in esercizio di cui all'articolo 17 del Decreto, entro il limite massimo di 12 mesi di ritardo;
- decorso il termine massimo di 12 mesi di ritardo, il Soggetto Responsabile decade dal diritto all'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto e il GSE provvede ad escludere l'impianto dalla relativa graduatoria; nel caso il Soggetto Responsabile richieda di accedere ai meccanismi di incentivazione a seguito di ammissione a un successivo Registro, si applica una riduzione del 15% rispetto alla tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

4.5.5 Modalità di erogazione degli incentivi

Il GSE provvede mensilmente, ovvero con cadenza superiore al mese laddove mensilmente maturino importi inferiori alla soglia minima di 50 €, alla liquidazione degli importi dovuti sulla base delle misurazioni trasmesse dai gestori di rete, purché superino i controlli di qualità e di coerenza con i dati caratteristici dell'impianto.

Nel caso in cui il gestore di rete comunichi delle rettifiche dei valori dell'energia successivamente al mese successivo a quello di competenza, il GSE, previa verifica, procederà con il conguaglio mensile rispetto ai valori precedentemente comunicati.

Relativamente al primo pagamento spettante al Soggetto Responsabile dell'impianto nei termini previsti dall'articolo 21, comma 1 del Decreto, non sono previste soglie minime di pagamento.

Il Soggetto Responsabile potrà consultare il dettaglio dei corrispettivi tramite l'apposita sezione del Portale FER-E.

4.5.6 Aspetti fiscali connessi all'erogazione degli incentivi

I principali aspetti che il Soggetto Responsabile dovrà considerare ai fini fiscali, nell'ambito della presentazione della richiesta di incentivo, per la successiva corretta stipula del contratto e conseguente erogazione degli incentivi, sono di seguito rappresentati.

Tariffa Onnicomprensiva

Qualora l'energia venga prodotta:

- da impianti non a servizio dell'abitazione ovvero in regime di cessione totale;
- da impianti di potenza superiore a 20 kW;

ai sensi delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 88/E del 2010 e n. 46/E del 2007, l'energia dovrà essere considerata ceduta alla rete nell'ambito di un'attività commerciale e quindi rilevante sia ai fini IVA che delle imposte dirette. Pertanto il Soggetto Responsabile dovrà registrarsi sul Portale FER-E con Partita IVA.

A tal riguardo il GSE, sulla base dei dati anagrafici acquisiti in fase di richiesta degli incentivi, produrrà sul Portale un documento "Proposta di fattura" che il Soggetto Responsabile dovrà integrare con il numero e la data che vorrà attribuire alla fattura.

Incentivo

Ai fini del pagamento da parte del GSE dell'incentivo di cui all' articolo 7 comma 5 del Decreto, si rende applicabile il regime fiscale definito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n°954-174106/2012 del 6 dicembre 2012, pubblicata sul sito GSE nelle News del 19 dicembre 2012.

Si evidenzia a tal proposito che nella risoluzione citata l'Agenzia delle Entrate ha qualificato l'incentivo in oggetto quale "integrazione di prezzo" e pertanto soggetto alla medesima disciplina e aliquota IVA applicata sull'operazione principale (cessione di energia prodotta dall'impianto FER).

In virtù di tale orientamento il soggetto responsabile dovrà pertanto procedere con l'emissione della fattura ed applicazione dell'IVA .

Si precisa inoltre che anche nel caso di esercizio dell'opzione per l'erogazione dell'incentivo, di cui all' articolo 7 comma 6 del Decreto per:

- impianti non a servizio dell'abitazione ovvero in regime di cessione totale;
- impianti di potenza superiore a 20 kW

il soggetto responsabile dovrà procedere con l'emissione della fattura ed assoggettamento alla medesima aliquota IVA applicata sulla cessione di energia come previsto dalla sopracitata risoluzione.

Il GSE, sulla base dei dati anagrafici e fiscali forniti dal soggetto responsabile in fase di richiesta degli incentivi, produrrà sul Portale un documento "Proposta di fattura" che il Soggetto Responsabile dovrà integrare con il numero e la data che vorrà attribuire alla fattura.

4.6 Copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo

Secondo quanto stabilito dall'articolo 21 comma 5 del Decreto, dal 1° gennaio 2013 i soggetti responsabili che, a qualsiasi titolo, accedono ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ad eccezione degli impianti ammessi al provvedimento CIP6/92, sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata, per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo.

Il GSE provvederà pertanto all'emissione di una fattura, comprensiva di IVA, che renderà disponibile al Soggetto Responsabile direttamente sul Portale FER-E. L'incasso della stessa verrà effettuato dal GSE mediante compensazione sulle somme dovute al Soggetto Responsabile.

Le tempistiche e le modalità di fatturazione e pagamento di tale contributo saranno definite successivamente dal GSE e pubblicate sul proprio sito internet.

5 CONTROLLI E VERIFICHE

Il GSE, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto, effettua controlli, anche senza preavviso, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti responsabili all'atto della presentazione delle richieste di incentivazione, di iscrizione ai Registri e di partecipazione alle Procedure d'Asta, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 42 del D.Lgs. 28/2011, sia mediante verifica documentale, sia mediante sopralluoghi in sito.

Fatte salve le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, si applica l'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 28/2011.

L'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 28/2011 è applicato al Soggetto Responsabile dell'impianto anche in caso di false dichiarazioni rese dal progettista o dal Tecnico Abilitato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di incentivazione, ferme restando le sanzioni penali applicabili a tali soggetti ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'articolo 42, comma 1 del D.Lgs. 28/2011, i controlli possono essere svolti direttamente dal GSE o affidati a soggetti terzi all'uopo incaricati.

In aggiunta alle verifiche svolte in fase di iscrizione ai Registri e di partecipazione alle Aste il GSE effettua verifiche e controlli anche sugli impianti entrati in esercizio al fine di accertare la sussistenza e/o il permanere dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi.

In particolare, al fine di verificare i requisiti dei soggetti e degli impianti che possono beneficiare degli incentivi previsti dal Decreto, il GSE provvederà a controllare (elenco non esaustivo):

- la documentazione necessaria a riconoscere un impianto e l'intervento effettuato su di esso come ricadenti nelle definizioni e nelle categorie di intervento di cui all'Allegato 2 del Decreto;
- la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione di cui all'Allegato 3 del Decreto presentata dal Soggetto Responsabile;
- il rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto per gli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili;
- il rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, dall'articolo 16 comma 2 e dall'articolo 17 comma 5 in tema di accesso ai meccanismi incentivanti;
- il rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 in tema di produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti;
- il rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del Decreto in tema di cumulabilità degli incentivi.

Ulteriori modalità di controllo saranno adottate al fine di integrare le attività di verifica svolte dal GSE con quelle svolte da AGEA e dagli altri soggetti individuati dal Decreto, ai sensi degli articoli 8, 26 e 27.

Con riferimento alle responsabilità derivanti dalle norme in capo a soggetti diversi dal GSE, quali ad esempio le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di rete, in ordine alla costruzione e all'esercizio degli impianti, e alle eventuali segnalazioni provenienti da tali soggetti, il GSE adotterà i provvedimenti di propria competenza.

6 ALLEGATI

- Allegato 1 - Definizioni
- Allegato 2 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri
- Allegato 3 - Modello di richiesta di partecipazione alle Procedure d'Asta
- Allegato 4 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri per interventi di rifacimento totale o parziale
- Allegato 5 - Modello di offerta economica ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 6 luglio 2012
- Allegato 6 - Modello di dichiarazione capacità finanziaria
- Allegato 7 - Modello di dichiarazione su impegno a finanziare l'investimento
- Allegato 8 - Modello di dichiarazione capitalizzazione adeguata
- Allegato 9 - Schema di garanzia provvisoria
- Allegato 10 - Schema di garanzia definitiva
- Allegato 11 - Modello di dichiarazione di entrata in esercizio da utilizzare per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012
- Allegato 12 - Schemi di configurazioni UP
- Allegato 13 - Zone di mercato per l'applicazione dei prezzi zionali orari
- Allegato 14 - Schema del processo di valutazione della richiesta di incentivazione e di stipula del contratto
- Allegato 15 - Modello di dichiarazione di entrata in esercizio da utilizzare per gli impianti ubicati nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
- Allegato 16 - Lista dei Comuni che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni normative relative agli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
- Allegato 17 - Modello di rappresentazione della richiesta di iscrizione ai Registri
- Allegato 18 - Modello di richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione
- Allegato 19 - Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal del Direttore Lavori o dal Tecnico Abilitato
- Allegato 20 - Modello di scheda tecnica finale d'impianto
- Allegato 21 - Linee guida per il riconoscimento delle sub-tipologie di impianti idroelettrici di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) e 10, comma 3, lettera e) del D.M. 6 luglio 2012
- Allegato 22 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura
- Allegato 23 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Allegato 1 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Decreto valgono, oltre alle definizioni dell'articolo 2 del Decreto, le ulteriori definizioni di seguito riportate:

Soggetto Responsabile

Per Soggetto Responsabile si deve intendere il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che ha diritto a richiedere e ottenere gli incentivi, nonché il soggetto che richiede l'iscrizione a Registri, Aste o Registri per rifacimenti e che assolve gli eventuali obblighi in materia fiscale, ove previsti.

GAUDÌ

E' il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della Deliberazione ARG/elt 205/08 e alla Deliberazione ARG/elt 124/10.

Impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili

E' l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in particolare:

- a. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
- b. i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.

Per interconnessione funzionale si intende l'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli stessi (ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile, condivisi tra i vari gruppi di generazione, costituisce un'interconnessione funzionale dei gruppi dal punto di vista termico; la presenza di uno o più vincoli elettrici che impediscono la gestione separata di ogni gruppo di generazione costituisce un'interconnessione funzionale dei gruppi dal punto di vista elettrico; la presenza di sistemi comuni per la captazione ed il trattamento del biogas costituisce un'interconnessione funzionale dal punto di vista operativo di utilizzo della fonte, etc.; la condivisione di un'unica rete di distribuzione dell'energia termica per impianti operanti in cogenerazione non è considerata interconnessione funzionale a patto che l'energia termica sia ceduta alla rete mediante scambiatori distinti per ciascun impianto).

Nell'impianto possono essere presenti anche apparecchiature di misura della fonte primaria.

L'impianto è identificato dal codice CENSIMP (ad ogni impianto con un determinato Codice CENSIMP possono corrispondere più Unità di Produzione, e al medesimo impianto dovrà corrispondere un'unica richiesta d'incentivo).

Codice CENSIMP

Per Codice CENSIMP si intende il codice dell'impianto rilasciato da Terna tramite GAUDÌ (identificato ad esempio con IM_0123456).

Unità di Produzione

L'Unità di Produzione è identificata in GAUDÌ dal Codice UP ed è costituita da una o più sezioni d'impianto così come aggregate in GAUDÌ (ad ogni impianto con un determinato Codice CENSIMP possono corrispondere più Unità di Produzione).

Sezione d'impianto

E' la porzione di impianto, identificata dal Codice Sezione in GAUDÌ, costituita da uno o più generatori, e dalla relativa apparecchiatura di misura installata per la misurazione dell'energia elettrica prodotta dalla sezione stessa.

Codice SAPR

Per Codice SAPR si intende il codice numerico riportato all'interno del codice CENSIMP (identificato ad esempio con 0123456) creato su GAUDÌ e validato dal gestore di rete.

Codice UP

Per Codice UP si intende il codice delle unità di produzione che costituiscono l'impianto (identificate ad esempio con UP_0123456_01, UP_0123456_02 etc. se rilevanti e UPN_0123456_01, UPN_0123456_02 etc. se non rilevanti) create su GAUDÌ e validate dal gestore di rete.

Codice Sezione

Per Codice Sezione si intende il codice delle sezioni d'impianto (identificate ad esempio con SZ_0123456_01, SZ_0123456_02, etc.) costituenti l'unità di produzione creata su GAUDÌ e validata dal gestore di rete.

Apparecchiatura di misura

Per Apparecchiatura di misura si intende il complesso di misura dell'energia prodotta o immessa in rete costituito dal misuratore e dai TA e TV.

Punto di connessione

Per Punto di connessione si intende il punto della rete elettrica, come definito dalla Deliberazione dell'AEEGARG/elt 99/08 e sue successive modifiche e integrazioni.

Punto di misura

E' il punto fisico (identificato ad esempio con i codici PM_0123456_01, PM_0123456_02, etc.) che deve essere riportato nello schema unifilare elettrico dell'impianto per identificare dove è stata installata l'Apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta o immessa in rete.

Produzione netta

E' la produzione lorda dell'unità di produzione diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di connessione dell'energia alla rete elettrica. Essa viene calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Decreto.

Produzione netta immessa in rete

Per Produzione netta immessa in rete si intende il minor valore fra la Produzione netta e l'Energia elettrica effettivamente immessa in rete.

Energia elettrica effettivamente immessa in rete

E' l'energia elettrica prodotta ed immessa dall'impianto (attraverso le sue UP) nel punto di connessione alla rete, così come determinata dal gestore di rete e successivamente trasmessa al GSE. Si applicano i coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a) del Testo Integrato Settlement.

Energia elettrica immessa in rete

E' l'energia elettrica effettivamente immessa in rete, aumentata ai fini del settlement, di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 1 lettera a) del Testo Integrato Settlement.

Codice di rintracciabilità

E' il codice comunicato dal gestore di rete al richiedente in occasione della richiesta di connessione, che consente di rintracciare univocamente la richiesta stessa durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati, come definito dalla Deliberazione dell'AEEGARG/elt 99/08 e sue successive modifiche e integrazioni.

Codice di richiesta FER

E' il codice che identifica univocamente la richiesta di ammissione agli incentivi (una richiesta per ciascun impianto, relativa ad una determinata categoria di intervento come individuata nelle definizioni riportate nell'articolo 2 e nell'Allegato 2 del Decreto).

Esso viene rilasciato dal GSE al Soggetto Responsabile in fase di iscrizione ai Registri o di partecipazione alle Procedure d'Asta, ovvero nella fase di richiesta di accesso diretto agli incentivi, e viene utilizzato per tutte le comunicazioni relative all'ammissione all'incentivazione e all'erogazione delle tariffe incentivanti spettanti.

Applicazione Informatica o Sistema Informatico

Sistema Informatico realizzato dal GSE per la gestione delle richieste di incentivazione e/o delle richieste di iscrizione ai Registri e alle Procedure d'Asta per impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Il sistema contiene al suo interno l'applicazione web (Portale FER-E) utilizzata dai soggetti responsabili o dagli Utenti dell'applicazione per inserire informazioni, caricare documentazione e presentare la richiesta di incentivazione e/o di iscrizione ai Registri e alle Procedure d'Asta.

Portale FER-E

E' la componente del sistema informatico utilizzata dai soggetti responsabili o dagli Utenti dell'applicazione per inserire informazioni, caricare documentazione e presentare richiesta di incentivazione e/o di iscrizione ai Registri e alle Procedure d'Asta.

Utente dell'applicazione

Soggetto delegato dal Soggetto Responsabile a operare sul Portale FER-E.

Apparecchiatura di misura della fonte primaria

Per Apparecchiatura di Misura (AdM) della fonte primaria si intende il complesso di misura della fonte primaria di produzione dell'energia, quale ad esempio l'anemometro d'impianto eolico per la misurazione dell'intensità e direzione del vento, la misurazione della portata idraulica del canale nel caso di impianti idroelettrici ad acqua fluente, ecc.

Particella catastale

E' detta anche mappale o numero di mappa, rappresenta, all'interno del foglio catastale, una porzione di terreno o il fabbricato e l'eventuale area di pertinenza e viene contrassegnata, tranne rare eccezioni, da un numero. Il dato deve essere sempre indicato.

Allegato 2 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri

Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la richiesta di iscrizione con le sole
informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto
Responsabile sul portale.

Richiesta di Iscrizione al Registro informatico

Codice di richiesta FER¹:

Codice CENSIMP:

Codice di Salvataggio¹:

Richiesta di Iscrizione al Registro informatico degli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi

Codice identificativo del Registro

(ai sensi del Titolo II del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n.445/2000)

La presente Richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nelle "Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri" (di seguito Procedure applicative) e nel "Bando Pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento e per impianti ibridi" (di seguito Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della con sede in, codice fiscale, Partita
IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per i Soggetti Esteri:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il .../.../....., in qualità di legale rappresentante
del/della con sede in, codice fiscale, Partita IVA, Soggetto
Responsabile dell'impianto

RICHIEDE

di iscrivere l'impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, al Registro informatico di cui all'art. 9 del D.M. 6 luglio 2012 (nel seguito Decreto), riferito ai contingenti di potenza per impianti eolici on shore/idroelettrici/

geotermoelettrici/ a biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lettere a), b) e d), a biogas, a gas di depurazione, a gas di discarica e a bioliquidi sostenibili/ a biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lettere c)/ oceanica

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 23 del D.Lgs. 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nelle Procedure applicative e nel Bando;
- che il Soggetto Responsabile dell'impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un'Amministrazione Pubblica/un'azienda agricola;
- di essere titolare del pertinente titolo autorizzativo del .../.../....., per l'intervento di e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
- di essere titolare nel caso di impianti a fonte idraulica, oceanica o geotermica, del pertinente titolo concessorio del .../.../....., in corso di validità;
- di essere in possesso del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva;
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è/sarà ubicato nel Comune di, (.....), in, n., Località (non obbligatoria), coordinate geografiche,
- che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto la fonte dell'impianto è
- che l'impianto risponde alla definizione di impianto ibrido di cui all'art. 2, comma 1, lettera g)/h) del Decreto;
- che la categoria dell'intervento è/sarà
- che l'impianto ha/avrà una potenza, come definita all'art.2, comma 1, lettera p), pari a MW e che – in caso di potenziamento – l'intervento ha determinato/determinerà un aumento di potenza, come definita all'art.2, comma 1, lettera p), pari a MW;
- che la potenza dell'impianto, determinata: [per gli impianti idroelettrici] indicando la potenza nominale di concessione, [per gli impianti diversi dagli idroelettrici] sommando le potenze degli impianti nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di soggetti a questo riconducibili, a livello societario, alimentati dalla medesima fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete e/o localizzati sulla medesima particella catastale, o su particelle catastali contigue, è pari a MW;
- che l'impianto non presenta/presenterà interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e risponde alla definizione di impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto;
- che il codice CENSIMP dell'impianto è
- che il codice di rintracciabilità associato dal Gestore di Rete alla richiesta di connessione è
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è stato/non è stato/sarà/non sarà realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto dei medesimi obblighi è/sarà pari a kW.
- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al Decreto e di non ricadere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 28/2011;

- che, a decorrere dalla data di ammissione ai meccanismi incentivanti e per l'intera durata dell'incentivazione, l'impianto non usufruirà del meccanismo dello scambio sul posto, né del ritiro dedicato dell'energia immessa in rete.
-

Nuova costruzione

- che sul sito di realizzazione non sono presenti da almeno 5 anni altri impianti, anche dismessi, alimentati dalla medesima fonte rinnovabile;

Integrale ricostruzione

- che l'intervento prevede la realizzazione di un impianto in un sito sul quale preesisteva un altro impianto di cui sono riutilizzate le infrastrutture e le opere specificate al paragrafo 2 dell'Allegato 2 del Decreto;

Potenziamento per impianti a fonte idraulica

- che il valore stimato/a consuntivo del costo specifico di potenziamento, così come definito al paragrafo 3.2 dell'Allegato 2 del Decreto, è non inferiore a 150 €/kW;
- che l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni;

Potenziamento per impianti non alimentati da fonte idraulica

- che l'intervento di potenziamento comporta un aumento della potenza dell'impianto non inferiore al 10%;
- che l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni e che la media annua della produzione elettrica netta immessa in rete negli ultimi cinque anni utili di esercizio è pari a MWh;
- che l'intervento si configura come potenziamento di impianto geotermico che preveda l'utilizzo di calore prodotto da biomassa solida come definito nel paragrafo 3.1 dell'Allegato 2 del Decreto;

Riattivazione

- che l'impianto è dismesso da oltre dieci anni, come risultante dalla documentazione definita al paragrafo 5 dell'Allegato 2 del Decreto;

Impianti a fonte idraulica

- che la concessione di derivazione si riferisce all'impianto oggetto della presente richiesta;
- che l'impianto è/non è realizzato su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
- che l'impianto utilizza/non utilizza acque di restituzioni o di scarico;
- che l'impianto utilizza/non utilizza salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
- che l'impianto utilizza/non utilizza una quota parte del deflusso minimo vitale senza sottensione di alveo naturale;

Impianti alimentati a gas di depurazione, gas di discarica e bioliquidi sostenibili

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;

Impianti alimentati a biomasse e biogas

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;
- che, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione all'esercizio in merito alle tipologie di prodotto e alle relative quantità ammissibili, l'impianto è autorizzato all'alimentazione esclusivamente con biomasse/biogas della/e tipologia/e, di cui all'art. 8, comma 4 del Decreto;
- di essere/non essere destinatario per l'impianto in oggetto della dichiarazione di cui all'art. 10 comma 3 lettera c) del Decreto rilasciata dall'Autorità competente;

Impianti geotermoelettrici

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;
- che l'impianto prevede/non prevede la totale reiniezione del fluido geotermico nelle formazioni di provenienza;

Altri impianti ibridi

- che l'entrata in esercizio in assetto ibrido dell'impianto, prevista/avvenuta in data .../.../..... , è successiva alla data di entrata in esercizio dell'impianto (ai fini di quanto previsto all'Allegato 2, Paragrafo 6.6 del Decreto);

-
- di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi comminati dal GSE ai sensi degli artt. 23 e 43 del D.Lgs. 28/2011 allo stato efficaci;
 - di essere consapevole che, qualora vengano apportate modifiche, integrazione e/o alterazioni alla presente Dichiarazione, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE, la richiesta non sarà tenuta in considerazione;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato, annullando sul sistema informatico (Portale FER-E), qualora queste intervengano durante il periodo di apertura dei Registri, la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nelle Procedure applicative;
 - che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella già annullata e identificata con il Codice di Richiesta FER ed è la sola da considerare ai fini della formazione della graduatoria;
 - di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal Decreto, secondo le modalità indicate nelle Procedure applicative;
 - di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporta tutti i dati e le informazioni caricate dal sottoscritto sul portale ed è da intendersi completa in ogni sua parte;
 - di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;
 - di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del D. lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

Data .../.../.....

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale

1 Codice assegnato dal GSE.

Allegato 3 - Modello di richiesta di partecipazione alle Procedure d'Asta

Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la richiesta di iscrizione con le sole
informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto
Responsabile sul portale.

Richiesta di partecipazione alla Procedura d'asta

Codice di richiesta FER¹:

Codice CENSIMP:

Codice di Salvataggio¹:

Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi

Codice identificativo della Procedura d'Asta

(ai sensi del Titolo III del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n.445/2000)

La presente Richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nelle "Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri" (di seguito Procedure applicative) e nel "Bando Pubblico per la partecipazione alla Procedura competitiva di Asta a ribasso per gli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento e per impianti ibridi" (di seguito Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della..... con sede in, codice fiscale, Partita
IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per i Soggetti Esteri:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il .../.../....., in qualità di legale rappresentante
del/della con sede in, codice fiscale, Partita IVA, Soggetto
Responsabile dell'impianto

RICHIEDE

di partecipare alla Procedura competitiva d'Asta al ribasso per impianti di cui all'art. 12 del D.M. 6 luglio 2012 (nel seguito Decreto), riferito ai contingenti di potenza per impianti per l'anno 20..... (I/II semestre).

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 23 del D. lgs 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nelle Procedure applicative e nel Bando;
- che il Soggetto Responsabile dell'impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un'Amministrazione Pubblica/un'azienda agricola.;
- di essere titolare del pertinente titolo autorizzativo, del .../.../....., ad eseguire l'intervento di e per l'esercizio dell'impianto e/o, nel solo caso di impianti a fonte idraulica, geotermica e eolica offshore, del pertinente titolo concessorio del .../.../..... in corso di validità e/o, nel caso di impianti di potenza non superiore a 20 MW, o di qualsiasi potenza se eolici offshore, del giudizio positivo di compatibilità ambientale del .../.../..... e che il titolo/i titoli è/sono tuttora valido/i ed efficace/i.
- di essere in possesso del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva;
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è/sarà ubicato nel Comune di, (.....), in, n., Località (non obbligatoria), coordinate geografiche,
- che l'impianto è entrato in esercizio in conformità a quanto previsto nel Decreto a seguito dell'intervento in data: .../.../.....;
- che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto la fonte dell'impianto è
- che l'impianto risponde alla definizione di impianto ibrido di cui all'art. 2, comma 1, lettera g)/h) del Decreto;
- che la categoria dell'intervento è/sarà
- che l'impianto ha/avrà una potenza, come definita all'art.2, comma 1, lettera p), pari a MW e che – in caso di potenziamento – l'intervento ha determinato/determinerà un aumento di potenza, come definita all'art.2, comma 1, lettera p), pari a MW;
- che la potenza dell'impianto, determinata: [per gli impianti idroelettrici] indicando la potenza nominale di concessione, [per gli impianti diversi dagli idroelettrici] sommando le potenze degli impianti nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di soggetti a questo riconducibili, a livello societario, alimentati dalla medesima fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete e/o localizzati sulla medesima particella catastale, o su particelle catastali contigue, è pari a MW;
- che l'impianto non presenta/presenterà interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e risponde alla definizione di impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto;
- che il codice CENSIMP dell'impianto è
- che il codice di rintracciabilità associato dal Gestore di Rete alla richiesta di connessione è
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è stato/non è stato/sarà/non sarà realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto dei medesimi obblighi è/sarà pari a kW.

- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al Decreto e di non ricadere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 28/2011;
- che, a decorrere dalla data di ammissione ai meccanismi incentivanti e per l'intera durata dell'incentivazione, l'impianto non usufruirà del meccanismo del ritiro dedicato dell'energia immessa in rete;
- di aver presentato la cauzione provvisoria di cui al art. 13, comma 3, del Decreto;
- di rispondere ai requisiti in termini di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per cui si chiede l'accesso ai meccanismi di incentivazione, come risultante dalla documentazione allegata redatta ai sensi dell'art. 13 del Decreto;
- di impegnarsi a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti secondo le modalità definite al punto 3 dell'Allegato 3 del Decreto e a trasmettere al GSE la medesima cauzione entro 90 giorni dall'espletamento positivo della Procedura d'asta;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nuova costruzione

- che sul sito di realizzazione non sono presenti da almeno 5 anni altri impianti, anche dismessi, alimentati dalla medesima fonte rinnovabile;

Integrale ricostruzione

- che l'intervento prevede la realizzazione di un impianto in un sito sul quale preesisteva un altro impianto di cui sono riutilizzate le infrastrutture e le opere specificate al paragrafo 2 dell'Allegato 2 al Decreto;

Potenziamento per impianti a fonte idraulica

- che il valore stimato/a consuntivo del costo specifico di potenziamento, così come definito al paragrafo 3.2 dell'Allegato 2 del Decreto dell'intervento, è superiore a 150 €/kW;
- che l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni;

Potenziamento per impianti non alimentati da fonte idraulica

- che l'intervento di potenziamento comporta un aumento della potenza dell'impianto non inferiore al 10%;
- che l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni e che la media annua della produzione elettrica netta immessa in rete negli ultimi cinque anni utili di esercizio è pari a MWh;
- che l'intervento si configura come potenziamento di impianto geotermico che preveda l'utilizzo di calore prodotto da biomassa solida come definito nel paragrafo 3.1 dell'Allegato 2 del Decreto;

Riattivazione

- che l'impianto è dismesso da oltre dieci anni, come risultante dalla documentazione definita al paragrafo 5 dell'Allegato 2 del Decreto;

Impianti a fonte idraulica

- che la concessione di derivazione si riferisce all'impianto oggetto della presente richiesta;

Impianti alimentati a gas di depurazione, gas di discarica e bioliquidi sostenibili

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;

Impianti alimentati a biomasse e biogas

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;

- che, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione all'esercizio in merito alle tipologie di prodotto e alle relative quantità ammissibili, l'impianto è autorizzato all'alimentazione esclusivamente con biomasse/biogas della/e tipologia/e, di cui all'art. 8, comma 4 del Decreto;
- di essere/non essere destinatario per l'impianto oggetto del presente Registro della dichiarazione di cui all'art. 15 comma 3 lettera b) del Decreto rilasciata dall'Autorità competente;

Impianti geotermoelettrici

- che la produzione di energia elettrica eventualmente imputabile a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale (*se impianto non ibrido*);
- che l'impianto prevede/non prevede la totale reiniezione del fluido geotermico nelle formazioni di provenienza;

Altri impianti ibridi

- che l'entrata in esercizio in assetto ibrido dell'impianto, prevista/avvenuta in data / / , è successiva alla data di entrata in esercizio dell'impianto (ai fini di quanto previsto all'Allegato 2, Paragrafo 6.6 del Decreto);

-
- di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi comminati dal GSE ai sensi degli artt. 23 e 43 del D.Lgs. 28/2011 allo stato efficaci;
 - di essere consapevole che, qualora vengano apportate modifiche, integrazione e/o alterazioni alla presente Dichiarazione, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE, la richiesta non sarà tenuta in considerazione;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato, annullando sul sistema informatico (Portale FER-E), qualora queste intervengano durante il periodo di apertura della Procedura d'Asta, la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nelle Procedure applicative;
 - che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella già annullata e identificata con il Codice di Richiesta FER ed è la sola da considerare ai fini della formazione della graduatoria;
 - di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal Decreto, secondo le modalità indicate nelle Procedure Applicative;
 - di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporta tutti i dati e le informazioni caricate dal sottoscritto sul portale ed è da intendersi completa in ogni sua parte;
 - di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;
 - di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del D. lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

Data .../.../.....

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale

1 Codice assegnato dal GSE.

Allegato 4 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri per interventi di rifacimento totale o parziale

Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la richiesta di iscrizione con le sole informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto Responsabile sul portale.

Richiesta di Iscrizione al Registro informatico per interventi di rifacimento totale o parziale

Codice di richiesta FER¹:

Codice CENSIMP:

Codice di Salvataggio¹:

Richiesta di Iscrizione al Registro informatico degli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica di rifacimento totale o parziale

Codice identificativo del Registro per interventi di rifacimento

(ai sensi del Titolo IV del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n.445/2000)

La presente Richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nelle "Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri" (di seguito Procedure applicative) e nel "Bando Pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per interventi di rifacimento totale o parziale" (di seguito Bando), pubblicate sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della con sede in, codice fiscale, Partita
IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per i Soggetti Esteri:

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il .../.../....., in qualità di legale rappresentante
del/della con sede in, codice fiscale, Partita IVA, Soggetto
Responsabile dell'impianto

RICHIEDE

di iscrivere l'impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, al Registro informatico per interventi di rifacimento per impianti di cui all'art. 17 del D.M. 6 luglio 2012 (nel seguito Decreto), riferito ai contingenti di potenza per impianti

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 23 del D. Lgs 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nelle Procedure applicative e nel Bando;
- che il Soggetto Responsabile dell'impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un'Amministrazione Pubblica/un'azienda agricola;
- di essere titolare del pertinente titolo autorizzativo del .../.../....., per l'intervento di rifacimento e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
- di essere titolare, nel caso di impianti a fonte idraulica o geotermica, del pertinente titolo concessorio del .../.../....., in corso di validità;
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è/sarà ubicato nel Comune di, (.....), in, n., Località (non obbligatoria), coordinate geografiche,
- che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto la fonte del l'impianto è
- che l'impianto risponde alla definizione di impianto ibrido di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del Decreto;
- che l'impianto ha/avrà una potenza, come definita all'art.2, comma 1, lettera p), pari a MW e che – in caso di potenziamento – l'intervento ha determinato/determinerà un aumento di potenza, come definita all'art.2, comma 1, lettera p), pari a MW; che la categoria dell'intervento è/sarà un rifacimento;
- che la potenza dell'impianto è stata determinata: [per gli impianti idroelettrici] indicando la potenza nominale di concessione, [per gli impianti diversi dagli idroelettrici] sommando le potenze degli impianti nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di soggetti a questo riconducibili, a livello societario, alimentati dalla medesima fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete e/o localizzati sulla medesima particella catastale, o su particelle catastali contigue, è pari a MW;
- che l'impianto, anche successivamente all'intervento di rifacimento, non presenta/presenterà interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e risponde alla definizione di impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto;
- che il codice CENSIMP dell'impianto è
- che il costo dell'intervento stimato/a consuntivo è pari a k€;
- che il rapporto "R", così come definito nel paragrafo 4.2 dell'Allegato 2 del Decreto è/è stimato pari a
- che l'intervento di rifacimento e le relative spese non comprendono opere di manutenzione ordinaria e opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge, ivi incluse, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici offshore, le eventuali opere indicate come obbligatorie nella concessione per l'utilizzo della risorsa;
- che l'impianto è/non è stato gravemente danneggiato o distrutto da eventi alluvionali di eccezionale gravità o da altri eventi naturali distruttivi, riconosciuti formalmente dalle competenti Autorità (Allegato 2, paragrafo 4.2.2.);
- che l'impianto è in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto, come definita nella Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 4 del Decreto;
- che l'impianto non beneficia di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali;

- che l'impianto ha usufruito/non ha usufruito dell'incentivo CIP 6/92 per una potenza pari a MW per il periodo compreso tra il .../.../..... e il .../.../.....;
- che l'impianto ha usufruito/non ha usufruito dei certificati verdi per il periodo compreso tra il .../.../..... e il .../.../..... (n. IAFR);
- che l'impianto ha usufruito/non ha usufruito della tariffa fissa onnicomprensiva per il periodo compreso tra il .../.../..... e il .../.../..... (n. IAFR);
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è stato/non è stato/sarà/non sarà realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto dei medesimi obblighi è/sarà pari a kW;
- che, a decorrere dalla data di ammissione ai meccanismi incentivanti e per l'intera durata dell'incentivazione, l'impianto non usufruirà del meccanismo dello scambio sul posto, né del ritiro dedicato dell'energia immessa in rete;
- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al Decreto e di non ricadere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 28/2011;
- che la prima entrata in esercizio dell'impianto, così come definita nelle Procedure applicative, è avvenuta in data .../.../.....;
- che l'impianto è entrato in esercizio in conformità a quanto previsto nel Decreto a seguito dell'intervento in data: .../.../.....;
- che l'impianto non beneficia di incentivi alla produzione energetica ai sensi di norme statali da giorni;
- che l'impianto rispetta i requisiti di cui al paragrafo 4 dell'Allegato 2 del Decreto;

Impianti a fonte idraulica

- che la concessione di derivazione si riferisce all'impianto oggetto della presente richiesta;

Impianti alimentati a gas di depurazione, gas di discarica e bioliquidi sostenibili

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;

Impianti alimentati a biomasse e biogas

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;
- che, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione all'esercizio in merito alle tipologie di prodotto e alle relative quantità ammissibili, l'impianto è autorizzato all'alimentazione esclusivamente con biomasse/biogas della/e tipologia/e, di cui all'art. 8, comma 4 del Decreto;
- di essere/non essere destinatario per l'impianto in oggetto della dichiarazione di cui all'art. 17 comma 3 lettera c) del Decreto rilasciata dall'Autorità competente;

Impianti geotermoelettrici

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;
- che l'impianto prevede/non prevede la totale reiniezione del fluido geotermico nelle formazioni di provenienza;

-
- di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi comminati dal GSE ai sensi degli artt. 23 e 43 del D.Lgs. 28/2011 allo stato efficaci;

- di essere consapevole che, qualora vengano apportate modifiche, integrazione e/o alterazioni alla presente Dichiarazione, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE, la richiesta non sarà tenuta in considerazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato, annullando sul sistema informatico (Portale FER-E), qualora queste intervengano durante il periodo di apertura dei Registri, la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nelle Procedure applicative;
- di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal Decreto, secondo le modalità indicate nelle Procedure applicative;
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporta tutti i dati e le informazioni caricate dal sottoscritto sul portale ed è da intendersi completa in ogni sua parte;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;
- di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del D. lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

Data .../.../.....

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale

1 Codice assegnato dal GSE.

**Allegato 5 - Modello di offerta economica ai sensi dell'art.14 del D.M. 6
luglio 2012**

Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la richiesta di iscrizione con le sole
informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto
Responsabile sul portale.

Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'Asta

Codice di richiesta FER¹:

Codice CENSIMP:

Codice di Salvataggio¹:

*Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'Asta per gli impianti alimentati da fonte
rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione,
potenziamenti e per impianti ibridi*

Codice identificativo della Procedura d'Asta

(ai sensi del Titolo III del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n. 445/2000)

La presente Offerta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. mediante l'apposita applicazione informatica secondo le indicazioni riportate nelle "Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri" (di seguito Procedure applicative) e nel "Bando Pubblico per la partecipazione alla Procedura competitiva di Asta a ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversi dai fotovoltaici per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento e per impianti ibridi" (di seguito Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della con sede in, codice fiscale, Partita
IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per i Soggetti Esteri:

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della con sede in, codice fiscale
....., Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 23 del D. lgs. 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nelle Procedure applicative e nel Bando;
- di essere in possesso di tutti requisiti previsti dal Decreto, dalle Procedure applicative e dal Bando ai fini della partecipazione alla Procedura d'Asta;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- di impegnarsi a non apportare modifiche integrazioni e/o alterazioni alla presente Offerta, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE;
- che la presente offerta annulla e sostituisce integralmente quella presentata in data, relativa al codice FER, ed è la sola da considerare ai fini dell'ammissione in graduatoria e del riconoscimento degli incentivi;
- di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del D. lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

E PRESENTA

la seguente offerta di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'asta così come individuato dall'art. 14 del D.M. 6 luglio 2012, per l'impianto

Riduzione percentuale:

Data .../.../.....

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale

1 Codice assegnato dal GSE.

Allegato 6 - Modello di dichiarazione capacità finanziaria

Il sottostante fac-simile dovrà essere redatto su carta intestata del dichiarante, debitamente compilato (senza apportare modifica alcuna al testo ad eccezione degli appositi campi da compilare anche considerando quanto riportato nelle note) e caricato sul portale FER-E

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE

- Il Soggetto Responsabile ,
con sede legale in ,
C.F....., P.I , capitale sociale Euro ,
iscritta presso il Registro delle Imprese di (di seguito il "Richiedente") intende presentare una richiesta di ammissione (di seguito la "Richiesta") alla Procedura d'Asta di cui all'art. 12 del D.M. 6 luglio 2012 (di seguito la "Procedura d'asta") indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito "GSE") relativamente all'impianto (di seguito "l'Intervento"), anche identificato con Codice FER..... , di:
 - Fonte e Tipologia ⁽¹⁾:
 - Potenza ⁽²⁾: MW;
 - Importo ⁽³⁾: euro ;
- l'art. 13 del D.M. 6 luglio 2012 prevede tra l'altro che il Richiedente, in sede di presentazione della propria Richiesta, consegna al GSE una dichiarazione rilasciata da terzi qualificati attestante la solidità finanziaria ed economica del Richiedente in relazione alle iniziative per le quali si chiede l'accesso ai meccanismi di incentivazione (di seguito la "Dichiarazione") ;
- il Richiedente ha richiesto alla scrivente di rilasciare la Dichiarazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente (di seguito il "Dichiarante"),, con sede legale in....., C.F., P.I., in persona dei suoi legali rappresentanti....., in qualità di ⁽⁴⁾:

- a) Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia;
- b) Società di assicurazione iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazione presso l'IVASS;
- c) Intermediario finanziario di cui all'art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 395.

DICHIARA CHE

- il Richiedente, allo stato attuale, gode della capacità finanziaria ed economica adeguata in relazione all'entità dell'intervento per cui partecipa alla Procedura d'Asta di cui all'art. 12 del D.M. 6 luglio 2012, tenuto conto della redditività attesa dello stesso e della capacità finanziaria del gruppo di appartenenza;
- in ogni caso, la presente Dichiarazione non costituisce, né dovrà essere interpretata come una garanzia prestata dal dichiarante sull'adempimento, da parte del Richiedente, degli obblighi derivanti dalla realizzazione dell'investimento;
- la presente Dichiarazione non costituisce, né può essere interpretata, come impegno da parte della dichiarante a emettere alcuna garanzia.

[Dichiarante]

[Firma del legale rappresentante]

Note:

- (1) Indicare la Fonte e la Tipologia dell'impianto come da Tabella 1 dell'Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012, coerentemente con quanto dichiarato nella *Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.*
- (2) Indicare la Potenza dell'impianto come definita dal D.M. 6 luglio 2012 e nelle *Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri*, coerentemente con quanto dichiarato nella *Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.*
- (3) Indicare l'importo previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla Procedura d'Asta, convenzionalmente fissato come da Tabella 1 Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012. Per gli interventi di potenziamento l'importo deve essere calcolato moltiplicando l'incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo all'intera potenza dell'impianto *post operam*.
- (4) Indicare nel testo una delle definizioni di cui alle lettere a), b) o c).

Allegato 7 - Modello di dichiarazione su impegno a finanziare l'investimento

**Il sottostante fac-simile dovrà essere redatto su carta intestata del dichiarante,
debitamente compilato (senza apportare modifica alcuna al testo ad eccezione
degli appositi campi da compilare anche considerando quanto riportato nelle
note) e caricato sul portale FER-E**

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE

- Il Soggetto Responsabile ,
con sede legale in ,
C.F....., P.I , capitale sociale Euro ,
iscritta presso il Registro delle Imprese di (di seguito il "Richiedente") intende
presentare una richiesta di ammissione (di seguito la "Richiesta") alla Procedura d'Asta di cui
all'art. 12 del D.M. 6 luglio 2012 (di seguito la "Procedura d'asta") indetta dal Gestore dei Servizi
Energetici - GSE S.p.A. (di seguito "GSE") relativamente all'impianto (di seguito "l'Intervento"),
anche identificato con Codice FER..... , di:
 - Fonte e Tipologia ⁽¹⁾:;
 - Potenza ⁽²⁾: MW;
 - Importo ⁽³⁾: euro ;
- l'art. 13 del D.M. 6 luglio 2012 prevede tra l'altro che il Richiedente, in sede di presentazione
della propria Richiesta, consegna al GSE una dichiarazione rilasciata da terzi qualificati (di seguito
il "Dichiarante") attestante l'impegno da parte di questi ultimi a finanziare l'Intervento per il
quale si chiede l'accesso ai meccanismi di incentivazione (di seguito la "Dichiarazione") ;
- il Richiedente ha richiesto alla scrivente di rilasciare la Dichiarazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente (di seguito il "Dichiarante") , , con sede legale
in....., C.F., P.I., in persona dei suoi legali
rappresentanti....., in qualità di ⁽⁴⁾:

- a) Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia;
- b) Società di assicurazione iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazione presso l'IVASS;

- c) Intermediario finanziario di cui all'art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 395.

DICHIARA

- l'impegno a finanziare l'Intervento per il quale il richiedente partecipa alla Procedura d'Asta di cui all'art 12 del D.M. 6 luglio 2012 .

[Dichiarante]

[Firma del legale rappresentante]

Note:

- (1) Indicare la Fonte e la Tipologia dell'impianto come da Tabella 1 dell'Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012, coerentemente con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la *Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.*
- (2) Indicare la Potenza dell'impianto come definita dal D.M. 6 luglio 2012 e nelle *Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri*, coerentemente con quanto dichiarato nella *Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.*
- (3) Indicare l'importo previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla Procedura d'Asta, convenzionalmente fissato come da Tabella 1 Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012. Per gli interventi di potenziamento l'importo deve essere calcolato moltiplicando l'incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo all'intera potenza dell'impianto *post operam*.
- (4) Indicare nel testo una delle definizioni di cui alle lettere a), b) o c).

Allegato 8 - Modello di dichiarazione capitalizzazione adeguata

Il sottostante fac-simile dovrà essere redatto su carta intestata del richiedente, debitamente compilato (senza apportare modifica alcuna al testo ad eccezione degli appositi campi da compilare anche considerando quanto riportato nelle note) e caricato sul portale FER-E

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE

- Il Soggetto Responsabile ,
con sede legale in ,
C.F....., P.I , capitale sociale Euro ,
iscritta presso il Registro delle Imprese di (di seguito il "Richiedente") intende
presentare una richiesta di ammissione (di seguito la "Richiesta") alla Procedura d'Asta di cui
all'art. 12 del D.M. 6 luglio 2012 (di seguito la "Procedura d'asta") indetta dal Gestore dei Servizi
Energetici - GSE S.p.A. (di seguito "GSE") relativamente all'impianto (di seguito "l'Intervento"),
anche identificato con Codice FER..... , di:
 - Fonte e Tipologia ⁽¹⁾:;
 - Potenza ⁽²⁾: MW;
 - Importo ⁽³⁾: euro ;
- l'art. 13 del D.M. 6 luglio 2012 prevede tra l'altro che il Richiedente, in sede di presentazione
della propria Richiesta, consegnì al GSE una propria dichiarazione di adeguata capitalizzazione in
relazione alla entità dell'intervento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente (di seguito il "Richiedente") , con sede legale
in....., C.F., P.I., in persona dei suoi legali
rappresentanti.....

DICHIARA

- a) che l'importo ⁽³⁾ dell'Intervento ai sensi della Tabella 1 Allegato 2 richiamata dall'art 13, comma
2 lettera b) del D.M. 6 luglio 2012, ammonta a euro;
- b) di disporre di un capitale sociale interamente versato e/o versamenti in conto futuro aumento
di capitale per un ammontare pari a euro;

- c) che il rapporto tra il capitale di cui al punto b) e l'ammontare dell'investimento di cui al punto a) è di % ;
- d) di disporre quindi di una capitalizzazione pari almeno al 10% dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale partecipa alla Procedura d'asta.

[Dichiarante]

[Firma del legale rappresentante]

Note:

- (1) Indicare la Fonte e la Tipologia dell'impianto come da Tabella 1 dell'Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012, coerentemente con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la *Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.*
- (2) Indicare la Potenza dell'impianto come definita dal D.M. 6 luglio 2012 e nelle *Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri*, coerentemente con quanto dichiarato nella *Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.*
- (3) Indicare l'importo previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla Procedura d'Asta, convenzionalmente fissato come da Tabella 1 Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012. Per gli interventi di potenziamento la cauzione deve essere calcolata moltiplicando l'incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo all'intera potenza dell'impianto post operam.

Allegato 9 - Schema di garanzia provvisoria

Il sottostante fac-simile dovrà essere redatto su carta intestata del Garante, debitamente compilato (senza apportare modifica alcuna al testo ad eccezione degli appositi campi da compilare anche considerando quanto riportato nelle note) e caricato sul portale FER-E

L'originale dovrà essere recapitato al GSE entro 15 giorni dalla chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta

Schema di garanzia incondizionata a prima richiesta di cui all'articolo 13,
comma 3 del D.M. 6 luglio 2012

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE

- Il Soggetto Responsabile ,
con sede legale in ,
C.F....., P.I , capitale sociale Euro ,
iscritta presso il Registro delle Imprese di (di seguito il "Richiedente") intende
presentare una richiesta di ammissione (di seguito la "Richiesta") alla Procedura d'Asta di cui
all'art. 12 del D.M. 6 luglio 2012 (di seguito la "Procedura d'asta") indetta dal Gestore dei Servizi
Energetici - GSE S.p.A. (di seguito "GSE") relativamente all'impianto (di seguito "l'Intervento"),
anche identificato con Codice FER..... , di:
 - Fonte e Tipologia ⁽¹⁾:;
 - Potenza ⁽²⁾: MW;
 - Importo ⁽³⁾: euro ;
- che l'art. 13 del D.M. 6 luglio 2012 prevede la costituzione di una garanzia provvisoria per
l'iscrizione alla Procedura d'Asta rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari
finanziari in conformità a quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 6 luglio 2012, di importo
determinato nella misura pari al 5% del costo dell'investimento previsto per la realizzazione
dell'impianto per il quale si partecipa alla Procedura d'asta.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente, con sede legale in....., C.F., P.I., in persona dei suoi legali rappresentanti..... (di seguito il "Garante"), in qualità di ⁽⁴⁾:

- a) Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia;
- b) Società di assicurazione iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazione presso l'IVASS;
- c) Intermediario finanziario di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 395.

rilascia la presente Garanzia incondizionata a prima richiesta in favore del GSE e nell'interesse di (*il Richiedente*) secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia è valida ed efficace sino alla prima delle scadenze tra:
 - i) 12 mesi decorrenti dalla data di emissione, e quindi fino al giorno/...../....., fermo restando l'obbligo del Richiedente di procurare, almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, successive proroghe annuali della presente garanzia fino alla data di cui al punto (ii) che segue. La mancata proroga, nei termini indicati, è causa di escussione con conseguente scopo di cauzione dell'importo escusso, agli stessi termini e condizioni della presente Garanzia, ove applicabili;
 - ii) la data della comunicazione di svincolo da parte del GSE;
2. il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal richiedente sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 e nel periodo di validità e di efficacia della presente Garanzia di cui al punto 1;
3. il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo dovuto nei limiti del capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall'art. 1945 del codice civile, nonostante le eccezioni spettanti al debitore principale, a fronte di semplice richiesta scritta del GSE, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro [.....,00 (...../00)];
4. a seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, il garante pagherà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento;
5. la presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo;
6. il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile;
7. il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia;
8. il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;

9. ogni comunicazione relativa alla presente Garanzia dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario;
10. la presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente – in via esclusiva – per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.

Il Garante

Il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

2 (rinuncia alla preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad eccezioni), 8 (rinuncia a decorrenza dei termini), 10 (Foro competente).

Il Garante

Note:

- (1) Indicare la Fonte e la Tipologia dell'impianto come da Tabella 1 dell'Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012, coerentemente con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la *Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi*.
- (2) Indicare la Potenza dell'impianto come definita dal D.M. 6 luglio 2012 e nelle *Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri*, coerentemente con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la *Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi*.
- (3) Indicare l'importo previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla Procedura d'Asta, convenzionalmente fissato come da Tabella 1 Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012. Per gli interventi di potenziamento l'importo deve essere calcolato moltiplicando l'incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo all'intera potenza dell'impianto *post operam*.
- (4) Indicare nel testo una delle definizioni di cui alle lettere a), b) o c).

Allegato 10 - Schema di garanzia definitiva

Il sottostante fac-simile dovrà essere redatto su carta intestata del Garante, debitamente compilato (senza apportare modifica alcuna al testo ad eccezione degli appositi campi da compilare anche considerando quanto riportato nelle note) e caricato sul portale FER-E

L'originale dovrà essere recapitato al GSE entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria

Schema di garanzia incondizionata a prima richiesta di cui all'articolo 13, comma 3 del D.M. 6 luglio 2012

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE

- Il Soggetto Responsabile ,
con sede legale in ,
C.F....., P.I , capitale sociale Euro ,
iscritta presso il Registro delle Imprese di (di seguito il "Richiedente") ha presentato una richiesta di ammissione (di seguito la "Richiesta") alla Procedura d'Asta di cui all'art. 12 del D.M. 6 luglio 2012 (di seguito la "Procedura d'asta") indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito "GSE") relativamente all'impianto (di seguito "l'Intervento"), anche identificato con Codice FER..... , di:
 - Fonte e Tipologia ⁽¹⁾:
 - Potenza ⁽²⁾: MW;
 - Importo ⁽³⁾: euro ;
- che l'art. 13 del D.M. 6 luglio 2012 prevede la costituzione di una garanzia definitiva entro 90 giorni dalla comunicazione da parte del GSE di esito positivo della Procedura d'Asta nella misura pari al 10% del costo dell'Intervento previsto rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari in conformità all'Allegato 3 del DM 6 luglio 2012.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente , con sede legale in....., C.F., P.I., in persona dei suoi legali rappresentanti..... (di seguito il "Garante"), in qualità di ⁽⁴⁾:

- a) Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia;
- b) Società di assicurazione iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazione presso l'IVASS;
- c) Intermediario finanziario di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 395.

rilascia la presente Garanzia incondizionata a prima richiesta in favore del GSE e nell'interesse di *(il Richiedente)* secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia è valida ed efficace sino alla prima delle scadenze tra:
 - i) 12 mesi decorrenti dalla data di emissione, e quindi fino al giorno/...../....., fermo restando l'obbligo del Richiedente di procurare, almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, successive proroghe annuali della presente garanzia fino alla data di cui al punto (ii) che segue. La mancata proroga, nei termini indicati, è causa di escussione con conseguente scopo di cauzione dell' importo escusso, ed agli stessi termini e condizioni della presente Garanzia, ove applicabili;
 - ii) la data della comunicazione di svincolo da parte del GSE;
2. il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto Responsabile sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 e nel periodo di validità e di efficacia della presente Garanzia di cui al punto 1;
3. il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo dovuto nei limiti del capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall'art. 1945 del codice civile, nonostante le eccezioni spettanti al debitore principale, a fronte di semplice richiesta scritta del GSE, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro [.....,00 (...../00)];
4. a seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, il garante pagherà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento;
5. la presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo;
6. il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile;
7. il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia;
8. il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
9. ogni comunicazione relativa alla presente Garanzia dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario;
10. la presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente – in via esclusiva – per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.

Il Garante

Il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

2 (rinuncia alla preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad eccezioni), 8 (rinuncia a decorrenza dei termini), 10 (Foro competente).

Il Garante

Note:

- (1) Indicare la Fonte e la Tipologia dell'impianto come da Tabella 1 dell'Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012, coerentemente con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la *Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi*.
- (2) Indicare la Potenza dell'impianto come definita dal D.M. 6 luglio 2012 e nelle *Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri*, coerentemente con quanto dichiarato nella *Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi*.
- (3) Indicare l'importo previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla Procedura d'Asta, convenzionalmente fissato come da Tabella 1 Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012. Per gli interventi di potenziamento l'importo deve essere calcolato moltiplicando l'incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo all'intera potenza dell'impianto *post operam*.
- (4) Indicare nel testo una delle definizioni di cui alle lettere a), b) o c).

**Allegato 11 - Modello di dichiarazione di entrata in esercizio da utilizzare
per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012**

Codice IAFR (ove disponibile):
Codice di richiesta FER²¹ (ove disponibile):
Codice CENSIMP:

DICHIARAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 E DEL D.M. 18 DICEMBRE 2008
--

La presente Dichiarazione, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità e degli eventuali allegati, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197, Roma, all'att.ne della Direzione Ingegneria – Unità Qualifiche Impianti.

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della con sede in, codice fiscale, Partita
IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per i Soggetti Esteri:

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della, con sede in, codice fiscale,
Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

DICHIARA

**ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 23 del D. Lgs. 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi
previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,**

In caso di impianto a cui sia stato assegnato un numero IAFR

- che per l'impianto denominato, ubicato in località
....., nel Comune di, N° IAFR,
categoria di intervento

In caso di impianto a cui non sia stato ancora assegnato numero IAFR

21 Codice assegnato dal GSE ai soli impianti per cui il Soggetto Responsabile abbia presentato richiesta di iscrizione ai Registri o richiesta di iscrizione alle Procedure d'Asta di cui al DM 6 luglio 2012

- che per l'impianto descritto nella scheda tecnica allegata alla presente dichiarazione, ubicato in località, nel Comune di, categoria di intervento
- **che i lavori di realizzazione dell'intervento di²² sono completati in conformità a quanto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete;**
- **che l'entrata in esercizio è avvenuta in data**;
- che il codice (SAPR) identificativo dell'impianto rilasciato dal gestore di rete è
- che l'impianto è connesso alla rete elettrica del gestore di rete nel punto di collegamento sito nel Comune di, alla tensione di
- che le apparecchiature di misura dell'energia elettrica sono conformi alle vigenti disposizioni dell'Autorità, nonché alle specifiche regole tecniche adottate dal gestore di rete di competenza;
- che il codice identificativo della misura sul punto di consegna è POD (Point of delivery):
- che la lettura iniziale dei contatori di macchina, al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto (primo parallelo con la rete elettrica), è pari a:
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
- che la lettura iniziale del contatore nel punto di consegna, al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto (primo parallelo con la rete elettrica), è:
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE ogni eventuale variazione relativa alle condizioni attestate con la presente dichiarazione;
- che per il medesimo impianto ha presentato richiesta di iscrizione al Registro/richiesta di iscrizione alla Procedura d'Asta in data, Codice FER
- di essere consapevole che, in ragione dell'entrata in esercizio dell'impianto in data, in vigore del D.M. 18 dicembre 2008, la richiesta di iscrizione al Registro/richiesta di iscrizione alla Procedura d'Asta Codice FER è inammissibile;

E SI IMPEGNA

- ad annullare l'eventuale richiesta di iscrizione al Registro/richiesta di iscrizione alla Procedura d'Asta Codice FER attraverso il portale FER-E;
- a trasmettere al GSE, entro la data di esercizio commerciale dell'impianto, la seguente documentazione:
 - **copia dei certificati di taratura dei contatori di macchina;**
 - **copia della comunicazione di entrata in esercizio resa all'UTF;**
 - **copia del regolamento di esercizio con il gestore di rete locale, comprensivo della dichiarazione di messa in tensione dell'impianto di connessione;**
 - **schema elettrico unifilare con evidenza del posizionamento dei contatori di autolettura.**

²² Nuova costruzione, rifacimento totale o parziale, potenziamento, riattivazione.

Nota: Per i soli impianti che non abbiano ancora presentato la richiesta di Qualifica IAFR, la precedente documentazione deve essere trasmessa all'atto della richiesta, in aggiunta alla documentazione da allegare prevista dalla Procedura di Qualifica, includendo copia della presente Dichiarazione di entrata in esercizio, delle Schede Tecniche ad essa allegate e del documento che attesti la trasmissione al GSE della stessa (es: cedolino della raccomandata).

Data ____/____/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale _____

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dal Soggetto Responsabile è finalizzato alla dichiarazione di entrata in esercizio dell'impianto del D.P.R. 445/2000

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati con le modalità e le procedure necessarie per dar seguito alla dichiarazione di entrata in esercizio dell'impianto del D.P.R. 445/2000.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE S.p.A e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. La comunicazione dei dati da parte del Soggetto Responsabile è obbligatoria in quanto necessaria ai fini dichiarazione di entrata in esercizio dell'impianto del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, il Soggetto Responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data ____/____/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale per presa visione _____

Allegato 12 - Schemi di impianto e di misurazione dei flussi di energia

Di seguito sono illustrati alcuni casi esemplificativi riportanti le modalità connesse alla configurazione delle UP in GAUDÌ, la rappresentazione degli schemi d'impianto e la determinazione delle misure dell'energia prodotta e immessa in rete da parte dei gestori di rete ai fini del rilascio delle tariffe incentivanti.

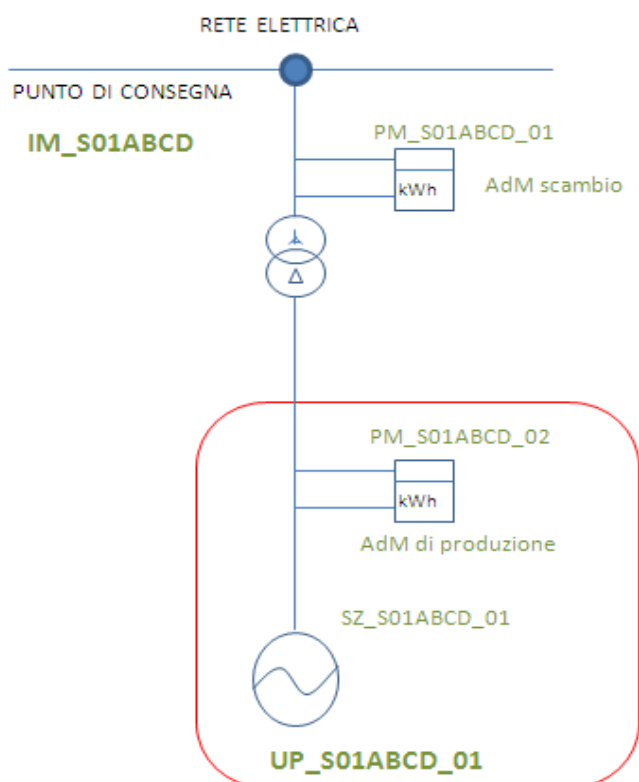
Si noti come in tutti gli schemi è stato previsto l'obbligo d'installazione delle apparecchiature di misura (AdM) dell'energia prodotta lorda per ogni singola sezione d'impianto.

Esempio 1 – Nuova UP entrata in esercizio

Al fine di avere una corretta gestione operativa è importante che il produttore fornisca nello schema tutte le informazioni relative alle codifiche dei punti di misura (PM), varie unità di produzione (UP) e sezioni d'impianto (SZ) costituenti il medesimo impianto, indicando anche il codice CENSIMP validato in GAUDÌ.

In questo caso semplice il produttore per il codice CENSIMP IM_S01ABCD crea in GAUDÌ una nuova UP che ha lo stesso perimetro dell'impianto ed è costituita da una sola sezione SZ_S01ABCD_01 (in linea generale una nuova UP potrebbe essere anche costituita da più sezioni contestualmente entrate in esercizio).

Figura 1. Schema unifilare semplificato di un impianto costituito da una sezione e una UP



Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, ai sensi del D.M. 06 luglio 2012, il Soggetto Responsabile del servizio di misura trasmetterà al GSE le seguenti misure per la UP rilevante sul codice UP_S01ABCD_01:

1. $P_{1,2}$ = Misura dell'energia prodotta lorda della sezione SZ_S01ABCD_01, rilevata dalla AdM dell'energia prodotta (PM_S01ABCD_02)

2. $E_{i_UP_S01ABCD_01}$ = Misura dell'energia elettrica immessa in rete della sezione SZ_S01ABCD_01, rilevata dalla AdM sul punto di scambio (PM_S01ABCD_01).

Esempio 2 - Potenziamento di una UP esistente (in una configurazione costituita da due UP che condividono la stessa apparecchiatura di misura sul punto di scambio con la rete)

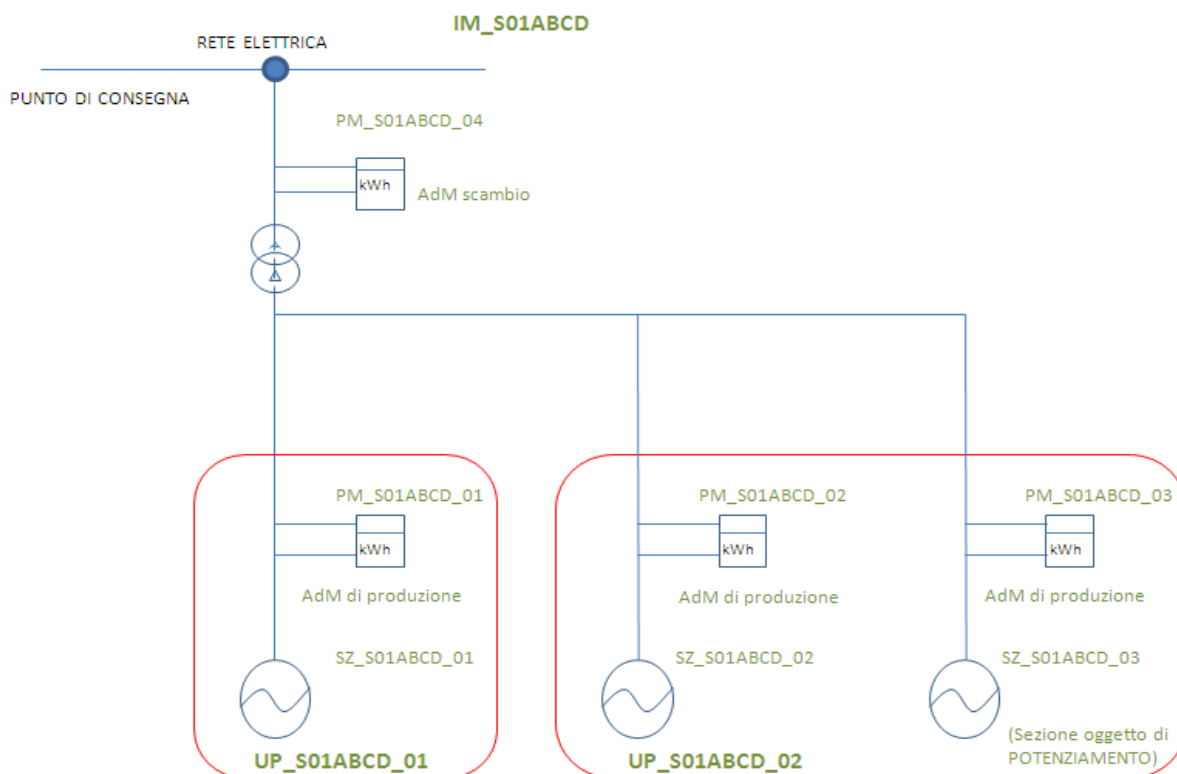
La tariffa incentivante e il meccanismo di incentivazione riconosciuto sarà, determinato in base alla data di entrata in esercizio del Potenziamento che può coincidere con la data di entrata in esercizio della nuova UP.

Ciascuna UP dovrà essere dotata delle apposite apparecchiature di misura per la contabilizzazione dell'energia prodotta lorda.

In generale il produttore dovrà aggiornare i dati in GAUDÌ, inserendo la nuova sezione per lo stesso codice CENSIMP che identifica l'intero impianto. Il responsabile dell'invio della misura trasmetterà al GSE i valori di energia elettrica prodotta lorda e di energia elettrica immessa in rete e quindi imputabili alle UP costituenti l'impianto, applicando ove necessario, algoritmi di ripartizione dell'energia immessa in rete e eventualmente di aggregazione dell'energia prodotta dalle varie sezioni costituenti la UP.

Al fine di consentire al responsabile dell'invio della misura di applicare, ove necessario, gli algoritmi di ripartizione per la determinazione dell'energia immessa imputabile alle singole UP, sarà necessario che tutte le UP e le sezioni di impianto siano dotate di idonee apparecchiature di misura che permettano di rilevare, separatamente, l'energia elettrica prodotta dalle UP costituenti l'impianto.

Figura 2. Schema unifilare semplificato di un impianto costituito da tre sezioni e due UP con due regimi commerciali differenti, una delle quali oggetto di potenziamento.



Si riportano di seguito alcuni casi esplicativi degli algoritmi che il gestore di rete dovrà applicare per la determinazione delle misure da trasmettere al GSE nel caso rappresentato in figura 2.

Nel caso riportato in figura 2, per lo stesso codice CENSIMP IM_S01ABCD, esistono due UP rilevanti, la prima UP_S01ABCD_01 (ad esempio in un regime di incentivazione di certificati verdi con energia immessa in rete collocata sul mercato libero) la seconda UP_ S01ABCD_02 per la quale il produttore ha effettuato un intervento di potenziamento registrando la nuova sezione SZ_S01ABCD_03. Il produttore dovrà aggiornare in GAUDÌ i dati della UP_ S01ABCD_02 afferente. Una volta completata la fase di aggiornamento dei dati in GAUDÌ il produttore potrà presentare al GSE la richiesta di tariffa incentivante per l'impianto potenziato comunicando contestualmente, ove presente, la disdetta di altro regime di ritiro dell'energia al GSE. Il responsabile dell'invio della misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, dovrà trasmettere al GSE le misure dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete determinate secondo le modalità di seguito riportate.

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, il Soggetto Responsabile del servizio di misura, prima della trasmissione delle misure al GSE, dovrà applicare gli algoritmi di seguito riportati a titolo esemplificativo (validi solo per la configurazione d'impianto rappresentata in figura) per UP_S01ABCD_02 (costituita dalle due sezioni SZ_S01ABCD_02 e SZ_S01ABCD_03):

1. P_{L_2} = Misura dell'energia prodotta lorda ottenuta dalla somma dell'energia rilevata dalle AdM di produzione delle sezioni SZ_S01ABCD_02 e SZ_S01ABCD_03, afferenti alla UP_S01ABCD_02, rilevate dalla AdM di produzione (PM_S01ABCD_02 e PM_S01ABCD_03)
2. $E_{i_UP_S01ABCD_01}$ = Misura dell'energia elettrica immessa in rete afferente alla UP_S01ABCD_01, determinata secondo il seguente algoritmo:

$$E_{i_UP_S01ABCD_01} = E_i * \left(\frac{P_{L_1}}{P_{L_1} + P_{L_2} + P_{L_3}} \right)$$

3. $E_{i_UP_S01ABCD_02}$ = Misura dell'energia elettrica immessa in rete afferente alla UP_S01ABCD_02, determinata secondo il seguente algoritmo:

$$E_{i_UP_S01ABCD_02} = E_i * \left(\frac{P_{L_2} + P_{L_3}}{P_{L_1} + P_{L_2} + P_{L_3}} \right)$$

Dove:

E_i = Misura dell'energia immessa in rete totale dall'impianto, con codice censimp IM_S01ABCD, rilevata dalla AdM sul punto di scambio con la rete (PM_S01ABCD_04)

P_{L_1} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_01 esistente, afferente alla UP_S01ABCD_01, rilevata dalla AdM di produzione (PM_S01ABCD_01)

P_{L_2} = Misura della produzione lorda della nuova sezione SZ_S01ABCD_02, afferente alla UP_S01ABCD_02, rilevata dalla AdM contatore di produzione (PM_S01ABCD_02)

P_{L_3} = Misura della produzione lorda della nuova sezione SZ_S01ABCD_03, afferente alla UP_S01ABCD_02, rilevata dalla AdM contatore di produzione (PM_S01ABCD_03)

Invece per quanto riguarda le misure di produzione e di immissione che devono essere trasmesse al GSE per la gestione degli incentivi esistenti prima dell'intervento di potenziamento (ad esempio certificati verdi) e a Terna, per il *settlement* ai fini della gestione dei contratti di dispacciamento sul mercato libero, per la UP con codice UP_S01ABCD_01:

1. P_{L_1} = Misura dell'energia prodotta lorda della sezione già in esercizio SZ_S01ABCD_01, afferente alla UP_S01ABCD_01, rilevata dalla AdM di produzione (PM_S01ABCD_01) ai fini dell'erogazione degli incentivi;
2. $E_{i_UP_S01ABCD_01}$ = Misura dell'energia elettrica immessa in rete afferente alla UP_S01ABCD_01 determinata secondo il seguente algoritmo:

$$E_{i_S01ABCD_01} = E_i * \left(\frac{P_{L_1}}{P_{L_1} + P_{L_2} + P_{L_3}} \right)$$

Dove:

E_i = Misura dell'energia immessa in rete totale dall'impianto, con codice CENSIMP IM_S01ABCD, rilevata dalla AdM sul punto di scambio con la rete (PM_S01ABCD_04)

P_{L_1} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_01, afferente alla UP_S01ABCD_01, rilevata dalla AdM di produzione (PM_S01ABCD_01)

P_{L_2} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_02, afferente alla UP_S01ABCD_02, rilevata dalla AdM di produzione (PM_S01ABCD_02)

P_{L_3} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_03, afferente alla UP_S01ABCD_02, rilevata dalla AdM di produzione (PM_S01ABCD_03)

Esempio 3 – Intervento di incremento di potenza di un impianto con una sezione non incentivata (in una configurazione costituita da tre UP che condividono l'apparecchiatura di misura installata nel punto di scambio con la rete)

Ciascuna sezione delle UP dovrà essere dotata delle apposite apparecchiature di misura per la contabilizzazione dell'energia prodotta lorda.

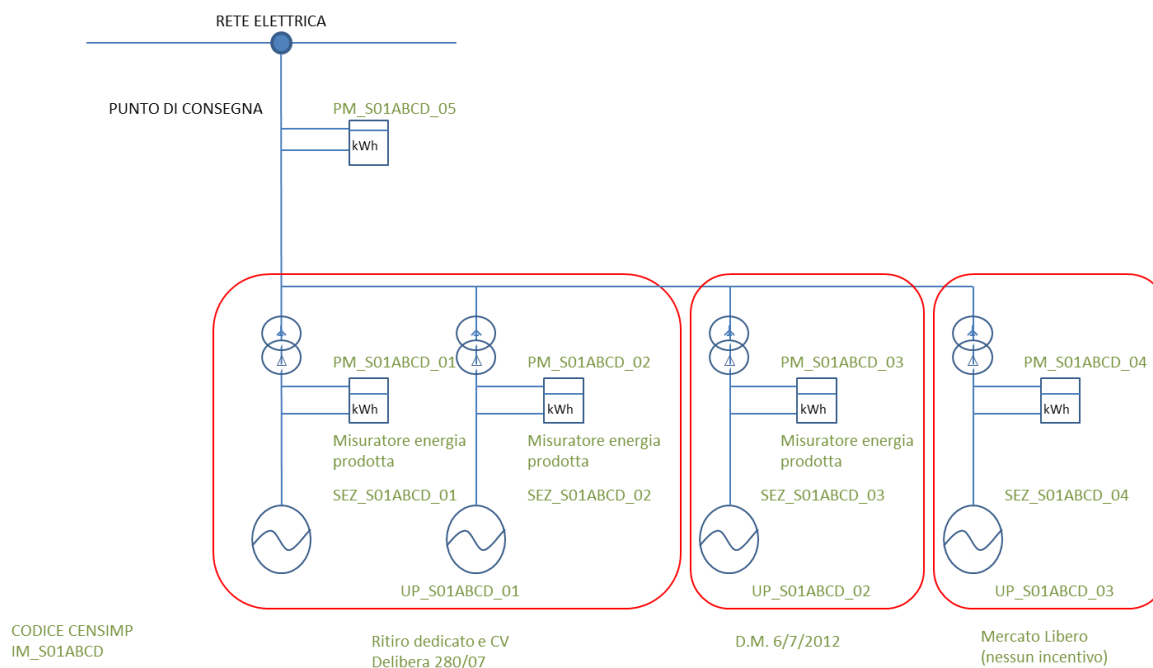
Al fine di consentire al responsabile dell'invio della misura di applicare, ove necessario, gli algoritmi di ripartizione per la determinazione dell'energia immessa imputabile alle singole UP, sarà necessario che tutte le UP e le sezioni di impianto siano dotate di idonee apparecchiature di misura che permettano di rilevare, separatamente, l'energia elettrica prodotta dalle singole UP costituenti l'impianto.

Inoltre laddove si voglia effettuare un intervento di incremento di potenza su un impianto incentivato mediante la messa in esercizio di una nuova sezione a sua volta non incentivata, sarà necessario anche in questo caso che l'impianto sia dotato di idonee apparecchiature finalizzate alla rilevazione e misurazione distinta dell'energia prodotta da ciascuna sezione in modo da poter identificare in maniera distinta l'energia prodotta dall'impianto incentivato e quella prodotta dalla sezione/i aggiuntiva/e non incentivata/e dell'impianto.

A tal riguardo si precisa che nel caso in cui, prima dell'intervento di incremento di potenza, sia presente sull'impianto incentivato il solo contatore di scambio con la rete elettrica si richiede l'installazione di

idonee apparecchiature di misura, compatibili coi sistemi di rilevazione del gestore di rete, ciò al fine di assicurare, comunque ed in generale, che su ogni porzione d'impianto siano presenti specifici apparecchiature di misura dell'energia prodotta dedicate alla misurazione separata dell'energia prodotta incentivata e non incentivata.

Figura 3. Schema unifilare semplificato di un impianto costituito da quattro sezioni e tre UP con tre regimi commerciali differenti, una delle quali oggetto di incremento di potenza.



Si riportano di seguito, a titolo puramente esplicativo, alcuni algoritmi che il gestore di rete dovrà applicare per la determinazione delle misure da trasmettere al GSE nel caso rappresentato in figura 3.

Tale esempio dal punto di vista della misurazione dei flussi di energia vale anche nel caso di differenti impianti aventi differenti codici Censimp che condividono l'apparecchiatura di misura sul punto di scambio con la rete.

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, il soggetto responsabile del servizio di misura, prima della trasmissione delle misure al GSE, dovrà applicare gli algoritmi di seguito riportati (tali algoritmi sono riportati a titolo puramente esplicativo e valgono solo per la configurazione d'impianto rappresentata in figura) per UP_S01ABCD_02 (costituita dalla sezione SZ_S01ABCD_02):

4. P_{L2} = Misura dell'energia prodotta lorda rilevata dalla AdM di produzione della sezione SZ_S01ABCD_03, afferenti alla UP_S01ABCD_02, rilevate dalla AdM di produzione (PM_S01ABCD_03)
5. $E_{i_UP_S01ABCD_02}$ = Misura dell'energia elettrica immessa in rete afferente alla UP_S01ABCD_02, determinata secondo il seguente algoritmo:

$$E_{i_UP_S01ABCD_02} = E_i * \left(\frac{P_{L2}}{P_{L1} + P_{L2} + P_{L3} + P_{L4}} \right)$$

Dove:

E_i = Misura dell'energia immessa in rete totale dall'impianto, con codice censimp IM_S01ABCD, rilevata dalla AdM sul punto di scambio con la rete (PM_S01ABCD_04)

P_{L_1} = Misura della produzione lorda rilevata dalla AdM di produzione (PM_S01ABCD_01)

P_{L_2} = Misura della produzione lorda rilevata dalla AdM contatore di produzione (PM_S01ABCD_02)

P_{L_3} = Misura della produzione lorda rilevata dalla AdM contatore di produzione (PM_S01ABCD_03)

P_{L_4} = Misura della produzione lorda rilevata dalla AdM contatore di produzione (PM_S01ABCD_04)

Invece per quanto riguarda le misure di produzione e di immissione che devono essere trasmesse al GSE per la gestione degli incentivi precedenti all'intervento dell'incremento di potenza (ad esempio certificati verdi) e a Terna, per il *settlement* ai fini della gestione dei contratti di dispacciamento sul mercato libero, per la UP con codice UP_S01ABCD_01:

3. $P_{L_1} + P_{L_2}$ = Misura dell'energia prodotta lorda delle sezioni già in esercizio SZ_S01ABCD_01 e SZ_S01ABCD_02, afferente alla UP_S01ABCD_01, ottenuta come somma di quelle rilevate dalle AdM di produzione (PM_S01ABCD_01 e PM_S01ABCD_02) ai fini dell'erogazione degli incentivi;
4. $E_{i_UP_S01ABCD_01}$ = Misura dell'energia elettrica immessa in rete afferente alla UP_S01ABCD_01 determinata secondo il seguente algoritmo:

$$E_{i_S01ABCD_01} = E_i * \left(\frac{P_{L_1} + P_{L_2}}{P_{L_1} + P_{L_2} + P_{L_3} + P_{L_4}} \right)$$

Dove:

E_i = Misura dell'energia immessa in rete totale dall'impianto, con codice censimp IM_S01ABCD, rilevata dalla AdM sul punto di scambio con la rete (PM_S01ABCD_04)

P_{L_1} = Misura della produzione lorda rilevata dalla AdM di produzione (PM_S01ABCD_01)

P_{L_2} = Misura della produzione lorda rilevata dalla AdM contatore di produzione (PM_S01ABCD_02)

P_{L_3} = Misura della produzione lorda rilevata dalla AdM contatore di produzione (PM_S01ABCD_03)

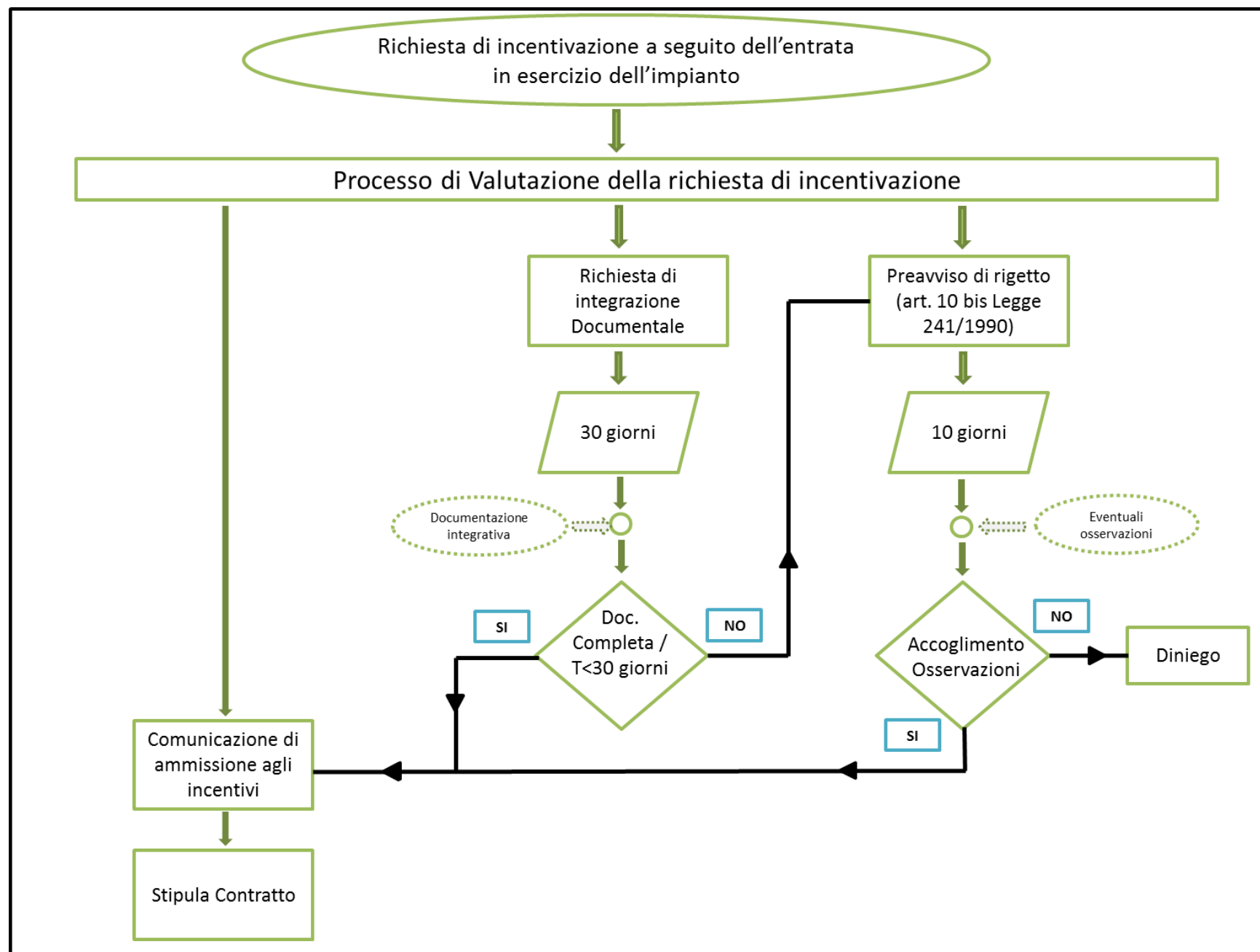
P_{L_4} = Misura della produzione lorda rilevata dalla AdM contatore di produzione (PM_S01ABCD_04)

Allegato 13 - Zone di mercato per l'applicazione dei prezzi zonali orari

Nome Zona	Acronimo	Regioni
Centro Nord	CNOR	Toscana, Umbria, Marche
Centro Sud	CSUD	Lazio, Abruzzo, Campania
Nord	NORD	Val D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Sardegna	SARD	Sardegna
Sicilia	SICI	Sicilia
Sud	SUD	Molise, Puglia, Basilicata, Calabria

Nota: Per gli impianti ubicati nelle isole minori, il prezzo zonale di riferimento coincide con il Prezzo Unico Nazionale (PUN)

Allegato 14 - Schema del processo di valutazione della richiesta di incentivazione e di stipula del contratto



**Allegato 15 - Modello di dichiarazione di entrata in esercizio da utilizzare per
gli impianti ubicati nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012**

Codice IAFR (ove disponibile):
Codice di richiesta FER (ove disponibile):
Codice CENSIMP:

DICHIARAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO PER GLI IMPIANTI UBICATI NEI TERRITORI DEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000
--

La presente Dichiarazione, corredata di copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità e degli eventuali allegati, dovrà essere inviata mediante raccomandata A/R o corriere all'indirizzo Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197, Roma, all'att.ne della Direzione Ingegneria – Unità Qualifiche Impianti.

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il
....., residente a, in via, Comune di
....., codice fiscale, partita IVA, nella qualità di
Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il
....., in qualità di legale rappresentante del/della con sede in,
codice fiscale, Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

DICHIARA

consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 23 del D. Lgs. 28/2011,

In caso di impianto a cui sia stato assegnato un numero IAFR

per l'impianto denominato, ubicato in località
....., nel Comune di, N° IAFR
....., categoria di intervento

In caso di impianto a cui non sia stato ancora assegnato numero IAFR

per l'impianto descritto nella scheda tecnica allegata alla presente dichiarazione, ubicato in località, nel Comune di, categoria di intervento

- di essere titolare del pertinente titolo autorizzativo per l'intervento di²³ e per l'esercizio dell'impianto, perfezionatosi in data antecedente al 1° ottobre 2012 e che quest'ultimo risulta tuttora valido ed efficace;
- che i lavori di realizzazione dell'intervento di sono stati completati in conformità al progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi incluse le opere e gli apparati di misura e di connessione alla rete;
- che l'entrata in esercizio è avvenuta in data
- che il codice (SAPR) identificativo dell'impianto, rilasciato dal gestore di rete, è
- che l'impianto è connesso alla rete elettrica del gestore di rete nel punto di collegamento sito nel Comune di, alla tensione di
- che le apparecchiature di misura dell'energia elettrica sono conformi alle vigenti disposizioni dell'Autorità, nonché alle specifiche regole tecniche adottate dal gestore di rete di competenza;
- che il codice identificativo del punto di consegna (POD - Point of delivery) è:
- che la lettura dei contatori di macchina, al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, è pari a:
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
- che la lettura del contatore nel punto di consegna, al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, è:
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE ogni eventuale variazione relativa alle condizioni attestate con la presente dichiarazione;

In caso di impianto per il quale sia stata presentata domanda di iscrizione a Registri/Procedure d'Asta ai sensi del D.M. 6 luglio 2012:

- che per il medesimo impianto ha presentato richiesta di iscrizione al Registro/Procedura d'Asta in data, Codice FER
- di essere consapevole che, optando per il meccanismo di incentivazione alternativo di cui all'art. 30 del D.M. 6 luglio 2012, in ragione dell'entrata in esercizio dell'impianto in data, l'iscrizione al Registro/Procedura d'Asta Codice FER decade;

SI IMPEGNA

²³ Nuova costruzione, rifacimento totale o parziale, potenziamento, riattivazione.

ad annullare l'eventuale iscrizione al Registro/Procedura d'Asta Codice FER attraverso il portale FER-E, rinunciando ai diritti derivanti dall'eventuale ammissione in posizione utile nei Registri;

E ALLEGA

la seguente documentazione:

- scheda tecnica relativa alla specifica fonte di alimentazione e tipologia di intervento, secondo le modalità definite nell'allegato 1 al presente modello (nel caso di impianti che non avessero presentato istanza di Qualifica IAFR);
- dossier fotografico relativo alle sezioni principali dell'impianto e a tutti i maggiori componenti, comprendente almeno 10 fotografie *ante operam* (2 fotografie nel solo caso di intervento di nuova costruzione) e almeno 10 fotografie *post operam*;
- fotografie delle targhe dei motori primi e degli alternatori (compresi motori primi e alternatori *ante operam* nei casi di intervento di potenziamento o rifacimento parziale o totale);
- verbale di installazione dei gruppi di misura dell'energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal gestore di rete;
- verbale di intervento sui gruppi di misura dell'energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal gestore di rete o altra comunicazione intercorsa con il gestore di rete attestante l'avvenuta messa in esercizio dell'impianto successivamente al rifacimento, potenziamento o riattivazione;
- dichiarazione di messa in tensione dell'impianto di connessione sottoscritta dal gestore di rete (ove presente per l'intervento effettuato);
- copia dei certificati di taratura dei contatori di macchina;
- copia della comunicazione di entrata in esercizio resa all'UTF;
- copia del regolamento di esercizio con il gestore di rete locale;
- schema elettrico unifilare con evidenza del posizionamento dei contatori di autolettura.
- documentazione attestante l'esistenza del nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici (solo per gli impianti ubicati nei Comuni di cui all'allegato 2 al presente modello).

Data ____/____/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale _____

Il trattamento dei dati trasmessi dal Soggetto Responsabile è finalizzato alla dichiarazione di entrata in esercizio dell'impianto del D.P.R. 445/2000

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati con le modalità e le procedure necessarie per dar seguito alla dichiarazione di entrata in esercizio dell'impianto del D.P.R. 445/2000.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE S.p.A e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. La comunicazione dei dati da parte del Soggetto Responsabile è obbligatoria in quanto necessaria ai fini dichiarazione di entrata in esercizio dell'impianto del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, il Soggetto Responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data ____/____/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale per presa visione

Allegato 16 - Lista dei Comuni che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni normative relative agli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

DL 6 giugno 2012, n 74 coordinato con la Legge di Conversione 1 agosto 2012, n 122		
Regione	Provincia	Comune
Emilia Romagna	Bologna	Argelato
		Baricella
		Bentivoglio
		Castello d'Argile
		Castelmaggiore
		Crevalcore
		Galliera
		Malalbergo
		Minerbio
		Molinella
		Pieve di Cento
		Sala Bolognese
		San Giorgio di Piano
		San Giovanni in Persiceto
		San Pietro in Casale
		Sant'Agata Bolognese
	Ferrara	Bondeno
		Cento
		Mirabello
		Poggio Renatico
		Sant'Agostino
		Vigarano Mainarda
	Modena	Bastiglia
		Bomporto
		Campogalliano
		Camposanto
		Carpi
		Castelfranco Emilia
		Cavezzo
		Concordia sulla Secchia
		Finale Emilia
		Medolla
		Mirandola
		Nonantola
		Novi
		Ravarino
		San Felice sul Panaro
		San Possidonio
		San Prospero
		Soliera

Regione	Provincia	Comune
	Reggio Emilia	Boretto
		Brescello
		Campagnola Emilia
		Correggio
		Fabbrico
		Gualtieri
		Guastalla
		Luzzara
		Novellara
		Reggiolo
		Rio Saliceto
		Rolo
		San Martino in Rio
Lombardia	Mantova	Bagnolo San Vito
		Borgoforte
		Borgofranco sul Po
		Carbonara di Po
		Castelbelforte
		Castellucchio
		Curtatone
		Felonica
		Gonzaga
		Magnacavallo
		Marcaria
		Moglia
		Ostiglia
		Pegognaga
		Pieve di Coriano
		Poggio Rusco
		Porto Mantovano
		Quingentole
		Quistello
		Revere
		Rodigo
		Roncoferraro
		Sabbioneta
		San Benedetto Po
		San Giacomo delle Segnate
		San Giovanni del Dosso
		Schivenoglia
		Sermide
		Serravalle a Po
		Sustinente
		Suzzara
		Villa Poma
		Villimpenta
		Virgilio

Regione	Provincia	Comune
Veneto	Rovigo	Bagnolo di Po
		Calto
		Canaro
		Canda
		Castelguglielmo
		Castelmassa
		Ceneselli
		Ficarolo
		Gaiba
		Gavello
		Giacciano con Baruchella
		Melara
		Occhiobello
		Pincara
		Salara
		Stienta
		Trecenta

DL 22 giugno 2012, n 83 coordinato con la Legge di Conversione 7 agosto 2012, n 134

Regione	Provincia	Comune
Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara
Lombardia	Mantova	Mantova

DL 22 giugno 2012, n 83 coordinato con la Legge di Conversione 7 agosto 2012, n 134
NESSO CAUSALE²⁴

Regione	Provincia	Comune
Emilia Romagna	Ferrara	Argenta
Lombardia	Cremona	Casalmaggiore
		Casteldidone
		Corte de' Frati
		Piadena
		Robecco d'Oglio
		San Daniele Po
	Mantova	Castel d'Ario
		Commessaggio
		Dosolo
		Motteggiana
		Pomponesco
		Viadana
Veneto	Rovigo	Adria
		Bergantino
		Castelnovo Bariano
		Fiesso Umbertino

²⁴ Comuni ove è necessario dimostrare l'esistenza del nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici.

Allegato 17 - Modello di rappresentazione della richiesta di iscrizione ai Registri

Il sottostante fac-simile costituisce un esempio generico.
Il sistema genererà in modo automatico la richiesta di iscrizione con le
informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto
Responsabile sul portale.

Richiesta di iscrizione al Registro Informatico

Codice di richiesta FER¹:

Codice CENSIMP:

***Richiesta di iscrizione al Registro informatico degli impianti alimentati da fonte rinnovabile
diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione,
riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi***

Codice identificativo del Registro

(ai sensi del Titolo II del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n.445/2000)

La presente Richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nelle "Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri" (di seguito Procedure applicative) e nel "Bando Pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversi dai fotovoltaici per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi" (di seguito Bando), pubblicate sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
qualità di legale rappresentante del/della..... con sede in, codice fiscale, Partita IVA
....., Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per i Soggetti Esteri:

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il .../.../....., in qualità di legale rappresentante
del/della con sede in, codice fiscale, Partita IVA, Soggetto
Responsabile dell'impianto

RICHIEDE

di iscrivere l'impianto al Registro informatico di cui all'art. 9 del D.M. 6 luglio 2012 (nel seguito Decreto), riferito ai contingenti di potenza per impianti,

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 23 del D. Lgs. 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- di essere stato iscritto al Registro in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti.....;
- di essere consapevole che nel caso in cui l'impianto dovesse risultare ammesso alla graduatoria di cui al presente Registro, l'iscrizione al Registro (201...) decade;
- di volersi avvalere del criterio di priorità di cui all'art. 10, comma 3, lett. f) del D.M. 6 luglio 2012;

[in una questa parte, nella dichiarazione generata automaticamente e scaricabile dal portale saranno riportate le informazioni presenti nella dichiarazione rilasciata all'atto dell'iscrizione al precedente Registro]

Data ____/____/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale_____

¹ Codice assegnato dal GSE.

Allegato 18 - Modello di richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione

Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche di impianti per i quali sia richiesto l'accesso agli incentivi.

Il sistema genererà in modo automatico la richiesta di iscrizione con le sole informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto Responsabile sul portale.

Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione

Codice di richiesta FER¹:

Codice CENSIMP:

Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per impianti ibridi

(ai sensi del Titolo VI del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n.445/2000)

La presente Richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nella "Guida all'utilizzo dell'applicazione web per la richiesta degli incentivi da fonti rinnovabili" e nelle "Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri" (di seguito Procedure applicative), pubblicate sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il, in
qualità di legale rappresentante del/della..... con sede in, codice fiscale, Partita IVA
....., Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per i Soggetti Esteri:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il .../.../....., in qualità di legale rappresentante
del/della con sede in, codice fiscale, Partita IVA, Soggetto
Responsabile dell'impianto

RICHIEDE

- per l'impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, il riconoscimento degli incentivi previsti dal D.M. 6 luglio 2012, di seguito anche "Decreto";

- in caso di riconoscimento degli incentivi previsti ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, di risolvere la convenzione RID/SSP/TO n. a far data dal primo giorno utile;

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 23 del D.Lgs. 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto e nelle Procedure Applicative;
- che il Soggetto Responsabile dell'impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un'Amministrazione Pubblica/un'azienda agricola;
- di essere titolare del pertinente titolo autorizzativo del .../.../....., per l'intervento di e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
- di essere titolare, anche a seguito di voltura del pertinente titolo concessorio del .../.../....., tuttora valido ed efficace;
- che l'impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli:
 - rilasciato da/presentato a in data
 - rilasciato da/presentato a in data
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di, (.....), in, n., Località (non obbligatoria), coordinate geografiche,
- che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al Decreto la fonte dell'impianto è
- che l'impianto risponde alla definizione di impianto ibrido di cui all'art. 2, comma 1, lettera g)/h) del Decreto;
- che la categoria dell'intervento è
- che l'impianto ha/avrà una potenza, come indicata nel titolo autorizzativo e, per impianti idroelettrici, geotermoelettrici o eolici offshore, nel titolo concessorio, pari a MW e che – in caso di potenziamento – l'intervento ha determinato/determinerà un aumento di potenza, come indicato nel titolo autorizzativo e, per impianti idroelettrici, geotermoelettrici o eolici offshore, nel titolo concessorio, pari a MW;
- che l'impianto ha/avrà una potenza, come definita all'art.2, comma 1, lettera p), pari a MW e che – in caso di potenziamento – l'intervento ha determinato/determinerà un aumento di potenza, come definita all'art.2, comma 1, lettera p), pari a MW;
- che la potenza dell'impianto, determinata: [per gli impianti idroelettrici] indicando la potenza nominale di concessione, [per gli impianti diversi dagli idroelettrici] sommando le potenze degli impianti nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di soggetti a questo riconducibili, a livello societario, alimentati dalla medesima fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete e/o localizzati sulla medesima particella catastale, o su particelle catastali contigue, è pari a MW;
- che l'impianto non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e risponde alla definizione di impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto;
- che alla data del .../.../..., corrispondente alla data di entrata in esercizio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), i lavori di realizzazione dell'intervento risultavano completati. In particolare è completata l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici, anche non funzionali alla produzione di energia elettrica, e sono completate le opere di connessione alla rete e tutte le opere civili strutturali e/o necessarie all'esercizio dell'impianto in conformità a quanto autorizzato;

- che sono state ultimate tutte le opere espressamente prescritte dai titoli autorizzativi e/o dagli eventuali titoli concessori l'esercizio;
- che il codice CENSIMP dell'impianto è
- che il codice POD dell'impianto è
- che il/i codice/i UP dell'impianto è/sono
- che il codice/i codici Sezione è/sono
- che l'impianto è stato realizzato mediante svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica da amministrazioni pubbliche;
- che non sono state apportate modifiche all'impianto rispetto a quanto riportato nella dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio prot. presentata all'atto della / che le modifiche apportate all'impianto rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di iscrizione al registro/partecipazione alla Procedura d'Asta e riportato nella dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio prot.,..... sono rispondenti ai criteri definiti nel paragrafo 4.2 delle Procedure applicative;
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è stato/non è stato realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto dei medesimi obblighi è pari a kW;
- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al Decreto e di non ricadere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 28/2011;
- che l'energia prodotta dall'impianto oggetto della presente domanda non beneficia dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dell'art. 30, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- che, a decorrere dalla data di ammissione ai meccanismi incentivanti e per l'intera durata dell'incentivazione, l'impianto non usufruirà del meccanismo dello scambio sul posto, né del ritiro dedicato dell'energia immessa in rete;
- che l'impianto usufruisce/ha usufruito di CIP6/92 / Certificati Verdi / Tariffa Onnicomprensiva;
- che l'impianto è riconosciuto RECS/GO;
- che l'impianto è qualificato ICO-FER;
- che intende richiedere il riconoscimento dei seguenti premi:
 -
 -
- che si impegna a presentare richiesta ai soggetti competenti per la verifica del ricorrere delle condizioni necessarie al conseguimento degli eventuali premi, laddove previsti dal DM 6 luglio 2012;

Nuova costruzione

- che sul sito di realizzazione non sono presenti da almeno 5 anni altri impianti, anche dismessi, alimentati dalla medesima fonte rinnovabile;

Integrale ricostruzione

- che l'intervento ha previsto la realizzazione di un impianto in un sito sul quale preesisteva un altro impianto di cui sono riutilizzate le infrastrutture e le opere specificate al paragrafo 2 dell'Allegato 2 al Decreto;

Potenziamento per impianti a fonte idraulica

- che il valore a consuntivo del costo specifico di potenziamento, così come definito al paragrafo 3.2 dell'Allegato 2 del Decreto, è non inferiore a 150 €/kW;

- che l'impianto preesistente è entrato in esercizio da almeno 5 anni;

Potenziamento per impianti non alimentati da fonte idraulica

- che l'intervento di potenziamento ha comportato un aumento della potenza dell'impianto non inferiore al 10%;
- che l'impianto preesistente è entrato in esercizio da almeno 5 anni e che la media annua della produzione elettrica netta immessa in rete negli ultimi cinque anni utili/anni utili di esercizio è pari a MWh;
- che la media annua della produzione elettrica netta immessa in rete negli ultimi anni utili di esercizio è pari a MWh;

Riattivazione

- che l'impianto è dismesso da oltre dieci anni, come risultante dalla documentazione definita al paragrafo 5 dell'Allegato 2 del Decreto;

Impianti a fonte idraulica

- che la concessione di derivazione si riferisce all'impianto oggetto della presente richiesta;
- che l'impianto è/non è realizzato su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
- che l'impianto utilizza/non utilizza acque di restituzioni o di scarico;
- che l'impianto utilizza/non utilizza il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- che l'impianto utilizza/non utilizza salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;

Impianti alimentati a biomasse e biogas

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;
- che, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione all'esercizio in merito alle tipologie di prodotto e alle relative quantità ammissibili, l'impianto è autorizzato all'alimentazione esclusivamente con biomasse/biogas della/e tipologia/e, di cui all'art. 8, comma 4 del Decreto;

Impianti geotermoelettrici

- che l'impianto si configura come impianto pilota ai sensi dell'art. 1. comma 3-bis del D.Lgs. n.22 dell'11 febbraio 2010 e s.m.i.;
- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;

Impianti eolici offshore;

- di essersi/non essersi avvalso di quanto previsto dall'art. 25, comma 3 del Decreto e di non aver/aver realizzato a proprie spese le opere di connessione alla rete elettrica;

Altri impianti ibridi

- che l'entrata in esercizio in assetto ibrido dell'impianto, avvenuta in data .../.../....., è successiva alla data di entrata in esercizio dell'impianto (ai fini di quanto previsto all'Allegato 2, Paragrafo 6.6 del Decreto);

-
- che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi comminati dal GSE ai sensi degli artt. 23 e 43 del D.lgs. 28/2011 allo stato efficaci;

- di essere consapevole che, qualora vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla presente Dichiarazione, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE, la richiesta non sarà tenuta in considerazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato e a conservare l'originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati, nonché l'ulteriore documentazione tecnica e amministrativa prevista dalla normativa di riferimento, per l'intero periodo di incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE;
- che l'indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è
- che l'indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: Via, CAP, Comune, Provincia, telefono, e-mail
- di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal Decreto, secondo le modalità indicate nelle Procedure applicative;
- di allegare alla presente richiesta la documentazione di seguito elencata, caricata sull'applicazione informatica del GSE, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.M. 6 luglio 2012:
 - copia leggibile di un proprio documento d'identità in corso di validità;
 - copia del progetto autorizzato (come definito nel paragrafo 1.3.2 delle Procedure applicative);
 - attestazione Terna riportante il codice CENSIMP, il/i codice/i SAPR, il/i codice/i UP, il/i codice/i Sezione/i e il/i codice/i POD;
 - preventivo di connessione comprensivo della relativa dichiarazione di accettazione definitiva;
 - schema elettrico unifilare "as-built" dell'impianto, firmato dal Direttore Lavori o dal Tecnico Abilitato, recante: l'ubicazione dei contatori dell'energia prodotta, immessa in rete e prelevata dalle utenze elettriche di impianto con le corrispondenti matricole, indicazione delle modalità di alimentazioni delle utenze elettriche di impianto e l'ubicazione di eventuali gruppi elettrogeni, gruppi di continuità o altri dispositivi di accumulo o generazione, comprensivi di contatori dedicati, ove installati (per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW, comprensivo dell'indicazione di tutte le apparecchiature di misura dei servizi ausiliari e delle utenze elettriche ad essi sottese);
 - dossier fotografico comprendente almeno 10 fotografie *ante operam* (2 fotografie nel solo caso di intervento di nuova costruzione) e almeno 10 fotografie *post operam*;
 - foto delle targhe dei motori primi e degli alternatori (compresi motori primi e alternatori *ante operam*);
 - schede tecniche dei motori primi e degli alternatori;
 - dichiarazione/comunicazione di inizio lavori presentata alle autorità competenti;
 - dichiarazione del Direttore dei Lavori/Tecnico abilitato comprensiva di allegati (documento identità, scheda tecnica finale d'impianto e progetto as built comprensivo di relazione tecnica, elaborati grafici di dettaglio per impianti con potenza >50 kW e disegni planimetrici);dichiarazione/comunicazione di fine lavori presentata alle autorità competenti;
 - Copia dei certificati di taratura dei contatori (solo per impianti con potenza > 1 MW);
 - Denuncia di Officina Elettrica o Comunicazione di entrata in esercizio resa all'Agenzia delle Dogane;
 - Elenco delle utenze di impianto con specifica dei dispositivi autoalimentati e di quelli eventualmente alimentati da altro punto di connessione passivo, delle relative potenze e degli assorbimenti attesi (per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, dichiarazione relativa alla "Quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione ai sensi dell'art. 4 della Deliberazione 7 febbraio 2013 n. 47/2013/R/EFr");
 - regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete (nel caso di interventi di nuova costruzione e riattivazione e impianti con connessione in MT, AT o AAT);

- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete o, laddove non disponibile, regolamento di esercizio in autocertificazione (nel caso di interventi di nuova costruzione e riattivazione e impianti con connessione in BT);
- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore eventualmente aggiornato sulla base delle caratteristiche dell'impianto a seguito dell'intervento (nel caso di interventi di rifacimento, potenziamento e integrale ricostruzione con connessione in MT, AT o AAT);
- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete o, laddove non disponibile, regolamento di esercizio in autocertificazione (nel caso di interventi di rifacimento, potenziamento e integrale ricostruzione e impianti con connessione in BT) eventualmente aggiornato sulla base delle caratteristiche dell'impianto a seguito dell'intervento;
- verbale di installazione dei gruppi di misura dell'energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal gestore di rete (nel caso di interventi di nuova costruzione);
- verbale di intervento sui gruppi di misura dell'energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal gestore di rete o altra comunicazione intercorsa con il gestore di rete attestante l'avvenuta messa in esercizio dell'impianto successivamente all'intervento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'entrata in esercizio dell'impianto dopo l'intervento (nel caso di interventi di rifacimento, potenziamento, riattivazione e integrale ricostruzione);
- dichiarazione di messa in tensione dell'impianto di connessione sottoscritta dal gestore di rete (per impianti in MT, AT o AAT e per i soli interventi di nuova costruzione e di riattivazione);

Nel caso di integrale ricostruzione:

- computo metrico a consuntivo sottoscritto dal Direttore dei Lavori.

Nel caso di riattivazione:

- denuncia di chiusura di officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per almeno dieci anni consecutivi precedenti l'intervento;

Nel caso di potenziamento per impianti a fonte diversa da quella idraulica:

- dichiarazioni di consumo presentate all'Agenzia delle Dogane nei 5 anni precedenti l'intervento;
- fotografie delle targhe dei motori primi e delle targhe degli alternatori dell'impianto nella configurazione ante operam;
- computo metrico a consuntivo sottoscritto dal Direttore dei Lavori aggiornato alla data di fine lavori comunicata alle autorità competenti;

Nel caso di potenziamento di impianti geotermoelettrici con utilizzo di biomasse solide:

- relazione tecnica indicata al paragrafo 4.4.7 delle Procedure applicative del GSE, necessaria al calcolo dell'energia imputabile alla biomassa.

Nel caso di potenziamento per impianti a fonte idraulica:

- relazione tecnico-economica prevista dall'Allegato 2 del Decreto per gli interventi di potenziamento degli impianti idroelettrici
- relazione, redatta da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 o dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società, riportante le risultanze delle verifiche svolte sull'inerenza, l'effettivo sostenimento, la corretta attribuzione dei costi esposti e l'idoneità della documentazione contabile predisposta a supporto della relazione tecnica economica, con indicazione dettagliata circa il lavoro svolto per effettuare le suddette verifiche, basato sull'analisi della contabilità generale e analitica (solo per gli impianti di potenza superiore a 1 MW);

Nel caso di rifacimento parziale o totale:

- relazione tecnico-economica a consuntivo prevista dall'Allegato 2, paragrafo 4.2.3 del Decreto, corredata di idonea documentazione contabile, computo metrico a consuntivo e cronoprogramma consuntivo.;
- relazione, redatta da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 o dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società, riportante le risultanze delle verifiche svolte sull'inerenza, l'effettivo sostenimento, la corretta attribuzione dei costi esposti e l'idoneità della documentazione contabile predisposta a supporto della relazione tecnica economica, con indicazione dettagliata circa il lavoro svolto per effettuare le suddette verifiche, basato sull'analisi della contabilità generale e analitica (solo per gli impianti di potenza superiore a 1 MW);
- Licenza di Officina elettrica o documentazione sottoscritta dall'Agenzia delle Dogane/UTF attestante l'esistenza in esercizio dell'impianto da un periodo superiore ai 2/3 della vita utile (come definita nella Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto).

Nel caso di impianti a fonte idraulica:

- relazione tecnica relativa al metodo di stima utilizzato per la determinazione degli assorbimenti elettrici dei dispositivi a servizio del sistema di pompaggio (nei soli casi di impianti con sistema di pompaggio);
- Relazione Tecnica attestante il rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 4, comma 3, lettera b) e 10, comma 3, lettera e) (nei soli casi in cui il Soggetto Responsabile si sia avvalso dei benefici derivanti dal rispetto di tali requisiti).

Nel caso di impianti geotermoelettrici:

- documentazione attestante il rispetto dei requisiti di cui di cui all'art. 1. comma 3-bis del D.Lgs. n.22 dell'11 febbraio 2010 e s.m.i. (in caso di accesso diretto);
- documentazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art.27, comma 1 (ove si intenda beneficiare del relativo premio);

Nel caso di impianti a biogas e a biomasse:

- documentazione tecnico progettuale relativa alla previsione di rispetto delle condizioni di cui all'art. 26, comma 2 lettere c), d) ed e) del Decreto (nel caso di impianti a biogas che intendono accedere al premio di cui al medesimo comma);
- scheda biomasse (con specifica delle tipologie e delle quantità previste, descrizione del processo di pretrattamento, sintesi del piano di approvvigionamento e, per i rifiuti, della tipologia, in relazione ai CER, e dell'ambito di raccolta);
- dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti (nei soli casi di impianti a biomasse alimentati con fonti di "Tipo c" e "Tipo d" che si avvalgano dei relativi benefici);

Nel caso di impianti a bioliquidi sostenibili

- scheda bioliquidi (con specifica delle tipologie e delle quantità previste, descrizione del processo di pretrattamento e sintesi del piano di approvvigionamento);

Nel caso di "Altri impianti ibridi":

- scheda tecnica e foto della targa di ciascun motore primo costituente l'impianto;
- scheda tecnica e foto della targa di ciascun alternatore costituente l'impianto;
- relazione tecnica relativa al metodo di calcolo della quota di produzione annua attribuibile alle fonti rinnovabili. La relazione dovrà essere accompagnata da ogni documento utile alla verifica della correttezza del metodo di calcolo utilizzato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di primo funzionamento dell'impianto in assetto ibrido (primo parallelo a seguito introduzione fonte rinnovabile).

Nel caso di impianti eolici off-shore:

- documentazione attestante la realizzazione a proprie spese delle opere di connessione alla rete elettrica (nei soli casi di impianti che intendano accedere al premio di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto).

- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporta tutti i dati e le informazioni caricate dal sottoscritto sul portale ed è da intendersi completa in ogni sua parte;
- di aver verificato la correttezza di tutti i dati e le informazioni inseriti nel sistema informatico del GSE e riportati nella presente dichiarazioni;
- di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del D. lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

Data .../.../.....

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale

¹ Codice assegnato dal GSE.

Allegato 19 - Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal del Direttore Lavori o dal Tecnico Abilitato

Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche di impianti per i quali sia richiesto l'accesso agli incentivi.

Il sistema genererà in modo automatico la dichiarazione con le sole informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto Responsabile sul portale

Dichiarazione sostitutiva del Direttore Lavori / Tecnico Abilitato

Identificativo FER¹:

Codice CENSIMP:.....

Dichiarazione del Direttore Lavori / Tecnico Abilitato

(ai sensi dell'Allegato 3 del Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012 e del D.P.R. n. 445/2000)

La presente Dichiarazione, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nella “Guida all'utilizzo dell'applicazione web per la richiesta degli incentivi da fonti rinnovabili”, pubblicata sul sito internet del GSE.

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il, residente a, in via, nel Comune di, codice fiscale, partita IVA **[solo nel caso di ditte individuali]**, in qualità di Direttore Lavori / Tecnico Abilitato, in relazione all'impianto sito in, nel Comune di, Provincia, del Soggetto Responsabile,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 23 del D.Lgs. 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- a) che i dati tecnici dell'impianto corrispondono a quelli indicati nella “Scheda tecnica d'impianto” allegata alla presente dichiarazione recante il proprio timbro e la propria firma;
- b) che l'impianto è realizzato in conformità a quanto riportato nel progetto “as-built” dell'impianto, costituito dalla Relazione Tecnica, dallo schema elettrico unifilare definitivo dell'impianto, dagli elaborati grafici di dettaglio (solo per p>50 kW) e dai disegni planimetrici, caricati sull'applicazione informatica del GSE nella sezione “Allegati”;
- c) che alla data del .../.../..., corrispondente alla data di entrata in esercizio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), i lavori di realizzazione dell'intervento risultavano completati. In particolare è completata l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici, anche non funzionali alla produzione di energia elettrica, e sono completate le opere di connessione alla rete e tutte le opere civili strutturali e/o necessarie all'esercizio dell'impianto in conformità a quanto autorizzato;
- d) che sono state ultimate tutte le opere espressamente prescritte dai titoli autorizzativi e/o dagli eventuali titoli concessori per l'esercizio dell'impianto;
- e) che le modifiche apportate all'impianto rispetto al Progetto Autorizzato, come definito nel paragrafo 1.3.2 delle Procedure Applicative sono rispondenti ai criteri definiti nel paragrafo 4.2 delle Procedure Applicative;
- f) che l'impianto è entrato in esercizio, effettuando il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento, il
- g) che l'impianto è stato realizzato a Regola d'Arte e nel rispetto delle norme tecniche di settore;

- h) che i componenti utilizzati nell'impianto sono conformi alle norme tecniche di settore;
- i) di assumere la responsabilità della correttezza e della veridicità di quanto contenuto e indicato nei seguenti documenti allegati mediante l'applicazione informatica del GSE:
- i. copia leggibile di un proprio documento d'identità in corso di validità;
 - ii. scheda tecnica d'impianto recante il proprio timbro e la propria firma;
 - iii. progetto "as-built" dell'impianto, costituito da:
 - a. relazione tecnica "as-built";
 - b. elaborati grafici di dettaglio "as-built" (solo per $p > 50$ kW);
 - c. disegni planimetrici "as-built";
 - d. Schema elettrico unifilare "as-built" dell'impianto, firmato dal Direttore Lavori o dal Tecnico Abilitato, recante: l'ubicazione dei contatori dell'energia prodotta, immessa in rete e prelevata dalle utenze elettriche di impianto con le corrispondenti matricole, indicazione delle modalità di alimentazioni delle utenze elettriche di impianto e l'ubicazione di eventuali gruppi elettrogeni, gruppi di continuità o altri dispositivi di accumulo o generazione, comprensivi di contatori dedicati, ove installati (per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW, comprensivo dell'indicazione di tutte le apparecchiature di misura dei servizi ausiliari e delle utenze elettriche ad essi sottese);
 - iv. dossier fotografico comprendente almeno 10 fotografie *ante operam* (2 fotografie nel solo caso di intervento di nuova costruzione) e almeno 10 fotografie *post operam*;
 - v. foto delle targhe dei motori primi e degli alternatori (compresi motori primi e alternatori *ante operam*);
 - vi. schede tecniche dei motori primi e degli alternatori;
 - vii. dichiarazione/comunicazione di inizio lavori presentata alle autorità competenti;
 - viii. dichiarazione/comunicazione di fine lavori presentata alle autorità competenti;
 - ix. verbale di intervento sui gruppi di misura dell'energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal gestore di rete o altra comunicazione intercorsa con il gestore di rete attestante l'avvenuta messa in esercizio dell'impianto successivamente all'intervento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'entrata in esercizio dell'impianto dopo l'intervento;
 - x. dichiarazione di messa in tensione dell'impianto di connessione sottoscritta dal gestore di rete;
- j) che la potenza dell'impianto è stata determinata: per gli impianti idroelettrici] indicando la potenza nominale di concessione, [per gli impianti diversi dagli idroelettrici] sommando le potenze degli impianti nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di soggetti a questo riconducibili, a livello societario, alimentati dalla medesima fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete e/o localizzati sulla medesima particella catastale, o su particelle catastali contigue;
- k) che l'impianto non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e risponde alla definizione di impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 6 luglio 2012;
- l) che le caratteristiche dei motori primi e degli alternatori descritte sono corrispondenti a quanto riscontrabile sull'impianto e alle foto delle targhe dei motori primi e degli alternatori allegate;
- m) che tutte le pagine del presente documento sono firmate in segno di integrale assunzione di responsabilità;
- n) di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

Data .../.../....

Firma del Direttore Lavori / Tecnico Abilitato

¹ Codice assegnato dal GSE

Allegato 20 - Modello di scheda tecnica finale d'impianto

SCHEDA TECNICA D'IMPIANTO

**Richiesta di accesso ai meccanismi di
incentivazione**

Codice di richiesta FER¹:

Codice CENSIMP:

UBICAZIONE IMPIANTO

Regione:.....	Provincia:	Comune:.....
Indirizzo:	Civico:.....	CAP:.....
Località:		
Coordinate Geografiche:	Latitudine (N):	Longitudine(E):.....
Dati Catastali:	Foglio:.....	Particella:..... Sub:.....

CARATTERISTICHE GENERALI

Data inizio lavori: .../.../...

Data fine lavori: .../.../...

Impianto entrato in esercizio il: .../.../...

Potenza Impianto:kW

☐ Nuova Costruzione.

☐ Integrale ricostruzione. L'intervento prevede la realizzazione di un impianto in un sito sul quale preesisteva un altro impianto di cui sono riutilizzate le infrastrutture e le opere specificate al paragrafo 2 dell'Allegato 2 al D.M. 6/7/12

☐ Rifacimento.

☐ Riattivazione.

☐ Potenziamento. Aumento di potenza dell' impianto..... kW

E' stata realizzata una quota di potenza Po in osservanza dell'obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 28/2011?

SI. Po=.....(kW)

NO.

CARATTERISTICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

Tensione nominale:.....kV

Denominazione del gestore di rete elettrica locale:

Codice CENSIMP:.....

Codice Pod:.....

Codice/i UP:

Codice/i SEZIONE:

CARATTERISTICHE DEI MOTORI PRIMI

Costruttore	Modello	Matricola	Potenza [MW]
.....			

CARATTERISTICHE DEI MOTORI PRIMI ANTE OPERAM

Costruttore	Modello	Matricola	Potenza [MW]
.....			

CARATTERISTICHE DEGLI ALTERNATORI

Costruttore	Modello	Matricola	Potenza nominale [MVA]	Fattore di potenza
.....				

CARATTERISTICHE DEGLI ALTERNATORI ANTE OPERAM

Costruttore	Modello	Matricola	Potenza nominale [MVA]	Fattore di potenza
.....				

CARATTERISTICHE DEI GRUPPI DI MISURA
Tipo Scambio

Costruttore	Modello	Matricola	Costante Moltiplicativa K	Lettura di installazione (prelevata)	Lettura di installazione (immessa)
.....					

Tipo Produzione

Costruttore	Modello	Punto di misura (PM)	Matricola	Costante Moltiplicativa K	Lettura di installazione
.....					

DATI DEL DIRETTORE LAVORI/TECNICO ABILITATO

Nome:

Cognome:

Recapiti Telefonici:

Fax:

e-mail

NOTE SULL'IMPIANTO

Allegato 21 - Linee guida per il riconoscimento delle sub-tipologie di impianti idroelettrici di cui all'art.4, comma 3, lettera b) e art.10, comma 3, lettera e) del D.M. 6 luglio 2012

INTRODUZIONE

Per gli impianti idroelettrici, il D.M. 6 luglio 2012 (nel seguito, Decreto) individua, all'articolo 10, comma 3, lettera e), nell'ambito della definizione dei criteri di priorità per la formazione delle graduatorie dei Registri, le seguenti sub-tipologie di impianti ad acqua fluente e di impianti a bacino o a serbatoio:

- i. impianti realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
- ii. impianti che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
- iii. impianti che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
- iv. impianti che utilizzano una quota parte del DMV (Deflusso Minimo Vitale) senza sottensione di alveo naturale.

Ai fini della determinazione del massimo valore di potenza fino al quale è previsto l'accesso diretto agli incentivi, l'articolo 4, comma 3, lettera b) del Decreto individua le seguenti sub-tipologie di impianti idroelettrici che, se di potenza nominale di concessione non superiore a 250 kW (500 kW se realizzati da Amministrazioni pubbliche con procedure ad evidenza pubblica), possono accedere direttamente agli incentivi:

- i. impianti realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
- ii. impianti che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
- iii. impianti che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.

In relazione all'ultima sub-tipologia di cui all'articolo 10, comma 3, si precisa che per "quota parte del DMV" deve intendersi "il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita"; la sub-tipologia di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e), iv) è, pertanto, equivalente a quella di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), iii).

Il presente allegato fornisce chiarimenti in merito alle condizioni previste dal Decreto per il riconoscimento dell'appartenenza degli impianti idroelettrici alle sub-tipologie succitate.

Il rispetto delle condizioni di cui ai seguenti paragrafi dovrà essere attestato mediante una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Direttore Lavori o dal Tecnico Abilitato e dimostrato mediante un'apposita relazione tecnica firmata dal medesimo.

IMPIANTI REALIZZATI SU CANALI O CONDOTTE ESISTENTI, SENZA INCREMENTO DI PORTATA DERIVATA

Definizioni

Si considera canale o condotta esistente un corpo idrico artificiale adibito al trasferimento di acqua fuori dal reticolo idrologico/idrografico naturale (vedi box specifico). Un canale o condotta trasporta le acque derivate da corpi idrici naturali o artificiali, per scopi irrigui, di produzione idroelettrica e industriale, etc.

Corpi idrici artificiali

Le precipitazioni, dopo un percorso più o meno lungo di ruscellamento diffuso, confluiscono in linee di impluvio che drenano il territorio. Ogni linea di impluvio confluisce in un'altra e questa in un'altra ancora e così via secondo una rete che è il reticolo idrografico. Il reticolo idrografico naturale di un territorio scorre lungo la superficie secondo differenti configurazioni (pattern) in base a vari fattori (climatici, geomorfologici quali la composizione litologica delle rocce, l'assetto tettonico, l'erodibilità e la permeabilità dei litotipi, nonché l'uso del suolo, la copertura vegetale, ecc.). Come definito dall'articolo 54, comma 1, lettera m del Decreto Legislativo 152/2006, un "corpo idrico artificiale" è invece "un corpo idrico creato da un'attività umana".

Indipendentemente dalle modalità di realizzazione (semplice scavo, impermeabilizzazione, realizzazione di condotte interrato o rilevate), un corpo idrico artificiale trasporta acque che, in condizioni naturali, non si troverebbero in quel luogo e non seguirebbero quel percorso.

Generalizzando si può dire che un corpo idrico artificiale è un'opera costruita dall'uomo per spostare un volume idrico da un punto ad un altro fuori dal reticolo naturale.

Quest'opera è identificabile in quanto non segue, almeno per parte del suo tracciato, la configurazione naturale del terreno e in genere presenta una geometria regolare sia per sezione sia per andamento planimetrico.

Altra caratteristica che accomuna i corpi idrici artificiali è la presenza di un'opera di presa o derivazione identificabile (sia essa una traversa, un pozzo, un manufatto, una caditoia, o altro). La natura artificiale di un corpo idrico può essere riconosciuta in base a documentazione storica che ne comprova la realizzazione. I corpi idrici artificiali principali di un bacino idrografico sono designati nell'ambito dei vigenti Piani di gestione di bacino idrografico o Piani di Tutela delle acque da parte dell'Autorità competente.

Condizioni per il riconoscimento dell'appartenenza dell'impianto alla sub-tipologia

La condizione di canale o condotta esistente dovrà essere attestata dall'esistenza di un pregresso disciplinare di concessione di derivazione idrica.

Si dovrà inoltre fare riferimento al suddetto disciplinare di concessione al fine di attestare l'assenza di incremento di portata derivata. Il canale o condotta esistente potrà infatti essere alimentato unicamente dalle derivazioni esistenti prima dell'intervento. Saranno, pertanto, da considerare non appartenenti alla sub-tipologia in oggetto gli impianti con una portata nominale media di concessione superiore a quella stabilita nel pregresso titolo concessorio.

Non potranno altresì essere riconosciuti appartenenti alla sub-tipologia in oggetto gli impianti realizzati su corpi idrici, anche se artificiali, sprovvisti di titolo concessorio pregresso, in quanto in tali casi non è possibile verificare che la portata derivata non sia incrementata.

Si specifica che, ai fini dell'appartenenza alla sub-tipologia in oggetto, l'impianto deve essere realizzato direttamente sul canale o condotta esistente o svilupparsi a latere dello stesso/a, mediante soluzioni cosiddette di *by-pass*. È quindi necessario che sia la presa sia la restituzione dell'impianto si trovino sul medesimo canale o sulla medesima condotta, ovvero che non siano intervenute modifiche del punto di restituzione al recettore (corpo idrico naturale) rispetto alla situazione esistente prima dell'intervento.

IMPIANTI CHE UTILIZZANO ACQUE DI RESTITUZIONI O DI SCARICO

Definizioni

L'articolo 74 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 4/08, definisce scarico "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".

Lo stesso articolo 74 del D.Lgs. 152/06 esclude esplicitamente dalla definizione di scarichi le acque di restituzione, definite dall'articolo 114 dello stesso D.Lgs. come le "acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché dalle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi (...)".

Dalla definizione normativa di scarico e restituzione consegue che le acque di scarico o restituzione non sono più tali nel momento in cui queste raggiungono il corpo idrico naturale (recettore finale).

Condizioni per il riconoscimento dell'appartenenza dell'impianto alla sub-tipologia

Il requisito "acqua di scarico o di restituzione" dovrà essere attestato dall'esistenza di un relativo titolo autorizzativo, rilasciato dall'Autorità competente, o disciplinare di concessione a uso idroelettrico, irriguo o potabile, attestante il punto di restituzione delle acque nel corpo idrico recettore.

Poiché le acque, una volta immesse nel reticolo naturale, smettono di essere acque di scarico o di restituzione, la derivazione dell'impianto oggetto dell'intervento deve essere necessariamente ubicata sulle opere artificiali (canali, condotte o manufatti di restituzione) nelle quali scorrono le acque di scarico o di restituzione in oggetto, prima della loro immissione nel reticolo naturale.

In particolare si sottolinea che la derivazione per l'alimentazione dell'impianto idroelettrico deve essere posta a valle dell'utenza della quale le acque costituiscono restituzione o scarico. La restituzione dell'impianto potrà essere immessa nel corpo idrico recettore in un punto diverso da quello preesistente l'intervento. Non è tuttavia consentito il trasferimento della portata ad altro bacino idrografico per evitare sottrazione di risorsa destinata al corpo idrico recettore.

L'appartenenza alla sub-tipologia in oggetto può essere riconosciuta unicamente a impianti che fanno uso esclusivo delle acque di scarico o restituzione. Non sono invece ricompresi gli impianti che turbinano portate di scarico/restituzione unitamente a portate derivate da altri corpi idrici naturali o artificiali.

IMPIANTI CHE UTILIZZANO SALTII SU BRIGLIE O TRAVERSE ESISTENTI SENZA SOTTENSIONE DI ALVEO NATURALE O SOTTRAZIONE DI RISORSA

Definizioni

Le briglie e le traverse sono opere trasversali al flusso della corrente che vengono realizzate per vari scopi, quali derivazioni irrigue, finalità di difesa dell'alveo e delle sponde, ecc.

Briglie e traverse possono trovarsi sia su corsi d'acqua naturali sia artificiali.

Le opere afferenti alla sub-tipologia oggetto del presente paragrafo sono esclusivamente le opere site in alvei naturali.

Per sottensione di alveo naturale si intende la riduzione della portata in un tratto, anche parziale, di alveo non occupato dall'opera (traversa o briglia).

Condizioni per il riconoscimento dell'appartenenza dell'impianto alla sub-tipologia

Il requisito di esistenza della briglia o della traversa deve essere attestato da idonea documentazione, comprovante l'esistenza del manufatto antecedentemente alla realizzazione dell'impianto.

Per quanto riguarda il rispetto della condizione *“senza sottensione di alveo naturale”*, si precisa che, qualora il progetto preveda l'estensione laterale dell'opera o la realizzazione di opere esterne alla sezione fluviale originale, la restituzione deve avvenire immediatamente a valle della traversa (o della briglia). Con *“immediatamente a valle”* si intende che il profilo di moto permanente a valle della briglia o traversa in condizioni di portata minima turbinabile arriva ai piedi della briglia o traversa o all'ingresso dell'eventuale scala di risalita.

IMPIANTI CHE UTILIZZANO IL DEFLUSSO MINIMO VITALE AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA ALLA SCALA DI RISALITA, SENZA SOTTENSIONE DI ALVEO NATURALE / CHE UTILIZZANO UNA QUOTA PARTE DEL DMV SENZA SOTTENSIONE DI ALVEO NATURALE

Definizioni

L'articolo 95 del Testo Unico Ambientale (D. Lgs 152/2006) prevede che da ciascuna derivazione idrica venga rilasciato il DMV, il cui valore deve essere specificato nel disciplinare di concessione. I disciplinari di concessione possono prevedere un rilascio di DMV ripartito tra diverse opere; nel caso l'impianto comprenda un'opera per la risalita dei pesci, è possibile che la portata di acqua necessaria ai fini del suo funzionamento sia ottenuta con la portata del DMV stesso, o con parte di esso.

La norma prevede che il rilascio di DMV avvenga sia per le derivazioni di nuova costruzione sia per quelle esistenti.

Per sottensione di alveo naturale si intende la riduzione della portata in un tratto, anche parziale, di alveo non occupato dalle opere.

Condizioni per il riconoscimento dell'appartenenza dell'impianto alla sub-tipologia

Come già indicato dal Decreto, lo sfruttamento del DMV ai fini di produzione idroelettrica non può in alcun modo comprendere la quota parte eventualmente dedicata alla scala di risalita per i pesci.

Ai fini del rispetto della condizione di assenza di sottensione di alveo naturale:

- per le nuove derivazioni, le turbine devono essere posizionate nell'opera di sbarramento;
- per le derivazioni esistenti, qualora il rilascio del DMV non avvenga attraverso l'opera di sbarramento, il suo sfruttamento a fini idroelettrici deve avvenire interessando le sole opere già esistenti destinate al rilascio, senza modificare il punto di presa e di rilascio, fatta eccezione per i progetti che comportino un intervento migliorativo, con riduzione del tratto sotteso tra lo sbarramento e il rilascio del DMV.

Si sottolinea, infine, che un impianto che prevede lo sfruttamento del DMV può essere ammesso agli incentivi di cui al Decreto, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo, nei soli casi in cui sia dotato di specifica concessione di derivazione d'acqua o, in caso di concessione condivisa, la stessa preveda per l'impianto in questione una specifica potenza nominale media annua.

Allegato 22 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____
 residente a _____ via _____
 n. _____ nella sua qualità di _____
 dell'impresa _____

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di:

--

con il numero Repertorio Economico Amministrativo:

--

Denominazione	
---------------	--

Forma giuridica	
-----------------	--

Sede	
------	--

Codice fiscale	
----------------	--

Partita IVA	
-------------	--

Data di costituzione	
----------------------	--

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica	
-----------------------------	--

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi	
--------------------------	--

Numero sindaci supplenti	
--------------------------	--

OGGETTO SOCIALE

--

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CARICA
			+ X

RESPONSABILI TECNICI(*)

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CARICA
			+ X

*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

per le persone fisiche

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	
			+ X

per le persone giuridiche

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	
		+ X

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

--

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Luogo, _____ Data _____

IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE _____

Allegato 23 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Provincia _____ il _____

residente a _____ via _____

n. _____ codice fiscale _____ in qualità di(*) _____

della Società _____

quale Soggetto Responsabile dell'impianto (tipologia di fonte _____) n° _____

in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 159/2011, come modificato dal D.Lgs. 218/2012, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci

DICHIARA

☐ che i propri familiari conviventi di maggiore età sono:

COGNOME	NOME	LUOGO NASCITA	DATA NASCITA	CODICE FISCALE	
					+ X

☐ di non avere familiari conviventi di maggiore età.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____ Firma leggibile del dichiarante _____

N.B.: alla presente dichiarazione deve essere allegata la copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante. La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

(*) indicare la propria categoria di appartenenza come descritta nell'Allegato **Soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)** presente sul sito del GSE alla sezione portale informatico GWA (https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/) denominata "Documentazione Antimafia".